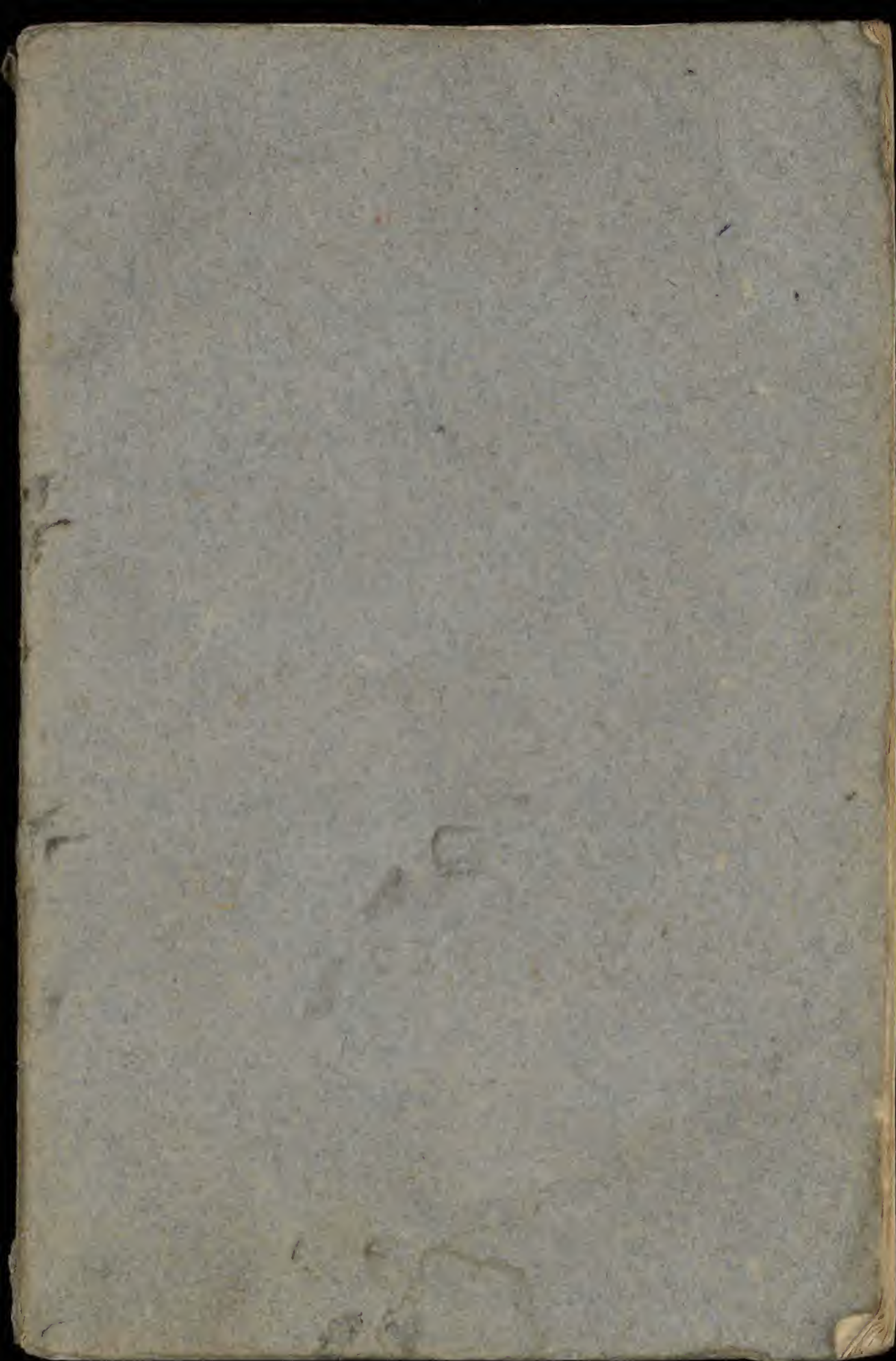


OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO DUODECIMO.

IN VENEZIA

MDCCXCII.

PRESSO GIACOMO STORTI

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ARINGHE
DEL D'AGUESSEAU
RECITATE NEL PARLAMENTO IN QUALITA' D'AVVOCATO GENERALE.

ARINGA LIX.

Nella causa del signor della-Pivardiere, e degli uffiziali di Castiglione sull' Indro.

1. Se il fatto dell' esistenza di un uomo che pretendevasi che fosse stato ucciso, e che si era prodotto mentre instruivasi il processo sull'assassinio, debba riguardarsi come un fatto giustificativo, la cui prova non possa essere ammessa se non che dopo che fosse compiuta tutta l'inquisizione, oppure come un fatto preliminare che distrugge il corpo del delitto, del qual fatto se ne debba ordinar la prova, senza aspettare il fine del processo.

2. Se convenga l'ordinare che siffatta prova facciasi sull' istanza della parte pubblica, riservandole pure il proseguire l' inquisizione sul preteso delitto.

La singolarità de' fatti, la contraddizione o la bizzarria degli accidenti, le maravigliose rivoluzioni introdotte in questa causa o

dall' artifizio degli accusati, o dalla forza della verità, la perpetua opposizione che regna in tutte le sue parti tra il vero ed il verisimile, e tutto ciò che un popolo curioso avido di prodigj ed amatore della verità ha testè ammirato nella vostra udienza, non è già quello che occupa il nostro animo nel cominciamento di questo discorso. Una vista più sublime, un oggetto più nobile e più importante s' attraggono a prima vista tutta la nostra attenzione, e sì è lo stato in cui questa causa cotanto celebre viene presentata al vostro giudizio. Ovunque volgiamo lo sguardo, parci vedere l' innocenza sfuggire a' nostri occhi, e quel che maggiormente ci sorprende nel gran numero delle parti che attendono sospeso l' oracolo della giustizia ci rassembra che non sappiam trovare un solo innocente in mezzo ad una moltitudine di colpevoli. Non è già questa una di quelle cause comuni, in cui la giustizia incerta tra presunzioni opposte vada rintracciando a suo malincuore il delitto, e si lusinghi di trovar sempre l' innocenza; ma essa a rincontro offre uno di que' tristi spettacoli, che la malizia dell' uomo presenta talvolta alla severità della legge, il fine de'quali qualunque sia per essere, è sempre funesto non mostrando da lungi che delitti da punire; dove l'innocenza dell' accusato diviene il convincimento dell' accusatore, dove il giudice stesso è colpevole, quando nol sia l' accusato; e dove la giustizia troppo certa di trovare un

delitto; non può quasi più esitare che sulla natura del medesimo, e sulla scelta del reo. Ma e chi oserà determinarsi tra due estremità; che sembrano amendue egualmente incredibili? Pur troppo evvi un delitto; e questo è un fatto di cui brameremmo inutilmente di dubitarne. Ma questo delitto qual è? E' forse l'assassinio e l'impostura, che s'imputano agli accusati? E' la prevaricazione e la calunnia che si rimproverano a' giudici? Chi potrà scoprire questa importante verità in mezzo alle nubi che la circondano? Sarà forse quest'incognito che oggi si fa comparire qual nuova luce speditaci dalla provvidenza per isgombrare le tenebre di questa causa? Ma come se fosse impossibile che mani pure ed innocenti abbiano parte in quest'opera, quegli che quì vuole rendersi il protettore dell'altrui innocenza, non saprebbe difendere la propria. Per provare la sua esistenza, gli è necessario rilevar il proprio disonore: s'egli esiste è colpevole, s'egli è innocente non esiste più: colpevole certamente o di bigamia o d'impostura, ei confessa il primo delitto, ed oggi trattasi di scuoprirne il secondo. Direm noi forse, non doversi presumere che la verità abbia riposto i suoi interessi in mani cotanto indegne, o crederemo a rincontro, ch'essa abbia scelto un istrumento così vile, un uomo così sospetto, per far vieppiù risplendere la sua potenza, e per mostrare agli uomini ch'essa può, quando il voglia, far uscire la luce dal seno

delle tenebre, trar il bene dal male, e far sì che il delitto del marito, serva d'asilo e di difensore all'innocenza della moglie? Sospendiam per qualche tempo ancora i nostri giudizj; e non imitiamo la cieca impazienza di un intiero popolo che ci ascolta, e che ardisce arrogarsi la libertà di prevenire le vostre decisioni. Quanto a noi, che in quest'affare dobbiamo unire, se fia possibile la moderazione di un giudice al zelo ed alla fermezza d'un accusatore seguiremo il signor della-Pivardiere con non minore esattezza che semplicità ne' tre vari stati in cui deonlo considerare li suoi accusatori del pari che li suoi giudici.

Consideriamlo primieramente tra le braccia della morte; veggiamolo in seguito uscir dalla sua tomba, e rinascere nelle proprie ceneri; e dopo averlo rappresentato come morto e come vivo, attenghiamoci al suo vero stato, vale a dire a quello stato d'incertezza tra la vita e la morte, nel quale ci è forza il supporlo riguardo all'ordine della procedura. Ma prima di entrare nella esposizione favolosa o veritiera della sua morte, tollerate, o signori, che ci facciamo ad abbozzarvi in poche parole i diversi caratteri de' tre principali attori d'una scena, che sarà sempre tragica, qualunque sia per esserne lo sviluppo.

Luigi della-Pivardiere, s'è vero ch'egli ancora viva, riunisce in se medesimo qualità sì incompatibili, e contraddizioni cotanto sor-

prendenti, che sembra contener nella sua persona due anime e due corpi; in una parola, due uomini diversi. L' uno gentiluomo di mediocri fortune, ma d' una nascita illustre; l' altro figlio incognito ad un cittadino di Parigi, la cui origine era più oscura di quella del figliuolo. Il primo, marito della signora Margarita Chauvelin; sposo il secondo della così detta Maria-Elisabetta Pillard. Finalmente l' uno spirante nel mese d' agosto per le mani micidiali di sua moglie; l' altro strappato a forza dalle braccia d' un' altra moglie per comparire in una spezie di risurrezione il difensore de' suoi assassini, ed il liberatore di colei che viene accusata d' avergli rapito l' onore e la vita.

La dama Margarita Chauvelin vedova o moglie del fu signor della-Pivardiere porta un nome prezioso al foro, caro alla compagnia, onorato delle prime dignità della magistratura, nome ragguardevole cotanto, che noi innalziam voti al cielo, e nosco pure gl' innalzano tutti i buoni, per vedernelo scevro e puro da quel malagurato disonore che vedemmo pronto a cadere sopra di lui. (Questo desio ci sfugge, malgrado la severità del nostro ministero.) E perchè mai non ci è egualmente permesso il dissimulare pel favore di questo nome, che se la signora della-Pivardiere ebbe l' avvantaggio di menare una vita innocente, lontana perfino dalle minime apparenze del

delitto, non ha avuto la felicità di godere di una perfetta riputazione? Noi già vogliam credere ch'ella non sia punto colpevole; non per questo ella cessa d'essere sfortunata avendo bisogno di giustificarsi. Un' intera provincia, la cui voce bensì non può essere che quella della maldicenza, ma che sovente d'altronde non è che la lingua e l'eco della verità, una nube di testimonj s'innalza contro la sua condotta, e pubblicamente l'accusa. Ma rammentiamoci della protesta che facemmo di sospendere i nostri giudizj, e contentiamci unicamente d'osservare che la signora della-Pivardiere era solita abitare nel castello di Nerbonna, luogo troppo vicino per l'interesse del suo riposo e della sua gloria, all'abbazia di Miseray, ove viveva fra Silvano Charost priore del monastero, cappellano d'una cappella fondata in Narbonna, figliuolo e fratello al luogo-tenente generale di Castiglione sull'Indro, ben avventurato se fedele alle sue obbligazioni, ristretto ne' limiti del proprio stato, godente in pace d'una virtuosa oscurità non avesse mai conosciuto il mondo, nè il mondo l'avesse mai avuto a conoscere. Ma il disordine del suo esterno, la sua negligenza nell' adempiere a' doveri della propria professione, le sue frequentazioni continue nella casa della signora della-Pivardiere, ch'erano divenute soggetto de' discorsi di tutta la provincia, dove si voglia prestar fede a parecchi testimonj, han

fatto

fatto nascere contro di lui de' sospetti, che forse non sono assolutamente temerarj, benchè possano essere mal fondati.

Dopo avervi dato una prima idea de'principali personaggi che hanno parte in quest'affare, noi quì non ci faremo a dirvi che la signora della-Pivardiere aveva già avuto un altro marito allorchè si sposò al sig. della-Pivardiere, il che seguì l'anno 1687; nè che quantunque questo secondo matrimonio sia stato seguito dalla nascita di molti figliuoli, non apparisce però che siavi mai stata grand'unione tra marito e moglie; e sia che la sua nascita e la disgrazia de' tempi abbiano costretto il sig. della-Pivardiere a cercare nell'armi la carriera di una fortuna migliore; sia che divisioni fatali e dispiaceri domestici, e sopratutto il desiderio d'ignorare ciò che non poteva nascondere a se stesso mentre era presente, gli abbiano inspirato il disegno d'un'assenza quasi continua; sia che, finalmente, l'incostanza e quel disgusto naturale a tutti gli uomini, e assai più ancora di tutto questo, la forza d'una nuova passione l'abbiano indotto a rinunziare quasi sempre alla sua famiglia, a'suoi figliuoli ed alla sua patria; è certo almeno per confessione degli stessi accusati, che il sig. della-Pivardiere non faceva più verun soggiorno nel suo castello di Nerbonna; e che vi è ritornato quattro o cinque volte appena in tutti li quattro anni che hanno preceduto il suo preteso assassinio; e che dopo a-

vervi sacrificato alcuni giorni alla convenienza, concedeva il resto della vita o alla propria professione, o alla di lui inclinazione. Tutti questi fatti sono certi, ed il nostro dovere ci obbliga a spiegarvi piu minutamente que' che son controversi tra le parti. Il sig. della-Pivardiere che era partito da Nerbonna verso il dì di s. Giovanni dell'anno 1697 dopo esservisi fermato due o tre giorni, vi ritornò nel mese d'agosto dello stesso anno. Fu veduto passare pel borgo-Dieu il giorno della Madonna d'agosto coll'intenzione d'arrivare a Nerbonna l'istessa giornata. Un villico offizioso ne porta l'avviso alla signora della-Pivardiere ed al priore di Miseray verso le quattro ore dopo il mezzo giorno. La solennità della festa aveva tirato un gran concorso di popolo in Nerbonna, il sig. e la signora di Preville, il sig. di Lansay con sua moglie, la signora di Mets e suo figlio, il sig. Dupin, e finalmenmente il priore di Miseray, che in quel giorno avea celebrata la messa nella cappella del castello: tutti questi gentiluomini del vicinato erano con la signora della-Pivardiere allorchè ella ricevette la nuova dell'inaspettato arrivo di suo marito: passarono il resto della giornata con lei, e li trattenne seco a cena. Era già tramontato il sole quando si mettono a tavola: già s'imbadiscono le vivande quando arriva il sig. della-Pivardiere solo su d'un cavallo che zoppicava, se si vuol prestar fede a uno de' testimonj, con un ferrajuo-

lo, con le uose, ed un fucile. Smonta da cavallo: entra nella camera che fra poco dovea tingere del proprio sangue, se son veraci le deposizioni delle due serve. Tutta la compagnia si leva da *tavola* e corre a dire il ben venuto a colui che anche in quel tempo che la sua vita era più certa non era solito farsi vedere in sua casa che come un fantasma. La sola sua moglie è quella che il riceve con freddezza: talun della brigata ne la rimprovera, e su ciò il sig. della-Pivardiere così si esprime, dove si voglia prestar fede a una delle serve, *ch' egli era bensì suo marito, ma non già suo amico, e che il di lei amico era nella compagnia*. Alla vista del sig. della-Pivardiere, il priore di Miseray sparisce e se ne fugge per la porta della camera, come viene deposto da una serva. Ma se si vuol credere all' altra serva, ed anche ad un gentiluomo che era presente, il sig. della-Pivardiere abbracciò il priore di Miseray, s' assise vicino a lui, e per servirci dell' espressioni della serva *bevettero assieme*. Senza quì fermarci nel rilevar questa contraddizione, osserviamo che è fuor di dubbio che il priore di Miseray uscì prima d' ogn' altro dalla camera e dalla casa, e che gli altri convitati il seguirono poco dopo, e che la signora de la Pivardiere pregò il sig. di Preville, a concederle che ella potesse far condurre in di lui casa una cavalla per timore che suo marito gliela menasse via. I due conjugi restano soli, creduti rei l' uno di

bigamia, l'altra d' adulterio. Come mai poteva esservi pace tra loro? E quindi tutte le parti convengono, che la loro solitudine ed il loro silenzio non furono interrotti che da amare querele e da violenti rimproveri. Siaci permesso, o signori, il riferire questi fatti in que' termini semplici e schietti, con cui furono spiegati da una delle serve. Essa depone che la moglie disse al marito, *di non poter avere amicizia per lui, perchè esso aveva altre donne*, e che il marito rispose; *che ciò non era vero, ma che ella bensì avea due mariti*, parlando di se medesimo e del priore. La stanchezza del sig. della-Pivardiere diede fine ben presto a questa querela, e chiese d' andarsene a dormire. La moglie rispose che non si sentiva sonno, ed uscì dalla sua camera. Essa poi fece chiudere sotto chiave una piccola serva; e le altre due con la fanciulla, e col suo figlio del secondo letto, li condusse in una camera alta ove non erano soliti di dormire. I figliuoli si misero a letto; la madre tosto che furono addormentati li lasciò chiudendo con chiave la porta della camera: sentesi strepito in una delle porte del castello; a tale strepito v'accorre una delle serve; quegli che batteva ricerca se sia venuto il sig. de la Pivardiere, gli fu risposto di sì; ed immediatamente partì.

Fin quì tutti i fatti son certi: le circostanze spiegativi o vengono confessate dagli accusati, o sono provate da testimonj non sospetti.

Ora tutto diventa dubbioso: entriamo, se puossi parlar così, nell'ombre della morte. Per anche non sono sgombrate le tenebre di quella notte fatale, che fu testimonio d'un delitto orribile, o che serve di velo alla più nera calunnia che siavi stata giammai. Comincia a spuntare l'aurora. Il sig. de la Pivardiere non ritrovasi più. Una morte funesta, o una fuga precipitosa tolto aveanlo alla sua famiglia. La maldicenza sempre presta ad inventar nuovi delitti, o la provvidenza sempre attenta a punirli, fanno insorgere sospetti su d'una partenza così improvvisa, e così poco verisimile. La condotta sospetta della sig. de la Pivardiere, la sua freddezza pel marito, la loro divisione troppo nota al pubblico: indizj muti bensì, ma che allora sembravano violentissimi, uno scarico di fucile, ed una querula voce e moribonda fattasi sentire in quella notte; dell'orme di sangue trovate nella camera, le quali parea che gridassero vendetta contro la signora de la Pivardiere; il cavallo, il ferrajuolo, le uose di suo marito vedute a Nerbonna dopo il suo ritiro o la sua morte, finalmente il pubblico mormorìo, ed il rumore del vicinato divengono i di lei primi delatori. Essa per qualche tempo resta tranquilla in mezzo a queste bucinanti accuse, che la provvidenza cominciava a formare contro di lei: e sia che la testimonianza della propria coscienza inspirato le avesse quest'intrepida fermezza; sia che il delitto avesse voluto vestirsi in

lei delle spoglie dell' innocenza, non risultà ch' ella abbia abbandonata la propria casa nelle tre settimane scorse dal giorno de' quindici agosto, fino al principio della procedura criminale.

In mezzo a queste circostanze il pubblico ministero più accusato in allora di lentezza, di quello oggi lo sia di precipitazione, cominciò a sollevarsi contro la signora de la Pivardiere. Il procuratore del re di Castiglione sul' Indro fa rimostranza al luogo-tenente-particolare dello stesso tribunale, che eransi sparse delle voci spiacevoli e de' discorsi sinistri sulla discordia del signore e della signora de la Pivardiere, che dicevasi che questa divisione funesta fosse stata seguita dalla morte del marito, e che pretendevasi altresì d' essersi trovata la di lui testa in un bosco, e dimanda licenza di formar processo. Il sig. Bonnet luogo-tenente-particolare gliela concede. Si fa processo. Quindici testimonj esaminati fanno nascere presunzioni contro la signora de la Pivardiere. Slanciasi un decreto contro di lei de' suoi servitori e delle sue serve. Il decreto è del dì 7 settembre, ma non si eseguisce che ai 16, e questo solamente è il giorno in cui un usciere portasi nel castello ove abitava la signora de la Pivardiere, vi fa l' inquisizione della sua persona, vi sequestra ed inventaria i suoi mobili. Nel tempo stesso arresta Caterina le Moyne dell' età di quindic' anni, una di quelle serve che sono divenute cotanto fa-

mose in questa causa pel delitto della loro padrona, o per la variazione delle loro deposizioni. Proseguesi a formar processo. Par che le prove vadano crescendo ogni giorno, per assicurare, se fosse possibile il corpo del delitto, giacchè il cadavere non si trova più. Il giudice portasi nella casa di Nerbonna, ed ivi forma processo verbale dello stato de'luoghi, ma non prende quella precauzione che prese ai 28 settembre, vale a dire sei settimane dappoi il preteso assassinio. Trova un paglericcio ancora tinto di sangue in parecchi luoghi, benchè abbiasi avuto la cura di lavarnelo. Fa osservazione che in quel pagliariccio non evvi che circa una quarta parte di paglia tagliata, e che il resto è nuova e non per anche battuta. Segue le orme del sangue: trova otto o dieci tavole a piè d l letto, le quali, benchè lavate più volte, pareva che portassero scolpite le marche sanguigne dell'assassinio: ne scopre degli altri vestigj in molti luoghi della camera: discende nella caneva per seguire l'indicazione di alcuni testimonj, i quali dicevano d'aver inteso dire, che ivi erasi riposto il corpo del sig. de la Pivardiere: il giudice vi osserva una fossa lunga tre piedi all'intorno, e profonda un piede e mezzo, sia che questa fossa abbia servito in fatti all'uso funesto, di cui parlano i testimonj, sia che, come spiegasi una delle serve, fosse destinata a conservare il sale che consumavasi nella casa della signora de la Pivardiere. Questo pro-

cesso-verbale fortifica le sospizioni: i nuovi tes timonj esaminati assiduamente le aumentano; e finalmente gl' interrogatorj de' tre diversi accusati, sembrano giustificarli interamente e portarli all' ultimo grado d' evidenza. Maria de la Pivardiere dell' età di diciannove anni viene esaminata come accusata li 29 settembre. Essa dichiara che la sera dell' arrivo di suo padre, sua madre la condusse unitamente a suo fratello ancora più giovine di lei, in una camera alta dove non erano soliti starsene a dormire; che sua madre vi si mise a piè del letto; che le serve dormirono; che essendo addormentata essa deponente si svegliò alle grida d'una voce lamentevole che nel castello esclamava dicendo, *ah Dio, ah Dio, abbiate pietà di me*, al grido della quale si alzò per sapere quale si fosse questa voce, ma che non potè conoscerla, nè uscire, perchè la porta era chiusa con chiave; che ritornò nel suo letto, cercò la madre e le serve e non lo trovò; che la mattina susseguente vide del sangue in sette o otto luoghi sulle tavole della camera ove suo padre aveva dormito; che queste tavole erano state lavate con dell'acqua, ma che vi apparivano ancora delle traccie di sangue; finalmente essa assicura che due o tre giorni dopo sua madre fece il bucato da se sola, e che nella biancheria vi vide tre o quattro tovaglioli tutti tinti di sangue, e che non vi vide lenzuoli. E' ella questa la semplicità della natura che rende gloria alla veri-

tà in bocca d' una fanciulla; o è forse la debolezza dell'età che cede alla subornazione de' giudici di Castiglione, e che senza neppur saperlo, appresta armi alla menzogna, ed istrumenti alla calunnia? Questo, o signori, è quel che dovete decidere, giudicando il processo criminale. Dal canto nostro bastaci il farvi osservare di passaggio che questa fanciulla fu esaminata tre volte dai giudici di Castiglione, che ha deposto avanti i giudici di Luçai, e che s' è spiegata più volte alla presenza di varj testimonj, e che il suo linguaggio è sempre stato lo stesso, uniformi le sue espressioni, e la sua sincerità sempre egualmente notabile.

A quest' interrogatorio uniamovi quello delle due serve Caterina le Moyne, e Margarita Mercier, l' una più titubante, l' altra più ferma nelle sue dichiarazioni. Caterina le Moyne fu interrogata sette volte, senza parlar di due dichiarazioni, che ha fatte da se stessa e che brevemente vi spiegheremo. Se vuolsi prestar fede al suo primo interrogatorio, essa non ha veduto nulla, essa non ha nulla saputo di tutto ciò che le viene ricercato; la sua padrona è innocente, e per conseguenza essa non è complice di un delitto immaginario. Con tutto questo le sfugge di bocca un fatto importante: confessa che essendo mandata dalla signora de la Pivardiere a vedere se il marito di lei era levato, non trovò nissuno nella sua camera, che osservò che eransi mes-

si sul letto de' lenzuoli diversi da quei che aveva veduti il giorno antecedente, e che *il letto pareva fatto di fresco*. Nel secondo interrogatorio pare che i rimorsi della sua coscienza, o l'artifizio del giudice comincino a vincere la sua prima resistenza. Essa non ha veduto morto il sig. della Pivardiere; ma durante la notte ha sentito uno scarico d'arma da fuoco: ma il giorno susseguente ha trovato in camera de lenzuoli insanguinati; ma due o tre giorni dopo ha veduto la signora de la Pivardiere che lavava da se sola questi stessi lenzuoli testimonio della di lei crudeltà; ma ha udito il priore di Miseray che diceva alla sua padrona, *partiamo, se fossimo presi, saremmo perduti*. Tal è il modo con cui sviluppansi a poco a poco la verità o la calunnia, e per tal guisa finalmente nel terzo interrogatorio dichiara, d'aver veduto il padrone sacrificato alla passione ed alla vendetta della padrona, e d'averlo trovato morto esteso su d'un pagliericcio, d'aver veduto i lenzuoli del di lui letto tutti insanguinati, e la camera inondata di sangue. Ne' due seguenti interrogatorj non contenta di spiegare costantemente, perseverantemente, uniformemente gli stessi fatti nelle loro principali circostanze, ve ne aggiugne alcuni altri che aggravano maggiormente gli accusati.

Fermiamci quì, e prima di passare agli ultimi interrogatorj di Caterina le Moyne, interrompiamo il seguito delle sue risposte, per ri-

porre in questo luogo le dichiarazioni importanti di Margarita Mercier nei suoi primi interrogatorj, che corrispondono a que' di Caterina le Moyne da noi spiegativi. In questa seconda serva noi non vi ravvisiamo la stessa difficultà, o a rendere testimonianza al vero, o a cedere alle violenti impressioni de' giudici. Essa fin dal suo primo interrogatorio spiega tutte le più attroci circostanze dell'assassinio che pretende d'essere stata sforzata a rischiarar ella stessa. L'altra serva ha veduto il suo padrone morto, questa il vide ferito, colpito da varie pugnalate, chiedente la vita a sua moglie senza poterla ottenere, e soccombendo finalmente sotto il furore de' suoi assassinj, e ricevente l'ultimo colpo mortale da quella stessa mano che avrebbe dovuto esporre la sua vita per difenderlo. Nè i giudici fermaronsi su questo primo interrogatorio. Fu interrogata tre volte, e tre volte confermò la stessa verità o la stessa menzogna.

Fin quì unendo tutti gl'interrogatorj degli accusati, trovavansi a dir vero, sospetti violenti, veementi presunzioni, indizj che non parevano che troppo chiari contro il priore di Miseray. Egli era rappresentato e dai testimonj e dagli accusati come l'unico autore dello scandalo, che la condotta della signora de la Pivardiere cagionava nella provincia. I suoi famigli scelti per ministri dell'assassinio, i suoi discorsi ambigui dappoi che fu commesso li delitto, erano sembrati più che sufficienti per

decretare contro di lui li 7 ottobre; ma non eranvi per anche prove ch'ei fosse presente nel tempo stesso dell' uccisione del sig. de la Pivardiere. Queste prove non si ebbero che negl'interrogatorj subìti dalle due serve li 20 decembre 1697, e gli 11 gennajo 1698. Caterina le Moyne vi attesta che le promesse del priore e le minaccie della padrona le hanno impedito di dichiarare ne' di lei primi interrogatorj, che alloraquando entrò nella camera del sig. de la Pivardiere vi trovò il priore di Miseray. Margarita di Mercier va ancora più avanti. Spettatrice o sforzata o volontaria dell'assassinio, attesta che il priore non pure si contentò di appagare la propria vista nello spettacolo inumano della morte de proprio amico, ma che ne strappò di mano la sciabla al suo servitore, per inveire con un colpo mortale sul corpo del sig. de la Pivardiere. Aggiugne di più che l'impressione delle minaccie del priore cedette a' rimproveri della di lei coscienza, e che essendo gravemente ammalata, e vicina a comparire d'innanzi al tribunale di Dio, pretende che il confessore le abbia detto, ch' ella non poteva sperare salute, se non rendeva un esatto conto alla giustizia di tutte le circostanze di un delitto, la cui vendicazione dipendeva dalla di lei sincerità. Essa pure aveva incaricato il confessore di dichiarare questi fatti all' uffiziale di Bourges, in caso che una pronta morte non le avesse permesso di sgravare la

propria coscienza da un peso che l' opprimeva.

Eccovi, o signori, quai sono i gradi per cui fu consumata l'opera della verità o della calunnia. Catarina le Moyne vi ha aggiunto una dichiarazione volontaria, nella quale dice, che andando per ordine della sua padrona a cercar del pane nel villaggio di Trompe-Souris, vide i famigli del priore di Miseray che portavano via il corpo del sig. de la Pivardiere nel bosco dell'abbazia, uniti con Nicola Mercier padre dell'altra serva; e che il timore di perdere il padre della sua compagna, l'ha indotta a differire fino ai 25 gennajo la sincera confessione ch'essa fa di quest' ultima circostanza. La ripetizione de' testimonj ha dato alle prove l'ultimo grado di solidità. Le serve han persistito nelle loro deposizioni, eccettuate alcune circostanze poco importanti: anche gli altri testimonj han perseverato, dove se ne eccettuino due o tre.

Questo processo era per essere deciso per contumacia, possiam anche dire che per quanto risguarda il priore di Miseray fu cosi terminato, poichè esso venne condannato ad alcune pene canoniche dall' uffiziale di Bourges, e come convinto d'adulterio e d'assassinio, allorchè la carcerazione di quest' accusato fermò il corso della procedura, annullò la sentenza di Bourges, e cangiò faccia all' accusa.

Il priore arrestato in Parigi, trasferito nelle

carceri di Castiglione sull'Indro, interrogato tre volte, e per ben tre volte costante a negare tutti i fatti, a comprendervi i giudici, a protestare contro tutta la procedura, finalmente fu confrontato con molti testimonj e colle due serve; ed in questo momento trionfò della debolezza e della timidità de' suoi co-accusati, o della calunnia e della prevaricazione de'suoi giudici. In faccia al priore di Miseray, Margarita Mercier disdice quanto ha deposto ne' di lei interrogatorj, non persevera che nel primo, eppur questo solo bastava per condannare la signora de la Pivardiere, e per far concepire de' sospetti veementi contro il priore. Catarina le Moyne più timida, e più veritiera ritratta quanto aveva detto; ed abbandonando amendue il tremante carattere d'un'accusato che neppure innocente ardisce comparire intrepido d'inanzi il suo giudice, prendono il tuono e l'arditezza d'un accusatore. Quello ch'esse accusano è il loro proprio giudice. Lagnansi altamente d'essere state minacciate, intimorite, sorprese dal luogo-tenente-particolare di Castiglione: egli solo viene da esse accusato, rispettano il vice-gerente dell' arcivescovo di Bourges accertando ch'esso non fece loro veruna minaccia; e quando vengono ricercate di quai minaccie siasi servito il luogo-tenente-particolare per estorquere dalla lor bocca la confessione sforzata di ciò che non hanno mai veduto, nè udito, nè pensato, dicono, ora che il loro timore provenne perchè

il giudice rappresentò ad esse che sarebbono colpevoli se non deponevano il vero: ed ora che il soggetto del timore fu la minaccia fatta loro dal luogo-tenente-particolare di farle processare come un muto, o di assoggettarle alla tortura se non rispondessero. Non fuvvi mai confronto nè più inquieto nè più agitato. Vi si vede dall'un lato il priore di Miseray attento a far delle frequenti interpellazioni, a profittare dell'iscompiglio e dell'irresoluzione delle serve; dall' altro le serve parlanti in una maniera incerta, ambigua, interrotta da lamenti e da sospiri facendo delle esclamazioni, e chiamanti il cielo in loro soccorso, unendo i giuramenti, minacciando il giudice, e restandosi mute tutto in un tratto sulla minima interrogazione; e finalmente i giudci mostranti alle serve il pericolo cui esse si esponevano colle loro ritrattazioni, rammemoranti le circostanze che hanno accompagnato i loro interrogatori e le precedenti dichiarazioni, e facenti scrivere con u'esatta e scrupolosa sincerità i fatti i più ingiuriosi alla riputazione di loro medesimi, di modo che nel processo verbale trovasi una pittura fedele ed una schietta imagine non pure de'discorsi, ma de'movimenti, de' gesti, e perfino de' sospiri degli accusati. Subito dopo il confronto l'uffiziale di Bourges ed il luogo-tenente-particolare di Castiglione, ordinano, secondo le conclusioni del procuratore del re, che sia fatto e compiuto processo alle serve come testimoni

falsi. Sia che il timore di questo giudizio abbia turbato la loro ragione; sia che la loro sorprendente variazione non sia durata più a lungo della presenza del priore di Miseray dalla quale veniva prodotta, è certo che appena furono rese a se stesse, ricuperarono ben tosto o la loro prima malizia, o la loro prima sincerità. Esse non attendono che i giudici le interroghino di nuovo, ma impazienti di ritrattare la loro ritrattazione, richiamano quegli stessi giudici che poco prima avevano accusato in faccia di seduzione e di violenza. Appena li veggono entrare nella prigione gettansi a' loro piedi, e con una spezie d'amenda che impongono a se medesime, chiedono perdono a Dio, ed a' loro giudici, della debolezza che hanno avuta di ritrattarsi e della temerità con cui hanno ardito di accusare i ministri della giustizia, sforzate a questo dalle secrete sollecitazioni di Nicola Mercier, intimorite dalla presenza del priore di Miseray, sedotte dai cattivi consigli che eransi loro dati. Ricominciano di nuovo l'esposizione dell'assassinio, che s'accorda quasi interamante co' loro primi interrogatorj, ed assicurano il giudice, se esser pronte a ripare l' errore che han fatto ed a sostenere in faccia al priore tutti que' fatti che hanno dichiarato tante altre volte, e che confermano sollennemente. Ordinasi che siano confrontate una seconda volta su quest'ultima dichiarazione, e per un nuovo prodigio queste stesse serve che non avevano

vevano potuto sostenere la vista del priore di Miseray, e che erano parse agitate da que' gran movimenti che la pugna di due passioni del pari violenti fa nascere in un cuore ch' esse rodono, e che ora eloquenti ed ora mute accusavano i giudici colle parole, e l' accusato col silenzio; queste stesse serve ferme, intrepide, e tranquille, sostengono senza commozione, senza spavento, senza inquietudini, che ne' loro interrogatorj non han deposto nulla che non sia conforme alla verità.

I confronti che seguino quest' incidente cotanto straordinario non hanno nulla di singolare, se non che, la giovine signora de la Pivardiere, che come ben tosto vedremo nel mese di gennajo aveva riconosciuto per suo padre la parte del sig. Nivelle, fu nulladimeno confrontata col priore di Miseray nel maggio seguente, e sostenne tutti i fatti che furono da lei spiegati nel suo interrogatorio.

Eccovi compiuta, o signori, la storia della morte del sig. de la Pivardiere. Il vedeste immolato all' adulterio di sua moglie, o alla calunnia d' un giudice passionato. E' ormai tempo di mostrarvelo nel secondo stato, in cui oggidì dee comparire, ove il vedrete assumere una nuova vita nello stesso seno della morte, comparire, ora luminosamente per confondere la malizia degl' inimici di sua moglie, e rientrare in seguito nell' oscurità, e se pur osiam dirlo, nel nulla da cui era sortito; essere come un fantasma nella vostra udienza, fi-

no al momento avventurato od infelice per gli accusati, nel quale assicurato della propria sussistenza, o lusingato del buon esito della sua impostura, si diede egli stesso nelle mani della giustizia. Appena cominciarono gli uffiziali di Castiglione a tentar la vendicazione della morte del sig. de la Pivardiere, che la dama di lui moglie, oppose loro la certezza di sua vita, come un invincibile ostacolo, ed una barriera impenetrabile. Li 21 e 22 settembre, molti particolari uniti medianti le cure di lei, dichiararono, gli uni in atti di notajo, gli altri d' innanzi il bailo d' Erli, che il sig. de la Pivardiere li giorni 17 e 19 agosto erasi veduto a Castelrosso, e a Issoudun, vale a dire, ch' esso era vivo due o tre giorni dopo il suo preteso assassinio. Li 7 ottobre molti abitanti della città d' Auxerne avevano attestato in un atto estragiudiziario seguito innanzi due notaj, ch' essi conoscevano perfettamente Luigi di Bouchet de la Pivardiere usciere reale, marito d' Elisabetta Pillard; che dopo un' assenza di quasi quattro mesi, era ritornato sul finir del mese d' agosto nella città d' Auxerre, che da essa non era partito se non che pochi giorni dopo; e se si vuol prestar fede a' notai, che depongono sull' atto che ricevono, ch' egli trovavasi ancora in Auxerre li 6 ottobre, vale a dire la vigilia del giorno in cui seguì l' atto. Finalmente li 22 ottobre 1697 il vero o falso de la Pivardiere erasi veduto d' innanzi due notaj a Flavigny nella provincia della Borgo-

gna, ed aveva chiesto loro la fede della sua esistenza.

Senza fermarci più a lungo nello spiegarvi tutti questi atti irregolari nella lor forma; senza parlarvi di molte lettere pretese scritte dal sig. de la Pivardiere intorno a quel tempo, attenghiamci unicamente alla procedura tenuta del luogo-tenente-generale di Romorantin per giugnere al riconoscimento del preteso de la Pivardiere. La signora de la Pivardiere presenta una supplica nella camera delle vacanze: ella vi dissimula la procedura degli uffiziali di Chatillon; espone che i di lei nemici abusando delle frequenti e lunghe assenze di suo marito fan correre di tempo in tempo la voce ch' ella l' abbia assassinato; e che questa voce esiste dappoi li 15 agosto; e che oltre a ciò si ardisce supporre che siasi trovato in un bosco il corpo del sig. de la Pivardiere ferito da colpi di bajonetta; e su questa esposizione essa insta che le venga permesso d' informare intorno ad una cotanto ingiuriosa calunnia. La corte non le accorda la permissione ricercata, ma spedisce unicamente la sua istanza al luogo-tenente-generale di Romorantin, perchè ivi si proceda. Li 4 ottobre fu presentato tal decreto a quel giudice, il quale accettò la commissione della corte, e senza entrare in nessuna cognizione della causa, ordinò che fosse informato a norma dell' istanza della signora de la Pivardiere sui fatti contenuti nella dimanda di lei. Passò di poi un mese intero senza verun atto. Li 12 no-

vembre susseguente la signora de la Pivardiere presentossi di nuovo dinanzi il luogo-tenente-generale di Romorantin, ed ottenne licenza di fare inquisizione del sig. de la Pivardiere, di arrestarlo e di condurlo al suo magistrato, per essese formato processo sulla di lui vita ed esistenza. Un silenzio di due mesi aveva posta in obblio questa procedura, allorchè il preteso Luigi de la Pivardiere comparì a Romorantin, non già coll' esterno e colle marche apparenti d' uu colpevole che non osa alzar gli occhi in faccia alla giustizia, ma con la franchezza e l' equipaggio d' un innocente, che conducesi in una specie di trionfo per far tacere la calunnia, e per ricevere gli omaggi de' suoi maggiori nemici. Il Soubmaire notajo di Castiglione, persona che vi fu rappresentata come sospetta l' accompagna con una truppa di cavalieri. Egli presentasi dinanzi un giudice, di cui la corte ne ha biasimata la condotta prima d' annullarne la procedura. Egli dichiara con asseveranza essere il sig. de la Pivardiere creduto morto; spiega parecchi fatti risguardanti la sua nascita, il suo battesimo, la sua famiglia, il suo matrimonio, i suoi impieghi, il suo arrivo in Narbonna li 15 agosto, la sua partenza immatura avvenuta la mattina susseguente. Se gli si vuol prestar fede, egli è partito tre ore avanti giorno, lasciando la sua cavalla perchè era zoppa, ed il suo ferrajuolo come quegli che doveva andare a piedi: arrivò a Castelrosso li 16, ove restò tutto il giorno 17 ed ove giuocò alle bocchie con un

certo ch' egli nomina. Li 18 andò a dormire ad Issoudun nell' osteria della campana; e li 19 ripigliò il cammino della Borgogna, ove veniva chiamato da' suoi affari. Dopo questa esposizione delle sue avventure, il Soubmaire come procuratore della sig. de la Pivardiere insta che si proceda al riconoscimento del sig. de la Pivardiere ed il giudice accolse l' istanza. Cominciò un lungo processo-verbale a Romorantin, che in progresso fu continuato in varj luoghi. Il sedicente sig. de la Pivardiere fu condotto pubblicamente a Luccay, a Ieux, a Castiglione, a Seu. Moloche, a Valancay presente sempre il giudice, ed in tutti questi luoghi una turba di persone, gentiluomini, curati, mercanti, artefici, contadini del vicinato, dichiarano tutti unanimi di riconoscere il sig. de la Pivardiere loro amico, loro vicino, loro signore. Gli stessi giudici di Luccay, che dapprima avevano informato e decretato contro la signora de la Pivardiere, riconoscono il loro errore e confessano al vederlo d' essersi ingannati. La famiglia del sig. de la Pivardiere unisce il suo suffragio a quello degli estranei, e par che aggiunga l' ultimo sigillo al suo riconoscimento. Sua cognata il riconosce a Romorantin, sua figlia a Jeu, le sue due sorelle a Vallancay. Il popolo abbraccia questo fantasma o questa realtà tanto avidamente, quanto di leggieri s' era indotto a credere la voce, vera o falsa che fosse, della di lui morte.

Par che tutto cospiri a favore degli accusa-

ti, quando un nuovo avvenimento interrompe il corso delle loro speranze, e sconcerta i loro progetti. Violansi tutte le regole della giustizia: un giudice senza facoltà e senza carettere intraprende di forzare l' asilo delle prigioni di Castiglione, e d' assicurare l' esito del riconoscimento o dell' impostura di cui egli era ministro con un confronto solenne del preteso de la Pivardiere con le due serve. Il prevosto degli arcieri l' assiste in quest' intrapresa; ed invece di prestare il soccorso della forza ch' aveva in sue mani agli ufficiali di Castiglione, non se ne servì che per appoggiare l' ingiusta procedura del luogo-tenente-generale di Romorantin. Il luogo-tenente-particolare fa delle rimostranze inutili, ma costretto di cedere alla violenza si ritira, e le porte delle carceri vengono aperte: il luogo-tenente-generale di Romorantin vi entra seguito da una truppa di birri; e presenta alle due serve quello ch' esse avrebbero dovuto riconoscere con gioia per loro padrone e per loro liberatore. Tale non pertanto fu o il potere della verità, o l' impero della seduzione, che amendue dichiararono di non riconoscere la persona che loro veniva presentata sotto il nome de la Pivardiere, e che non potevano vedere vivente un uomo, che esse medesime avevano veduto morto. Margarita Mercier aggiunse di più che l' impostore non rassomigliava al di lei padrone.

Il procuratore reale di Castiglione fece in questo momento una ricerca degna del pubblico mi-

nistero affidatogli. Chiese che il preteso de la Pivardiere venisse arrestato per non lasciarsi scampare questa prova vivente o della verità o dell' impostura. Comunque giusta ella si fosse questa ricerca non fece nissuna impressione sul luogo-tenente-generale di Romorantin; il quale condusse seco questo pegno prezioso che gli si era affidato, perchè, diss' egli, la sua presenza gli era necessaria per altri riconoscimenti. Finalmente dopo averlo fatto riconoscere da molt' altre persone, dopo aver informato sulla calunnia sparsa contro la signora de la Pivardiere, permise al preteso marito di lei di attendere a' suoi affari con l' obbligo di presentarsi qualunque volta venisse citato. Appena fu nata quest'ordinanza che il sig. de la Pivardiere rientrò in quelle tenebre da cui se lo aveva tratto: si ecclisò una seconda volta; e dopo essere comparso in due stati diversi, vale a dire in uno stato di morte ed in uno stato di rissurrezione, entrò nel terzo stato in cui dicemo, che lo si poteva considerare, stato di dubbj, di tenebre, d' incertezza, dov' è, per così dire, tra la vita e la morte, stato, la cui spiegazione non racchiude che quella della procedura.

Due sorte d' appellazioni assogettarono alla corte il conoscimento di tutti i fatti da noi ripetutivi sia intorno la vita, sia intorno alla morte del sig. de la Pivardiere. Tre degli accusati, la sig. de la Pivardiere, il priore di Miseray, ed il suo cuoco interposero una sempli-

ce appellazione della procedura estraordinaria di Castiglione e di Luccay, ed un' appellazione come d' abuso della procedura dell' uffiziale di Bourges. Il procurator generale fu ammesso appellante di tutta la procedura fatta dal luogo-tenente-generale di Romorantin; e sulla dimanda del procuratore la corte decretò una citazione personale contro il giudice ed il prevosto de' birri che l' aveva assistito. Amendue han subìto l' interrogatorio, e sono stati restituiti a' loro uffizj. Incidentemente a queste appellazioni vi sono compresi in figura di parti anche gli ufficiali di Castiglione. Chiedesi che l' istruzione sia rimessa d'innanzi ad un altro giudice, sotto il quale si proceda al confronto delle lettere e degli altri scritti del sig. de la Pivardiere. Finalmente la parte del sig. Nivelle costituisce un procuratore, ed insta d' essere ammessa in giudizio: sostiene che gli accusati devono essere assolti dalla calunniosa accusa intentata contro di loro: prende a parte gli uffiziali di Castiglione, dimanda un salvo condotto alla corte atteso che egli è bigamo, e conchiude insieme cogli accusati, che i di lui scritti fatti dopo il giorno della sua morte imaginaria siano confrontati. Qindici intere udienze appena bastarono alla spiegazione di questa gran causa. Pronunziaste un celebre giudizio, con cui confermaste la procedura di Castilgione e di Luccay, dopo averne stralciate alcune istruzioni irregolari ordinaste che il processo fosse fatto e compiuto agli accusati dal luogo-tenente-crimi-

nale di Chertres, a cui spediste le dimande perchè fossero confrontate, ed affinchè su queste decidesse giudicando la causa secondo l'ordinanza. Sull' appellazione del procurator generale annullaste la procedura del giudice di Romorantin. Non contenti di rigettare dall' intervento in giudizio il se dicente de la Pivardiere, decretaste che fosse carcerato. Finalmente con parecchi ordini diversi, istruiste del suo dovere il luogo-tenente particolare di Castiglione sull' Indro. Un inopinato accidente fa rinascere tutti que' dubbj che dal vostro giudizio parevano quasi sgombrati. Svanisce la finzione e dà luogo alla verità. Quegli che non erasi risguardato che qual ombra, e qual fantasma, apparisce un soggetto reale e veritiero. Non è già egli più un nome destinato a ritardare la formazione di un processo criminale, ma è un uomo certo venuto ad offrirsi alla giustizia col favore di un salvo-condotto (*a*). Rinunzia di far uso di questo soccorso pel delitto d' impostura, e non pretende servirsene che contro l' accusa di bigamia. Tanti incidenti bizzari, sorprendenti, maravigliosi, l' importanza e lo strepito di quest' affare, la difficoltà di trovar giudici, cui si potesse affidare sicu-

---

(a) *Questo salvo-condotto era indirizzato in forma di comando a' governatori generali, ed agli uffiziali della città. La singolarità delle circostanze fu il motivo per cui venne accordato.*

ramente la cura di un' istruzione così nuova, e cotanto delicata, han determinato il re a scegliere per unici giudici di questa causa coloro a cui confida il prezioso deposito della sua sovrana giustizia. Appena vi fu rimessa la presente contestazione che il preteso de la Pivardiere s' oppose al vostro giudizio. A questa opposizione v' aggiunse lettere in forma di dimanda civile, ed instò perchè si procedesse al suo riconoscimento prima di passar oltre nell' istruzione del processo, o che almeno vi si proceda nel tempo stesso che si continuerà nell' inquisizione.

Eccovi, o signori, quale sia lo stato di questo grande affare, degno per la sua particolarità dell' aspettativa e del concorso del pubblico, ma degno molto più per la sua difficoltà di tutta l' applicazione della giustizia. Dopo ciò è necessario entrare in un' esatta ripetizione degli appoggi propostivi dal gran difensore del sig. de la Pivardiere. Le impressioni di quella maschia eloquenza e vigorosa che ogni giorno sembra superar se stessa son troppo forti e troppo durevoli, perchè fia d' uopo che sian ritocche. Vi risovvenite ancora o signori, della veemenza e della solidità con cui vi fu detto alla bella prima, che questa causa era meno quella di Luigi de la Pivardiere, che quella della giustizia e della verità; che tutto il pubblico pareva essere divenuto il protettore della parte, del sig. Nivelle, ed assumere per lui un' istanza civile; che o sia che si

voglia esaminare l' equità naturale, o si consulti l' autorità delle leggi romane, il riconoscimento da lui chiesto è non men favorevole che legittimo. L' equità, diciamlo pure la ragione e la giustizia soffrono esse mai che s' informi sulla morte di un uomo, che si si presenta egli stesso come vivo; che si faccia un' inquisizione vana, inutile, illusoria, indegna della sapienza de' giudici, contraria a quella compassione che neppure la più severa giustizia non arrossisce d' avere per quegli accusati ch' esser possono innocenti? E voi lascerete gemere in ferri e nell' orror delle carceri pel corso incerto d' una lunga procedura vittime innocenti? Chi ardirà farsi loro mallevadore per tutto questo tempo della durata di questa vita così prezio a, a cui sola sembra necessariamenre attaccata la salute e la perdita degli accusati, e se avvenga mai che un fatale accidente rapisca il loro liberatore, saran eglino ridotti a ricercar forse inutilmente nella memoria degli uomini prove sovente incerte, e sempre deboli e vacillanti della di lui esistenza? E qual rancor non proverebbe allor la giustizia d' aver differito pur un momento ad istruirsi d' un fatto che da se, per così dir, si offeriva agli occhi di lei, e che si poteva non solamente provare, ma veder, ma toccar, ma sentire, e di cui poteva convincersene da se stessa!

Che se la ragione abbisogna di riccorrere a' soccorsi dell' autorità, quai principj sonovi mai più certi nel jus romano di que' che c' insegna-

no; che le eccezioni perentorie deggiono sempre essere esaminate, discusse, giudicate nel primo passo della contestazione; che ogni qual volta un' azione serve a giudicar l'altra, con la prima deesi aprire alle parti la carriera della giustizia; finalmente che nelle procedure criminali, e soprattutto nelle accuse capitali, fa di mestieri prima d'ogni altra cosa accertarsi del corpo del delitto? E finchè ciò non avvenga, la legge presume sempre l'innocenza anzi che il delitto, e risparmia i colpevoli fin a tanto che il delitto sia certo: *si delictum probatum fuerit*. Questi sono i termini della legge.

Contro questi principj fondati sulla stessa equità, e sul puro lume della ragione, tentasi inutilmente d'impiegare vanissime sottigliezze, e soffistiche formalità, contrarie non meno allo spirito del legislatore, che alla lettera ed alla corteccia della legge; opposte del pari all' intenzione della corte, che alla forma ed all' esterno del giudizio. Dicesi che due stacoli oppongonsi alla pretensione del sig. de la Pivardiere, l'ordinanza ed il giudizio: l'ordinanza che proibisce l'ammettere un accusato alla prova de' suoi fatti giustificativi: il giudizio che ha unito una dimanda con cui pareva che gli accusati volessero provare l'esistenza della parte del sig. Nivelle. Ma primieramente se vogliam farci ad esaminare l'ordinanza, riconoscerassi agevolmente esser questa una legge rigorosa contraria all' antica giurisprudenza, che dee

bensi essere eseguita rispettosamente, ma non estendersi oltre li suoi legittimi confini. Che se vogliamo attenerci al litterale di questa legge, essa non conviene punto al caso presente. Scorrasi l' intero titolo de' fatti giustificativi nell' ordinanza, troverassi ovunque che non si fa parola se non che dell' accusato. Al solo accusato essa interdisce il diritto di proporre li suoi fatti gistificativi prima del giudizio; ma quì il sig. de la Pivardiere è egli forse accusato? Può mai esserlo? Trattasi di sapere se sia stato assasinato, e si potrà mai porre nel numero degli accusati, colui ch' è per così dire, egli stesso il loro difensore e la loro difesa? Che se in progresso consultisi lo spirito della legge, troverassi ch' essa suppone ovunque che il delitto sia certo, e che non si tratti altro se non che di sapere, se uno degli accusati sia innocente; e questo è il caso in cui la massima dell' ordinanza ammette un' intera applicazione; non essendo giusto che per l' interesse d' un solo sospendasi un' accusa, cui è interessato tutto il pubblico. Ma allorchè è dubbioso perfino il delitto, allorchè quegli che pretendesi esserne stata la vittima comparisce agli occhi della giustizia; allorchè offre di provare la propria esistenza; diciam di più, allorchè la prova col solo suo presentarsi, chi ardirà dire che la sapienza dell' ordinanza abbia voluto rigettare o differire d' intendere un fatto di tal natura? Ora, forse che nel caso nostro potrassi mai sostenere che il delitto sia certo, e co-

me mai proverassi? Forse con indizj sospetti, incerti, equivoci, che la malizia de' giudici, o il capriccio della corte ha temerariamente uniti per isparger qualche nube sull' innocenza degli accusati? Forse sulla testimonianza di due serve? Ma converebbe dunque scordarsi che queste due serve si sono rittrattate, che rassicurate dalla presenza del priore di Miseray han reso una luminosa testimonianza al vero ed hanno svelato la calunnia, la prevaricazione de' loro giudici, che hanno rivelato quel secreto che speravano di seppellire in un eterno obblio, e che han dichiarato in faccia alla giustizia, che tutti i fatti con cui elleno aveano annerita la riputazione della loro padrona, erano fatti calunniosi, inventati dai giudici, e tratti a forza dalla bocca di due pavide donniciuole, onde autorizzare la più falsa accusa che siavi stata giammai.

Se il corpo del delitto non è certo, se può dirsi che la calunnia de' giudici sia assai più provata di quello sia il delitto degli accusati, come mai, o signori, potrete ricusare di prestar ascolto ad un innocente che comparisce in queste circostanze cotanto singolari, di modo che non dee temersi che si possa mai abusare di quest' esempio, ne trarne pericolose conseguenze? Oltre che la verità stessa sembra spiegarsi per di lui bocca, oltre che la sua presenza dissipa a quest' ora una parte di quelle nubi che coprivano la superficie di quest' affare, ove mai troverassi un caso simile a questo?

Tutti i secoli passati ci mostrano essi un uomo, che senza interesse, senza ragione apparente venga a porsi ciecamente tra le mani della giustizia; esponga gratuitamente la sua vita, e si sommetta all' ultimo supplicio per salvare de' colpevoli con un' impostura non meno punibile de' loro stessi delitti; e se l' avvenire offrirà agli occhi della giustizia uno spettacolo simile a questo; qual inconveniente saravvi di applicarvi quella celebre decisione che pronunziereste in quest' affare? In una parola, o non vi sarà mai un caso simile, o essendovi, la legge piuttosto si distruggerebbe da se, e condannerebbe se stessa, anzi che chiudere la bocca alla verità che vuole spiegarsi schiettamente, senza nascondigli, nella persona d' un innocente.

Il giudizio che pronunziaste è altresì meno contrario alla disposizione della legge, al riconoscimento richiestovi dalla parte del sig. Nivelle. E neppur sarebbe necessario al sig. de la Pivardiere l' opporsi a questo giudizio, come quello in cui non trattasi della quistione che dovete decidere. L' assenza del sig. de la Pivardiere allora il fece comparire indegno d' essere ascoltato nel tribunale della giustizia; ma questo motivo oggi cessa, ed essendo egli divenuto tanto favorabile dopo la sua presentazione, quanto poco lo era prima di darsi egli stesso nelle vostre mani, forma una nuova dimanda, cui il giudizio non reca nissuna opposizione.

Che se pur si voglia insistere a servirsi contro di lui del giudizio; se si vuole usare una difesa che per nulla si scosti dalle più rigorose regole della procedura, ei trova fortunamente nella procedura stessa appoggi onde combatterla. Il giudizio non è seguito in di lui confronto. Egli è vivo, e voi supponeste che fosse morto. Senza ciò avreste mai potuto ricusare il suo intervento? Nè quì sta il tutto; avreste potuto dicretare contro di lui? E qual delitto avea egli commesso per meritarsi tal rigore? Ma voi credeste di doverlo riguardare qual impostore finchè era assente; e per questo appunto gli toglieste per fine il suo nome e la sua qualità, in ogni luogo il chiamaste il sedicente, il preteso de la Pivardiere. Ora ei s'oppone a quanto si è fatto contro questo fantasma, in cui egli non vi si ravvisa. Questo solo rimedio sarebbe sufficiente per distruggere il giudizio, imperocchè ne attacca il motivo ed il fondamento; in quella guisa che in un giudizio seguito per contumacia, la sola presentazione dell'accusato distrugge il giudizio.

Ma per ultimo, onde non aver nulla a rimproverarsi in un così rilevante affare, all'opposizione egli vi unisce la dimanda civile, intorno alla quale l'ordinanza gli porge quattro mezzi indubitabili. E per cominciar dal primo, attacca la procedura di nullità. Il procurator generale non l'ha fatto citare sull'appellazione del giudice di Romorantin, eppure pretendesi che questa procedura sia annullata anche rispetto a lui.

In essa in fatti non si è distinto ciò che era nullo da ciò ch' era legittimo. L' informazione fatta da questo giudice, il processo-verbale di riconoscimento potevano essere sospetti; ma perchè annullare l' interrogatorio che il sig. de la Pivardiere aveva subìto dinanzi a lui? Con qual legge si è potuto provare che fosse proibito a questo giudice di dar ad un innocente un semplice atto della sua esistenza? Finalmente perchè mai stralciar dalle qualità del decreto un uomo che non era nè decretato, nè interdetto? Non avvi capo del giudizio che non porga appoggi indubitabili a dimanda civile.

In secondo luogo nella disposizione del giudizio sonovi delle contraddizioni. Dall' un lato si fa un gran numero di ordinazioni al luogo-tenente-particolare, e giudicasi per conseguenza che la sua procedura sia viziosa in molti luoghi essenziali; eppur dall' altro si conferma tutta la procedura a riserva di alcuni confronti, senza stralciar dall'istruzione tutti quegli atti in cui scopronsi nullità importanti che han servito di fondamento alle ordinazioni.

Il terzo appoggio deducesi dal dolo personale degli ufficiali di Castilgione. Essi hanno sparso che trovavasi un difetto essenziale in quel confronto importante, in cui le serve scaricano gli accusati per distruggere il titolo della loro innocenza, e la prova della calunnia; eppure questo difetto non vi è. Si e letto nel processo-verbale di confronto che le serve han dichiarato ch' esse avevano inteso di parlare dell'

accusato presente, eppur nulla ostante il giudizio annulla in confronto in ciò che questa dichiarazione non vi si trova.

Finalmente il giudizio è seguito non già su d'una carta falsa ma quel che più importa; sulla falsa supposizione d'un delitto. Eppure come che quest' appoggio dipende dell' istruzione che sarà fatta, per ora non vi s' insiste sopra.

Dopo di ciò è inutile l' esaminare i fini di non ammettere che vengono opposti, non già per la difesa della verità, ma per ritardare una condanna che la coscienza dei giudici rappresenta loro come inevitabile. Cercasi di rinserrare la parte del sig. Nivelle in un labirinto inestricabile: fa di mestieri ch' ei sia vivo per distruggere il giudizio; bisogna che distrugga il giudizio per essere riconosciuto vivo. Ma si sostiene che se la giustizia ha mai potuto raddolcire il rigor della forma, ed attemperar colla sua saggezza l' eccessiva severità della procedura, non siavi occasione in cui essa possa esercitare questo potere con maggior ragione, poichè trattasi di far trionfare l' innocenza del delitto, la verità della calunnia, e la semplicità degli accusati della malizia e degli artifizi de' loro giudici.

Dall' altra parte gli uffiziali di Castiglione vi han rappresentato con tutta la moderazione che conviene a giudici, ma con tutta la fermezza che non dee essere disgiunta dal carattere di giudici accusati di prevaricazione in faccia a tutta la terra, ch' essi si sorpren-

dono della temerità con cui si ardisce ancora di renderli parti in quest' affare, dopo il solenne giudizio che in una maniera cotanto autentica gli ha giustificati. Essi non prendono nissuna parte in ciò che risguarda il riconoscimento ricercato dal sig. de la Pivardiere, come coloro che nè possono nè deggiono impedirlo. Se l'istruzione di questo processo fosse loro affidata, allora esaminarebbero se questo sia il caso di fare applicazione inviolabile dell'ordinanza che differisce fino al giudizio del processo l'ammettere la prova de' fatti giustificativi; ma giacchè quest' istruzione è passata in migliori mani, attendono con tutto il pubblico l'esito di questo grande affare. Ma se eglino debbon essere indifferenti su questo primo punto della contestazione; il lor onore offeso non permette loro di restare insensibili all' altre dimande del sig. de la Pivardiere. Esso attacca un giudizio che forma tutta la loro difesa: ma oltre la giustizia che protegge tutti i giudizi che voi pronunziate a di lei nome e come suoi primi ministri, questo giudizio è circondato, s'è permesso d'esprimersi così, d'una folla numerosa di motivi per negar l'ascolto ricercato, di modo che dee riuscire inaccessibile agli sforzi i più arditi d'una corraggiosa procedura. Diffatti chi è mai colui che ardisce impugnarlo? E' un uomo la cui sorte è ancora incerta, la cui qualità è mal sicura, e esita tuttora tra il nome d'impostore e quello del

vero de la Pivardiere. Ma senza voler formar nuovi dubbj sul di lui stato, è egli lo stesso uomo per cui si placitò per tre udienze avanti del vostro giudizio? E' egli colui che avea sottoscritta una procura, che come l'altre parti aveva un avvocato ed un procuratore, e che nelle qualità del giudizio fu compreso sotto il nome di sedicente de la Pivardiere? O dirassi forse ch'ei sia un altro personaggio che si prepara, chi sa mai da lungo tempo, per essere l'artefice dell'impostura e l'esecutore d'una temeraria supposizione? Se è quella stessa persona per cui si è placitato, e perchè mai ardisce egli opporsi ad un giudizio seguito in contradittorio? Se poi è un altro, qual dei due adunque è il vero de la Pivardiere? La verità è una, e la menzogna distrugge se stessa cercando di moltiplicarsi. Si è proceduto più lungi e vi fu detto, che se la parte del sig. Nivelle è un impostore, dunque non ha nissun dritto d'accusare i giudici; e se egli è il vero de la Pivardiere, qual motivo può mai avere di lagnarsi di quegli uffiziali zelanti per la di lui difesa, il solo delitto de' quali fu d'aver voluto vendicare la di lui morte? Finalmente qual cangiamento è avvenuto dopo il vostro giudizio? Anche allora fu disputato quanto vi viene proposto quest'oggi; nè altro avvi di nuovo fuorchè la presentazione del preteso sig. de la Pivardiere: che da questa ne deduca tutti gli avvantaggi che crederà oppor-

tuni per farsi riconoscere; ma che confessi altresì che finch' ei non sia riconosciuto, non ha nissun diritto d' impugnare il giudizio.

Ma contro chi mai pretende egli di far ritrattare questo solenne giudizio? Contro giudici che in questa causa non compariscono che come parti. Ogni atto con cui un giudice si rende sospetto di collusione è una spezie d' accusa. Il giudice sforzato di discendere dal suo tribunale si vede uguagliato alla parte; costretto a render conto di sua condotta al tribunal superiore della giustizia sovrana; ma qual regola è nel tempo stesso più certa e più favorevole di quella che non permette che s' intenti due volte un' accusa per lo stesso delitto? Basta l' aver esposto una sola volta la propria vita ed il proprio onore. La giustizia libera per sempre coloro che ha liberati una volta; e se questa massima ha luogo riguardo ai più gran delitti, cosa sarà a favor d' un giudice intorno a cui il sospetto di collusione fu dichiarato temerario? Si disprezzi pure se così piace, ma si rispetti il sacro asilo del vostro giudizio che il difende. In quello ei trova il suo appoggio e la sua difesa, e non può mai temer nulla, allorchè ei considera che per essere attaccato, si dee prima atterrar la barriera del vostro giudizio.

In qual materia prendonsi lettere di dimanda civile? In una causa, in un processo criminale, dove il ben della giustizia vuole che siano incognite. Finalmente per qual mez-

zo pretendesi di sostenerle? Violando tutte le
regole della giustizia, proponendo vane que-
rele di pregiudizj e vanissimi motivi d'ap-
pellazione contro un giudizio di cui il pub-
blico ne ha ammirata la giustizia.

Dicesi che la procedura dell' ordinanza non
sia continua: questo appoggio risguarda uni-
camente il pubblico ministero; e gli uffiziali
di Castiglione non v'entrano punto. Preten-
desi che sianvi delle contraddizioni nel giudi-
zio. Ma oltre che queste contraddizioni ris-
guardono la procedura criminale, che non
ha per oggetto il sedicente de la Pivardiere,
ed a cui per conseguenza ei non dee prende-
re nissuna parte, quali mai sono queste con-
traddizioni immaginarie? Dicesi che siansi
fatte delle ordinazioni a' giudici, ma nel tem-
po stesso non si è dichiarata nulla e viziosa
la procedura che serve di fondamento a quel-
le ordinazioni.

Non avvi causa in cui siasi meglio riconos-
ciuto fin dove giunga la temerità d'una di-
manda civile. Chi mai può sapere o pene-
trare i motivi della corte? Forse essa ha cre-
duto che benchè i giudici avessero mancato,
la loro mancanza non producesse una nullità
essenziale. Essa forse non ha voluto entrare
all' udienza su tutte le esatte particolarità del-
la procedura, essendo che ciò era quasi im-
possibile a farsi. Essa ha annullato quelle che
gli so o state lette, ed in cui ha trovato de'
difetti rilevantissimi; ma ha lasciato a' giudi-

ci incaricati per l' istruzione, la cura di regolarla, e si è ricervata il diritto di esaminarla scrupolosamente quando giudicherebbe sul processo.

Aggiugnesi che gli uffiziali di Castiglione siano colpevoli di dolo personale, come quelli che han supposto che nel confronto degli esami delle serve vi fosse un difetto che realmente non v' è. Ma cosa fecero questi giudici? Essi han rimesso la loro procedura in cancellaria, su essa i giudici hanno deciso. Quale strana supposizione è mai questa di voler immaginarsi ch' essi abbian supposto gratuitamente un' irregolarità che non si trovava nel loro processo per farsi condannare nelle spese di quella procedura? Converrebbe inventar fatti più verisimili.

Finalmente si sostiene che si è giudicato su cose false, ma per poterlo dire farebbe di mestieri aver formato il processo.

Dopo ciò i giudici vi han detto, che oggi non trattasi più di giustificare la loro condotta, e di rispondere inutilmente ad ingiuriose declamazioni, come que' che han per mallevadore della loro procedura la giustizia, essendo stati assolti dalla corte della sospizione di collusione. Prima che pronunziaste quel giudizio vi furono proposte tutte quelle ragioni ch' oggi vengono inutilmente ripetute. Voi le avete rigettate tutte; chi dunque può impugnare senza temerità una procedura che fu confermata tanto solennemente? Ora non s'

impugna più l' opera de' giudici di Castiglione, ma la vostra opera stessa. Voi per così dire l'adottaste, confermandola, e si può dire del vostro giudizio rapporto ai giudizj dei giudici inferiori quel che Giustiniano ha detto del corpo del jus riguardo agli scritti dei jurisconsuli: *omnia nostra facimus, quia omnibus nostram auctoritatem impertimur*.

Dopo avervi esposto le particolari circostanze del fatto, ed i principali appoggi delle parti, crediamo nulla essere tanto importante quanto il rinchiudere questa causa ne' suoi stretti confini, riducendola al vero nodo della sua difficoltà. Comunque singolare ed estesa essa sembri, qualunque siano i colori da cui fu abbellita da coloro che prima di noi l' han trattata, bisogna non pertanto confessare ch' essa unicamente si riduce ad una semplice controversia di procedura. Spogliamla adunque da tutti quegli ornati che l' arte degli oratori ha saputo aggiugnervi, e proponiamla in quello stato di semplicità e di verità non men conveniente alla dignità della giustizia che alla gravità del nostro ministero.

Qual è l' unica quistione che forma realmente il soggetto di questa causa? E' un dubbio importante a dir vero, ma tale però che non risguarda che l' ordine; è una difficoltà che consiste unicamente in sapere se debbasi fare un po più presto, quel che concedesi che converrà sempre fare. E' una pugna tra la lettera e lo spirito della legge, nella quale

trattasi d'esaminare, di pesar, di determinare il senso e la forza del termine di *fatti giustificativi*. E' un conflitto tra due procedure, le quali sembrano egualmente necessarie; l'una per assicurar le prove dell' assassinio, l'altra per provar l'esistenza del sig. de la Pivardiere. E per porre lo stato della quistione in una maggior luce, supponghiamo che la prova dell' assassinio sia completa e concludente almeno per quanto riguarda le deposizioni de' testimonj, supponghiam che le serve ricuperando quella prima costanza che avevan dimostra ne' loro interrogatorj confondano gli accusati in un confronto solenne; che il processo sia presentato in tale stato agli occhi della giustizia, e che gli accusati oppongano per unica difesa lo stesso fatto di cui oggi si tratta, l'esistenza di quello di cui si vuol loro imputare la morte; che non contente di chiedere di formar prova di un fatto cotanto decisivo esse presentino a' loro giudici colui dell' assassinio del quale vengono accusate e ch' esso dia alla giustizia la sua persona e la sua vita per pegno della propria sincerità; qual sarebbe allora il giudice tanto ardito per disprezzare un fatto di tal natura, per sostenere che bisogna attenersi unicamente alle prove del delitto senza ascoltar quelle dell' innocenza? E se pur uno se ne trovasse che fosse d'un' opinione così singolare, forse che tutti gli altri ministri della giustizia non si solleverebbono contro di lui per

rappresentargli che i testimonj possono essere ingannati, corotti, intimoriti; che la prova testimoniale che non è che una presunzione fondata sulla buona fede di lor che depongono dee cedere al lume della verità, che può spiegarsi assai più chiaramente sulla vita che sulla morte di un uomo, poichè la sua morte, e soprattutto una morte crudele non ha spesso per testimonj che gli stessi complici dell' assassinio, laddove tutta una famiglia, tutta una provincia, tutto un popolo, può essere testimonio, e testimonio incorruttibile della di lui vita? Non fermiamci più a lungo in provare che malgrado la forza e l' evidenza delle prove testimoniali non vi è giudice che possa interdire la prova dell' esistenza di un uomo che sembra averla già esibita col solo suo presentarsi. Ora quel che fareste allora dopo aver veduto il processo criminale potete voi farlo prima d' averlo veduto? Questa è l'unica ed importante quistione della causa presente: le altre dimande intrusevi, l' opposizione, la dimanda civile, sono o superflue, o fuor di tempo.

Se il sedicente de la Pivardiere non può provare la verità della sua esistenza; s' egli è convinto di supposizione e d' impostura, allora la dimanda civile e l' opposizione non saranno più risguardate che come appoggi criminosi, inventati dagli accusati per evitare, o almeno per ritardare il giusto castigo del loro delitto; e senza farvi riguardo di cotesti

artifizj pericolosi, voi non vi occuperete che della pubblica vendetta. E quai supplizj potrebbono essere grandi abbastanza per punire questa unione mostruosa di tre delitti enormi, adulterio, assassinamento, ed impostura? Se a ricontro la voce della verità si fa intendere a favore del sig. de la Pivardiere, s'ei può dimostrare evidentemente ciò che sembra si facile, e ciò che non ostante è si difficile a provarsi, cioè ch' esso è quegli stesso di cui assume il nome, allora farà di mestieri che la giustizia apra gli occhi con piacere onde riconoscere l'innocenza degli accusati, e tenda le braccia a degl' infelici che saranno stati la vittima della calunnia, e che ergendosi sopra se medesima ritratti con gioja ciò che ha pronunziato con dolore, allorchè tristi pregiudizj vi costringeranno, o signori, ad ordinare la continuazione della stessa procedura. Questo è il punto importante a cui noi unicamente ci atterremo. Si può ora ammettere la prova dell' esistenza del sig. de la Pivardiere, oppur deesi risguardar questo fatto come un fatto giustificativo, che l' ordinanza c' inibisce d' esaminare avanti il giudizio del processo criminale?

Noi prima di tutto confesseremo che bisogna rinuziare a' pregiudizj, del volgo, ed alle più comuni prevenzioni, per trovare questa difficoltà tanto grande quanto lo rassembra in fatti agli occhi illuminati, ed a' maestrati istrutti delle regole severe della nostra procedu-

ra. Parci d'intendere da ogni lato la voce del pubblico che con sorpresa dimandi qual dunque sia la ragione che può interdire ad un uomo il dritto di provare la propria esistenza, di farsi conoscere per quello ch'egli è, di trar la moglie, gli amici, i familiari da quell'ingiusta oppressione che per l'incertezza del suo stato vien loro fatta soffrire da sì lungo tempo. Dunque la verità dovrà restar cattiva in un'indegna servitù? Dunque la legge non sarà potente che per opprimere i colpevoli, e non per salvar gl'innocenti? Finalmente dovrassi cadere nella strana assurdità d'inquisir seriamente sulla morte di un uomo che dimanda egli stesso di provar d'esser vivo; e fa egli d'uopo che ogn'uno ergendosi a legislatore accusi temerariamente la legge d'ingiustizia, i giudici d'ignoranza, ed il pubblico ministero d'eccesso di severità?

Esaminiamo adunque se la voce del popolo sia quella della verità, o se questi suffragi prematuri che il pubblico dà al preteso de la Pivardiere siano condannati da due leggi egualmente inviolabili: l'una è la legge generale scritta nell'ordinanza intorno ai *fatti giustificativi*: l'altra è la particolare scritta nel vostro giudizio, con cui par che abbiate unito all'istruzione una dimanda quasi simile a quella che viene formata in quest'oggi. Cominciamo dal separar da questa causa tutte le quistioni che sono più curiose che necessarie;

nè andiamo a rintracciarne la sua decisione in un'altra giurisprudenza. Confessiamo senza difficoltà che se siffatta contestazione fosse stata portata dinanzi i giudici d'Atene o di Roma, se si fosse trattata dinanzi que' grand' uomini, i quali parea ch' avessero assoggettata tutta la terra piuttosto alla saggezza delle loro leggi che alla forza delle lor armi; quel che noi risguardiamo come una gran difficoltà sarebbe sembrato indegno dell' attenzione della giustizia. Tal è la forza dell' esempio e l' autorità del costume, che i giudici sarebbersi sollevati contro coloro che avessero impreso a chiudere la bocca per qualche tempo alle giuste difese d'un accusato, ed a non permettergli di far la sua prova prima che fosse compiuta quella dell' accusatore. L'antichità greca e la romana ci offrirebbe prove innumerabili di questa verità, se qui si trattasse di formare una dotta dissertazione, e non già di stabilire i solidi fondamenti delle vostre decisioni. La famosa orazione che Demostene accusato da Eschine compose in propria difesa, quel sublime discorso in cui sembra che l' eloquenza abbia voluto spiegare tutte le sue forze per mostrare fin dove potesse giugnere in bocca d' un mortale, sarebbe sola sufficiente per provare qual si fosse la dolcezza, l' indulgenza, la facilità delle leggi greche in tutto ciò che poteva contribuire alla giustificazione degli accusati. Se l' accusatore vi produceva i suoi testimonj, l' accusato vi faceva pure as-

coltare i suoi; e con un solo e stesso giudizio Demostene provò la sua innocenza e la calunnia dell' accusatore. La storia romana, gli scritti de' retori, e soprattutto le orazioni di Cicerone offronci ad ogni tratto esempj di simil fatta; e sia che quel grand' oratore accusi de' colpevoli pel bene della repubblica (il che gli è avvenuto rare volte) sia che secondo le leggi dell' umanità, dell' amicizia, della riconoscenza la di lui voce serva d' asilo ad infelici, o di barriera ad innocenti, ovunque apparisce che l' accusato aveva lo stesso privilegio dell' accusatore; che l' accusa e la difesa camminavano d' un passo eguale, e che la prova dell' innocenza facevasi nello stesso tempo che quella del delitto. Se potessimo interrogare que' padroni del mondo, que' saggi legislatori, le cui leggi regnano sovente fra noi per la sola forza della ragione senza abbisognar del soccorso dell' autorità; se ci fosse permesso di chieder loro le ragioni ed i motivi di quest' uso, ci risponderebbero tostamente, che la legge che presume sempre l' innocenza e teme di scoprire il delitto, non dee soffrir che l' accusatore possa tutto mentre che l' accusato non può nulla, e che la voce del primo si faccia sentire, allorchè il secondo è costretto a serbare un tristo e rigoroso silenzio; che se la bilancia della giustizia non dee piegare piuttosto dalla parte dell' accusato che da quella dell' accusatore, dee almeno essere eguale tra l' uno e l' altro, ed il minimo privi-

legio che dee sperare un accusato che può essere innocente si è l' indifferenza, e s' è permesso di così esprimersi, l' equilibrio della giustizia. (*a*) Ci direbbero in seguito, che per giudicar meglio della verità, bisogna considerare d' uno stesso colpo d' occhio, e d' un medesimo punto di vista l' accusa e la difesa, riunir tutte le circostanze, confrontare i fatti diversi, non dividere ciò ch' è indivisibile, appunto perchè volendosi giudicare in un tempo del delitto, e nell' altro dell' innocenza, non si possa decider sanamente nè dell' uno, nè dell' altra; che le prove dell' accusato possono perire nel tempo ci applichiamo ad esa-

---

(a) *In Grecia ed in Roma ogni particolare poteva essere accusatore. In Francia un uffiziale incaricato di vegliare sul pubblico interesse è sempre il vero accusatore. Informasi ad offesa ed a difesa per conoscere se l'accusato sia colpevole o innocente; ma non s' informa che sui fatti che formano il soggetto dell' accusa, senza frammischiarvi un' istruzione su fatti diversi o contrarj; ed allorchè non sono tali che distruggano il corpo stesso del delitto, fa di mestieri aspettare che l' istruzione sul delitto sia compiuta prima di ammettere la prova de' fatti che tendono a giustificar la persona accusata come rea. Questa regola benchè rigorosa previene quegl' inconvenienti che nascerebbono dalla diversità della contradizione di molte istruzioni che si farebbero nel tempo stesso su due fatti opposti.*

minare unicamente quelle dell' accusatore ; e che quando l' accusato avrebbe la fortuna di conservar la sua prova nel suo intiero stato, è sempre da temersi che un' impressione troppo viva e troppo profonda non chiuda lo spirito de' giudici al lume della verità, e che la lentezza dall' antidoto nol renda assolutamente inutile.

La diversità delle nostre leggi e de' nostri usi non ci permette che adottiamo queste massime: esse a dir vero, sono del jus romano, ma questo jus nella quistione che trattiamo è affatto estraneo, condannato e rigettato dall' ordinanze. Avanti l' ordinanza del 1539 nel dubbio si poteva ricorrere agli oracoli della giurisprudenza romana; nè solamente si poteva farlo, ma si è anche fatto; e quì sarebbe facile l' addurne non poche prove. Ma finalmente ha parlato la legge, ed ora altro non restaci fuorchè la gloria d' obbedirle. Quando pure li suoi motivi ci fossero incogniti, devremmo sempre rispettare la sua autorità; ma la sua ragione non ci è meno manifesta; e senza farci inutilmente a difendere una legge che nissuno ardisce d' impugnare, e giustificare la stessa giustizia, contentiamci d' osservare, che siasi riguardo alla corrruzione della natura che par che peggiori sempre più quanto più invecchia, sia riguardo al genio ed al carattere della nostra nazione, si è giudicato che nulla fosse nel tempo stesso nè più necessario, nè più difficile del secreto e della

diligenza

diligenza nella formazione de processi criminali. Tutte le prove svaniscono appena sono scoperte: il silenzio e l' oscurità in questa materia sono la sola guardia fedele ed il solo depositario incorruttibile della verità. La lunghezza del tempo che in altre occasioni serve a scoprirla, nelle azioni criminali l' ottenebra, la cancella, e talvolta anche l' estingue: essa a poco a poco diminuisce quello sdegno salutare alla giustizia, che viene eccitato negli animi dall' orrore del delitto recente: richiama, rianima quella compassione crudele, che portasi qualche volta a sacrificare l' interesse di tutti per la conservazione d' un solo.

Ma qual deposito avvi mai cotanto sacro che l' amor della vita non trovi il mezzo di tosto violare? E questo stesso amore, quali artifizj non sa esso suggerire ad un accusato per differire almeno, se non gli fia possibile d' evitar assolutamente la sua condanna? Che se tra tutte le vie che la malizia degli uomini sempre più ingegnosa a violar la legge, di quello sialo la giustizia a difenderla, fosse permesso altresì agli accusati di proporre e provare fin dal principio della loro accusa fatti giustificativi, lo stesso giudizio che accorderebbe loro questa permissione fatale al ben pubblico, sarebbe per essi un titolo ed una sicurezza d' impunità; il mistero della giustizia sarebbe rivelato. Gli accusati sotto pretesto di far le loro prove deluderebbono indirettamente quelle che possono convincerli, e diminuen-

do la forza, l'autorità, il peso de' testimonj che sarebbero loro contrarj, senza neppure aver provato i lor fatti giustificativi, porrebbero sovente la giustizia fuori di stato di pronunziare e sul delitto e sull' innocenza. Di che mai possono eglino lagnarsi nell' ordine stabilito dalla saggezza delle nostre leggi? S' informa e poi si decreta: s' essi non sono colpevoli si presentino alla giustizia accompagnati dalla sola innocenza, che questa basterà loro per assicurarli: il ritardo non proviene quasi mai che per parte dell' accusato: non si separerà la vista del delitto da quella dell' innocenza: la giustizia considererà nel tempo stesso i fatti provati contro l' accusato e que' di cui esso chiede di farne prova. In tal guisa l' accusa che da principio aveva prevenuto la difesa per impedire il diperimento delle prove, sarà costretta ad aspettarle in seguito: sarà divisa, se così vuolsi nell' inquisizione, ma sarà sempre riunita nel giudizio.

Ma questa legge sì saggia ne' suoi motivi, sì rispettabile per la sua autorità, sì inviolabile nella sua esecuzione, è poi ella tanto chiara come lo sembra, e non ha ella bisogno del soccorso di nissuna interpretazione? Da suoi termini par che nascono due quistioni: la prima risguarda quella qualità de fatti che la legge chiama *giustificativi*; la seconda la qualità di colui che li propone.

Facciamoci ad esaminare la prima quistione, e veggiamo cosa sia un *fatto giustificat-*

vo. Noi non sapremmo formarcene che due sole idee diverse, e per meglio svilupparle suppongasi che ogni accusa contenga due cose talvolta inseparabili, sovente distintissime e separate tra loro, ma altresì sempre egualmente essenziali, un delitto ed un accusato. Qualche volta talmente il delitto è annesso alla persona che non si può dividere l'uno dall'altra, talchè egli è impossibile che il delitto sia stato commesso, senza che colui che ne viene accusato non sia colpevole. Imperò nell'adulterio sarebbe assurdo, che in riguardo alla prova distinguere si potesse il delitto dalla persona dell'accusato, l'adulterio da quello che l'ha commesso, sendo che quella stessa prova che stabilisce la verità del delitto, stabilisce pur necessariamente la qualità del colpevole. Ma sonvi altri delitti (e questi sono quasi tutti gli altri eccessi di cui è capace l'umanità) ne' quali potrebbesi separare la persona dell'accusato dal delitto di cui lo si accusa: il delitto può esser certo e l'accusa temeraria: la prova dell'uno non contiene necessariamente il convincimento dell'altro. Sia commesso se così vuolsi, un omicidio un latrocinio un incendio, un sacrilegio, ne segue forze per questo che colui che ne viene accusato sia il vero colpevole? Questa conseguenza dedur non potrebbesi senza render gli accusatori arbitri sovrani della vita e della morte degli accusati. Diciam dunque coll' oratore romano, che ogni accusa suppone primieramente un delitto di

cui essa ne determina la qualità; e che dimanda in progresso un colpevole, sul quale l'evidenza delle prove possa far cadere il peso della condanna. *Accusatio crimen dersiderat, ut rem definiat, hominem ut notet, argumento probet, teste confirmet.*

Premesse queste prime nozioni, diciamo che il termine di fatti giustificativi non si può concepire che sotto due idee, o se così piace, sotto due aspetti diversi, l'uno de' quali concerne il delitto considerato in se stesso, l'altro risguarda la persona dell'accusato. E a dir vero, ogni fatto giustificativo ha per oggetto o di estendere assolutamente la prova del delitto, mostrarne la falsità, destruggerne il principio ed il fondamento dell'accusa; o senza toccar alla verità del delitto, giustificar unicamente la persona dell'accusato: non cerchiam fuori di questa causa un esempio famoso della prima spezie di fatti giustificativi. Quale è il gran fatto propostovi, di cui tante fiate n'è risuonato il nome nella vostra udienza? L'esistenza del sig. de la Pivardiere. Quegli che si era creduto morto comparisce come vivo. Questo fatto non tende semplicemente a giustificare gli accusati, ma a cancellare l'idea, e perfino l'apparenza del delitto. Se a rincontro si dicesse: il sig. de la Pivardiere è morto, fu ucciso nel castello di Nerbonna, ma non si può accusar sua moglie di questo delitto, poichè ella era assente nel tempo che fu commesso l'assassinio; allo-

rà questo non sarebbe più un fatto capace di sgombrare perfino i sospetti del delitto, nè altro potrebbe produrre che la difesa, e l'assoluzione d'uno degli accusati. In una parola siccome la verità del delitto e quella dell'accusa sono spesso essenzialmente differenti, così pure il termine di *fatto giustificativo* può essere preso in due significati lontanissimi. Nell'uno dinota ciò che distrugge il delitto; nell'altro ciò che distrugge l'accusa: nell'uno risguarda la cosa; nell'altro non ha per oggetto che la persona: nel primo purga nel tempo stesso tutti gli accusati, mentre se non v'è delitto invano cercherebbesi un colpevole; nel secondo non giustifica che l'accusato cui è proprio e personale, e nulla impedisce che alloraquando il delitto sia certo; dei due accusati l'uno sia giudicato colpevole, e l'altro innocente.

Tali sono i diversi aspetti sotto cui può essere considerata questa parola di *fatti giustificativi*. Ma in quale di questi due significati l'ha intesa l'ordinanza? In un solo, o in amendue? Potrebbesi dire sulla bella prima che la lettera e lo spirito dell'ordinanza par che provino egualmente ch'essa sotto il nome di *fatti giustificativi*, non ha compreso che quelli che lasciando sussistere il delitto non hanno per iscopo che la giustificazione di quello che viene accusato. Se vogliamo attenerci alla corteccia ed all'esterno della legge, qual è il significato proprio e naturale

del termine di cui ella s' è servita. Essa chiama *giustificativi* que' fatti la prova de' quali viene differita fino al giudizio del processo: dunque sono fatti che necessariamente suppongono che siavi un delitto. Perciocchè finalmente risaliamo per gradi a' primi principj ed agli elementi della procedura criminale. La giustificazione suppone un' accusa, e l' accusa suppone un delitto: dunque pel litterale dell' ordinanza i fatti giustificativi presi in rigore non sono quelli che fano svanire l' ombra e l' apparenza del delitto, ma bensì a rincontro quelli che supponendolo, poichè suppongono un' accusa, non tendono che a far conoscere che si è preso errore nella persona dell' accusato.

Se dal litterale facciasi passaggio allo spirito della legge, e dalla corteccia alla sostanza, par che i motivi di questa rigorosa disposizione che lascia gemere talvolta l' innocente nelle catene, mentre dà un campo libero al suo accusatore, par, dicesi, che questi motivi non si convengano a que' fatti che attaccano il corpo del delitto, e non applichinsi degnamente che a coloro che impugnano la verità dell' accusa. Questi motivi, già il dicemmo non sono che l' importanza del secreto, e della sollecitudine nell' istruzione de' processi criminali. Ma queste ragioni cessano tosto che il delitto diviene giustamente dubbioso ed incerto. Applichinsi pure quanto vuolsi queste massime agli accusati, i quali non potendo rivocar in dubbio la verità del delitto non adopransi

che a porre in sicurezza la loro persona; la giustizia ripeterà loro con ragione, che il lor interesse particolare non dee sospendere il corso d' una procedura sempre giusta e sempre necessaria, poichè è certo essere stato commesso un delitto, e non trattasi già di condannare ma d' istruire il processo, forze riguardo a que' che sono accusati, ma fors' anche riguardo ad altri colpevoli che il progresso dell' inquisizione potrà scoprire, che allorchè tratterassi di punire, la giustizia farà la separazione dell' innocente e dal colpevole; ma che quando non si tratta che assicurare la verità mediante una solenne procedura, nulla può impedire di stabilire questo solido fondamento, su cui dee aggirarsi tutto il resto del processo, vale a dire, la prova del corpo del delitto.

Ma qual pretesto d' applicar queste stesse ragioni a fatti con cui un accusato attacca il corpo del delitto, e sovverte onninamente i fondamenti dell' accusa? La giustizia può ella forse procedere sur un' accusa quando non vi sia delitto? Quai saranno gli oggetti di siffatta procedura? Quali accusati mai sperasi di scoprire se non avvi eccesso da vendicare? Perchè azzardar temerariamente un' inquisizione fuor di tempo, un' istruzione inutile, derisoria, assurda, quando fia facile accertarsi facilmente della verità fondamentale, del punto essenziale, del fatto preferibile ad ogn' altro, vale a dire dell' esistenza del delitto che dee

servir di base a tutta l'accusa? Perchè correre dietro l'ombra quando si può prendere ed assicurarsi del corpo? Perchè trascurare la verità per cercar la figura, e preferire un fantasma che sfugge, ad una realità che s'offre, e si presenta da se agli occhi della giustizia.

Comunque speciosi rassembrino cotai ragionamenti, sappiamo però che si può opporre, non aver essi che una pericolosa e seducente sottigliezza; che l'ordinanza col suo non distinguere ha condannato anticipatamente la temerità di tutte le distinzioni che potrebbono diminuire la sua forza, e ristringere la sua disposizione; che non conviene cercar con vani raffinamenti qual sia il significato naturale del termine di *fatti giustificativi*, sendochè le idee le più semplici sono sempre le più sicure, ogni fatto che giustifica è un fatto giustificativo. Che poi questa giustificazione avvenga o per la falsità del delitto, o per quella dell'accusa, che sia innocente o la cosa o la persona, che l'assoluzione sia pronunziata o direttamente o indirettamente a favor dell'accusato, questo è quanto importa assai poco l'esaminare; basta che il fatto di qualunque natura ei siasi possa produrre la difesa e la liberazione de' pretesi colpevoli, per poter dargli giustamente il nome di fatto giustificativo; e tosto che è un vero fatto giustificativo la quistione è decisa dall' ordinanza. Questo fatto quando sia tale è una difesa anticipata sul giudizio del processo.

A questa prima riflessione aggiugniamovi pure, che se si allontaniamo una sola volta dalla giusta severità dell'ordinanza, non saranvi più regole nè massime certe nel punto il più importante d'ogni istruzione criminale. E' vero che non troverassi mai pretesto più apparente di questo per addolcire, temperare, e spiegare il rigor della legge. Ma i primi errori sono sempre accompagnati da scuse plausibili e da favorevoli circostanze. Chi ardirebbe resistere apertamente alla precisa disposizione dell'ordinanza? Ma si fan nascere dubbj, propongonsi interpretazioni sofistiche, tentasi ingegnosamente di nascondere l'intenzione della legge per poterla deludere impunemente, inventansi pretesti; e lasciando sussistere il litterale dell'ordinanza, si attacca, si sorprende, si circonviene il di lei spirito, per servirci de' termini de' jurisconsulti, *sententiam legis circumvenit*. A dir vero non troverannosi sempre casi simili a questo; sovente un secolo intero non saprebbe produrre una così bizzarra unione di ogni sorte d'avvenimenti; ma che importa, se l'esempio sarà ammesso, se l'integrità della legge avrà sofferto un attacco mortale? Quel che oggi cercasi di autorizzare con ragioni e con esempli diverrà questo stesso una ragione ed un esempio, *quod exemplis tuemur, olim erit inter exempla*. L'eccezione che adesso non viene proposta che timorosamente, con quel timore d'una coscienza che cerca di scuotere il gio•

go pesante della legge, diverrà ben tosto tanto estesa quanto lo è la legge stessa.

In questa pugna di ragioni opposte felice chi può attendere in silenzio a determinare il proprio giudizio sulla regola infallibile delle vostre opinioni! Ma poichè le obbligazioni del nostro ministero non ci permettono di restar sospesi più a lungo procuriam di conciliare con un saggio temperamento il rigor de' principi col favor dell'equità. Che la legge sussista pure nel suo integro stato, ma che la ragione altresì non perda alcuno de' suoi dritti: non facciam loro nemmeno l'ingiuria di credere che possano mai essere veramente contrarie l'una all'altra. Diciam dunque, senza voler esercitare le nostre congetture sulle sottili differenze che si possono imaginare tra i fatti giustificativi, diciam in una parola, che bisogna distinguere due casi o due spezie ben diverse; le une in cui il corpo del delitto è provato assolutamente ed interamente; le altre in cui non lo è. Nelle prime tutti i fatti di qualunque natura possano essere, sia che attacchino la stessa sostanza del delitto, sia che non risguardino che le sue esterne circostanze, vale a dire la persona di quello che l'ha commesso, deggiono considerarsi come fatti giustificativi. Nell'altre spezie, ed allorchè il corpo del delitto è dubbioso, permetteteci, o signori, che distinguiamo di nuovo se il fatto che si propone non tende ad assicurare o distruggere questa verità fondamentale ch'è il prin-

cipio d' ogni sorte d' istruzioni criminali. Se non ha per base che l' assoluzioue d' uno degli accusati sarebbe inutile l' ordinarne la prova prima dell' istruzione; diciam meglio, sarebbe una prova onerosa all' accusato, il quale forse non ne avrà bisogno, poichè il corpo del delitto non sarà forse mai stabilito. Ma se nell' incertezza e nel dubbio della verità del delitto sia proposto un fatto che valga a confermarla ed a distruggerla, in tal caso parci che questo fatto non debba considerarsi più come un fatto giustificativo, ma un fatto che diventa o preferibile o essenziale all' istruzione, come quello che forma parte del processo. Quand' anche l' accusato non ne ricercasse la prova, spetterebbe alla prudenza ed all' equità del giudce, l' ordinarla, poichè tutta la di lui applicazione dee consistere in dare corpo e realità ad un' accusa, e di non lasciarla andar errante ed incerta in bocca de' testimonj, o vagante in una maniera ancora più dubbiosa nella vasta regione delle presunzioni e delle congetture; ma di fissarla, assicurarla e determinarla con una prova certa del delitto, la quale mostrando il delitto nel suo vero aspetto non lasci più luogo all' oscurità che nella persona che ne viene accusata.

Finiamo coll' esporre nella sua maggior luce questa distinzioue mediante esempi materiali. Suppongasi che un tale sia accusato d' aver fatto assassinare un altro; che tutte le circostanze, i tempi, il luogo, le ferite s' accordi-

no perfettamente per istabilire che vi è stato un uomo assassinato; ma che per la malizia degli assassini, o che per la lunghezza del tempo decorso il corpo del morto non conservi più alcun tratto, alcun carattere che il renda riconoscibile; se l'accusato sostenesse allora che quegli di cui ei viene imputato come l'uccisore, è vivo, se offrisse di provarlo con testimonj, e con l'argomento il più forte ed il più invincibile, vale a dire col presentare in giudizio la stessa persona ch'ei venisse imputato d'avere interfetta, noi sosterremmo che il corpo del delitto è certo, che avvi un assassinio, che l'inquisizione scoprirà chi siasi colui ch'è stato ucciso, ma che un omicidio merita sempre d'essere perseguito per la via criminale; che in tal guisa il fatto proposto dell' accusato potrà bensì cambiar la natura, l'atrocità, la pena del delitto, ma non già cancellarlo e distruggerlo interamente. Supponghiamo in progresso che il delitto sia dubbioso, incerto contrastato. Viene accusato un tale d' assassinio o d'incendio; noi scegliamo tali generi di delitti che lasciano ordinariamente dietro loro vestigi i più funesti. Un gran numero d'indizj, di presunzioni violente, deposizioni altresì di alcuni testimonj, ma testimonj sospetti, vacillanti incerti, formano il corpo della prova. L'accusato in questo stato contentasi d'allegare un *alibi*, o qualch' altro fatto di tal genere, che non è assolutamente incompatibile coll'esistenza e la verità del delitto: è inu-

tile l'entrare nell'esame di siffatta difesa finchè la prova del corpo del delitto non sia compiuta. Ma se l'accusato sostiene non esservi stato nè assasinio, nè incendio, che il corpo di quello della cui interfezione ei viene accusato non porta alcun segno di ferita, alcun vestigio di violenza, alcun carattere dell'assassinio; s'ei prova in fatto che la casa di cui si accusa d'esserne stato l'incendiario sussiste senz'aver avuto il minimo pregiudizio; se s. Atanasio accusato d'aver troncata la mano ad Arsenio, chiede di presentare Arsenio a' suoi accusatori sorpresi, s'ei s'offre di confondere la loro malizia obbligandolo a mostrar loro ambedue le mani, chi mai oserà dire che tutti questi fatti debbano essere considerati come semplici fatti giustificativi? Chi potrà sostenere che si debbano unire al processo per ordinarne la prova dopo le pericolose tardanze d'un'inquisizione illusoria, e quale sarà il giudice cotanto nemico della solida giustizia, tanto attaccato all'osservazione litterale d'una giustizia superfiziale, per non conoscere che tai fatti sono fatti da preferirsi e non già fatti giustificativi, che deggiono precedere e non già seguire l'inquisizione, che formano parte del processo, non pure riguardo all'accusato, ma riguardo all'accusatore, diciam meglio riguardo alla giustizia, la quale non dee mai entrare senza gran ragioni nell'inquisizione d'un delitto la cui esistenza può essere giustamente posta in dubbio?

Non facciamci dunque ora più ad esaminare con sofisticheria qual sia il vero significato del termine di cui s'è servita l' ordinanza. Atteniamci alla distinzione più solida propostavi, che vi ripetiamo in due parole: o il delitto è certo, ed in tal caso qualunque fatto viene proposto per parte dell' accusato, è un fatto giustificativo; o il delitto è dubbioso, ed allora il fatto che si propone o non risguarda che l' innocenza personale dell' accusato, e la sua difesa è precoce finchè il corpo del delitto sia certo; o tal fatto a rincontro concerne il corpo stesso del delitto, ed in questo caso la giustizia senza essere neppure eccitata dalla voce dell' accusato non saprebbe mai esaurir troppo un fatto, preferibile non solo al giudizio ed alla condanna, ma anche alla procedura ed all' inquisizione.

Che altro mai restaci adesso se non che di far l' applicazione di questa massima al caso presente? Ma per non obbliar nulla, fa di mestieri l' esaminare altresì la seconda parte della disposizione dell' ordinanza; e dopo aver veduto qual sia la natura de' fatti ch' essa chiama *giustificativi*, cerchiamo in pochissime parole quali siano le persone comprese nella sua disposizione. Vi fu detto, o signori, e questo fu risguardato come un argomento vittorioso che togliesse in una sola parola il potente ostacolo della disposizione dell' ordinanza, vi fu detto, che se gli accusati vi ricercassero eglino stessi il riconoscimento del se-dicen-

te de la Pivardiere, voi potreste restar giustamente sospesi tra l'ordinanza e la loro dimanda; ma che la parte difesa dal sig. Nivelle, non essendo nel numero delle persone imputate dell'assassinio, non era compresa nè nella lettera, nè nello spirito dell'ordinanza. Spiegamoci brevemente su questa difficoltà; seguiamo sempre i nostri principj, e non allontaniamoci mai dalla nostra prima distinzione. Se il corpo del delitto è certo, nè gli accusati, nè il preteso de la Pivardiere han dritto d'arrestarne il corso dell'inquisizione, sarebbe un dare troppo credito ad un raggiro sottile, e ad una delicatezza di procedura il ricevere dalla bocca di un uomo che può non essere che un impostore un fatto che non s' ascolterebbe in bocca degli accusati. La stessa presunzione, o piuttosto la stessa prova che imporrebbe silenzio a' pretesi colpevoli non vi permetterebbe d' ascoltare colui che parlasse unicamente per loro. La persona sarebbe cangiata, ma il fatto sarebbe sempre lo stesso. A Dio non piaccia che un cangiamento che forse non è che un artifizio, un episodio introdotto con arte, un' illusione, ma un' illusione tragica pel suo autore, possa cangiare o alterare le regole immutabili della giustizia. Ma se il corpo del delitto è dubbioso, se noi siamo nel caso in cui la giustizia possa e debba autorizzare ogni procedura che tende ad illuminare la sua religione su un fatto così importante; allora benchè gli stessi accusati possano proporre una si-

mile difesa, fa di mestieri confessare ch' essa è maggiormente favorevole in bocca di un uomo di riputazione integerrima, almeno riguardo al fatto di cui si tratta, e che certamente non può essere accusato di un delitto, di cui si pretende ch' ei sia stata la vittima infelice. Egli unisce un interesse personale a quello degli accusati. S' essi vogliono assicurare il loro onore e la lor vita, gli è importante di conservare il possesso della sua nascita del suo stato e de' suoi beni; e se i primi cercano di lavarsi dall'odioso delitto dell' assassinio loro imputato, l' ultimo dimanda di giustificarsi del vergognoso sospetto dell' impostura che gli viene imputata.

Ora è tempo di discendere dai principj generali alle particolarità de' fatti relativi a questa causa. L' unica questione che noi crediam opportuno doversi esaminare riducesi a questo punto principale e decisivo: il corpo del delitto è egli provato? Il fatto di cui si tratta appartiene esso necessariamente alla prova del delitto, oppure non risguarda che la semplice giustificazione d' alcuni accusati? Per esaminare questa quistione noi ci contenteremo di rappresentarvi un paralello, ed un esatto confronto tra le prove del delitto e quelle dell' innocenza. Da questo solo paralello voi scorgerete, o signori, quanto siano temerarj tutti que' ciechi e precipitati giudicj che il pubblico ha formati ora sulla morte ed or sulla vitta del sig. de la Pivardiere; ed osiam dire

che

che sorpresi, sospesi come noi tra sì contrarie presunzioni, riconoscerete non esservi peranche nulla di certo in questa causa fuorchè il dubbio e l' incertezza, e che in tal congiuntura lo spirito più giudizioso è quello che ha tanta prudenza da non giudicar nulla.

Entriamo dunque nel paralello con cui dobbiamo finire la prima parte e la principale di questa gran causa. Scordiamoci per un poco le prove della vita, nè consideriamo che quelle della morte del sig. de la Pivardiere. Distinguiamone di due sorti, gl' indizj, e le prove. Se ci facciamo ad esaminare gl' indizj, il primo che ci si offra è la condotta sospetta della sig. de la Pivardiere. Non fermiamoci a rilevar la forza ed il peso di questa presunzione. Una funesta esperienza ci ammaestra pur troppo per qual catena fatale un delitto generi quasi sempre un altro delitto, *un abisso chiama un altro abisso*, e l' adulterio spesso è il primo passo che conduce all' assassinio. Questa congettura par che sia divenuta ormai una presunzione di dritto, e che sia passata in massima ordinaria de' tribunali di giustizia: *adultera, ergo venefica*; ed è lungo tempo che uno de più grandi storici dell' antica Roma ha detto: *neque fœmina amissa pudicitia, alia* (flagitia) *abnuerit* (Tacito): come se la di lei fede si fosse impegnata al delitto, allorchè ha cominciato a sacrificarle ciò che aveva di più prezioso.

Senza esaminar la natura di questa presun-

zione in dritto, veggiamo in una parola s'essa sia provata in fatto; e giacchè il nostro ministero ci obbliga a rendervi conto de' fatti in quel modo che sono deposti da' testimonj, de' quali or non ci tocca ad esaminarne il peso e l'autorità, non abbiam nissuna esitanza a dirvi, che se l'adulterio non è interamente provato è impossibile almeno di non concepire dietro le loro deposizioni tristi sospeti, ed idee spiacevoli della condotta della sig. de la Pivardiere. Noi, a dir vero, non la conosciamo che per la procedura de' giudici di Castiglione, di que' giudici che si vorrebbe far passare per calunniatori; ma malgrado tutti gli sforzi de' lor avversarj, la loro procedura è confermata; e ad onta di tutte le querele prodottevi sulla loro condotta, le quali non si ha fatto altro che ripetere in quest' ultima aringa, la loro riputazione è rimasta illesa. Essi sono ancora innocenti, e voi non avete deciso ch' essi possano essere presi come parti nel presente processo. Il vostro giudizio ha posta la presunzione dal lato de' giudici e della lor procedura; voi ne avete giustificato gli uni nel tempo stesso che ne confermaste l'altra. Noi dunque siamo costretti adesso ad attenerci a quella prova ch'è nelle nostre mani. Noi l'abbiam veduta a nostro malincuore, nè ve ne parliamo che con dispiacere; ma non possiamo fare a meno di dirvi, che noi vi scorgemmo ciò che vi fu già spiegato da una bocca più eloquente (*il sig. Portail*) allor-

chè si trattò di confermare o d' annullar la procedura criminale. A questo primo indizio uniamovi l' assenza del sig. de la Pivardiere, la discordia che ha turbato la pace e la tranquillità del marito e della moglie, quella separazione cotanto pubblica che la sig. de la Pivadiere non si prese nissuna cura di celare agli occhi degli estranei nel momento stesso dell' arrivo di suo marito. Richiamiamoci alla memoria que' rimproveri pieni d' asprezza e di risentimento che resero il ritorno del sig. de la Pivardiere assai più tristo della sua partenza; quella bigamìa vera o supposta, il nome onorifico di matrimonio, la santità della vita conjugale, i più sacri nodi della vita civile sprezzati, disonorati, profanati dal marito o dalla moglie e forze da amendue; ed in tale stato sospendiamo sempre i nostri giudizj, arrestiamo s' è possibile i nostri stessi sospetti; ma confessiamo nel tempo medesimo che un marito ed una moglie simili a' due conjugi dipintici dai testimoni nel signore e nella dama de la Pivardiere, avevano tutto a temere l' uno dall' altro, e che il pubblico ha forse loro reso giustizia quando ha creduto che se il marito era stato assassinato la moglie non potesse essere innocente.

Facciam passaggio agli altri indizj che non dimandano quasi che una semplice proposizione. Tali sono quelle precauzioni così sospette, e non perciò così certe nel processo, usate dalla sig. de la Pivardiere per allontanare

tutti coloro che avrebbero potuto essere testimonj della sua crudeltà: una giovine serva chiusa in una camera lontana da quella del sig. de la Pivardiere; i suoi figli condotti in una camera alta in cui non solevano abitare, e nella quale non furono chiusi a chiave se non se dopo che si erano onninamente addormentati: tale è quel colpo di fucile sentito nella notte dalla parte del castello di Nerbonna, non pure dalle serve, ma altresì da tre altri testimonj non sospetti; fatto ch'è sembrato di tanto rilievo alla sig. de la Pivardiere, che sdegnata e minacciante cacciò dalla sua presenza una femina del vicinato, che osava dire d'averne una perfetta cognizione: tale è pure quel grido funesto, quella voce querula sentita la stessa notte e dalla giovinetta de la Pivardiere e da un altro testimonio, voce lugubre che parea derivar dal castello e sortire dalla camera del sig. de la Pivardiere: tali sono quelle traccie, que' vestigi di sangue trovati nella camera il giorno susseguente al preteso assassinio dalla giovinetta de la Pivardiere, la quale l'ha dichiarato non pure d'innanzi i giudici di Castiglione, ma anche avanti quelli di Lucai, ed alla presenza di molti testimonj degni di fede; vestigj veduti alla metà del mese di settembre da alcuni di coloro che hanno deposto, osservati ancora sul finir dello stesso mese dai giudici di Castiglione, e nel principio del mese d'ottobre da que' di Lucai. Non si dica dunque che

una mano nemica abbia voluto delineare con questi caratteri di sangue il piano d'una calunnia orribile, che la lentezza con cui i giudici di Castiglione han proceduto nell'esame di questo fatto possa far sospettare ch'essi aspettavano che si preparassero diligentemente i soli pretesti che potessero dare qualche verisimiglianza alla loro accusa. Il fatto è provato non solamente dal processo-verbale degli uffiziali di Castiglione, ma dalla relazione di molti testimonj; dalle dichiarazioni delle serve, e molto più da quelle che la giovinetta de la Pivardiere ha fatte in diversi tempi ma sempre con quella stessa ingenuità, con quella schiettezza, con quella semplicità ch'è il privilegio della sua età.

Dirassi forse che gli uffiziali di Castiglione abbiano avuto la malizia di far mettere della paglia nuova che non era neppure stata battuta nel paglierieccio del sig. de la Pivardiere? Ma se essi non avessero pensato che a dar corpo alla loro calunnia, non era egli molto più sicuro il rappresentare tutta la paglia tinta di sangue invece che farne comparire insanguinati alcuni soli gambi, e rendere con ciò dubbioso ed incerto cotesto indizio? Terminiamo la numerazione degl'indizj. Voi vi rammentate, o signori di quella lisciva che pretendesi che la dama de la Pivardiere abbia fatta ella stessa contro il suo solito pochi giorni dopo l'assassinio, di que' tovagliuoli tinti di sangue che la di lei figlia dichiarò d'aver

veduti. Finalmente è egli necessario il delinearvi tutte le congetture che fa nascere da se medesima quella circostanza certa d' amendue le parti, della partenza non meno istantanea che poco verisimile del sig. de la Pivardiere? Quai sinistri sospetti, quali funeste presunzioni non ci si offrono allorchè si vede un marito assente da molti mesi, giugner la sera a casa di sua moglie dopo il tramontar del sole, non aprir bocca che per lamentarsi, cercar nel sonno e nella solitudine quel riposo che non poteva trovar con sua moglie, sparire il dì susseguente avanti il levar dell' alba, senza che nissuno possa sapere qual avvenimento imprevisto l' abbia tolto sì prontamente a' suoi affari, a' suoi figli, a se stesso? Se a queste osservazioni vi si aggiunga il cavallo, il ferrajuolo, gli otri trovati nel suo castello, veduti da un' infinità di testimonj, e risguardati da tutti qual circostanza che sembrava annunziar la sua morte più che l' assenza; se vi si arroge il pubblico mormorìo, il giudizio del popolo, quella voce della fama che non s' inganna sempre, che talvolta previene la penetrazione e lo zelo de' giudici, che non aspetta l' accusa per iscoprire il colpevole, che disegna la vittima lungo tempo prima del sacrifizio; se dopo aver divisato le circostanze, dopo aver separato gl' indizj si vogliono riunire per considerarle unite, chi potrà riflettere nel tempo stesso al carattere d' una moglie quasi convinta d' adulterio, a quello d' un ma-

rito accusato di bigamia, a quella sospetta diligenza d' allontanare i testimonj, a quel colpo di fucile, a quella voce querula, a quelle traccie di sangue, a quella paglia cangiata per cancellar le presunzioni del delitto, a quell' attenzione singolare della sig. de la Pivardiere di fare ella stessa una lisciva che non avea mai fatta, a quella partenza istantanea, o piuttosto sparizione sorprendente del signor de la Pivardiere, a quel cavallo, a quel ferrajuolo, a quegli otri, che come altrettanti testimonj sembran pubblicar la sua morte, finalmente a que' discorsi ambigui, o per dir meglio, a que' discorsi troppo chiari, da cui apparisce che la coscienza degli accusati si spiega a loro malincuore, e diviene la lor prima accusatrice; chi potrà, ripetiamlo, riflettere a questa unione, a quest' ammasso, a questo concorso di tante circostanze senza esserne colpito, e senza esclamare nella sua sorpresa, che se la dama de la Pivardiere non è colpevole, ella almeno è molto infelice, sembrando che la fortuna di concerto co' suoi nemici abbia artifiziosamente unito tutte le circostanze che potevano formare il soggetto d'una menzogna speziosa e d' una finzione verisimile?

Ma non fermiamoci d' avvantaggio su semplici presunzioni, esaminiamo le prove. Esse consistono unicamente negl' interrogatorj delle serve. Noi già ve ne abbiamo data una generale idea nell' esposizione del fatto. Vi dicemmo che Catarina le-Moyne da principio più tremante e più

incerta aveva nel suo primo interrogatorio scaricata la propria padrona; e che divenuta più ardita e più costante nel secondo, avea cominciato a spargere sospetti contro di lei, e che finalmente nel terzo l'aveva accusata manifestamente. Quì noi non vi leggeremo questi interrogatorj, essendovi stati letti allorchè confermaste la procedura criminale: oltre di che gli stessi accusati e la parte del sig. Nivelle, riconoscono ch' essi contengono i fatti più atroci. Quì non trattasi che di unirli in poche parole. Caterina le-Moyne dichiara dunque in sostanza, che la sig. de la Pivardiere dopo aver veduto che i suoi figli dormivano uscì dalla loro camera, ove gli serrò sotto chiave, che discese con le due serve, che nella corte trovò il cuoco ed il lacchè del priore di Miseray, che spedì Caterina le Moyne a cercar degli ovi, e che nel tempo stesso fece entrare i due assassini nella camera del sig. de la Pivardiere, che Caterina le-Moyne andò a cercar gli ovi presso Francesco Ibert (il quale però nella sua deposizione ha negato questo fatto) che essendo per via sentì scaricare un colpo di fucile, che portò gli ovi troppo sollecitamente, e che essendo ella entrata nel tempo che si terminava di commettere l'assassinio, la sig. de la Pivardiere la voleva bastonare per essere ritornata troppo presto; che in quel momento vide il corpo morto del sig. de la Pivardiere esteso sul pagliericcio, i lenzuoli insanguinati e la camera piena di sangue;

che la sig. de la Pivardiere ordinò ai due assassini che portassero via il corpo cogli abiti, senza nominar il luogo dove si doveva portarlo; che tosto il portarono fuori del castello; che la sua padrona le ordinò di andar a comprar del pane a Trompe-Souris, ch'ella il comprò presso un certo Pineau (il quale pure nega questo fatto) e che al suo ritorno vide i due assassini, i quali dopo aver mangiato gli ovi che la sig. de la Pivardiere aveva fatti friggere ella stessa se ne partirono allo spuntar dell' alba; che la mattina susseguente o poco tempo dopo il priore di Miseray venne a Nerbonna, e la sig. de la Pivardiere avendogli detto piagnendo ch'ella era sfortunata per aver perduto la sua giumenta, il priore le rispondesse che quella non era la maggiore delle disgrazie, che conveniva andarsene, e che entrarono amendue nella camera bassa in istato di disperazione. Questa serva sostiene gli stessi fatti, e ne addita le principali circostanze non pure negl' interrogatorj seguenti ma ne aggiugne anche molte altre che aggravano maggiormente gli accusati; che fu la stessa sig. de la Pivardiere quella che andò ad aprire la porta agli assassini; che il cuoco aveva un fucile in mano, e che l' altro servo aveva una sciabla al fianco; che al di lei primo ritorno allorchè ella portò gli ovi la sig. de la Pivardiere le diede un pugno ed un calcio e la cacciò via; che se ella entrò subito nella camera del sig. de la Pivardiere, ciò av-

venne perchè intese gridare la sua compagna; che la sig. de la Pivardiere tenne presso di se la chiave della caneva per molti giorni dopo l' assassinio senza permettere che vi entrasse alcuno; e che il priore di Miseray parlando delle serve le disse, *bisogna liberarsi di questa canaglia*.

Margarita Mercier non ha mai avuto esitanza ad aggravar la sua padrona; e fin dal primo interrogatorio, dopo aver ripetuto gli stessi fatti spiegati dall' altra serva dettò la seguente narrazione delle particolarità dell' assassinio, le quali non si possono ripetere senza orrore. Il cuoco del priore di Miseray s' accosta al letto ove eravi il sig. de la Pivardiere addormentato, lo scopre, leva la cortina dalla parte del cammino, salisce su uno scabello che porta a lato del letto, scarica un colpo di fucile sulla parte destra o nella testa del sig. de la Pivardiere, che levasi tosto dal letto e grida a sua moglie, *vil femina donami la vita e prenditi tutti li miei denari*: essa gli risponde, no no, non *avvi vita per te*, e nel tempo stesso gli assassini e la moglie slanciansi tutti e tre sopra di lui, il ripongono sul letto, e dopo averne levata la cortina, il materasso il capezzale, i lenzuoli lo feriscono nella costa con tre o quattro colpi di sciabla; la sig. de la Pivardiere vedendo ch' egli si moveva ancora, prende ella stessa la sciabla e gliela immerge nella costa sinistra, e compie in tal guisa di togliergli la vi-

ta. Margatita Mercier grida a tale spettacolo, la padrona vuol farle mettere un tovagliuolo alla gola affinchè non possa gridare; gli assassini più umani di lei le rispondono che temono di soffocarla non avendo essa molta salute. S' involge il corpo ne' due lenzuoli, e lo si porta via, ma la serva non sa dove siasi nascosto. Mentre che i servi del priore di Miseray vanno a seppellire il corpo del sig. de la Pivardiere ed il corpo del loro delitto, la sig. de la Pivardiere porta una casseruola piena di cenere che ordina alla Mercier di spargere sul pavimento per asciugare il sangue sparsovi. La serva ricusa di obbedirle e grida ad alta voce contro gli assassini. La padrona le dà un pugno, e la minaccia di farle lo stesso trattamento che aveva fatto al sig. de la Pivardiere, se non s' induce ad obbedire prontamente. Gli assassini ritornano dopo due ore; mangiano gli ovi che l' altra serva aveva portati e che la sig. de la Pivardiere aveva fatti friggere ella stessa. Il resto delle circostanze, cioè i figliuoli chiusi a chiave in una camera alta, gli assassini introdotti in quella del sig. de la Pivardiere, il pugno che l' altra serva aveva avuto in premio della sua troppa gran diligenza, l' ordine che la sig. de la Pivardiere le diede d' andar a cercar del pane a Trompe-Souris, la lisciva fatta dalla stessa padrona, i discorsi sospetti del priore di Miseray che tradì se stesso colle proprie parole, tutti questi fatti sono spiegati d' una maniera uniforme

d'amendue le serve. I due interrogatorj posteriori di Margarita Mercier confermano di nuovo la stessa verità o la stessa menzogna: essa vi aggiugne, come l'altra serva, che la sig. de la Pivardiere stessa aprì la porta agli assassini. Finalmente dopo questi interrogatorj l'una e l'altra serva hanno egualmente aggiunto il fatto del priore di Miseray, e de la crudeltà con cui volle dividere co' suoi servi non pure il disegno ma la stessa esecuzione del delitto. Catarina le-Moyne ha dichiarato altresì ch'ella aveva veduto Nicola Mercier padre della sua compagna a portar via il cadavere del sig. de la Pivardiere unitamente ai servi del priore di Miseray.

Eccovi, o signori, qual sia il compendio preciso delle imputazioni. Esse si possono considerare sotto un doppio aspetto o in se stesse, o riguardo al carattere ed alla qualità delle serve che ce le somministrano; se si vogliono esaminare in se stesse, non si può dubitare che non siano concludenti. Non sono più indizj equivochi, presunzioni incerte, congetture dubbiose, ma sono testimonj occulari che attestano con guramento, l'una d'aver veduto uccidere il suo padrone, l'altra d'averlo veduto morto. Nè qui si dice che il cadavere del sig. de la Pivardiere non si vede più. Non cadiamo nell'error grossolano di coloro che confondono il cadavere del morto col corpo del delitto, e non riduciam la giustizia all'impossibilità di punire un delitto enorme

perchè non si sarà trovato il corpo di quello che si pretende essere stato assassinato. A Dio non piaccia che il pubblico possa mai rimproverarci che noi diamo a' colpevoli una speranza d' impunità, riconoscendo essere impossibile il condannarli, allorchè la loro crudele industria sarà stata tanto fortunata da togliere agli occhi della giustizia i miseri rimasugli di quello ch' essi han immolato alla loro vendetta. Il corpo del delitto non è altro che il delitto stesso. Quando le leggi romane più favorevoli agli accusati delle nostre ordinanze stabiliscono per principio che bisogna prima d' ogn' altra cosa, che il corpo del delitto sia accertato, non dicono che faccia d' uopo necessariamente presentare alla giustizia il cadavere del morto, vogliono solo che sia certo che sia stato ucciso un uomo: *liquere debet hominem esse interceptum*. E sia che l' ispezione del corpo pubblichi altamente la verità del delitto, sia che testimonj degni di fede assicurino d' essere stati spettatori dell' assassinio, il delitto è sempre provato almeno per quanto risguarda la necessità dell' inquisizione.

Ma qual è la qualità di quelle che ci espongono questi fatti? Qual è la fede che si può prestare alle loro deposizioni? Sono due serve che accusano la loro padrona; ma sono testimonj necessarj, diciam meglio, complici, che accusando prima se stesse danno pegni sicuri della sincerità dell' accusa che formano contro gli altri. Il rigettare una simile testimonian-

za sarebbe un aprire la porta alla licenza ed all' impunità. Quindi questa non è la maggior opposizione che si faccia alla confessione delle serve. *Sono*, vi fu detto, non pure testimonj corotti, sorpresi, intimoriti da giudici, ma testimonj che si sono ritrattati. Tosto che la presenza del priore di Miseray rese loro la voce e la libertà sonosi sollevate contro l' ingiustizia di que' ministri d' iniquità che per autorizzare una calunnia avevano approfittato della loro debolezza e semplicità.

Qualunque ella sia l' impressione che questo fatto ha prodotta in tutti gli animi, parci però che sia assai facile il distruggerla. Questa ritrattazione da cui sonosi dedotti de' sì gran vantaggi a favore degli accusati viene resa o sospetta o inutile da due ragioni. Noi diciam primieramente ch' ella è sospetta. Contentiamoci d' indicarne le prove e di mostrarle di passaggio. Sono accusati che si ritrattano, tal è la legge severa della giustizia criminale, che si crede loro allorchè si accusano, ma non vengono creduti quando si giustificano. Sono serve che variano all' aspetto di quello ch'erano avvezze a risguardar come padrone, e tanto è verisimile che questa vista è quella che reca loro timore e produce un turbamento involontario nel loro spirito, che ve n' ha una che ritratta unicamente quel che risguarda il priore di Miseray, e persiste ne'fatti del primo interrogatorio tanto decisivi e concludenti contro la sig. de la Pivardiere. E non pertanto,

giacchè ella ardisce in quel momento di accusare di prevaricazione i suoi proprj giudici, e perchè non gli accusa ella che riguardo a fatti che condannano il priore di Miseray? Perchè mai pare ch' essa riconosca la loro innocenza, quando trattasi di condannare la sig. de la Pivardiere? Il motivo può egli esserne dubbioso? Non è egli chiaro che ciò avviene perchè l' uno è presente, mentre l' altra è lontana? La sola impressione di un timore momentaneo la rende vacillante, incerta, contraria a se stessa. Quali circostanze accompagnano la ritrattazione di queste serve? Un turbamento, un' esitamento, un imbarazzo, una spezie di convulsione violenta, in cui scorgesi un' anima agitata da due contrarj movimenti, cedere ora a' rimproveri di sua coscienza, che la stimolano internamente, ora all' impressione esterna della presenza del priore di Miseray, sempre infelici, e rimproveranti forse a se stesse di non aver tanta malizia per tradir la verità, nè tanta forza per confessarla. In tale agitazione cosa imputano esse al loro giudice? Come sostengono quest' accusa capitale che intentano contro di lui? Egli minacciolle; ma qual è questa minaccia? Disse loro che sarebbero colpevoli se non dicessero la verità; le minacciò di farle processare se non rispondevano; finalmente dichiarò loro che le farebbe mettere alla tortura se persistevano a non dichiarare quanto sapevano intorno il delitto. E queste,

o signori, sono quelle grandi, quelle terribili minaccie con cui un giudice prevaricatore volle estorquer loro dichiarazioni fatali all' innocenza. Di tutte queste non havvene che una sola, che abbia potuto fare qualche impressione. Ma dov' è la legge, che interdica al zelo d' un giudice il dritto d' avvertir gli accusati anticipatamente della tortura cui s' assoggettano col loro silenzio? Quai circostanze finalmente han seguito questa ritrattazione? Un ardente desiderio di ritrattarle, un' impazienza attesta dell' ufficiale di Bourges, giudice non sospetto agli accusati, di chieder perdono al luogo-tenente-particolare di Castiglione, dell' ingiuria che le serve gli avean fatta, e finalmente una nuova confessione di tutte le circostanze del delitto che queste due accusate han sostenuto con una sorprendente intrepidezza contro il priore di Miseray.

Viene opposto, a dir vero, che questa ritrattazione della stessa ritrattazione, ha potuto essere l' effetto del terrore che il giudice di Castiglione impresse a queste due infelici serve, ordinando che sarebbe lor fatto processo come a due falsi testimonj. Ma senza quì esaminare la giustizia o l' ingiustizia di siffatta sentenza, è facile il rispondere, essere impossibile ch' essa sia stata il principio dell' improvviso cambiamento di Margarita Mercier, poichè a di lei riguardo non evvi mai stata sentenza che abbia ordinato, che le verrebbe formato processo come a falso testimonio, e

ch' essa

ch' essa aveva prevenuto l' effetto di questa sentenza, che non è che de' 14 marzo, ritrattando li sette dello stesso mese tutto ciò che le aveva fatto dire la presenza del priore di Miseray.

Ma se queste ritrattazioni sono sospette per tanti motivi, non minori sono le ragioni per cui esse riescono inutili. Imperochè queste ritrattazioni qualunque elle siano, non sussistono più, mentre voi le distruggeste col vostro giudizio, e sono comprese ne' confronti che avete dichiarati nulli, e tosto che noi più non troviamo prove giudiziarie di un fatto sì importante, non possiam più risguardarlo come assolutamente vero. Quì fa d' uopo distinguere la cognizione dell' uomo da quella del giudice. La prima può esser certa, ma è inutile; la seconda è utile ma è dubbiosa, o per dir meglio, non sussiste più; ed allorchè, o signori, noi abbiam l' onore di parlarvi a nome del pubblico, non dobbiamo forse scordarsi interamente la persona privata? Felici se noi non ve la frammischiamo mai fuor di luogo nelle importanti funzioni della persona pubblica! Noi dunque ignoriamo, e dobbiamo ignorare il fatto della ritrattazione finchè sussisterà il vostro giudizio. Quand' anche esso potesse essere distrutto, quand' anche fosse vero che non vi fosse nella procedura quella nullità che gli ha servito di fondamento, ve ne sarebbe però un' altra sempre irreparabile. Il confronto in cui si trova la variazione delle

serve è compilato da un cancelliere commissionato da giudice che non ha mai prestato giuramento; ministro senza carattere e per conseguenza senza facoltà; nullità essenziale, vizio radicale che non ci permetterà mai di trarre nissuna induzione stabile e permanente da una procedura cotanto viziosa.

Se la testimonianza delle serve sussiste, s' è vero che la loro voce si sollevi anche adesso contro gli accusati, non si può egli dire che il corpo del delitto sia sufficientemente provato? Perciocchè finalmente, o signori, ritorniamo a quest' unico raziocinio che racchiude nel tempo stesso e la giustificazione de' giudici, e la condanna degli accusati. Se le serve han confessato ingenuamente la verità, i fatti ch' esse spiegano sono una prova evidente del delitto. Ora egli è quasi impossibile che abbiano voluto dissimulare il vero, diciam meglio, ch' abbian voluto comporre una favola piena non meno di malignità che d' imposture. E quest' è ciò che fa d' uopo provare. Serviamoci di quella famosa dinumerazione di cui si è impiegata sovente l' autorità, per provare i fatti i più importanti: Catarina le Moyne e Margarita Mercier non possono aver prestato una falsa testimonianza per opprimere innocenti che per uno di questi tre motivi; o perchè han creduto in buona fede d' aver visto ciò che in fatti non avevano veduto; o perchè han voluto divenire elleno stesso le autrici della più colpevole suppos-

zione, e della più insigne calunnia che abbia mai eccitato l' indignazione della giustizia; o finalmente perchè sono state sforzate da un' impressione esterna, a dichiarare contro la loro cognizione e contro la loro intenzione fatti che non hanno mai esistito che nell' imaginazione de' calunniatori; in una parola, esse sono o ingannate, o ingannatrici, o sforzate loro malgrado a servir di ministre all' iniquità. Chi ardirà dire ch' esse siansi ingannate, chi potrà anche crederlo prima d' indursi a provarlo altrui? Comunque grande ella sia l' ignoranza e la stupidità che si voglia supporre in queste serve, non si potrà mai provare che le loro dichiarazioni sian l' opera d' un' illusione, e d' un involontario acciecamento; ch' esse abbian potuto ingannarsi su d' un fatto così grande, che seguendo sempre l' allucinamento della loro imaginazione abbian potuto comporre di buona fede quella narrazione così esatta, così precisa, così circostanziata dell' assassinio, che siano state capaci di credere d' aver veduto un uomo colpito da più ferite sebbene non ne abbia ricevuta pur una, e che il loro padrone vivente sia parso loro morto in una spezie di sogno funesto agli accusati. Ripetiamlo, la debolezza dell' età, del sesso, della ragione non van sì lungi; e finchè non si proverà la demenza delle serve, non si potrà mai sostenere ch' elleno siansi ingannate, su un fatto in cui potrebbero ingannarsi a pena gli stessi insensati.

Se queste serve non sono state sedotte dalla loro propria debolezza dirassi che lo siano state dalla malignità? Ma non è egli ancor più assurdo il voler dipignerle come ingannatrici, che il rappresentarle come ingannate? Qual interesse le averebbe indotte a voler far perire colla loro testimonianza colei che era la matrina dell' una, la padrona e la benefattrice d'amendue? Ma quale interesse a rincontro non doveva indurle a giustificar gli accusati, piuttosto che a farli condannare? Vengono interrogate come accusate elleno stesse, e deggiono attendersi d'esseré condannate quai complici se la loro padrona è colpevole. La condanna sarà più dolce, a dir vero, ma sarà sempre una condanna; e quand'anche esse non avessero avuto a temere che gli orrori d'una lunga e dura schiavitù, quand'esse non avessero risguardato che le ritorte e la prigione presente, forse che tutto non pareva invitarle a salvare il loro onore e quello della loro padrona, anzichè esporre quello d'amendue con una calunnia degna dell'ultimo supplizio? Quale strano motivo per innocenti il far condannare un altro innocente, ed uno innocente che non può cadere senza strascinarle con se, e senza schiacciarle sotto la sua caduta? Ciò fece che non si ebbe il coraggio di proporvi una congettura così spoglia di verisimiglianza; ed unicamente si fece ricorso al terzo partito e si sostenne che queste serve che non possono essere state nè ingannate, nè

ingannatrici, siano state sforzate e costrette loro malgrado ad appoggiare una calunnia che doveva cadere sopra se stesse non meno che sopra la loro padrona.

Ma chi ardirà dire se quest' ultima supposizione sembri quasi incredibile egualmente delle due precedenti, e se paja quasi moralmente impossibile che il timore e la forza abbiano estorto la menzogna e l' impostura dalla bocca delle serve? Imperciocchè finalmente qual è stato l' autore d' una violenza così poco verisimile? Forse la parte civile? Ma se non ve n' ha. Forse un denunziato? Ma non se ne vede alcuno. Forse una persona secreta, un nemico celato? Finora non se n' è potuto nominare alcuno. Dunque non sonovi che i giudici che possono essere colpevoli, e di fatti essi sono l' unico oggetto della passione degli accusati. Fra questi sarà forse il procuratore del re quegli che si vorrà far passare per l' autore, promotore, istigatore di questa calunnia? Ma ciò non l' han mai detto neppure le stesse serve; ma ei non ha fatto che quanto il suo ministero l' obbligava di fare; ma ei sarebbe colpevole, se sulla pubblica fama non avesse fatto processare, se sull' inquisizione non avesse ricercato il decreto, se dopo il decreto e gl' interrogatorj non avesse concluso per la ripetizione degli esami e pel confronto de' testimonj; oltre di che ha egli forse potuto condurre o la lingua delle serve, o la penna del cancelliere? S' egli è colpevole

bisogna almeno che sianvi due complici, non avendo potuto compiere da se stesso questo mistero d' iniquità. Ma due sorti di giudici han avuto parte nell' inquisizione, il giudice regio, ed il giudice ecclesiastico. Il secondo finora è fuor d' ogni sospetto. Le serve rendono testimonianze alla di lui giustizia nel tempo stesso che accusano il giudice regio. Non si è creduto neppure di poter trovare il menomo pretesto per prenderlo come parte. Che resta egli dunque? Il sig. Bonnet luogo-tenente-particolare di Castiglione. Esso è quegli che vi viene additato da lungi come il vero colpevole, e risguardandolo già come convinto, spargonsi contro di lui ingiuriose declamazioni.

Ma tollerate, o signori che noi c' interniamo nell' esame di questo sospetto. Veggiamo in poche parole non già se abbia qualche carattere di verità, ma se abbia nemmeno l' avvantaggio d' essere sostenuto da un debole raggio di verisimiglianza. Il signor Bonnet è quegli che viene accusato della più atroce prevaricazione che si possa mai rimproverare a un ministro della giustizia; accusa capitale, unione funesta d' ogni maniera di delitti, calunnia, falsità, violenza, spergiuro. Non evvi nome che possa bastare per qualificar degnamente un simile prodigio, diciamlo coraggiosamente, un tal mostro d' iniquità, di cui la corruzione del nostro secolo non ci porge quasi nissun esempio nella persona d' un giudice. Eccovi grandi eccessi. Ma qual è il giudice

che si accusa di calunnia? In qual tribunale pretendesi ch'egli abbia voluto colorarla collo specioso nome di giustizia e di pubblica vendetta? Qual è colui ch'ei ha voluto infamare col più orribile delitto? Qual è la natura e la qualità del delitto ch'egli inventa? Con quai soccorsi, quai ministri, quai complici si propone egli d'eseguire questa trama cotanto abbominevole? Finalmente come si conduce egli in questa esecuzione? Scorriano brevemente tutte queste circostanze e voi vedrete, o signori, che par che la verisimiglianza s' allontani, che l'impossibilità cresca a gradi, e che l'innocenza de' giudici non apparisca mai in una maggior luce, che alloraquando si vuole per un momento supporli colpevoli. Veggian dunque primierameate qual sia il giudice accusato di calunnia. Un uomo d'una riputazione integerrima fin ora riguardo alla sua probità; un vecchio di settantaquattr'anni vicino a comparire avanti quello che giudicherà gli stessi giudici. Egli intraprende di commettere la più nera di tutte le iniquità, senz'altro fatto che quello di disonorar la propria vita, e d'anticipar forse la sua morte. Qual è l'interesse, la vendetta, la passione che lo anima? Conciosiachè finalmente quando noi volessimo supporre che nell'età di settantaquattr'anni, un sol giorno, un solo momento, abbia fatto d'un giudice scevro da ogni imaginabile eccezione, un giudice violento, ingiusto, calunniatore, noi non potrem-

mo mai credere che un delitto così tardo in un senso e così precipitato in un altro, avesse potuto rendere un giudice non pure colpevole, ma colpevole gratuitamente. Qual è dunque l'interesse che accende nel suo cuore questa sete rea del sangue e della vita d'un innocente? Sono alcune liti ch'egli ha avute pel ministero della sua carica col padre, e col fratello del priore di Miseray. Ma senza impegnarci nella spiegazione di queste liti, attenghiamci unicamente, o signori, a questa risposta breve, decisiva, invincibile. Queste stesse liti sono state allegate per appoggi nella quistione preliminare in cui si voleva far considerar qual parte questo giudice, e non furono considerati quai prove d'un' inimicizia bastevole per dichiarar parte il luogo tenente-particolare di Castiglione. Dunque, o signori, questi fatti che non han potuto impedirvi di confermare tutta la procedura degli uffiziali di Castiglione, questi fatti che non han potuto far condannare nè la loro procedura nè la loro persona, neppur come parti in giudizio; questi stessi fatti sarebbero sufficienti per farli risguardar come colpevoli, o almeno come giustamente sospetti d'una prevaricazione degna dell'ultimo supplizio? Rigettiamo questi sospetti ingiuriosi. Il vostro giudizio gli ha rigettati prima di noi, e non diamci la libertà di fingere temerariamente un'inimicizia capitale nella persona d'un giudice, allorchè la corte l'ha trovata cotanto

leggiera, che non contenta di liberarlo dall' attacco ingiusto in cui veniva preso qual parte, ha confermato tutta la sua procedura.

Ma in qual tribunale questo giudice sì prevenuto porta egli questa calunniosa accusa? Quest' è la seconda circostanza. In un tribunale dove l' accusato aveva più credito dello stesso accusatore; in una giurisdizione di cui era capo il fratello del priore. Come mai ha egli potuto lusingarsi di riuscire in quest' opera di tenebre? Sperava egli forse d' ingannare la vigilanza, l' applicazione, l' ardore del luogo-tenente-generale, impegnato per tanti motivi a scoprire, a pubblicare, a reprimere la sua calunnia? Si credeva egli forse che i cancellieri, i guardiani, i sergenti, gli uscieri, in una parola tutti i ministri inferiori della giustizia sarebbero più attaccati alla sua passione che all' innocenza del fratello del loro luogo-tenente-generale, che tutti sarebbero complici secreti, e ministri fedeli della sua ingiustizia? Eppure questi e non altri sono gl' istrumenti con cui ei si lusinga di sacrificare alla sua vendetta il priore di Miseray!

Tal è colui ch' egli accusa. Ma di qual delitto? D' aver assassinato un uomo vivo; delitto ch' è quasi impossibile a concepire ch' un giudice ardisca inventarlo; l' acciecamento della passione non può giugnere ad un tale eccesso. Qual calunniatore è mai stato così ardito per far una simile supposizione? Trattavasi forse d' un uomo che fosse stato assente

per un gran numero d' anni? Potevasi contare sulla sua morte come su d'un fondamento certo di calunnia? Anzi all' opposto trattavasi d' un uomo che vedevasi tutti gli anni ritornare in paese, che vi era stato il giorno di san Giovanni; finalmente che vi si era veduto per propria confessione de' giudici li 15 agosto, poichè il delitto ch' essi imaginano fu, secondo loro, commesso il giorno stesso nel castello di Nerbonna. Eppure questo è quegli ch' essi vogliono far parere per morto. Qual supposizione più facile a confondere di questa? Non potevano eglino, non dovevano temere ogni momento che si facesse comparire a loro occhi quello di cui volevano vendicare la morte, e che confondesse colla sua presensa la loro impostura?

Essi, dicesi, sapevano il fatto della bigamia, e lusingavansi che il Pivardiere non comparirebbe mai, e perciò non potrebbe convincerli di prevaricazione. Ma era egli dunque impossibile di farlo arrestare? E' egli forse il primo bigamo, che la diligenza delle parti o la vigilanza del pubblico ministero abbia trovato il mezzo di rendere schiavo della pena rimettendolo tra le mani della giustizia? Finalmente senza farlo arrestare, non si poteva trovare il mezzo di condurlo, come si è fatto, nella sua provincia, o anche senza ricorrere a questo riconoscimento, di provare in molte maniere la certezza di sua vita? Fa di mestieri non pertanto che il luogo-tenente-par-

ticolare di Castiglione siasi lusingato su questa chimerica opinione, che fosse impossibile il provare l' esistenza d' un uomo vivo.

Ma finalmente accecato dalla sua passione, strascinato dal delitto, impegnato ne' primi passi, abbia pure perduto, se così vuolsi, l' uso della ragione. Sia stato colpito da quello spirito d' acciecamento che accompagna i gran delitti, per dar poi i colpevoli in balia della giustizia lenta bensì talvolta, ma sempre inevitabile che presto o tardi vendica l' iniquità. Ammettiamo le più assurde supposizioni, ma ricerchiamo come una quarta circostanza importante quali siano li soccorsi di cui questo giudice corrotto si vuol valere per soddisfare la passione che il divora. Ei chiama li giudici dell' uffizialità di Bourges. La stessa providenza par che permetta che non sia lo stesso giudice quegli che ha proceduto seco lui all' inquisizione, per moltiplicare i testimonj e le prove della di lui innocenza, essendovi assistenti ora il vice-gerente, ed ora l' uffiziale.

Dirassi forse che anche questi giudici siano venduti alla vendetta del giudice che li chiamava? Ma no, signori, ciò non fu mai detto, e non si avrà il coraggio di dirlo mai: la loro pietà, la loro rettitudine, la loro integrità sono scevre da qualsisia sospetto. Essi hanno anche il vantaggio di ricevere elogi perfino dalla bocca degli accusati. Che dirassi dunque? Che questi giudici non siansi accorti della violenza che si faceva alle due *serve*

per costringerle a tradire la verità? Si lo si dirà: ma a chi darlo ad intendere? Che coteste serve abbian ceduto alla forza, che siansi rese alle minaccie, che abbian dovuto soccombere sotto il peso dell'impressione e dell'autorità del giudice di Castiglione, allorchè sole al suo cospetto non avevano nè appoggio, nè difensore, il fatto non è impossibile, benchè però non apparisca provato; ma che queste stesse serve che in seguito sono rassicurate dalla sola presenza d'un accusato non ardiscano animarsi alla vista d'un giudice non sospetto, non prevenuto, di cui elleno ne riconoscono l'integrità, ch'esse non abbraccino tosto questa tavola nel loro naufragio, ch'esse non si gettino in questo porto, in questo sacro asilo che vien loro offerto dalla providenza, che non depongano nel di lui seno il loro timore, la lor debolezza, la loro disperazione, lo ripetiamo, o signori, a chi si potrà darlo ad intendere?

Finiamo col condurre questa supposizione all'ultimo grado d'assurdità. Come mai questo giudice divenuto cattivo in un momento, negli ultimi periodi di sua vita, questo giudice gratuitamente prevaricatore, questo giudice ardito che accusa il fratello del suo luogo-tenente-generale nel proprio tribunale, questo giudice cieco che inventa il delitto più facile a convincersi di tutti; questo giudice che chiama testimonj capaci a confonderlo; questo giudice finalmente in cui per un'unione,

ignota fin oggi, vedesi un eccesso di malizia congiunto ad un eccesso d' imbecillità; come mai si conduce egli questo giudice nell' esecuzione di codesto progetto il cui solo pensiero fa orrore? Scegliamo quattro o cinque gran circostanze della procedura. Ovunque trovansi fatti che accusano lo spirito di questo giudice, ma che giustificano il di lui cuore.

Prima circostanza. Questo giudice che non ascolta che la sua passione, questo giudice ch' è tanto animato da non poter essere vinto nè dalla ragione, nè dalla legge, nè dall' onore; questo giudice è così lento nell' istruzione, che direbbesi per una prevaricazione rimproveratagli ch' ei vada d' accordo cogli accusati. Di fatti egli decreta li 7 settembre, e non fa eseguire il suo decreto che li 16, ed in questo intervallo appunto gli accusati fuggirono le perquisizioni della giustizia. La procedura cominciò fino dai 5 settembre: un' infinità di testimonj fu esaminata per due mesi; ed egli ne lascia scorrere quattro senza procedere al confronto; e questo confronto sì necessario per assicurare la fede de' testimonj ei nol comincia che li 12 gennaio 1698, quattro mesi e sette giorni dopo il principio dell' istruzione. Chi potrà conciliare questo ritardo con quell' ardore colpevole da cui si pretende ch' ei fosse agitato? D' onde proviene tanto calore dall' un lato e tanta freddezza dall' altro? Egli non ha neppure lo zelo necessario d' un giudice vigilante, e vuolsi che abbia

avvuto la cieca premura d' uno sgraziato calunniatore.

Seconda circostanza cui, o signori non sapreste dar troppa attenzione. La signora de la Pivardiere, quando si voglia prestar fede agli accusati, non era il primo e principale oggetto della calunnia del giudice. Ei non vuol perderla se non che per far perire seco lei il priore di Miseray. Esso è quel nemico ch' egli attacca con tanto furore e con tanto acciecamento: *unum tot telis petitur caput*. Per immolarlo alla sua passione, non avvi nulla di sacro che questo giudice non profani: corrompe i testimonj; intimorisce le serve, compopone col mezzo loro la tessitura d' una profonda calunnia; facendo lor dire tutto ciò che gli piace; egli stesso è giudice ed accusato; interroga e risponde; eppure per tre mesi interi non fa dichiarare da quelle serve che il priore di Miseray era presente all' assassinamento; ei non giudicò opportuno l' aggiugnere questa prova agl' indizi che fino allora ne l' accusavano se non che li 20 decembre; è vero che la presenza de' suoi famigli faceva nascere violenti sospetti contro di lui, ma però non se lo poneva nel numero degli assassinj. Ora chi mai potrà indursi a credere che questo giudice padrone dello spirito delle serve, questo giudice che ad esse dettava le risposte all' atto che le interrogava, abbia differito fin a quel tempo ad aggravar nominatamente e precisamente il suo nemico? Il priore di Miseray è

l' unico oggetto di questa calunniosa accusa; ed il solo che si attacca è nulladimeno il solo che si risparmia per tre mesi. Invano qui ci perdiamo ad esagerar la forza di questa circostanza; il fatto parla da se, e colle nostre parole non potremmo che indebolire quell' impressione che dee far naturalmente sugli animi.

Terza circostanza. Questo giudice incorre in mancanze e mancanze considerabili nell' inquisizione; e s' ebbe ragione quando vi fu detto esservi più della metà del processo che bisognerebbe ricominciare. Alcune dichiarazioni importanti delle serve, gl' interrogatorj del priore di Miseray; tutti i confronti sono nulli per mancanza del cancelliere che li compilò; ma tutti questi mancamenti non possono provare che l' ignoranza e non già la malizia del giudice. Avvene tre che par che mostrino qualche affettazione. La prima d' aver fatto esaminare più volte gli stessi testimonj; ma oltre il non esservi legge che il proibisca avanti il confronto, evvi una ragione evidente per farlo. Questi testimonj non s' erano spiegati che imperfettamente. Pubblicasi un monitorio; gli stessi testimonj vengono alla rivelazione, e depongono una seconda volta a scarico della loro coscienza. E' vero che ve n' è un solo che fu esaminato tre volte, due volte avanti il monitorio, ed una dopo, ma questa terza volta è favorabile agli accusati come tosto dimostreremo. La seconda, d' aver interrogato i testimonj invece di ricevere semplicemente le lo-

ro deposioni. Ma oltrechè non v'è buon giudice che nol faccia, e si possa dire che l'errore degli uffiziali di Castiglione sia non già d'averlo fatto, ma d'averlo scritto, si può rispondere, primo che pare che quest' errore non debba imputarsi al luogo-tenente-particolare di Castiglione. Esso non trovasi nelle informazioni fatte da lui solo, e solo si osserva in quelle che ha fatte unitamente all' uffiziale o vice gerente di Bourges. Quindi avvi luogo a presumere che questa mancanza di procedura sia provvenuta dal canto di un giudice che oggi non viene accusato da nissuno. Secondo, esser vero che questi interrogatori qualche volta tendono ad accrescere la prova come nell' esempio citatovi, in cui il giudice interpella un testimonio a presentare una lettera propria a far nascere sospetti contro la condotta della sig. de la Pivardiere; ma ciò che prova che i giudici non siano sospetti di affettazione si è, ch' essi fecero a' testimonj molte interpellazioni, le quali sono divenute una delle più solide difese degli accusati. Per esempio dimandano a Francesco Stibert, se Caterina le Moyne sia andata a casa sua a cercar degli ovi la note tra' 15 e 16 agosto. Essi dimandano alla moglie del Peneau se la stessa Caterina le Moyne sia stata la stessa notte a cercare del pane in di lui casa a Trompe-Souris. L'uno e l'altra smentiscono il fatto, ed in tal guisa rendono sospettissima la sincerità di Caterina le Moyne. Giudici pre-

venuti,

venuti, giudici capaci di cavare colla forza e colle minaccie la menzogna dalla bocca degli accusati, avrebbono mai fatto una simile interpellazione, atta e rovesciare quel mostruoso edifizio che non aveva per fondamento che le calunniose dichiarazioni delle serve? Non avrebbero eglino potuto evitare di far parlare questi testimonj in un modo preciso sopra un fatto di tanto rilievo? E' forse questa la condotta di un calunniatore? Finalmente la terza mancanza che sembra avere qualche carattere d'affettazione si è l'aver interrogato gli accusati nel tempo del confronto. Ma quando si considera in quali circostanze l'han fatto, trovasi che sono più da compiagnere che da biasimare. Dunque gli accusati avranno la libertà d'accusare in faccia il loro proprio giudice d'avergli sforzati a parlar contro il vero, e sarà interdetto a' giudici di stimolarli a spiegare almeno le circostanze d'un'accusa cui un buon giudice dee essere cotanto sensibile? Eppure ecco tutto il delitto di questi giudici, delitto che non si vorrebbe rimproverare che al solo giudice di Castiglione, benchè siagli comune con l'uffiziale di Bourges. Noi non direm d'avvantaggio su questo punto: desideriamo solamente che coloro che biasimano la condotta di questi uffiziali non si trovino mai in tal congiuntura, dove il male è si urgente, il consiglio sì lontano, ed il rimedio sì difficile.

Quarta circostanza. Finiamo di spiegare le

due ultime circostanze di questo gran processo: esse non sono meno importanti dell'altre. Comparisce il falso o vero de la Pivardiere, lo si conduce in carcere, se lo confronta colle serve. Qual doveva essere allora il turbamento di questi giudici? Quale sarebbe stato quello d'un calunniatore? Costernato alla vista di colui che veniva per confondere la sua impostura, avrebbe forse cercato l'impunità nella fuga e nelle tenebre, od almeno avrebbe fatto de' voti per veder scomparire quest'oggetto fatale, la cui presenza gli rimproverava continuamente il suo delitto e la sua temerità. Che fanno a rincontro gli uffiziali di Castiglione? (perciocchè finalmente gli accusati non vogliono separare il luogo-tenente del re, dal luogo-tenente-particolare) Che fa dunque il sostituto del procurator generale? Ei chiede che quell'uomo la cui sola vista doveva farlo tremare sia posto nelle carceri di Castiglione. Eppure qual altra cosa mai eravi di più contraria a' perniziosi disegni di que' giudici? Speravano eglino forse di poter coprire una verità, che malgrado le lor cure avrebbe scoppiato per tanti siti? Che cosa dunque han fatto que' giudici sgraziati per opprimere degl'innocenti? Essi han voluto fare ciò che gli stessi accusati han fatto dipoi per loro difesa. Han voluto assicurarsi della persona del sig. de la Pivardiere, vale a dire, prevenivano fin da quel tempo quel che la sig. de la Pivardiere ha creduto d'essere costretta

di fare in progresso: Se è vero che la presenza della parte del sig. Nivelle sia tanto salutevole agli accusati, la salute è stata loro offerta dai loro maggiori nemici, e se si avesse ascoltata la saggia rimostranza del procuratore del re di Castiglione, è lungo tempo che sarebbesi veduto il fine di questo gran processo; ed una pronta giustizia avrebbe assicurata l'innocenza o punito il delitto degli accusati.

Finalmente e questa è *l'ultima circostanza*, che noi dobbiamo osservare per la giustificazione de' giudici, le serve non han elleno accusato la sig. de la Pivardiere che in loro presenza? Non troviamo noi nell'informazione testimonj che depongono d'aver inteso dire dalle medesime prima che fossero in prigione, che il loro padrone era stato assassinato? Non leggiamo noi nella stessa informazione che un giudice venduto all'interesse della sig. de la Pivardiere ha fatto per lei due deposizioni di testimonj che assicurano che le serve han detto ad essi dopo la loro carcerazione, ch'esse si farebbero abbruciare piuttosto che non sostenere la verità dell'assassinamento? Finalmente chi impediva alle serve di difendere la loro padrona, di condannare i loro giudici, di salvare se stesse allorchè furono confrontate col preteso de la Pivardiere? Forse che la presenza del procuratore del re legava ancora la loro lingua e sospendeva la loro libertà? Non erano elleno assicurate dalla

vista del luogo-tenente-generale di Romorantin, del Prevosto di Castiglione, de' suoi birri, d' un gran numero d' altre persone, finalmente del loro padrone, s'è vero ch' ei fosse presente? Le circondava una moltitudine di difensori, di protettori, di vendicatori; e quelle serve che due mesi prima sono rassicurate dalla sola presenza del priore di Miseray, si lasciano poi dominare da un frivolo timore, in mezzo a tanti testimonj che non aspettano che il loro suffragio per sollevarsi altamente a loro favore e per confondere la calunnia?

Ecco, o signori, le principali circostanze che han reso quest' istruzione cotanto singolare, così lunga, sì difficile. Ripigliamo adesso la serie de' nostri ragionamenti, e raccogliamo, per così dire, in una parola lo spirito e la sostanza di tutte le prove dell' assassinio. Noi ne distinguemmo di due sorti, gl' indizj, e le prove. Facemmo la numerazione degl' indizj; le gran sospizioni d' adulterio; la divisione e la discordia tra conjugi; le precauzioni usate per allontanare i testimonj dalla vista dell' assassinio; il colpo di fucile; le grida sentite; la partenza immediata del sig. de la Pivardiere; le traccie sanguigne; la paglia rinnovata; la lisciva fatta dalla sig. de la Pivardiere; il cavallo, il ferrajuolo, gli otri di suo marito lasciati a Nerbonna. Riducemmo le prove agl' interrogatorj delle serve. Vi dicemmo che se vogliono considerarsi riguardo al

fatto che contengono, l' assassinio è provato; se si considerano rapporto alla qualità delle serve, la loro variazione è supposta ed inutile come quella che fu annullata dal vostro giudizio, a tal che ne deriva che la loro dichiarazione sussistendo interamente, non si possa attaccarla se non che dicendo che le serve siano state o ingannate o ingannatrici, o sforzate dai giudici a tradire la verità. Vi abbiam fatto vedere che era quasi impossibile il presumere nissuno di questi tre fatti. Siamo entrati in molte particolarità riguardo all' ultimo, come quello ch' era necessario a spiegarsi e rapporto all' accusa e rapporto alla condotta degli uffiziali di Castiglione. Noi li troviamo colpevoli di lentezza e d' ignoranza; ma nel tempo stesso non sappiam vedere nissuna prova, e neppur nissuna apparenza di calunnia; è una testimonianza che la verità ci obbliga di render loro pubblicamente. In tale stato qual è l' induzione che si può trarre da tutti questi fatti? Ristringiamola in un solo raziocinio. Se le serve non sono state nè ingannate nè ingannatrici, nè dominate dal timore de' proprj giudici, la loro testimonianza non può essere sospetta, e se non è tale, dee risguardarsi some decisiva. Dunque pare che quì noi troviamo; almeno per la deposizione de' testimonj, la prova del delitto che forma il soggetto dell' accusa. Dunque pare che siamo nel caso, in cui l' ordinanza c' interdice d' ammettere nissun fatto giustifi-

cativo. Prima però di determinarci ascoltiamo le prove o le presunzioni contrarie; esse saranno assai più brevi, ma per questo non sono forse meno giustificative. Se ne può distinguere di due sorti; le une negative, tendenti solamente a combattere, a distruggere, a stralciare le prove della morte; le altre positive che sembrano stabilire anticipatamente la prova della vita, ed il riconoscimento che vi si chiede permissione, di fare. Cominciamo dalle prime. Quai sono le prove negative opposte agli argomenti con cui pare che sia provata la morte? Quattro riflessioni spieganle brevemente.

Prima riflessione. Il corpo del delitto non è provato. A dir vero se si trovassero testimonj unanimi, concordi, incapaci di variazione, testimonj fermi e perseveranti che attestassero d'aver veduto uccidere il sig. de la Pivardiere; non sarebbe senza grandissima difficoltà il sapere se si potesse ascoltare il fatto contrario prima del giudizio del processo: ma tosto che la qualità, la fede, la deposizione de' testimonj è sospetta, vacillante, e più favorevole all'accusato che all'accusatore, non restavi più se non che l'esistenza, e la verità certa e costante del delitto che possa chiudere la bocca all'accusato.

Ma nel caso nostro che veggasi il corpo del delitto, non si è neppure ricercato, e questa è la seconda riflessione che comincia a distruggere tutte le prove del proces-

so. Ove sono le ricerche, le perquisizioni esatte, i processi-verbali istituiti dai giudici nel tempo che il delitto era recente, nel tempo che si poteva trovarne e vestigi e traccie? Giudici ignoranti se han creduto che questo passo non fosse necessario all' istruzione; trascurati se non l' han fatto per dimenticanza; prevaricatori se l' han ommesso a bella posta, sapendo che non troverebbero mai il corpo e la realità d' un delitto immaginario. Ma senza anche veler penetrare nè motivi della loro condotta, fermiamoci a questo fatto decisivo: il corpo del delitto non è provato, nè finora si è fatta nissuna diligenza per iscoprirlo.

Andiam più avanti; entriamo nell' esame degl' indizj con cui si pretende supplire in parte alla mancanza del cadavere del sig. de la Pivardiere. Quali indizj più dubbiosi in fatto, non concludenti e più equivoci in dritto? Quello tra tutti che può fare maggior impressione è l' adulterio. Ma oltrechè esso non è provato abbastanza, si può forze dire che la presunzione comune, *adultera, ergo venefica*, sia un' infallibile congettura ed un argomento indubitabile? Tutti i delitti non sono già uniti per una catena indissolubile. Non facciam quest' ingiuria all' umanità di credere che un delitto sia sempre necessariamente seguito da un altro delitto e che non si possa mai arrestare l' infelice progresso dell' iniquità. Sonovi gradi sì nel vizio, che nella virtù.

Sovente l' adulterio genera l' assassinio, ma ciò che avvienne sovente, non avvien sempre, nè v' ha bisogno d' altro per poter conchiudere ch' esso non è uno di quegl' indizj voluti dalla legge, indizj che deggiono essere più chiari del lume del sole per poter assicurar sufficientemente il corpo del delitto.

Neppur la separazione familiare quand' anche si volesse supporre così riscaldata come pretendesi, non sarebbe uno de' segni certi e de' presagj infallibili dell' assassinio. Forse sarebbe desiderabile che i nemici fossero debitori alla patria del sangue de' loro nemici, ch' essa li rendesse mallevadori della loro morte, e che l' inimicizia, sorgente funesta di tante morti crudeli, divenisse in tal modo, per così dire, l' asilo, e la conservatrice della vita umana; ma fin' ora un' inimicizia non ha formato che una semplice presunzione, e non già una prova convincente.

Quai sono gl' altri indicj? Ove n' e forse un solo che sia decisivo? La signora della Pivardiere manda i suoi figli a dormire in una camera dove non erano soliti: fa la stessa cosa riguardo ad una serva: dunque ella ha voluto allontanare i testimonj, che avrebbero potuto scoprire il suo delitto. Questa conseguenza era ella forse necessaria? Non eravi forse un infinità d' alteri motivi ch' han potuto obbligarla a questo cangiamento? Fors' ella in tal guisa voleva porre in sicuro certe camere da cui il marito avrebbe potuto aspor-

tarne i mobili, e gli arredi? Non ci è noto altresì ch' ella spedì una cavalla in casa di un gentiluomo del vicinato per tema che il marito non la conducesse via. Chi può prevvedere, o chi può indovinare le ragioni che la indussero a così operare? Ella sola potrà spiegarle, ma basta sapere in generale che queste ragioni hanno potuto essere innocenti per non risguardarla come colpevole su d' un fatto così equivoco. Si è sentito uno sparo di fucile, che pareva provenir dal Castello. Ma è forse cosa sorprendente il sentire uno sparo in campagna dalle dieci alle undeci ore, sopra tutto dopo una riduzion numerosa di villani, che la solennità aveva tratti a Nerbonna. Quella voce querula che si pretende essersi sentita sembra un fatto più importante, ma però bisogna confessare che non è niente più decisivo degl' altri. Uno de' testimonj che l' han sentita dice che credette che fossero persone che si battessero. Quì ci fa duopo ripeterlo, questo fatto non potrebbe egli esser vero senza poterne trar conseguenze? Non è egli molto naturale il presumere (e l' esperienza nol mostra ella ogni giorno) che rare volte avviene che le feste, le assemblee, i pranzi dei villani, ed altre questioni di condizion vile terminano senza risse? E' vero che l' interrogatorio della giovine Pivardiere marca precisamente che il grido svegliolla e che proveniva dalla camera di suo padre. Ma senza parlare della debolezza della di lei età, senza osser-

vare che l'illusione del sonno, la sorpresa dello svegliarsi istantaneamente ed improvvisamente abbia potuto turbare il di lei spirito, e rendere più confuse le immagini, come mai ha ella potuto distinguere precisamente se quella voce che sentiva venisse dal di fuori, o dall'interno della casa? Dunque neppur questo fatto può esser posto nel numero degli indizj assolutamente indubitabili.

Lo sparire immediato del sig. della Pivardiere pareva la più forte di tutte le presunzioni; ma la ragione n'è scritta negli stessi interrogatorj delle serve, ed allorchè se la considera, quella partenza improvisa non forma più un motivo di sorpresa. Scopresi che il signor di Pivardiere è il colpevole, e che sua moglie è innocente. Essa gli rimprovera la sua bigamia; ed egli colpito da questo rimprovero, ed accortosi ch'era stato tradito, allo spuntar dell'alba se ne fugge con una partenza precipitevole, onde prevenire le giuste persecuzioni della moglie; e siccome il suo cavallo non è in istato di favorire la sua fuga, perciò se ne va appiedi per cercare apparentemente una vettura nelle città vicine: Il ferrajuolo, le vuose formavano un'ostacolo alla prontezza del suo camminare; e questo è il motivo per cui non se li toglie dietro. Nè qui noi diciamo che questi fatti sien veri: noi non esaminiamo neppure se abbiano bisogno di essere maggiormente rischiarati; ma essi non sono impossibili; ed oltre a ciò fa

duopo confessare, essere malagevole il persuadersi, che se la signora di Pivardier fosse stata colpevole, avesse lasciato vedere con tanta negligenza quel ferrajuolo, quelle vuose, quel cavallo, che parevano ad ogni momento richiamarle l'immagine del suo delitto, e delinearla con impressioni forti nell'animo di coloro che li vedevano.

I vestigi di sangue trovati nella camera sono altresì una delle circostanze che colpiscono maggiormente lo spirito de' giudici, e che s'accostano più al corpo del delitto. Ma in qual tempo furono osservati que' vestiggi dagli ufficiali di Castiglione? Sei mesi dopo il preteso assassinio. Il delitto, s'è vero ch' esista fu commesso la notte dei 15, ai 16 di agosto. I giudici non si portarono sopra luogo per formarne il processo verbale, che li 29 settembre. Qual sospetto più grande di quello che risulta da questo intervallo? Nè egli è pur da presumere che dopo un sì lungo spazio di tempo trovar si potessero ancora marche e vestigi di sangue? E' vero che la Fanciulla del sig. della Pivardier, e le due serve assicurano di aver vedute queste marche sanguigne la stessa mattina dell' assassinio, ma l'una è sospetta per la sua età, e le altre per la loro debolezza di spirito, e per la variazione che sembra renderle assolutamente indegne di fede. Finalmente quella lisciva che fa nascere idee spiacevoli, e sospizioni violenti non è nemmen essa un' indizio necessario.

Molte ragioni ignote, ma innocenti han potuto indurre la signora della Pivardiere a prendersi ella stessa questa briga; in una parola, è un fatto sospettissimo, ma non già decisivo.

Le prove seguono d'appresso agli indicj; ma ben lungi dal confermarli, li distruggono: conciosiachè se i fatti più concludenti son distrutti, che sarà mai di que' fatti equivoci che possono ammettere due interpretazioni diverse? Queste prove riduconsi ai soli interrogatorj delle serve. Ma non si può far ameno di confessare ch'esse paiono d'un carattere molto sospetto, essendo l'una dell'età di quindici anni, l'altra di vintiuno, ed amendue deboli, timorose, suscettibili di ogni sorte d'impressioni. A dir il vero poco importanti sono i fatti su cui esse si contraddicono. Ma ve n ha uno considerabilissimo sul qualle la testimonianza della più giovine, cioè, di Catterina le-Moyne sembra molto combattuto. Ella dice che la sua padrona la spedì a cercare degli ovi, e del pane durante quella notte crudele che, secondo lei, fu testimonio della morte del signor della Pivardiere. Asserisce che andò a cercare gli ovi presso Francesco Hibert, ed il pane in casa di certo Pineau; ma l'uno e l'altro negano questo fatto, e sostengono essere supposto; è vero che l'uno di questi è castaldo della signora della Pivardiere, ma l'altro non ha verun vincolo con lei, e la deposizione di lui può far nascere gran sospetti contro la sincerità di Catterina le-Moy-

ne. Finalmente qual sicurezza si può avere della verità di un delitto sulla fede di due soli accusati che si son ritrattati, l'uno intieramente, l'altro in una parte principale dell'accusa? E' vero, se vuolsi, che questa, ritrattazione non sussiste più, poichè voi dichiaraste nullo il confronto in cui essa si trova. Ma la verità del fatto resta sempre. E' certo, e noi stessi non possiamo negarlo, che le serve si sono ritrattate. La loro ritrattazione è nulla nella forma, essa non può produrre nemmeno verun effetto per l'intiero scarico degli accusati; ma non cessa però d'esser vera nel fatto. La verità de' fatti è indipendente dalla validità della procedura; e la sola conseguenza ed induzione de fatti è quella che non può essere separata dalla forma dell'istruzione; ed allorchè, o signori, voi annullate una procedura criminale per incompettenza di giudice, non ordinate forse ogni giorno, che il processo sarà fatto, e compiuto da un altro giudice, ed esaminati di nuovo gli stessi testimonj? Eppure voi non potete sapere che il fatto meriti un processo, se non che da quanto rilevate da una procedura nulla, e viziosa. Dunque si separa sovente la verità del fatto, dalla conseguenza del medesimo. Quindi noi dobiam sostenere che la ritrattazione non sussiste più in dritto, ma che ha esistito in fatto; ne vi vuol d'avvantaggio per mostrare qual sia l'incertezza della prova, e che questa prova nel tempo stesso sia unica

rapporto al corpo del delitto. Dopo ciò è inutile l'esaminare quai siano stati i motivi della ritrattazione delle serve, se l'artifizio degli accusati o i rimorsi della loro coscienza; se siano state ingannate, o ingannatrici, oppur se siano state intimorite dai giudici allorchè dichiararono nel loro interrogatorio, ciò che avevano negato nel confronto. Questo per ora è inutile ad esaminarsi, mentre verrà scoperto dal prosseguimento dell'inquisizione; adesso basta il concludere, che serve sì deboli sì vacillanti, che han variato tante volte, che ritrattano da prima il loro interrogatorio, e ritrattano di poi la loro ritrattazione, non possono quasi più far prova, che contro se stesse.

Se dalle prove negative faciam passaggio agli argomenti negativi; e se dopo aver esaminato quanto si può opporre alle presunzioni dell'assassinio, vogliam considerare le congietture della vita del signor della Pivardiere, troveremo in questa riunione nuove ragioni per dubitare, e per sospendere il nostro giudizio. E primieramente, cosa scopriamo noi in favor della vita e dell'esistenza della parte del sig. Nivelle? Un primo fatto importante, e che non si saprebbe pesare troppo scrupolosamente. Tosto che la signora de la Pivardiere fu accusata di aver ucciso suo marito, oppose per unica difesa a questa accusa, che suo marito era vivo. La difesa fu portata al pari dell'aggressione. Non è già questo un fatto preparato per lungo tempo, uno di quegli

scioglimenti di teatro, che vi si fan comparire al finir dello spettacolo, e che vi si conducono con macchine; ma un mezzo proposto al principiar della procedura. La signora de la Pivardiere fu decretata li 7. settembre, e li 22. cominciò ad unire gli atti per provare la vita di suo marito. Essa prende gli attestati di molte persone, ch'asseriscono di averlo veduto passare li 17, 19 agosto, due o tre giorni dopo il suo preteso assassinio. Chi potrà credere che in un si breve intervallo di tempo si abbia potuto formare, disporre, concertare il piano dell'impostura; trovare un uomo adatto a spargerla per la sua rassomiglianza, a sostenerla con la sua arditezza, a renderla verisimile con la sua industria? Tutti questi fatti ricercano una meditazione profonda, un astuzia incredibile, e sopra tutto una lunga preparazione; e pur vuolsi che in un mese d' intervallo la fortuna concorrendo con la malizia degli accusati abbia formato questo capo d'opera d' iniquità senza che si abbia avuto bisogno di cambiar nulla dopo quel tempo al primo fatto ch'erasi regolato su questa supposizione. Un secondo fatto ancora più considerabile si è che senza ritoccar la procedura di Romorantin da voi giustissimamente dichiarata nulla, è certo almeno, (è la sola procedura di Castiglione ne porge una prova indubitabile da se stessa) ch'è comparso un uomo il quale pretese d'essere il vero de la Pivardier. Si son veduti bensì comparire degl' im-

postori dopo un gran numero di anni, e cercar di sorprendere la memoria degli uomini mediante alcuni tratti di rassomiglianza; ma quì trattasi di un uomo che comparisce nel suo paese in mezzo a' suoi parenti, a' suoi amici, a' suoi vicini quattro o cinque mesi dopo l' assenza di quello di cui vuole usurparsi il nome; si è mai veduto un esempio di simile temerità? Nè qui stà il tutto: lo stesso uomo scrive molte lettere, lettere inutili, indifferenti, che possono divenir facilmente una prova di sua impostura, ed un istrumento di sua condanna. Qual è l' impostore che moltiplichi inuttilmente gli atti, e non si contenti di dar a malincuore la sua semplice sottoscrizione in un picciolo numero d' atti necessarj? Finalmente quest' impostore viene a darsi nelle mani della giustizia. Quì noi non delineiamo quelle famose istorie che hanno turbato ora la pace dei più grandi imperj, ed ora la tranquillità delle più illustri famiglie; quei celebri avvenimenti dove si è veduta talvota la supposizione vitoriosa trionfar della verità, e la malizia d' un impostore confondere la timorosa innocenza di quello di cui esso aveva usurpato il nome e la figura. Ma senza entrare in queste particolarità, osserviamo unicamente che due caratteri luminosi hanno in ogni tempo distinto gli impostori. Un grande interesse anima la loro impostura; una grande attenzione la cela sotto un' infinità di veli diversi. Ma un impostore senza interesse, un' im-

un' impostore che non teme la luce, è un prodigio più nuovo, più sorprendente, più incredibile di que' maravigliosi effetti d' una perfetta rassomiglianza, nei quali par che la natura abbia preso piacere di farsi gioco un tempo della credulità del volgo. Or quì qual interesse mai anima la parte del signor Nivelle? Viene egli forse per entrare in una famiglia illustre per usurpare il glorioso titolo di figliuolo ed erede di una famiglia distinta, per raccogliere una successione opulenta, per giugnere mediante la sua impostura ad un' elevazione considerabile? Nessuna di queste ragioni lo conduce dinanzi il vostro tribunale. S'egli è un personaggio supposto, è nel tempo stesso il più cieco ed il più colpevole impostore che siavi stato mai. Egli è impostor gratuitamente, non basta, lo è contro il suo proprio interesse. Noi, già il dicemmo a quale qualità mai aspira questo impostore? Due titoli formano l' oggetto della sua ambizione, l' uno è quello di marito d' una moglie sospetta d' adulterio, l' altro quello di bigamo. Ei non può avere in vista che la speranza gratuita d' ingannare, o la certezza di perire. Rassomiglia a quel famoso impostore di cui il più grande de' poeti latini ci fece questo ritratto. . . . . .

. . . . Qui se ignotum venientibus ultro
Obtulerat, fidem animi, atque utrumque paratus,
Seu versare dolos, seu certe occumbere mortis

Virg. Æneid. lib. 2.

Ingannare, ò morire è tutto quello ch'ei può contemplare s' è impostore; perciocche qual ricompensa bastevole potrebbe impegnarlo ad espor sua vita? Gli accusati stessi sembrano eglino in istato di dargliela? Ma in qual modo comparisce egli mai? Forse celandosi, o non mostrandosi che in una maniera timida e tremante, piena di diffidenza e di agitazione? Anzi all'opposto si dà in balìa a' propri accusatori, ed offre sestesso per pegno e mallevadore della propria sincerità. Schiavo volontario si mette in tale stato in cui, come, vi fu detto dal suo difensore, può bensì perdere se stesso, ma noi mai salvarsi, *uccidere seipsum potest, sanare non potest*. Finalmente non si sostiene già, che questo preteso impostore sia un' altro uomo diverso dal vero de la Pivardiere, eppure quest' è la via con cui si son confusi quasi tutti gl' impostori. Il falso Martino Guerra era il vero Arnaldo di Thilch: il falso Vacherot era il vero Monrousseau: il falso Very era il vero Fily de la Leraudiere. Il nostro ministero ci obbliga a vindicare i delitti noti; ma non già a suppor quelli che sono ignoti. Noi non troviamo nulla che ci persuada che la parte del signor Nivelle sia diversa da quello ch' ei pretende d'essere, anzi troviamo presunzioni fortissime per crederlo quale si vanta.

Tale, o signori, è il paralello e l'opposizione delle prove di morte e di vita. Chi potrebbe senza temerità dar la preferenza all'

une, o all' altre? Quando noi consideriamo le prime, parci che sia quasi impossibile il dubitar della morte, ma allorchè volgiamo lo suardo sull' ultime, troviamo la stessa difficoltà a dubitar della vita. Finalmente se le riuniamo, se le esaminiamo unitamente, non troviamo che dubbj, che tenebre, che oscurità, e per tal modo, che il nostro spirito egualmente sospeso tra le due estremità non sa più indursi a credere nè vita, nè assassinio, nè calunnia, nè delitto degli accusati, nè delito de' giudici. In questa causa dubitiamo di tutto; ma questo dubbio stesso è quello che par che ci conduca più sicuramente alla certezza della decisione. La vita e la morte sono egualmente dubiose: dunque la presunzione ch' è sempre in favor della vita e dell' innocenza dee almeno condurci ad istruire egualmente la verità dell' uno e dell' altro fatto. Andiam più avanti, ed applichiamo brevemente i principj da noi stabiliti. Quand' anche la morte fosse più verisimile della vita, quando vi fossero maggiori presunzioni per lo delitto, che per l' innocenza, basta che il corpo del delitto non sia certo, per ammettere la prova d' un fatto tendente a stabilirlo od a distruggerlo. Ora nel caso nostro, si può mai dire che il corpo del delitto, sia certo, quando si consideri quanto incerte fin' ora siano le prove, quanto siano combattute da presunzioni potenti, negate dai loro più grandi autori; quando si esamini che la forza e l' evidenza di queste prove dipende

dalla testimonianza di due serve del carattere di quelle che sono le sole depositarie d'un fatto sì importante? Finalmente, quando si rifletta, non essere impossibile che si scopra in seguito qualche persona secreta ch'abbia sedotto, corrotto, intimorito le serve senzachè i giudici siano colpevoli di questa violenza, e di questa sobornazione? In tale stato cosa mai vi si ricerca? D'assicurrare il corpo del delitto. Se si venisse a dirvi che s'è ritrovato il cadavere del sig. de la Pivardiere, ch'esso è esente di ferite, e che al solo vederlo si giustifica la falsità dell'assassinio, potreste esitare pur un momento, ad ordinare che il cadavere fosse visitato, e che se ne formasse un processo verbale? Ma vi vien proposto un fatto più importante e più facile a rischiarsi. Vi vien detto che il signor de la Pivardiere è a Fort-l'eveque, che colui che si era creduto morto, si presenta come vivo, perchè mai non ordinare che s'instituisca un processo verbale sullo stato della persona; che s'interroghi, che si confrontino testimoni, e che si paragoni il suo carattere con quello del vero de la Pivardiere? Forse che tuttociò non tende egualmente a stabilire questo fatto importante, la verità e l'esistenza del delitto? Ma noi non ci fermiam quì; e per togliere ogni difficoltà che può far nascere in questa causa un'interpretazione opposta allo spirito dell'ordinanza, dichiariamo che noi stessi, o signori, siam quelli che vi ricerchiamo, che

già formato processo sull' esistenza del sig. de la Pivardiere. Noi non la risguardiamo più come un fatto giustificativo, ma come un fatto doppiamente necessario per l' istruzione del processo, necessario in primo luogo per assicurare la verità del delitto, ad ancora più necessario pel convincimento degli accusati. Conciosiacchè finalmente, o signori, il fatto della presentazione del sig. de la Pivardiere ha due diversi aspetti, l' uno favorevole, l' altro contrario agli accusati. E' una spada da due tagli; s' essa non libera gl' innocenti, si rivolgerà contro i colpevoli; l' iniquità sarà distrutta da quella stessa menzogna ch' essa avrà inventata per difendersi, e l' impostura diverrà una delle prove più forti dell' assassinio. Noi osiamo dire, altresì, che nella situazione in cui ora vegiamo gli accusati ed i complici, s' è stato commesso il delitto, fa duopo che il convincimento dell' impostura ci apra la via che può sola condurci alla scoperta ed al castigo dell' assassinio. Finchè i testimonj, finchè gli accusati avranno dinanzi gli occhi il fantasma del signor de la Pivardiere, essi saranno muti ed infedeli; la verità gemerà vanamente sotto il giogo dell' impostura. Fa duopo cominciare dal confondere la supposizione, prima di sperare di render voce e forza alla verità. Ne già noi pensiamo essere necessario il sospender la prova della morte per cercar quella della vita; mentre si può continuare e l' una l' altra. Voi vedete

che gli accusati vi acconsentono, e noi crediamo almeno che la corte debba lasciarne la libertà al pnbblico ministro, il quale potrà dare alle prove quell'ordine, e quella disposizione, che l'interesse della giustizia e della verità chiederà da noi nel progresso dell'istruzione. Queste due procedure non han nulla di contrario tra se.

Dopo questo, o signori, dispensatici dall'entrare in un lungo esame della seconda parte di questa causa, in cui ci eravamo proposti di considerare il secondo ostacolo che si può opporre al riconoscimento della parte del signor Nivelle, vale a dire, l'autorità del vostro giudizio. Qui fa di mestieri esaminar due cose; primo, se la parte del signor Nivelle sia ammissibile ad impugnarlo; secondo se per prendere il partito da noi propostovi si renda necessario l'impugnare il vostro giudizio. Sul primo punto noi crediamo che non si possa mai risguardare il se-dicente de la Pivardiere come avente una qualità, e per conseguenza un interesse certo per impugnare il vostro giudizio. E' ancora incerto s'ei sia il vero de la Pivardiere, o un'impostore. S' egli è impostore, quale interesse ha mai d' impugnare un giudizio che ordina un'instruzione a cui ei non dee prender parte? Finchè abbia disgombrato le nubi che coprono la verità del suo stato, egli non potrà avere un titolo legittimo, un nome, una sicura qualità. Aggiugniamo che il vostro giudizio, ha

deciso ch' ei non fosse ammissibile per questo stesso difetto di qualità. Cosa è avvenuto dipoi? Il gran fatto della presentazione. Questo fatto forma grandi, potenti, considerabili presunzioni, ma non produce ancora nessuna prova decisiva. Sarebbe un rovesciar l' ordine delle cose, il cominciar dal ritrattar il giudicio prima d' aver fissato lo stato di quello che l' impugna. Il gran frutto del suo riconoscimento, sarà la distruzione del giudizio; noi fin da quest' ora confessiamo che s' ei può giungere a questo punto importante, la dimanda civile, e fors' anche la opposizione non saranno suscettibili di veruna difficoltà. Ma l' effetto dee seguire la causa, e non già precederla; e perciò vi fu detto che si riceverebbe qual grazia il giudizio che ammettesse l' interlocutorio sullo stato del signor de la Pivardiere prima di procedere alla ratificazione della dimanda civile. In una parola, finchè sarà vero che la parte del sig. Nivelle possa ancora essere un impostore noi non possiam mai acconsentire alla ritrattazione di un giudizio che serve di fondamento alla procedura. Distruggendolo, converrebbe nel tempo stesso esaminare di nuovo tutte le dimande giudicate con tanta solennità. La lunghezza, la moltiplicazione delle dispute diverrebbe, finalmente l' asilo del delitto, e lo scoglio dell' istruzione. Nè quì noi crediamo di doverci estendere più a lungo su questo primo punto.

Ma il giudizio è esso contrario al tempera-

mento che vi proponiamo? Questo è quello che restaci di esaminare. Una sola disposizione del giudizio può formare qualche difficoltà, e questa è il capo con cui si rimanda avanti il giudice al quale allora attribuiste la cognizione di questo affare, un confronto di scritture ricercato dagli accusati per provare l'esistenza del signor de la Pivardiere. Voi ordinaste nel tempo stesso che giudicando il processo fosse deciso su quella dimanda, dunque ogni dimanda che tendeva a provare l'esistenza del signor de la Pivardiere la riguardaste qual dimanda che non faceva che stabilire un fatto puramente giustificativo. Per distruggere questa obbiezione, e per isgombrarne ogni minima nube, fare si possono molte risposte. 1mo. Esservi molta diferenza tra un semplice confronto di scritture, il quale non può mai fare che una prova dubbiosa imperfetta, diciamo altresì, sospettissima, ed il riconoscimento di un uomo; fatto luminoso le cui prove possono presentarsi in folla, ed esser pure di un grado di evidenza molto al di sopra delle prove possibili della morte di un uomo, di cui non aparisce il cadavere. La corte ha dovuto unir l'uno, ma non dee mai unirvi l'altra; mentre uno non può fare ch' una semiprova, laddove l'altra forma il più forte di tutti i convincimenti. 2do. Che si può giudicare dello spirito della corte non tanto dalla differenza dei fatti, che dalle circostanze che vi furono proposte. Finchè la parte del

signor Nivelle non si era presentata, si ha potuto, e si ha dovuto giustamente ricusare ogni istruzione tendente a frammischiar nel processo il fatto di sua esistenza: la sua assenza fortificava tutte le prove della sua morte; e quelle indeboliva di sua vita. Il pretesto di bigamia di cui si serviva, pareva incredibile finchè la precauzione presa d' ottenere un salvo condotto gli ha dato apparenza, e verisimiglianza; ma dacchè, lasciato il carattere d' impostore, esce dalle tenebre della menzogna per esporsi alla gran luce della verità; dacchè si rimette in catene come un colpevole per essere il difensore degl' innocenti, la faccia dell' affare è cambiata, e quella dimanda che allora era precoce, può divenire adesso giusta, legittima, necessaria. 320. La parte del sig. Nivelle, è quella ch' oggi dimanda di provare la sua esistenza: è vero che anche nel giudizio instava per lo confronto dei caratteri delle scritture; ma non si può dire che questa dimanda sia stata unita in quanto a lei: allora non fu ascoltata veruna delle sue dimande, ma fu decisa la sua causa in considerazione solamente della sua assenza. Questa ragione oggi non sussiste più. Si presenta egli stesso, ed avrebbe ragione di lagnarsi che se lo facesse cadere in un circolo inestricabile, dicendogli dall' un lato, che fa duopo che si faccia riconoscere prima d' essere ammissibile ad impugnare il giudizio, e dall' altro, che fa di mestieri che distrugga il giudizio prima d' es-

sere ammesso al suo riconoscimento. La prima proposizione è vera, ma non già la seconda. Il giudizio non ha deciso nulla riguardo a lui, e fu appunto per questa ragione che il procurator generale nol fece notiziare sulla appellazione della procedura di Romorantin. Non si volle riconoscerlo finchè non avesse dato col presentarsi, una prima prova della sua esistenza. Il vostro giudizio ha prodotto tutto l'effetto previsto dalla vostra prudenza: esso ha sforzato il sedicente de la Pivardiere a comparire; ma dopo la sua comparsa la causa non è più la stessa; gli stessi motivi per non ammetterlo, che gli venivano opposti allora, non sussistono più, sopra tutto, trattandosi unicamente d'istruire una dimanda civile, ed assicurare la di lui qualità. 4to. Finalmente, e quest'ultima risposta è bastevole da se sola, qui non avvi certamente motivi per non ammettere il pubblico ministero. Al tempo in cui nacque il giudizio, l'assenza del preteso de la Pivardiere ce lo fece risguardare come un personaggio supposto. Noi credemmo allora di non dover prendere veruna conclusione sulla di lui esistenza, essendo ancora incerto s'ei fosse un fantasma o un corpo, un'ombra od una realità. Ma oggi il fantasma si cambia in un vero uomo; crediamo di dover risguardare il fatto di sua esistenza come una parte essenziale del processo: vi ricerchiamo che un'istruzione si delicata e si necessaria non sia affidata alle cure de-

gli accusati che sono in una perfetta intelligenza col preteso de la Pivardiere: cerchiamo la verità, chiediamo che siaci permesso di scoprirla: siamo in questo aspetto una nuova parte contro cui, lo ripetiamo, non si può opporre alcun motivo perchè non siamo ammessi.

Quindi, o signori, la parte del signor Nivelle non può per anche distruggere il giudizio; e fa duopo che stabilisca la sua qualità prima di poter impugnarlo. Ma quel giudizio non ha anticipatamente decisa la questione del riconoscimento; ma quel giudizio seguì sul fondamento dell' assenza del sig. de la Pivardiere; ma quel giudizio non fu neppure reso veramente contro di lui, ma finalmente noi stessi gli prestiamo il nostro soccorso; o piuttosto lo prestiamo alla verità. Sarà questa una verità favorevole, o contraria agli accusati? Ciò ci sarà additato dall' esito; ma sarà sempre una verità necessaria, e che non si può separar mai dall' istruzione. Se l' esistenza del signor della Pivardiere, se l' innocenza degli accusati si faran pubbliche in progresso, sarà tempo allora di esaminare gli appogi di dimanda civile ed opposizione, d' entrare nella discussione de' motivi di non ammettere che i giudici di Castiglione traggono dal vostro giudizio, di pesare tutte le aperture a dimanda civile. Allora, o signori, se sarà vero che siamo ingannati, o nelle nostre congietture sul merito dell' accusa, o in quello che può con-

cernere la nullità della procedura, non arrossiremo di confessare il nostro errore. Noi possiamo ingannarci, e pur troppo la nostra esperienza giornaliera ce lo dinota; ma noi osiam dire, che non vorremmo mai ingannarci, e se la nostra debolezza non ci permette d'aspirare al raro e glorioso privilegio d'essere esenti di errore e da sorpresa, avremo almeno il secondo avvantaggio che la rettitudine del cuore offre a coloro che non cercano che la verità, di riconoscere senza pena un errore involontario; aflitti di esserci ingannati, e non già di essere costretti a confessarlo. Ma sarebbe innutile lo spiegarsi con maggior estensione su questi pretesi errori: tutte queste questioni sono ancora precoci; ed allorchè verranno agitate, forse saranno superflue, poichè l'esistenza del signor de la Pivardiere, se sia mai che si provi, sarà un appoggio vittorioso ed indipendente da una scrupolosa osservazione della procedura.

Che altro dunque restaci, se non che di mettervi dinanzi agli occhi in un sol tratto i principj ed i fatti da noi spiegativi in una causa, in cui non abbiam fatto che dubitare o nella quale il pubblico ci permetterà di dubitare ancora lungo tempo?

La ricapitolazione con cui fu terminata questa aringa non è stata scritta; e lo stesso seguì pure delle conclusioni: esse, tendevano ad ordinare, prima di decidere sull'opposizione e sulla dimanda civile, un' istruzione che sarebbe fatta

ad istanza del procurator generale del re, sull' esistenza, oppure sulla supposizione di Luigi de la Pivardiere, senza pregiudizio al procurator generale di proseguire sulla inquisizione del processo criminale sull' assassinio. V' ebbe una deliberazione dopo la quale fu pronunciato un giudizio uniforme alle conclusioni.

ARINGA LX.

Ch' è la seconda della causa del signor DE LA PIVARDIERE.

È dunque vero, come vi fu detto tanto francamente, che siam noi giunti a quel felice momento aspettato da sì lungo tempo dagli accusati, e desiderato, se osiam dirlo, dalla stessa giustizia, in cui la verità dee trionfar dell' impostura, l' innocenza della calunnia, e l' ingiustizia dell' iniquità; oppure siam noi ancora in quello stato di dubbio e d' oscurità in cui non iscopriamo da lungi che un debole barlume, ed una luce ingannatrice, più atta a farci cadere nel precipizio dell' errore, che a condurci sicuri nel cammino della verità? E siccome i giudici non debbono ricever mai, neppure la stessa verità, per luminosa che rassembri, che dalle sole mani della leg-

ge, e nelle forme da lei stabilite; è poco (noi non temiamo di dirlo alla bella prima) è poco l'avere scoperta la fiaccola della verità, se l'ordine inviolabile de' giudicj s'oppone agli sforzi precorci delle parti, e se la severità del nostro ministero ci obbliga a sacrificare di nuovo al rigor della procedura ; quella giusta compassione che noi non possiamo fare a meno d'avere per gl'infelici. A questi due punti importanti, o signori, noi dunque possiam ridurre questo grande affare. La verità da noi cercata da si lungo tempo, ha essa finalmente disgombrato le nubi che la circondavano? Si mostra essa a' nostri occhi con quel luminoso carattere di evidenza, e di luce al quale la ragione umana non saprebbe resistere? E dove questo primo punto sia certo, qual conseguenza trar se ne può in riguardo all'ordine della procedura, ed alla qualità dell' inquisizione ; non dovrassi più ascoltare che il sentimento d'una viva comiserazione per gli innocenti, oppure deesi sospenderlo ancora per l'ordine pubblico, per lo bene della giustizia, per lo stesso interesse degli accusati? Il piano è questo, o signori, ed il compendio della causa presente, il cui destino, come vedrete in progresso, si è d'esser sempre egualmente incredibile, di sorprendere lo spirito umano per la sua novità, di confonderlo con la sua incertezza ed opprimerlo con la sua difficoltà. Quì noi non ci atterremo a ripetervi le circostanze del fatto con quell'esattezza che suole usar-

si nell'altre cause comuni; la storia o la favola della vita, e della morte del signor de la Pivardiere, ormai è uno di que' famosi avvenimenti che non è più permesso d' ignorare; e dopo avervelo spiegato in tutta l' estensione una prima volta, ci contenteremo oggidì delinearvi con semplicità pari alla precisione le circostanze principali della procedura che esenziali assolutamente ci sembrano alla decisione di questa causa.

Il sig. de la Pivardiere dopo l' assenza di alcuni mesi, comparisce li 15. agosto dell' anno 1697. nel suo castello in Nerbona. Vi giugne la sera dopo il tramontar del sole, ed il giorno susseguente, prima dello spuntar dell' alba lo si cerca, e non vi si trova più. Concepisconsi tristi sospetti: passano tre settimane: il procuratore regio di Castiglione sull' Indro dimanda li 5. settembre 1697 permissione di formar processo sulle voci sparse nella provincia intorno al preteso assassinio del signor de la Pivardiere: egli espone nella querela le divisioni funeste che avean turbato il di lui matrimonio, la sua assenza subitanea ed incredibile, un fatto decisivo, che pubblicavasi in paese, che fosse stata trovata la sua testa in un bosco vicino alla di lui casa. Su tutti questi fatti il signor Bonnet luogo tenente particolare permette di formar processo: comincia l' inquisizione, esamina molti testimoni che danno alcuni indizj dell' assassinio: decreta contro la signora de la Pivardiere, i suoi

figli, ed i suoi familiari. Sulla fama sparsa di questo decreto la sig. de la Pivardiere non si trova più: vien cercata inutilmente in sua casa ove fu fermata una di quelle serve tanto famose in questo affare, e l'altra serva fu fermata pochi giorni dopo. Esse furono interrogate più volte: la prima dissimula la verità o la calunnia fino al terzo interrogatorio; la seconda spiega fin dal principio le più atroci circostanze dell'assassinio, ed unendosi finalmente l'una e l'altra compongono la storia la più ordinata, e più circostanziata, ma nel tempo stesso la più spaventevole d'un delitto che fa orrore. Si decreta sul loro interrogatorio contra il priore di Miseray, ed i suoi due servi, autori, complici, ministri dell'assassinio. Un singolare accidente aumenta la prova, e par che dia l'ultimo grado di forza e d'autorità alla dichiarazione d'una delle serve. Essa cade ammalata, e la sua vita, è in estremo pericolo; chiama il suo giudice, e nel momento trattutti in cui la verità spiegasi con la maggior libertà, dichiara a scarico di sua coscienza, che il timore delle minaccie del priore di Miseray le aveva impedito fino allora di dire ch'egli era presente al tempo dell'assassinio, e che temperò anch'esso le mani nel sangue del signor de la Pivardiere. Dopo questa dichiarazione, Margherita Mercier, che l'aveva fatta, ritornò indietro dalle porte della morte, ed il primo uso che fece di sua salute fu il confermare di

nuovo

nuovo in un solenne iterrogatorio, quella dichiarazione che aveva fatta durante la malattia. Si continua il processo, e si raccolgono i testimonj. L'officiale di Bourgies condanna per contumacia il priore di Miseray. Esso vien arrestato in Parigi da dove lo si trasferisce nelle prigioni di Castiglione. Alla sua sola vista le due serve si ritrattano, l'una ritratta solamente quel che aveva detto che poteva agravare il priore di Miseray, l'altra smentisce tutte le dichiarazioni da lei fatte: ammendue d'accusate ch'erano divengono accuatrici; rimproverano in faccia al luogotenente-particolare di Castiglione gl'inganni, le minacie, le violenze, da lui usate, le quali però riduconsi ad aver detto loro, che sarebbero colpevoli se ricusassero di dire la verità, e che sarebbe stato costretto a far loro il processo come a *silenti*, e che finalmente si sarebbe data loro la tortura, se non avessero detto quanto sapevano. Appena fu terminato il confronto, che mentre il prior di Miseray trionfa della sua vitoria le serve glie ne tolgono il frutto. Esse richiamano i loro giudici, gettansi a' loro piedi confessano la loro colpa, dicono di non aver potuto sostenere la presenza del priore, ritrattano la loro ritrattazione, e chiedono di riparare una colpa involantaria in un nuovo confronto. Si confrontano nuovamente e per un cambiamento incredibile, sostengono in facia al priore tutti que' fatti

che poco tempo prima avevano ritrattati in in sua presenza.

Dopo di ciò, dispensatici o signori, di rendervi un conto più esatto delle particolarità del processo; noi qui ne abbiam tocche le principali circostanze, e tutto il resto sarebbe inutile pel giudizio della dimanda civile su cui oggi voi dovete decidere. Non vi spiegheremo nè pure gl' indicj che risultavano dalle deposizioni de' testimonj, e che unendosi alle dichiarazioni delle serve, parevan formare la più completa prova che sia comparsa mai ne' tribunali di giustiza: que' veementi sospetti di adulterio, quella voce di tutta una provincia che accusava altamente la signora de la Pivardiere, ed il priore di Miseray, que' disgusti tra marito e moglie troppo certi e troppo noti per l' uno e per l' altra, que' forti rimproveri che si fecero reciprocamente; e che furono i primi effetti dell' improviso arrivo del signor de la Pivardiere; quelle sospette precauzioni della signora de la Pivardiere d' allontanare dalla camera di suo marito tutti coloro che avrebbero potuto essere testimonj del delitto di cui viene accusata; quello sbarro di fucile, quella voce querula intesa nella notte; quel sangue osservato la mattina susseguente, e pochi giorni dopo sì sul paglericio, che sulle panche; quella partenza, o piuttosto quel disparir subitaneo del signor de la Pivardiere; il suo cavallo, il suo feraivolo, le sue uose

trovate nel castello, quella lisciva fatta dalla sig: de la Pivardiere di sua mano propria, contro il suo uso, e nella quale pretendesi d' aver veduto de' lenzuoli insanguinati; finalmente que' discorsi ambigui, ed il suo sollecito ritiro. Ecco in poche parole quel che componeva la materia dell' accusa, e che pareva tener luogo, in qualche maniera, della prova del corpo del delito.

Tali erano le presunzioni della morte, tali tutte le procedure esattamente spiegatevi nel tempo del giudicio interlocutorio. Noi ci affrettiamo di scorrerle leggiermente per passare alle presunzioni, ed alle prove della vita, che gli accusati si sforzavano di stabilire, mentre il loro accusatore adoperavasi per assicurare con una straordinaria procedura, la verità della morte. Vi facemmo osservare altresì nel tempo dell' ultimo giudizio, che appena gli officiali di Castiglione ebbero cominciato a perseguir la vendetta del assassinio del signor de la Pivardiere, la moglie di lui oppose loro la certezza della vita del marito come una barriera insuperabile. Quindi tutti quegl' atti sospetti, o per meglio dire, viziosi ed iregolari nella forma, ma considerabili per la loro data, pei quali veggiamo che dai 21, ai 22 settembre 1697, vale a dire, quindici giorni dopo il decreto, varj testimonj han dichiarato di aver veduto vivo colui la morte del quale si voleva vindicare. Quindi quell' atto importante dei 22 ottobre 1697, in cui il preteso

de la Pivardiere dichiara dinanzi a notaj a Flaviny ch' egli esiste, e che auttorizza tutte le procedure fatte e da farsi da sua moglie contro gli ufficiali di Castiglione. Quindi finalmente per istralciare tutto l' innutile, quella supplica con cui la signora de la Pivardiere instò alla camera delle vacanze nel mese di ottobre 1697, che le fosse permesso d' informare sulla calunnia sparsa contro di lei della morte di suo marito. Questa dimanda viene spedita al luogotenente generale di Romorantin, il quale due mesi dopo fece comparire dinanzi a se il preteso de la Pivardiere, ed interrogatolo, spiegò tutte le circostanze di sua vita, rese ragione di quella partenza subitanea dal castello di Nerbona, ch' era stato il primo pretesto delle false voci sparse nella provincia dalla malizia dei suoi nemici. Il luogo-tenente-generale di Romorantin contento di queste risposte lo guida come in trionfo nel suo paese. I suoi parenti, i suoi amici, i suoi vicini, gli stessi Giudici di Luchey, che dapprima avevane informato sulla sua morte, tutti unanimi lo riconoscono. Felice se si fosse fermato a tal passo, e se avesse saputo goderе del frutto di un si pronto ed unanime riconoscimento! Ma la sua temerità, o l' artifizio degli uffiziali di Castiglione gli fece quasi perdere in un momento il nome del vero della Pivardiere per ripigliar quello d' impostore, e di fantasma. Si ha l' ardire di presentarlo alle serve accusate, ed esse dichiarano che nol

riconoscono pel loro padrone. Il procuratore del re ricerca che sia arrestato; ma il luogo-tenente-generale di Romorantin conserva preziosamente il deposito affidatogli e ricusa di rimetterlo in altrui mani. Ei lo conduce seco, e gli permette di attendere a' suoi affari. Quel vendicatore dell' inocenza degli accusati, o quel istrumento della loro impostura sparisce una seconda volta. Gli accusati interpongono l' appellazione di tutta la procedura seguita contro di loro. Il procurator generale è appelante di tuttociò ch' era stato fatto dal luogo-tenente-generale di Romorantin. Gli uffiziali di Castiglione sono citati come parti.

Mentre si pugnava su tutti questi capi di contestazione, il falso, o vero de la Pivardiere fa sentir sua voce dal fondo delle tenebre in cui era rientrato. Ei s' accusa di bigamia onde giustificarsi del delitto d' impostura; vuol trattare con la giustizia prima di darsi nelle mani di lei, dimanda un salvocondotto che lo metta al coperto dell' accusa di bigamia, ed a queste condizioni offre di presentarsi di nuovo. In confronto di tutte queste parti, dopo quindici udienze di disputa voi pronunciaste quel celebre giudizio, col quale confermaste la procedura criminale dopo averne stralciato alcune istruzioni piene di nullità. Accordaste un altro giudice agli accusati; annullaste sull' appellazione del procurator-generale tuttociò ch' era stato fatto dal

luogo-tenente-generale di Romorantin per giugnere al riconoscimento del preteso de la Pivardiere; scartandalo dal suo intervento; ed ordinando che fosse carcerato onde rispondesse a quelle conclusioni che ci piacesse di prendere contro di lui; finalmente; con un gran numero di ordinazioni istruiste il luogo-tenente-particolare di Castiglione sull' Indro; d' osservare l'ordinanza in tutti i punti in cui avea trascurato di seguirla. Ma appena nato questo giudizio cominciò a spargersi la voce dell' arrivo prossimo del vero de la Pivardiere. Esso seguì dopo la sua fama; e ne' primi giorni di settembre col favore di un preteso salvo condotto ch' ei dice d'aver ottenuto venne ad offerirsi alla giustizia; ed a porsi volontariamente nelle prigioni di Forte l'Eveque. Il re vi stabilì giudici soli nella prima e nell' ultima istanza di quest' affare. Vi fu presentata una dimanda per impugnare il vostro giudizio; alla quale si aggiunsero lettere in forma d' istanza civile. Si chiedette che fosse proceduto al riconoscimento del sedicente de la Pivardiere, e si ricercò che questo riconoscimento fosse fatto non pure con noi, ma altresì cogli uffiziali di Castiglione. Noi, o signori; esaminammo dinanzi il vostro tribunale quella gran questione che decideste col vostro giudizio; la quale consisteva in sapere, se l' esistenza del preteso de la Pivardiere dovesse porsi nel numero de' fatti giustificativi, o se a rincont ò dovesse considerarsi come un

fatto preferibile che doveva o precedere o almeno accompagnare l'istruzione. Sforzati dal concorso sorprendente delle circostanze singolari di quest' affare, condotti da quei gran principj, da quelle massime fondamentali della criminal procedura, che non permettono il differire neppur un mumento di rischiarare, d' assicurare, di stabilire quanto risguarda il corpo del delitto; acconsentimmo noi stessi al riconoscimento, ma non credemmo di doverne affidar l' istruzione ad un uomo accusato d' impostura, e ricercammo che fosse posto nelle vostre mani. Voi l' ordinaste, o signori, attenendovi alle nostre conclusioni, e ci prescriveste tre generi di prove, che rinchiudono quanto lo spirito umano poteva immaginarsi allora, onde giugnere a scoprire la verità. Il primo è la prova testimoniale. I testimonj, secondo il vostro giudizio, dovevano essere ascoltati separatamente e presentati in seguito, se la bisogna il chiedesse, al sedicente de la Pivardiere. Il secondo è il confronto dalle lettere scritte dal preteso de la Pivardiere dal giorno del preteso assassinio. Il terzo finalmente, ed il più forte di tutti, è il suo interrogatorio sui fatti proposti dal procurator-generale. E perche noi abbiam sempre sostenuto che il fatto dell' esistenza non fosse un fatto giustificativo, ma un fatto che dovea formar parte dell' istruzion del processo, voi ci riservaste, o signori, il diritto di continuare il processo criminale, e con ciò deste fine al dis-

positivo del vostro giudizio. Noi ci siam fatti premura d'eseguirlo con tutta quella religione che la severità del nostro ministero e l'importanza della causa potevano esigere da noi. Fu interrogato il preteso de la Pivardiere, confrontaronsi le lettere, si esaminò un gran numero di testimonj. In tale stato ritorna dinanzi il vostro tribunale e sostiene che nulla manchi alla solennità del suo riconoscimento. Gli altri accusati unisconsi a lui, e pretendono che la sua esistenza sia oggi divenuta una verità egualmente vitoriosa e trionfante per tutte le parti, che faccia cadere, che annichili di pien diritto ed il processo criminale ed il giudizio, che ne ordinava l'istruzione. Questo è il grande argomento su cui s'appogiano tutti gl' instanti, considerandolo come la base principale delle lettere da loro ottenute in forma di dimanda civile. La morte rapì loro una delle lor parti, li signor Bonet luogo-tenente-particolare di Castiglione sull' Indro il quale ha mancato mentre si procedeva al riconoscimento del signor de la Pivardiere. Per non frapporre ostacolo da se stessi alla loro libertà, tutti gli accusati han dichiarato che desistevano dalle loro dimande riguardo al signor Bonet, ma sostengono che il signor Morin sostituito dal procurator generale nello stesso bailagio di Castiglione su l' Indro," debba sempre rimanere in causa, sia perche vogliono farlo giudicare come parte una seconda vol-

ta, sia perchè pretendono di far cadere ben tosto sopra di lui i danni e gl' interessi.

Eccovi, o signori, quanto forma presentemente la materia importante della vostra deliberazione. Tal è il cangiamento e la sorprendente rivoluzione che lo spazio d' un anno ha prodotta in questa causa. Dimani sarà un' anno che voi pronunciaste un giudizio favorevole agli accusatori, e terribile agli accusati. Oggi all' incontro gli accusati instano, minacciano, gridano vendetta, e si vuol far passar il timore e l' inquietudine dal latto degli accusatori; veggiamo adesso se non si affretti di trionfare avanti il tempo, e per esaminarlo più solidamente, procuriamo di porvi dinanzi gli occhi una viva idea e precisa degli appoggi propostivi d' ambedue le parti.

E primieramente, cosa v' han detto mai gli accusati i cui interessi sono talmente confusi con quei del sedicente de la Pivardiere, che in questa causa non han quasi parlato, che per bocca del di lui difensore? Vi furono ripetuti in poche parole gli stessi appogi propostivi con maggior estensione nel tempo della prima pugna sulla dimanda civile. Il giudizio impugnato non dee considerarsi relativamente al signor de la Pivardiere, che come un giudizio cominatorio, al più al più come un giudizio per contumacia. La sua absenza l' ha fatto comparire colpevole; lo giustifica la sua presenza. Oltre a ciò se convenisse attaccar quel giudizio nelle regole, e nelle forme

ordinarie della procedura, per distruggerle basterebbe la sola via dell' opposizione. E' falso che il vero signor de la Pivardiere sia stato parte del vostro giudizio, e basta per provarvarlo la sola lettura del giudizio medesimo. Voleste mai o signori o poteste mai decretare contro il vero de la Pivardiere? Tutto il suo delitto era d' esser vivo; perciocchè riguardo alla bigamia ei non fu per anche accusato. Contro chi dunque decretaste? Contro un impostore, un fantasma, un uomo supposto, un sedicente de la Pivardiere. Tutti questi nomi non convengono alla parte del sig. Nivelle: dunque egli ha ragione di dire che il giudizio veramente non essendo seguito nè a fronte di lui, nè contro di lui, per impugnarlo gli basta usare la via d' una semplice opposizione. S' egli vi unisce anche la via della dimanda civile, lo fa altresì perchè essa gli è vantaggiosa, ed è ancora maggiormente indubitabile. Esso non può temere che la forma del giudizio, ma nella stessa forma appunto pretende trovare il rimedio dei mali sofferti. Osserva primieramente, che la procedura che servì di fondamento al giudizio, è irregolarissima. Il procurator generale fa annullare tutte le ordinanze del luogo-tenente-generale di Romorantin senza citare il preteso de la Pivardiere il quale pure era la parte principale, e quasi la sola da cui potevano essere diffese quelle ordinanze. Aggiugne, in seguito, che il giudizio conteneva disposizioni contrarie distrug-

gentesi reciprocamente. Dall' un lato s' ingiungono molte ordinazioni al luogotenente particolare di Castiglione; giudicasi per conseguenza che la sua procedura sia nulla in molti punti essenziali; e dall' altro confermasi tutta la procedura a riserva di alcuni confronti senza stralciare dall' istruzione tutti gli atti in cui scopronsi le importanti nullità, che han servito di fondamento a tutte le istruzioni.

Ma senza attenerci scrupolosamente alla forma, non basterebbe il dolo personale degli uffiziali di Castiglione per impugnare il giudizio che non ebbe altro fondamento che la loro accusa, e le loro calunniose persecuzioni? Dapprima la loro calunnia poteva essere dubbiosa, come quella che celavasi artificiosamente sotto il velo, e l'apparenza d' una procedura giudiziaria. Ma oggi il velo è tolto, l' opera delle tenebre è scoperta, e ben lungi dal sostenere il loro giudizio, pretendesi, o signori, che tutto il vostro sdegno debba rivolgersi contro gli uffiziali di Castiglione, i quali han saputo ingannare la vostra religione mediante una procedura ingiusta la quale ormai non si può più risguardare, che come una tela ordita di supposizioni, e di calunnie. L' esistenza certa, sensibile, e manifesta del signor de la Pivardiere e lo scioglimento di questo grande intrigo fraudolente, è l' ultimo appoggio della dimanda civile; appoggio tanto decisivo che si potrebbero abbandonare tutti gli altri per attenersi a questo solo, e questa esistenza può essa

ormai formar la materia di un dubbio ragionevole? Egli ha la fortuna di vedere stabilita la verità della propria esistenza, non già sulla fama, e sopra un rumor popolare, nè sul fondamento, de' processi-verbali del giudice di Romorantin; ma sulla fede d'una procedura prescritta dal vostro giudizio; procedura che nell' esito è tanto più favorevole al signor de la Pivardiere, quanto rigorosa gli parve nel suo principio. Tutto parla, tutto si riunisce a suo favore. La natura ha delineato su ciascun uomo in particolare tre caratteri diversi che lo distinguono da tutti gli altri uomini. La parola, la fisionomia del volto, la scrittura, sono come tre ritratti egualmente inimitabili ne' quali naturalmente noi dipingiamo noi stessi. Quest' è la idea che pare ch' abbia servito di piano e di modello ai tre generi di prove che il vostro giudizio ha ordinato che il signor de la Pivardiere dovesse dare della sua esistenza. Egli ha parlato, o signori, e le sue parole contenute in un interrogatorio immenso sono un' imagine fedele, ed una vera pittura di sua persona, a cui l'arte e la menzogna del più abile impostore non potrebbero giungere giammai. Egli si ha mostrato a tutti i testimonj che si ha creduto opportuno di presentargli. I tratti i delineamenti del suo viso, la sua figura, il suo portamento, tutto il suo esterno, han subito risvegliato in coloro che lo videro quell' idea fissa e costante che una lunga abitudine ed una gran familiarità

avevano impressa da lungo tempo nella loro memoria della figura corporale del signor de la Pivardiere. A dir vero, due testimonj han ricusato di conoscerlo; ma uno è giustamente e vergognosamente rimproverato; l'altro, sospetto in se stesso e prodotto dagli uffiziali di Castiglione, è confuso dagli stessi termini della sua deposizione: dunque non v'ha più nulla che s'opponga all'intiera manifestazione della verità. Ha ben potuto essere oscurata per qualche tempo dall'artificio de' nemici del signor de la Pivardiere; ma fa duopo che presto o tardi la sua potenza distruga tutte quelle nubi di cui si è voluto coprirla; quel giorno felice finalmente è arrivato, il fondamento del vostro giudizio è distrutto. Voi decretaste contro l'impostore, e quegli a cui si voleva fare quest'ingiuria s'è fatto a conoscere di una maniera sì autentica sì solenne sì decisiva, che i suoi stessi nemici sono costretti a confessare ch'esso è il vero de la Pivardiere.

Ma se la sua esistenza non può più essere impugnata, se per una necessaria conseguenza il giudizio cade con la falsità che gli serviva di fondamento, dovrassi oggi dividere la causa del signor de la Pivardiere da quella degli altri accusati? Sarà egli vivo rapporto al suo interesse, e morto rapporto a quello de' prigionieri, dividerassi la sua esistenza, e la sua vita; se lo riconoscerà dall'un lato per lo vero de la Pivardiere, mentre si formerà dall'altro un processo criminale a sua moglie per

averlo assassinato? Chi non vede in quali assurdi convien cadere tosto che si vuol dividere ciocchè è indivisibile, far sussistere un' accusa nel tempo che non v' è più delitto, continuare una persecuzione estraordinaria, non solamente senza prova del corpo del delitto, ma anche allor quando è dimostrato che il corpo del delitto è impossibile?

Dopo ciò, o signori ascolterete voi i motivi di non ammettere frivoli, e sofistici oggi opposti dal procuratore del re di Castiglione ad una dimanda sì favorevole? Il vostro giudizio interlocutorio ha già decisa anticipatamente la debolezza di questi argomenti. Ei ricercava allora come lo dimanda pur oggi d' esser licenziato dalla causa: sosteneva di non dover più prendere veruna parte, in questa contestazione: opponeva il nome, e l' autorità del vostro giudizio: abusava fin da quel tempo della massima che ha ripetuta anche in questa udienza, *non bis in idem*; quasichè si potesse dire, che la questione sul suo intervento sia stata realmente decisa a fronte del signor de la Pivardiere, che al tempo di quel giudizio gli ufficiali di Castiglione facevano passare per un ombra, e per un fantasma. Malgrado tutti questi appoggi voi credeste, che l' interesse degli accusati, ed il bene della giustizia volessero che quegli uffiziali fossero considerati come parti fino al giudizio della contestazione. Voi pronunciaste l' interrogatorio a fronte del procuratore del re di Cas-

tiglione; come mai senza di lui potreste pronunciare il giudizio definitivo? In vano cesserebbe egli per un momento d' esser posto in quest' affare, che se lo farebbe ben tosto rientrare suo malgrado nel pericolo che si lusingava di avere evitato; perciocchè sopra di lui deve cadere tutto il peso, e tutta l' indignazione della giustizia. Una morte fortunata ha liberato dal giudizio degli uomini il luogo-tenente-particolare; ma il procurator del re è la sola vitima, se si voglia prestar fede agli accusati, che dee essere presto immolata al ristabilimento del loro onore, ed alla pubblica vendetta. Questi sono tutti i mezzi, e se osiamo dirlo tutte le minaccie degli accusati, i quali come già dicemmo, par che ora prendano il tuono, e la libertà d' un' accusatore.

Cosa si oppone per parte del procuratore del re di Castiglione sull' Indro il quale oggi diventa il solo oggetto d' una ingiuriosa declamazione? Egli vi disse, o signori, che il giudizio interlocutorio non può esser considerato come un' anticipata decisione sui motivi di non ricevere, proposti allora, e di nuovo proposti, oggidì che quel giudizio conservò intatti tutti i diritti delle parti, e che trattasi ora di pronunciare diffinitivamente sulla dimanda civile e che dee essergli permesso di servirsi di quelle stesse armi, ch' egli ha impiegate per rispingere gli sforzi arditi della parte del signor Nivelle. Gli è dunque glorioso il render conto tre volte della propria condotta alla

corte, ch'essa ha voluto approvare fin dal primo tempo che le fu spiegata. Ben lungi dall'esser colpevole per aver fatto formare il processo, lo sarebbe se avesse tralasciato di farlo. Cosa infatti diss'egli nella sua querella? Ha egli assicurato la verità dell'assassinio del signor de la Pivardiere? Ha egli dato la minima prova di quella cieca passione, di quella temeraria prevenzione che gli viene attribuita? Ei s'è contentato parlare delle pubbliche voci, ha dimandato permissione di seguirle, di esaminarle, di risalire fino alla loro sorgente. E' stato tanto infelice per trovare indicj violenti, che lo han costretto a ricercare un decreto. Gl' interrogatori delle serve, a' quali ei non può essere accusato di aver avuto veruna parte, gli sono stati comunicati. Poteva egli alla vista di quegli interrogatorj fare a meno di dimandare che il processo fosse istrutto colla repetizione, e col confronto de' testimonj? Eppur ecco tutto ciò ch'egli ha fatto. Qual delitto, lo ripetiamo, più glorioso di quello che gli viene imputato? Egli ha fatto il suo dovere forse con troppa lentezza, senza dubbio con un eccesso di moderazione, che poteva tirargli addosso più rimproveri per parte de' suoi superiori che dal lato degli accusati: comunque convinto ei sia dalla regolarità di sua condotta confessa però che non si fiderebbe di se stesso se la corte non gli avesse resa la calma e la tranquillità confermando quant'egli fece in quest' affare. L'opera del

del luogo-tenente-particolare ha sofferto qualche attacco; quella del procuratore del re è restata intangibile; tuttociò ch' ei ha ricercato ha avuto sussistenza. Dunque, o signori, egli osa prendere la libertà di dirvi, che voi siete complici degli errori di cui viene accusato: egli ama meglio di essere colpevole con voi, che di essere innocente cogli accusati: e può egli far a meno di accusare di accarezzare, e di difendere il suo erore, s' è pur vero che meriti questo nome, poichè esso in qualche maniera è comune con voi? Ma finalmente, senza entrare nel merito della contestazione, la sua funzione è spirata il suo potere è finito. Egli ha rimesso la cura della pubblica vendetta in mani più sublimi, tocca a voi a pronunciare sull' avvenimento il più singolare che sia comparso da molti secoli, egli ascolterà con tutto il pubblico l' oracolo della vostra giustizia, ma ascolterallo senza interesse; applaudirà con gioja l' innocenza degli accusati se possono ottenere la loro assoluzione, e compiagnerà la loro disgrazia se sono colpevoli. Perchè farlo rientrare in un processo da cui la corte nè lo ha stralciato coll' approvare pubblicamente la di lui condotta? Non gli basta d' esser stato costretto ad assoggettarsi alla sorte sempre dubbiosa ed incerta dei giudizj? Ogni intervento in giudizio qual parte è una spezie d' accusa che non può essere istruta e giudicata, che una sola volta; ossiachè la giustizia condanni, ossiachè essa

pronuncj un' assoluzione. Ella ferisce o guarisce per sempre; le sue grazie al par de' suoi rigori sono, inalterabili, i suoi oracoli non van soggetti nè a mutazione, nè a pentimento, nè ad incostanza, e quanto essa ha pronunciato una volta in questa materia dura eternamente.

Di che pure possono oggi lagnarsi gli accusati? Qui non trattasi che di un semplice intervento in giudizio qual parte. La corte ne ha scaricato il procuratore del re di Castiglione, ma l'ha essa per questo liberato da quell' accusa di calunnia da cui viene sì altamente minacciato, e ch' egli aspetta imperturbabilmente? Ei non pretende di servirsi di quel giudizio contro una dimanda che in quel giudizio non fu decisa. Comincino gli accusatori dal rispettare l'autorità delle cose giudicate, e poi vengano ad attaccarlo se han coraggio di farlo; sicuro della propria innocenza non opporrà loro più nissun motivo per non poter essere ascoltati, e risguarderà i loro sforzi temerari, qual felice occasione di far maggiormente risplendere la propria virtù. Che s' egli non è ancora sufficientemente difeso all' ombra dell' autorità del vostro giudizio, sostiene, senza partirsi dai fini di non ricevere, che quel solenne giudizio non può mai essere impugnato in tuttociò che risguarda il suo intervento in giudizio come parte, che non appartiene a lui il giustificare la procedura del procurator-generale; ma che non può a me-

no di osservare la debolezza del primo appoggio della dimanda civile tratto dalla nullità della procedura. Poteva egli il procurator generale, riconoscere il preteso de la Pivardiere nel tempo ch' egli stesso si toglieva agli sguardi della giustizia con una fugga sospetta, e che la sua contumaccia doveva farlo passar giustamente per un' impostore? E non sarebbe stato un riconoscerlo, il farlo citare sulla procedura di Romorantin? Cercansi invano contradizioni in un giudizio che non ne rachiude veruna: non è vero che siansi confermate dall' un lato procedure che si dichiaravan nulle dall' altro. Non si ha, a dir vero, annullato nominatamente tutti gli atti che potevano essere irregolari; ma ne segue forse per questo che siensi confermati? Oltre di ciò, qual rapporto hanno mai tutti questi appoggi con quel capo del giudizio che decide sul intervento qual parte? Il dolo personale di cui vengono accusati gli ufficiali di Castiglione è un di quei fatti inventati dall' arte dell' oratore per servir di materia ad una veemente invettiva; ma prima di proporlovi converrebbe aver provata quella vera calunnia che si ardisce imputare ai giudici, il che non si proverà mai; Finalmente l' esistenza del sig. de la Pivardiere è un fatto che non interessa il procuratore del re. Esista pure, se cosi vuolsi, confonda l' impostura di coloro che avevano pubblicato la sua morte, e sparso quelle voci che il procuratore del re ha creduto di non dover *tra-*

scurare; e contento di giustificare se stesso divenga pure il liberatore, ed il protettore dell' innocenza degl' altri accusati, che il regio procuratore di Castiglione vi acconsente con piacere; ma che perchè esso sia il vero de la Pivardiere possa censurare una seconda volta la condotta di un uffiziale autorizzata dalla corte col suo giudizio questo è ciò che non resiste meno alla giustizia, che all' equità; questo è ciò che sperasi che voi non tollererete, o signori, come quelli che avete mostrato abbastanza agli antichi e coi nuovi regolamenti quanto siavi prezioso l' onore dei giudici; e voi non potreste darne prove a favore di un uffiziale che ne sia più degno per l' onore che avete fatto, per così dire, alla sua procedura, che cessa d' esser sua dacch' ella è rivestita della solenne autorità del vostro giudizio.

Dopo d' aver intese le diverse ragioni propostevi d' amendue le parti, restavi ad udire, o signori, la principale, o piuttosto la vera parte che gli accusati devono temere in quest' affare. Nelle nostre mani unicamente l' ordine pubblico del regno depone la cura della vendicazione de' delitti; e tocca a noi soli sotto i vostr' occhi, e sotto la vostra autorità, il sostenere od abbandonare quel giudizio ch' oggi viene impugnato. Noi siamo i veri oppositori sulla dimanda civile ottenuta dagli accusati; ma se il nostro ministero c' impone la qualità di oppositori e di parti non

ci deè però ispirare la prevenzione. Costretti nostro malgrado a perseguire il delitto, nel tempo stesso che il nostro dovere ci obbliga di dimandarne la punizione bramiamo di trovarne l'inocenza. Siam noi tanto fortunati d'averli finalmente trovata in questa occasione, e possiam noi seguire la nostra inclinazione che ci porta sempre all' umanità, senza allontanarci dall' austere regole del nostro dovere, che ci porta sempre al rigore? Questo è quello, o signori, che noi esamineremo in questo discorso, non già lasciandoci trasportare dal torrente delle umane opinioni e dalle voci popolari, ma restringendoci unicamente ad un' esata e solida discussione sulle prove presentateci dall' ordine giudiciario. Distinguiam primieramente, come già facemmo fin dal principio di questa causa, due questioni principali che ne formano la divisione, e che ne contengono tutta la dificoltà. Il gran fatto, il fatto capitale e decisivo dell' esistenza del signor de la Pivardiere, è esso portato oggidì a tal grado di evidenza, e di certezza, che i più increduli spiriti siano costretti a riconoscerlo? E quand' anche questo fatto fosse certo ed indubitabile, è esso capace, rapporto alle formalità esenziali della procedura, di recare attaco ad un giudizio sì giusto e sì solenne qual' è quello che pronunciaste l'anno scorso? In una parola la certezza del fatto considerato in se stesso; o la conseguenza di questo stesso fatto risguardato ne' suoi effetti, forma-

no naturalmente l' oggetto di tutte le nostre riflessioni.

Prima Parte.

Certezza del fatto considerato in se stesso.

Prima di farci ad esaminare le prove sulle quali pretendesi appoggiare quanto vi fu detto, non esservi, cioè, uomo la di cui esistenza sia più certa e più dimostrata di quelle del signor de la Pivardiere, rappresentiamci da prima, d' una sola vista, qual fosse l' esterno e la faccia di questo grande affare allorche avete ordinato che fosse proceduto ad riconoscimento della parte del signor Nivelle; procuriamo di riporvi dinanzi agli occhi le due diverse pitture che avemmo l' onore di delinearvi in quell' udienza, sulle opposte presunzioni della morte, e della vita del signor de la Pivardiere. Vi dicemmo, dall' un lato, che nulla pareva più probabile della sua morte: un' unione, che non può esser fortuita d' un gran numero d' indizj diversi, par che non formi che una sola voce che sollevasi contro gli accusati e che dimanda vendeta contro la loro crudeltà. Se a questa folla di presunzioni vi si aggiungano le dichiarazioni precise, formali, decisive delle serve nei loro primi interrogatorj; se si considera, come già procurammo dimostrarvelo, esser quasi moralmente impossibile ch' esse siano state nè ingannate nè ingan-

natrici, nè costrette dai giudici di Castiglione ad entrare nel complotto della più strana calunnia che fossevi mai, chi potrà far a meno di concepire tristi e funesti sospetti contro l'innocenza degli accusati? Chi potrà fermarsi a semplici sospetti e non persuadersi di trovare prove forti, sensibili e convincenti dell'assassinio? Ma da un altro lato, se si osserva, non esservi un solo degli indizj da noi allora a lungo espostivi che non sia dubbioso, incerto, equivoco; se si osserva che queste serve unici testimonj della morte crudele del signor de la Pivardiere sono testimonj convinti di lor propria bocca, di supposizione, e d'infedeltà; se si seguono tutti i loro passi, e si sriuniscono tutte le loro variazioni, se si considera che dopo aver ritrattatto i loro interrogatori, hanno ritrattato perfino le loro stesse ritrattazioni, e che in questo stato d'irresoluzione, di contradizione, d'incertezza, esse non possono quasi più nuocere che a se stesse; finalmente se si agiugne che il solo presentarsi che fa il signor de la Pivardiere, il quale esibisce la propria testa per pegno della sua sincerità, sia una prova più forte di tutte le deposizioni de'testimonj, e di tutte le dichiarazioni delle serve; in tal caso siam tentati d'assolvere gli accusati, di condannar i giudici, e di creder la vita molto più certa della morte. In una pugna sì dubbiosa, e sì equilibrata felici coloro vi dicemmo, che possono aspettare in silenzio l'oracolo de' vostri giudizj! ma se bi-

sogna determinarsi tra due estremità contrarie, e prenderà partito tra la vita, e la morte, allora non tememmo di dirvi che facea duopo cercare i principj della certezza nel dubbio istesso e far nascere la luce dal seno dall' oscurità. Se il corpo del delitto è dubbioso, adunque fa di mestieri esaminarlo; e questo non si potrebbe far meglio che esaminando il fatto dell' esistenza o della supposizione del preteso de la Pivardiere. Se la morte non è certa, cercasi in vano di punire i colpevoli d' un' delitto che forse non ha mai esistito. Dunque il fatto della vita del signor de la Pivardiere, non è di già un fatto giustificativo, ma un fatto preferibile che può annichilar tutto, e fare sparire il vano fantasma d' un' accusa immaginaria. Finalmente, nel dubbio, la vita non ha bisogno di prove essa si presume sempre; laddove la morte deve essere provata come quella che non si presummai: non è dunque un ferire le regole della giustizia, il trattare egualmente i due oggetti, ed il premettere almeno che le prove della vita camminino d' un passo eguale con quelle della morte. Questa fu la ragione per cui cercando di assicurarci mediante il dubbio stesso e l' incertezza, credemmo o signori di dover proporre e gettare i solidi fondamenti o dell' assoluzione, o della condanna degli accusati, ristabilendo la prova del corpo del delitto coll' esame della vita, o della morte del signor de la Pivardiere. Ma per confermarci

d' avvantaggio in questo sentimento mediante le circostanze singolari del fatto che ci sembravono conciliarsi perfettamente coi gran principj del diritto, ci proponemmo fin d' allora, o signori una moltitudine di presunzioni sì forti, e sì considerabili in favor della vita del sedicente del signor de la Pivardiere, che se non erano per anche capaci di determinare il suffragio de' giudici potevano almeno scusare la prevenzione de' giudizj popolari. E quali erano queste presunzioni? Basta il ritoccarle legermente per farne sentir il peso, e la gravità.

Prima presunzione. Appena comincia a spargersi la voce della morte del signor de la Pivardiere, che sentesi dall' un all' altro lato pubblicare la fama di sua vita. La signora de la Pivardiere, ed il priore di Miseray non hanno allegato altra difesa che il fatto decisivo dell' esistenza di colui, dell' assassinio del quale venivano imputati. La giustificazione fu così pronta, che l' accusa. La signora de la Pivardiere fu decretata li 7. settembre; questo stesso decreto non è eseguito che li 16 - dello stesso mese ed ai 22, vale a dire sei giorni dopo la cognizione legittima ch' ella ebbe dall' accusa, cominciò a raccoglier prove della vita di suo marito, mediante gli attestati di diverse persone, che hanno assicurato di aver veduto il signor de la Pivardiere tre giorni dopo del preteso assassinio: la sua esistenza adunque non è uno di que' fatti preparati con

arte da lungo tempo, non è uno di quegli scioglimenti da teatro che non fan che comparire che alla fine dello spettacolo, e che non vengono formatì che medianti macchine. Chi potrà credere che in un sì breve intervallo di tempo si abbia potuto formare disporre, concertare il piano dell' impostura, trovar un uomo atto a spargerla per la sua rassomiglianza, a sostenerla con la sua arditezza, a renderla verisimile con la sua industria? Chì potrà darsi a credere che in sei giorni al più, che in un mese d' intervallo, concorrendo la fortuna con la malizia degli accusati abbia compito in un sol tratto questo capo d' opera di frode, e di supposizione, senza che sia stato necessario di cambiarvi nulla in seguito per perfezionare questo ritrovato d' impostura?

Seconda presunzione. In qual tempo comparisce colui, che veste, se cosi vuolsi, il nome e l' apparenza del signor de la Pivardiere? Rendansi s' è possibile dubbiosi tutti i fatti in quest' affare, rigettinsi le dichiarazioni delle parti; attacchinsi le deposizioni de' testimoni, cerchisi pure di render sospetta e vacillante la fede dei giudici; in questo dubbio universale farà duopo nullaostante l' accordare che fin dal mese di gennaio 1668, vale adire quattro mesi dopo il preteso assassinio, si è veduto comparire un uomo che ha detto pubblicamente, io son quegli che si vuol far passare per morto, *io sono il vero de la Pivardiere*. Qual' apparenza v' è mai che un' impostore

avesse ardito mostrarsi , non già in una provincia lontana ma nel suo paese , in mezzo a' suoi parenti , a' suoi amici , a' suoi vicini ? E ciò in qual tempo ? Appena lascia egli passar quattro mesi intieri dopo l' absenza o la morte di colui del quale vuol usurparsi il nome . Non è già uno di quegl' impostori famosi della storia degli imperj , e negli annali della giustizia , che dopo venti , trenta anni di absenza ; cerca di sorprender la memoria incerta degli uomini con favore di alcuni tratti di rassomiglianza . Non si può rimproverargli come si faceva dello stesso Giovanni Maillard , ch' egli abbia meditata la sua impostura per 40 anni di silenzio ; E' un uomo che comparisce , e s' offre da se stesso , che si dà in balìa a tutti coloro che vogliono riconoscerlo , in un tempo in cui conservavasi ancora una viva immagine e recente del vero de la Pivardiere . Quante persone avesse incontrate , sarebbero state state tanti testimonj , e giudici severi di sua temerità ; lo ripetiamo un' altra volta , chi potrà concepire in questa supposizione o la sua arditezza tutto intraprendere , o la sua felicità a riuscirvi .

Terza presunzione . Qual' è la condotta nuova , sorprendente , innaudita di questo impostore ? Ei non contentasi d' esporre le propria sottoscrizione in atti necessarj alla censura de' suoi nemici ed al giudizio della giustizia ; ma scrive intieramente di sua mano un gran numero di lettere superflue , indifferenti , sen-

za utilità, senza necessità, che non sono essenziali per sostenere la sua impostura, e che sono uno de' più potenti motivi che si possano mai avere per confonderle. Dove si è mai veduto sin ora un impostore che moltiplichi innutilmente gli atti, e non si contenti di dare a malincuore una semplice sottoscrizione in un gran numero di atti assoluttamente necessarj? Fortunato se potesse non lasciare alcun vestiggio durevole, niuna traccia fissa e permanente della sua impostura!

Quarta presunzione. Come mai comparisce oggi il vero, o il sedicente de la Pivardiere? Noi qui non parliamo di tutta la procedura del luogo-tenente-generale di Romorantin, dalla quale siam però costretti confessare, che risulta che tutto un popolo, un' intiera provincia ha veduto pubblicamente un uomo che si diceva il vero de la Pivardiere. Arrestiamci unicamente a ciò che non può mai soffrire il menomo contrasto. Egli è certo che dopo il mese di settembre decorso la giustizia ha ne' suoi ferri uno schiavo volontario, che prende il nome e la qualità di quel uomo famoso per le sue disgrazie, di cui noi cerchiamo da si lungo tempo o la vita o la morte. Svolgasi pure diligentemente la storia di tutti quegl' impostori, di cui i secoli passati han conservato la memoria; trovasene forse un solo che abbia ardito porsi liberamente negli orrori di una lunga prigione e sacrificarsi da se stesso alla prova della sua impostura? La frode e la

supposizione son sempre timide e tremanti qualunque siasi la fermezza esterna che affettano; cercano le tenebre ove sono state generate, e fuggono quella luce per entro alla quale debbono essere confuse dallo splendore della verità. Qui tutto all' opposto la parte del signor Nivelle non aspetta di essere cercata, ne si mostra a metà. Esso non rassomiglia a quel impostore di cui parla uno degli storici romani, il quale passando rapidamente nelle città d' Italia senza lasciar a niuno il tempo di esaminarlo, sorprendeva i suffragi degli uomini con la sua presenza imprevista, e contento di aver eccitato un rumor popolare, non gli dava mai tempo di fortificarsi, e d' assodarsi, o piuttosto di distruggersi e di dissiparsi; *aut præveniebat famam, aut relinquebat*. E' poco per lo signore de la Pivardiere il mostrarsi palesemente, ma si chiude volontariamente in una prigione in cui resta esposto non meno alla maligna curiosità degli uomini che alla severa inquisizione della giustizia. S' egli non è il vero de la Pivardiere, bisogna almeno confessare che niuno ha saputo mai meglio imitare il principale ed il più luminoso carattere della verità.

Quinta presunzione. Qual è l' interesse che lo conduce a' piè della giustizia? Perciocchè finalmente, i gran delitti, e soprattutto i delitti di difficile impresa, d' esito incerto e pericolosissimo han sempre gran motivi, una passione violente, od un interesse di rilievo.

Tai sono *le molle* efficaci che muovono il cuore umano; tali i caratteri che in tutti i tempi *han* distinto gli impostori. Gli uni lusingati dalla rassomiglianza, che gli scherzi di natura avevan posto tra loro ed alcuni re, han voluto salire al trono pei gradi della frode e della supposizione. Gl'altri animati dall' ardore delle loro passioni, sedotti dalla loro vanità, strascinati dalla loro avarizia, han voluto usurparsi un nome glorioso entrare in una famiglia illustre, impadronirsi d' una ricca eredità. L' amore, come la vanità, e l' avarizia ha fatto anch'esso degli impostori, e se la favola ci mostra un falso Anfitrione, la storia ci offre un falso Martino Guerra. Ma un impostore senza passione, senza interesse è un prodigio più sorprendente, più *incredibile* di tutti quegli effetti sorprendenti di una perfetta rassomiglianza, in cui pare che la natura siasi prese piacere di divertirsi per qualche tempo della credulità del volgo. Nulla dimeno tale è oggi la parte del signor Nivelle. S' egli non è il vero della Pivardiere, è il più cieco, ma nel tempo stesso il più *colpevole* di tutti gl'impostori; egli è impostore gratuitamente; ne quì sta il tutto, ma lo è contro il proprio interesse. Con qual *qualità* pretende egli di giugnere all'ombra della sua supposizione? Qual' è l' oggetto della sua nuova ambizione? Due titoli tanto tristi che sarebbero meno atti a far uscire un falso de la *Pivardiere* dal seno delle tenebre che a *farvi*

entrare il vero. L' uno è quello di marito d' una moglie sospetta d' essergli stata infedele; l' altro è quello di bigamo. Cosa dunque cerca egli mai qui, s' è vero che sia un uomo supposto? Ei non può avere in vista che la speranza gratuita, e disinteressata di tradire il vero, o la certa sicurezza di perire con una morte vergognosa. Ingannare o morire è tuttociò ch' ei può considerare: qual ricompensa sarebbe capace d' indurlo ad esporre una vita inocente per salvar quella dei colpevoli? Gli stessi accusati son eglino in istato, considerati nella situazione presente di loro fortuna, di pagar degnamente un sì servigio importante? Ben lungi che la protezione luminosa che un parente generoso, ed il quale non può amare in essi che la loro disgrazia, ha voluto accordar loro, ci possa turbare oggidì, essa all' incontro ci assicura, e diventa presso tutte le persone oneste una delle più forti presunzioni e dell' esistenza del signor de la Pivardiere, e dell' innocenza degli accusati.

Tali sono, o signori tutte le presunzioni che han finito di strascinare i vostri suffragi nel tempo del giudizio interlocutorio. Tai sono quelle che abbiam creduto dovervi proporre di nuovo con maggior estensione, perchè oggi è il giorno fatale, ed il critico momento, in cui siete costretti di pronunciare definitivamente sullo stato della parte del signor Nivelle. Tutto parevaci allora, e tutto parci anche adesso parlare in suo favore; *la pron-*

tezza con la quale si è opposta la voce di sua vita a quella di sua morte ; il tempo in cui comparve egli stesso onde confondere la calunnia ; il gran numero di lettere inutili date per pegno di sua sincerità ; il solenne sacrificio che fa di sua persona alla giustizia , e lo strepito con cui osa sostenere que' vivi lumi a cui nessun impostore ha potuto resistere ; finalmente il picciolo interesse che lo ecciterebbe a comparire quale non è, o piuttosto il vero il sensibile interesse che avrebbe a restare quel ch' egli è, se non avesse la digrazia d' esser certamente il signor de la Pivardiere. Tutte queste congieture riunite assieme sembrano produrne la certezza in questa causa ; o se facesse duopo deciderla con ciò che si può chiamare cognizione dell' uomo, pare che sarebbervi ragioni bastevoli per portare un giuzio solido sull' esistenza della parte del signor Nivelle. Ma perche voi non confondete mai, o signori , la scienza del uomo con quella del giudice, avete voluto che prove giudiciarie e legitime si unissero alle presunzioni esterne.

Questo adunque è quello che noi dobiamo esaminare . Voi intendeste le presunzioni che han preceduto il vostro giudizio ; veggiamo adesso le prove che lo han seguito . Qui , o signori , ci toccherà più a leggere che a parlare . Felici di poter porre la verità in nostra vece , e di non essere più che i semplici organi con cui essa dee parlare in questa udienza ! Il vostro giudicio , come già dicemmo , ci ha de-

delineato il piano di tre generi di prove, che tutte sono state esattamente adempite, l' interrogatorio, il confronto delle scritture, la deposizione, e la presentazione de' testimonj. Possiam considerar queste prove rapporto all' esterno, o rapporto all' interno, vale a dire, relativamente alla cortecia o alla sostanza della prova.

Applichiamo primieramente questa idea all' interrogatorio del signor de la Pivardiere. Nella forma, tre precauzioni. 1. Un' interrogatorio secreto del quale fu impossibile alla parte del signor Nivelle d' averne la menoma cognizione; come quello che passò dalle mani del procurator-generale, in quelle del commissario, secreto sicuro, ed inviolabile egualmente nelle mani d' amendue. 2. Interrogatorio d' una lungezza immensa, e pieno d' infinite particolarità, su cui è quasi impossibile che altri fuorchè il vero de la Pivardiere abbia risposto pazientemente a più di duecento articoli composti con estraordinaria esattezza. 3. Finalmente, per una necessaria conseguenza della seconda osservazione, era impossibile il rispondere in un giorno ad un si lungo interrogatorio, perlochè fu diviso in molte sessioni di tre o quattro ore ciascuna. Furono proposti più volte gli stessi fatti in una maniera diversa: niuna variazione, niuna incertezza, niuna contraddizione nelle risposte.

In merito, l' udienza non permette il leggere quel' interrogatorio intieramente. Se la cor-

te lo giudicherà opportuno, potrà prendersi la briga di leggerlo prima di pronunciare il giudicio. Noi ci limiteremo a tre osservazioni. 1. Precisione dell' interrogatorio: il nome, la famiglia, l' età l' educazione, gli impieghi, gli affari, i beni, il matrimonio, i figlivoli del signor de la Pivardiere, que' di sua moglie, i suoi vicini, i suoi amici, i suoi parenti, le sue avventure, i suoi viaggi, la sua dimora, in una parola, tuttociò che rinchiude la serie ed i principali avvenimenti di sua vita, non si è obbliato nulla; e per tutto noi troviamo una maravigliosa esattezza, un' assoluta libertà, una perfetta uniformità in tutte le risposte. 2. Coloro che han fornito al procurator-generale fatti più singolari dell' interrogatorio, l' hanno assicurato nel tempo stesso, che se la parte del signor Nivelle rispondeva certe cose su tali e tali articoli, si poteva, e doveva credere, che fosse certamente il vero de la Pivardiere. Egli ha risposto precisamente ciò che aveva annunciato doversi rispondere in tal caso: dunque egli lo è in fatti. 3. Sonovi degli articoli sì precisi, e sì singolari, ch' è impossibile il credere che un altro fuorchè il vero de la Pivardiere avesse potuto rispondere com' egli fece. A questi soli, noi ridurremmo la lettura di alcuni articoli dell' interrogatorio. (*a*) Ecco ciò che concerne il

(a) *Qui fu fatta la lettura di molti articoli dell' interrogatorio del sig. de la Pivardiere ai quali vi si aggiunsero alcune riflessioni.*

primo genere di prove : Il secondo si spiega molto più sommariamente.

Confronto delle scritture. Nella forma, tre precauzioni. 1. Un gran numero di lettere da confrontare. Impossibile che la frode non fosse scoperta in alcuni luoghi! Otto lettere missive. 2. Periti nominati *ex of:* 3. Carte di confronto perfettamente autentiche. Il contratto di matrimonio, l' atto di celebrazione, atti di prestazione di fede, e di omaggio, confessioni di numerazioni; affittanze, contrati stipulati in atti di notajo.

In merito d' ue osservazioni. 1. L' unanimità de' periti trà i quali non ve n' ha alcuno che esiti. 2. Tolgono altresì il solo scrupolo che poteva restare sul confronto. Si osservava che in alcune lettere nell' ultimo tempo che trattavasi di confrontare, il nome de la Pivardiere era scritto con un solo *r* alla fine, mentre che in molte carte autentiche nei primi tempi questo nome era fatto con un *r* doppio: benchè il sospetto che nasceva da questa differenza fosse legierissimo; benchè in un altro senso potesse servire di prova alla verità, ed alla sincerità dello scritto, poichè non è da presumersi che un falsario fosse tanto mal accorto per obbliare una lettera contrafacendo una sottoscrizione, mentre che nulla è più comune dal vedere una lettera obbliata naturalmente e senza pensarvi, per la prontezza, e rapidità con cui è fatta una sottoscrizione; nulla dimeno per togliere perfine il menomo

vestigio dei dispiacevoli sospetti, i periti hanno osservato esservi una della carte del primo, carta autentica, che ha servito di confronto per le altre; ove trovasi lo sterso difetto, ed in cui il signor de la Pivardiere si è sotto-scritto con un *r* solo. Nulla dunque manca a questo riguardo al perfetto rischiaramento del vero.

Passiamo al terzo genere di prove, e con-siderìamo nella stessa guisa le deposizioni dei testimonj e rapporto alla forma, e rapporto al merito. Riguardo alla forma quattro pre-cauzioni. 1. Furono esaminati molti testimo-nj, vale a dire vintisette. 2. Qualità dei te-stimonj, quasi tutti riputati per nascita per qualità o per la loro relazione col signor de la Pivardiere. 3. Testimonj non offerti, o pro-dotti dall' accusato, ma scelti dal procurator-generale, sì nella lista consegnatagli, che per tutt' altrove ove ha creduto di andarli a cer-care. 4. Finalmente fu giudicato opportuno l' esaminarli separatamente, e prima di far comparire in facia loro il sedicente de la Pi-vardiere, per timore che la di lui vista ed i suoi discorsi non togliessero loro quella libertà, e quella presenza di spirito ch' è tanto neces-saria per dichiarar il vero. Si sono presentati di poi al sedicente de la Pivardiere coloro tra essi testimonj, che sonosi trovati e più consi-derabili e più positivi; ed anche in suo con-fronto han confermata quella testimonianza che avean consegnata nella loro deposizione, e la

reciproca riconoscenza dei testimonj e del prigioniero di Fort-l'evêque par ch' abbia posto il sigillo alla verità dell' esistenza del signor de la Pivardiere.

In merito tre classi di testimonj: gli uni assolutamente favorevoli alla parte del signor Nivelle: gli altri assolutamente contrarj: gli ultimi inutili, ò perchè non han mai conosciuto il signor de la Pivardiere, ò perchè non avendolo veduto che una sola volta da lungo tempo, e senza far molta attenzione, dichiarano essi medesimi, che non possono riconoscerlo precisamente. Cominciamo dal rigettare gli ultimi, e tra questi ve n' ha sette; di modo che un solo merita qualche attenzione, e questo è il Bonneau, settimo testimonio dell' informazione: (*qui fu letta la sua deposizione*): par che questa deposizione sia contraria in qualche cosa alla certezza dell' esistenza: ma il testimonio parla d'una maniera sì dubbiosa che non può meritare veruna credenza. Il segno ch' ei dà per far dubitare dello stato del preteso de la Pivardiere, è molto equivoco. Dice che il signor de la Pivardiere gli ha risposto che ricordavasi di aver bevuto e mangiato con lui, benchè ciò non sia vero. Ma e a chi presterassi fede, al testimonio o al sedicente de la Pivardiere? Oltre di che, qual è l' uomo che possa essere assicurato della propria esistenza se per farne dubitare bastasse il provare che s' è ingannato, sopra un fatto così indifferente qual è quello di aver be-

vuto e mangiato una volta di passaggio con una *persona* che par che non abbia avuto gran *familiarità* con lui? Esaminiamo in seguito la seconda classe dei testimonj. Noi vogliam dire di quelli che son contrarj alla pretensione del signor de la Pivardiere. Due soli sono di questa qualità Giovanni Cheneu birro della compagnia di Castiglione sull' Indro, il quale prende altresì *la qualità* di sergente regio; e Francesco-Paulo Gauvin [agostiniano del convento di Castiglione. Il primo non merita l' onore d' esser nominato in questa udienza, come quegli ch' è soggetto a tre eccezioni, che deggiono far rigettare assoluttamente la sua deposizione. Primieramente perch' ei prende falsamente la qualità di sergente reale ch' egli stesso confessa di non avere; e nulladimeno pretendesi ch' ei n' abbia esercitate le funzioni. In secondo luogo, perchè esso è talmente legato agli uffiziali di Castiglione in quest' affare, che dalle serve viene accusato, principalmente negl' ultimi interogatorj subiti in corte, di essere stato lo stromento ed il ministro delle violenze commesse contro di loro, per obbligarle a tradir il vero, ed a sacrificar l' innocenza. Terza eccezione su cui ci fermiamo perchè essa sola è unicamente è decisiva. Questo testimonio fu condannato in galera nel 1690 dal luogo-tenente particolare di Castiglione sull' Indro, la sentenza, a dir vero, seguì per contumacia, ma fin ora non risulta ch' ei vi si sia opposto, ma non sareb-

be più in tempo di opporvisi, essendo spirato il tempo fatale dei cinque anni. Allorchè questa eccezione fu proposta noi confessiamo ingenuamente, che non abbiam potutto credere da principio, che fosse vera; non già perchè potessimo dubitare dell' esistenza della condanna, essendo che la sentenza era prodotta in buona forma; ma vedendo dall' un lato che questa sentenza era seguita per contumacia, e sapendo dall' altro, che lo stesso giudice, vale a dire, il signor Bonnet, luogo-tenente-particolare di Castiglione, che aveva pronunciato quel giudizio, s' era servito pubblicamente nello stesso affare di cui si tratta del ministero di queso birro condannato alla galera sin dall' anno 1690, noi non sapevamo concepire che la condanna fosse ancora sussistente, e crediamo ancora di poter congeturare con molto fondamento che la contumaccia sia stata purgata, e che probabilmente colui ch' era stato condannato absente, sia stato assolto dopo che s' è presentato. Ma senza fermarci a tali congietture, noi abbiamo scritto in quel luogo onde rilevare la verità del fatto; e la risposta da noi ricevuta del fu avvocato regio del tribunale di Castiglione, ci assicura che il fatto della condanna è vero, che la contumacia non s' è mai purgata, che lo stesso Cheneu lo ha confessato, e che in tal guisa l' eccezione dee restare in tutta la sua forza contro la deposizione di questo testimonio. Noi altresì non possiam dispensarci dall' aggiugnere in questo

luogo, essere dificile il non concepire alcuni sospetti sinistri contro la condotta del luogotenente-particolare di Castiglione sull' Indro; esso condanna in galera un birro per contumacia nel 1690; e questo stesso birro di cui non poteva ignorarne la condanna, avendola pronunciata egli stesso è non pertanto uno de' principali ministri ch' esso impiega nell' istruzione di questo processo criminale. Siasi questa una colpevole affettazione, o una crassa negligenza, sì l' una, che l' altra aggravano egualmente quell' uffiziale; ma bisogna ancora sospendere i nostri giudicj. Contentiamci d' osservare che questi sospetti non deonsi spargere anche sul regio procuratore di Castiglione, risultando ch' egli non ha avuto veruna cognizione della condanna pronunciata contro il Cheneu; essendo che non fu ammesso in quel ministero se non che dopo la condanna di quel birro.

Il secondo e il solo testimonio che parli altamente contro la verità dell' esistenza del signor de la Pivardiere è Francesco-Paolo Gauvin-Agostiniano del monastero di Castiglione sull' Indro. (E qui fu letta anche la sua depozione): sulla di lui deposizione fa duopo osservare tre cose. L' una che si è tentato di rendere sospetto questo testimonio con una lettera scritta dal suo superiore al priore di Misaray, nella quale il priore indebolisce, per quanto è possibile, la sua testimonianza, e mostra finalmente che il nipote del pro-

curatore del re, e lo zio del luogo-tenente-particolare di Castiglione furon quelli che hanno somministrato a quel religioso tutto il denaro che gli era necessario pel suo viaggio. E' dificile il determinare qual dei due sia il più sospetto, se il religioso di cui vien detto che gli uffiziali di Castiglione abbiano pagato il viaggio, o il superiore che si è apertamente impegnato negli interessi del priore di Miseray. L'altro, che questo testimonio è unico. Diciotto testimonj asseriscono a dir vero la verità dell' esistenza del signor de la Pivardiere. La terza finalmente, che la maniera con cui parla questo testimonio è troppo vaga e troppo superficiale per poter formare una prova solida e durabile. Egli non ha veduto che una sola volta il signor de la Pivardiere; l'ha veduto da *sette, o otto anni*, lo ha veduto finalmente *in una gran riduzione di gentiluomeni*, coi quali può agevolmente averlo confuso. E' vero che questo religioso stette due giorni nel luogo ove vide il signor de la Pivardiere, ma ei non aggiunge che anche il signor de la Pivardiere vi sia stato in quei due giorni, questo scrupulo è troppo legiero per poter sospendere un momento la bilancia della giustiza. Qual forza alll'incontro, qual peso, qual verisimiglianza nei soli testimonj che ora, ci restano da dover esaminare, vale a dire in quei testimonj che noi abbiam chiamati testimonj della prima, classe i quali

tutti s' accordano unanimi a pubblicare l' esistenza del signor de la Pivardiere?

Dividiamoli in tre specie.

I. Quelli che hanno avuto relazione di viaggio o d' amicizia col signor de la Pivardiere.	La Dama di Bethune -	2
	Il Padre David - -	3
	Il sig. Valencay - -	4
	Sesr: Carrè de la Bru	17
	La giovine sig. Dupont	20
II. Que' che han vincoli con lui riguardo a' loro impieghi; i principali tra questi sono.	il sig. di sant' Erminia -	2
	Il sig. de Villefort -	5
	Il sig. de la Mothe, -	22
	Il sig. Goblinet - -	23
III. Que' che han commercio d' affari con lui, i principali sono.	Il sig. Vigan - - -	12
	Il Saget - - - -	13
	Il Viantais - - -	23
	Il Chauvin - - -	19

(*qui furono lette le deposizoni coll' ordine accennato.*)

Evvi un' osservazione comune su tutti questi testimonj; la maggior parte di essi non si contentano di assicurare che riconoscono il signor de la Pivardiere, ma rendono altresì ragione del loro giudizio, e spiegano tutti alcune circostanze importanti, che han determinato il loro intelletto a seguire al giudizio dei loro occhi.

Tal, o signori, è la semplice e schietta esposizione dalle prove. Voi già vedete che avvemmo ragione, dildirvi, che in questa causa ci restava più da leggere che da parlare;

Se nulladimeno è necessario l' unire ancora il soccorso delle nostre riflessioni ad una verità che par che sì offra da se stessa in una maniera assai più forte di tutte le parole di cui sì potrebbe rivestirla , vi diremmo pimieramente . Che a non riguardar queste prove che dal canto della forma e del tempo in cui esse compariscono , par che non possiamo più resistere alla forza degli argomenti , che sentiamo risonare da ogni lato . Fino à quando ci han detto gli attori lascieransi schiave la verità e l' inocenza , gemere sotto quelle stesse catene che tengono avvinti gli accusati; cosa mai puossi desiderar d' avvantaggio per l' intiera soddisfazione della più rigorosa giustizia , ed a scarico del pubblico ministero ? La sola presenza del signor de la Pivardiere accompagnata da tutte le presunzioni che parlavano si fortemente in di lui favore , poteva bastare per impugnar un giudizio che non aveva altro fondamento che la sua assenza . Nulladimeno non si è creduto che bastasse una prova si convincente della verità della sua esistenza ; sonosi prescritti tre altri generi di prove con una rigorosa esattezza . Gli accusati non se ne sono lagnati , ma hanno obbedito con rispetto e con gioja agli oracoli della giustizia . Il successo non ha ingannato la loro aspettazione , ed essi han veduto crescere la propria giustificazione in mezzo alle stesse difficoltà dell' inquisizione . Ogni giorno , ogn' istante ha aggiunto un nuovo grado di

splendore alla loro innocenza: finalmente tutt' è compiuto, il vero de la Pivardiere s'è fatto conoscere da' suoi discorsi ; le sue lettere gli rendono una testimonianza che non ammette eccezione ; una folla di testimonj depone altamente in suo favore: s' avrebbe potuto farne esaminare un maggior numero ; egli n' aveva indicato più di sessanta ; avrebbe potuto indicare tutto il reggimento di S. Erminia. Tutti gentiluomini del Berry, e della Tourreine: sono decorsi cinque mesi dopo il giudicio ; chi ha potuto impedire che non si facesse esaminare una provincia intiera, un popolo di testimonj se si avesse voluto ? Adducasi s' e possibile, ciò che mancherà alla regolarità, all' evidenza, alla pienezza della prova; a se quesmta è perfetta non sì può più invidiarne il frutto ad infelici innocenti ;

Noi confessiamo, o signori, che queste ragioni sì potenti, sì eque, sì commoventi, arrivano perfino a strascinare noi stessi, e malgrado tutto il rigore delle nostre funzioni, non esitiamo punto ad abbandonare in quest' oggi il linguaggio d' un accusatore per ascoltare favorevolmente le querele degli accusati. Noi già il dicemmo che il nostro ministero dee essere il protettore dell' innocenza, non meno che il vindicatore delle iniquità. Guai a noi se fossimo capaci di farlo mai servire all' ingiustizia sotto il prezioso pretesto d' una giustizia rigorosa! Noi siam dunque costretti a riconoscere, che altro non restaci a ricer-

carvi rapporto al riconoscimento del signor de la Pivardiere; e giacchè il vostro giudizio interlocutorio è compiuto, non possiamo noi dire che la causa è già decisa, poichè voi non ne sospendeste il giudizio se non se finchè una regolare inquisizione avesse dato alle presunzioni quell' ultimo carattere d' evidenza, di certezza, che allora poteva loro mancare? Ma se da queste ragioni, da questi motivi esterni noi faciam passaggio alla sostanza ed all' interno della stessa prova, noi crediamo, o signori di potervi trovare maggiormente il nostro scarico.

Cosa potevasi fare per iscoprire quella verità che una volta cercavamo, e che oggi crediamo d' aver trovata, oltre quello che si è fatto? Perciocchè finalmente, o fa duopo sostenere che la verità sia impotente, allorchè una volta si è trovata combattuta dalle forme, e che un uomo accusato d' impostura non possa più giustificarsi e provar chi egli sia; o bisogna confessare non esservi altre vie per giugnervi che le additateci dal vostro giudicio, vale a dire, l' interrogatorio il confronto dei carateri, la deposizione ed il riconoscimento dei testimonj. Ora, o vogliansi esaminare questi tre generi di prove separatamente, o riuniscansi come altretanti diversi ragi, che debbansi raccogliere per non comporre che un sol corpo di luce, noi crediamo che l' intelletto abbia a rimanere egualmente convinto. Il solo interrogatorio forma quasi una

dimostrazione in questa materia; tutti coloro che ne han trattato, convengono ch' esso sia la più forte, la più ineccipibile, spesso anche la sola prova intieramente convincente: a quest' occasione si può ben applicare quella parola tanto celebre d' un' antico: *loquere ut te videam*. Niun altro pennello avvrebbe potuto eguagliare la fedeltà, la schietezza dei delineamenti che le parole del signor de la Pivardiere hanno impressi di se stesso; e siccome questa prova non si fa meglio sentire, che pel seguito, l'ordito, e se osasi pur dirlo, il corpo intiero dell' interrogatorio, noi siam persuasi che la corte non potrà leggerlo senza risentire quella stessa impressione ch' esso ha fatta sopra di noi.

Il confronto delle scritture forma almeno una presunzione efficacissima che passa altresì per verità, finchè non sia distrutta da prove contrarie. Finalmente il riconoscimento dei testimonj è l' ultimo mezzo che la legge porrà nelle mani dei giudici onde assicurarsi, per quanto sia possibile, della verità. Nei due primi mezzi, il signor de la Pivardiere s' è dipinto da se stesso nelle sue parole, e ne' suoi scritti. Nell' ultimo, ogni testimonio compone un nuovo quadro in cui esprime il signor de la Pivardiere agli occhi della giustizia.

Tal è la forza di queste prove considerate separatamente. Cosa sarà se si vogliano riunire assieme? E che potrassi mai dire quando si vedrà la verità uscire viva e luminosa

egualmente e dalle parole, e dalle lettere del signor de la Pivardiere, e dalle deposizioni dei testimonj? Un concorso sì perfetto, una sì felice armonia di tutti i generi di prove, non s'è forse mai trovata che in questa causa. La prova non vacilla in nessun luogo, se non fosse nella deposizione di un solo testimonio; ma voi vedeste qual sia la legerezza della sua testimonianza, nè qui è necessario il ripeterlo. Sapiamo, che se nelle funzioni della giustizia volessimo introdurre quella sottile e pericolosa incredulità della quale alcuni tra gli antichi filosofi, assai diversi da quelli che han meritato il nome di saggi, han voluto farsi gloria, e far professione d'un dubbio universale, potremmo trovare ancora un' infinità di pretesti per sospendere il nostro giudizio. Comunque forte ella sia la prova risultante dall' interrogatorio, non vi si potrebbe citare in questo luogo una moltitudine d' esempj nei quali la menzogna vestendo le sembianze o l' immagine della verità, l'ha saputo sconcertare la prudenza de' giudici, e per una spezie d' incantesimo, tener sospesi i loro suffragj, temendo di determinasi per l' impostore, mentre credevano di prendere il partitito della verità? Appunto in tal guisa sonosi veduti due tra i falsi Sebastiani comparsi in varj tempi sull' teatro dell' universo, rispondere con tanta esattezza sui fatti più secreti, e sui pensieri i più profondi, quanto avrebbe potuto farlo il vero Sebastiano. In tal guisa

il falso Martino Guerra, con ilusione ancora più meravigliosa, sorprese la credulità della moglie del vero, rivelandole i più celati misteri della loro vita: ma non estendiamoci in questo luogo in lunghe indicazioni tratte dalla famosa storia dei più celebri impostori, e confessiamo che assolutamente parlando, non è assolutamente possibile, che un interrogatorio, per circostanziato e per fedele che sembri, non possa mai ingannare gli occhi della giustizia. Diciamo altresì sul confronto degli scritti, ch'esso non fa che formare un'argomento, un indizio, una verisimile presunzione tratta dalla rassomiglianza dei caratteri, su cui nulla è più facile, diciam pure, nulla è più comune dell'essere ingannati. Riconosciamo finalmente che i testimonj possono essere spesso o ingannati, o ingannatori, sedotti per credulità, seduttori per prevaricazione. Sonosi veduti impostori strascinar seco, città, provincie, nazioni intere, ingannate dalla rassomiglianza, e sovente dal solo gusto, che il popolo ha sempre per le cose nuove ed estraordinarie.

Ma ad onta di tutte queste ragioni straordinarie di dubitare, e di tutte quelle che un'oziosa immaginazione ed ingegnosa altresì potrebbe ancora agiugnervi,; qui troviamo de' principj solidi, e come dei punti fissi, a cui crediamo di doversi attenere. Il primo si è, che colui che si vuol far passare per impostore, è ben diverso da tutti gl' altri presentatisi

dalla

dalla storia , noi , gia il dicemmo , egli è un' impostore senza interesse . Degli altri si poteva , e si doveva diffidare ; ma noi non abbiamo nissun motivo per diffidare di questo . Il secondo è ancora più importante del primo . Non si è mai veduto, non diciamo già un' impostore , ma nepur uno di coloro che sonosi accusati falsamente di supposizione , che abbia avuto fiin dal principio la fortuna d' avere tutti i generi di prove riuniti in suo favore . Il vero Martin Guerra temette di soççombere sotto gli artificj di colui che aveva usurpato il suo nome , la sua moglie , i suoi beni , la stessa sua sicurezza , e la sua costanza . La verità si vide sull' orlo d' esser vinta dalla menzogna ; e fu veduta tremar l' innocenza , mentre che il delitto pareva fermo ed intrepido .

A' nostri giorni quante traversie , quante contraddizioni capaci di tener sospesi lungo tempo i suffragj della giustia , non ha dovuto soffrire Giovanni Maliar , prima di essere riconosciuto ? Qui tutto cospira , tutto tende allo stesso fine , nulla si smentisce , nulla si contraddice nel sistema della vita del signor de la Pivardiere . Questo dunque non è il caso in cui si possano dimandarne ancora altre prove più certe , e più autentiche . Il terzo punto si è , che negl' altri affari , ne' quali comparve un' impostore gli oppositori non si contentarono di dire , *egli non è quello il di cui po-*

me si usurpa , ma aggiunsero sempre , *è un*
tal altro ; non solamente dicevano non è Mar-
tino Guerra , ma è Arnaldo di Thil ; non pu-
re è il vero Vacheront , ma è il vero Mon-
rausseau ; non è il Veri , ma è Fedy de la
l' Eraudiere . Il quarto punto fisso su cui noi
appoggiamo si è , che non vi sarà più nulla
di certo nei giudicj se si può ancora dubitare
in questa causa . Perciocchè finalmente , o si-
gnori , tutte le ragioni di dubitare da noi pro-
postevi possono applicarsi egualmente ad ogni
sorta di prove giudiciarie . Qual è il processo
in cui non si possa temere la frode , e la sup-
posizione degli accusati , l' ignoranza , o la
malizia dei periti , l' infedeltà o la corruzione
dei testimonj ? Perciò tutte quelle riflessioni
che pajono far nascere il dubbio , non posso-
no essere risguardate che come un luogo co-
mune che non può più applicarsi ad un' affa-
re particolare perchè conviene egualmente a
tutti .

Che restaci egli dunque se non che di trat-
tare gli affari umani umanamente , di persua-
derci , che quanto forma la materia dei giu-
dicj è dipendente dalla giurisprudenza , in cui
si giudica delle cose , non già secondo ciò ch'
esse sono in se stesse ; ma secondo quel che
rassembrano al di fuori ; di umiliarsi alla vi-
sta del nulla della scienza , o se osiam dirlo ,
della giustizia umana , la quale nelle questio-
ni di fatto è costretta a giudicare non già sul-

la verità eterna delle cose, ma sulle loro ombre, figure, e apparenze? (a) Quindi, dopo aver preso tutte quelle precauzioni che la prudenza umana poteva prendere in questo affare, ricordiamoci esservi un tempo di decidere, come ve n'ha uno di dubitare, e che dopo aver dubitato quasi un anno intiero, ora forse sarebbevi altrettanto male a sospendere il nostro giudizio, quanto ve ne sarebbe stato a precipitarlo in allora. Se noi siamo ingannati, come possiam esserlo ancora, lo siamo nelle regole, e dobbiam lasciare al giudizio di Dio la vendetta di un delitto, che gli piace di tolgiere talmente alla nostra vista, di modo che sembraci anche assolutamente impossibile. Aggiugniamo che o fa duopo che il dubbio sia immortale, oppure che oggi si sgombri assolutamente, poichè noi non isperiamo ormai null'altro di più.

(a) *Non segue lo stesso negli affari in cui i fatti sono costanti, e dove trattasi di spiegare le massime stabilite dalle leggi che hanno la loro sorgente nelle nozioni della stessa giustizia, come vedrassi nelle* istituzioni del pubblico diritto *del nostro autore.*

Seconda Parte

Conseguenza dell' esistenza riguardo alla procedura.

Per far in una parola, l' applicazione di questa gran verità, che l' ordine giudiziario ci obbliga oggidì a risguardare come assolutamente certa, noi la considderaremo, primieramente rapporto al signor de la Pivardiere, ed in secondo luogo rapporto agli accusati.

E rapporto al primo, la sua esistenza è un mezzo sì decisivo, e sì vitorioso, che ci dispensa dall' entrare nell' esame degl' altri. Se questo esame fosse necessario vi diremmo che tutti gli altri mezzi sono del pari mal fondati. 1. Procedura dell' ordinanza non seguita: ma bisognava far ritrovare un uomo che allora noi non risguardammo, che come un fantasma, e come un' impostore. 2. Contraddizione del giudizio, perchè s' ingiungono ordinazioni, senza annullar la procedura che ha dato luogo alle medessime: ma primieramente in ciò non evvi niuna contraddizione, in secondo luogo la corte non è per anche entrata sulle particolarità delle procedure, come quella che ha pronunciato in generale un' annullazione dell' appellazione: s' è essa privata del diritto di esaminare scrupolosamente in seguito, giudicando il processo e le procedure in cui troverannosi le nullità dell' ordinanza? 3. Dolo per-

sonale degli uffiziali di Castiglione : ma fin ora non evvi nessuna prova.

Quindi restingendoci al gran fatto dell' esistenza, veggiammo se non siavi un' apertura a dimanda civile. Primo contro di noi che ricercammo il decreto, e dimandammo che il de la Pivardiere fosse rigettato dal suo intervento. Noi dichiariamo che non possiamo opporsi alla dimanda civile; perchè questo è il vero caso dell' ordinanza *giudicato su cose false*. Che importa che sia su d' una carta, o su d' un fatto supposto? La morte del sig. Pivardiere è l' unico fondamento del vostro giudizio, e la sua vita oggi è provata. Aggiugniamo che pareva sufficiente anche la semplice via di opposizione. Secondo, contro il regio procuratore di Castiglione. Non avvi veruna ragione di non ammetterlo perciocchè, a cosa mai si riduce? Fu già deciso che indebitamente s' aveva voluto farlo intervenir nel giudizio qual parte . . . *non bis in idem*. Ma con chi? Non già col signor de la Pivardiere, non avendosegli voluto prestar ascolto; nè essendo stato ammesso qual parte intervenente; essendosi decretato contro di lui come contro un personaggio supposto. Dunque, nell' ordine della procedura, non è vero che il regio procuratore sia stato giudicato preso qual parte, col signor de la Pivardiere. E una disgrazia pel primo, ma è una disgrazia inevitabile. Oltre di che, cosa ha egli mai da temere? La corte gli farà la stessa giustizia che gli ha già resa, se non sop-

pravengono nuovi fatti, e nuovi appoggi; e dove ne sopravvengano sarebbe egli giusto di chiuder alla parte del signor Nivelle, che sin' ora non ha per anche potuto farsi sentire attesa l' incertezza e l' oscurità del suo stato?

Riguardo poi agli accusati, pare alla bella prima, che l' esistenza del sig. de la Pivardiere non sia meno decisiva relativamente a loro, che relativamente a se stesso. 1. Di che era egli stato quasi accusato? D' impostura, e di supposizione di persona. Di che son sospette le altre parti? D' averlo assassinato. La sua vita certa riconosciuta confonde del pari l' una, el' altra accusa. S' egli è il vero de la Pivardiere, dunque viene accusato falsamente d' impostura; s' egl' è il vero de la Pivardiere la sua moglie adunque è falsamente accusata d' averlo assassinato. La di lui vita è indivisibile, egli non può esser vivo per se medesimo, e morto per gli altri. Quale strano assurdo di rimetterlo dall' un lato in possesso del proprio stato, e di lasciar sussistere dall' altro un giudizio, che ordina che sarà proseguito, e compiuto il processo a sua moglie come colpevole della morte di lui? 2. Aggiugniamo in secondo luogo, essere indifferente l' ammettere ed il rigettare la dimanda civile degli accusati, tosto che voi avrete ammessa quella del sig. de la Pivardiere; perciocchè col mezzo di quella egli rientra nel suo vero stato e si trova nella stessa situazione in cui sarebbe se si fosse fatto riconoscere

prima del giudizio. Non poteva egli allora intervenir nella causa per l' interesse di sua moglie; dichiararsi suo protettore; assumere il di lei fatto; e la di lei causa, e far pronunciare la di lei assoluzione? Egli dunque può oggi, se il vostro giudizio si riguarda come ritrattato; fare gli stessi passi per la liberazion di sua moglie ingiustamente accusata: e come potreste voi ricusar di ascoltarlo; e di ascoltarlo favorevolmente? Quantunque forti sieno queste ragioni; si può loro; nulladimeno opporre una forte obbiezione.

Prima obbiezione. Se la dimanda civile è inutile, non bisogna prestargli ascolto; sopra tutto in materia criminale; in cui questa via viene ammessa rare volte. Ora essa è inutile. Perciocchè cosa mai porta il giudizio? *Che il processo sarà compiuto, e perfezionato ec.* Qual torto mai fa ciò agli accusati? Non possono eglino dimandare dopo il riconoscimento de la Pivardiere, che il processo sia giudicato nello stato in cui s' attrova? La risposta è facile. Questo argomento può ritorquersi. Se la dimanda civile è utile, ella dee esser regestrata; essa è utile; diciam di più, ell' è indispensabilmente necessaria, poichè senza questa gli accusati soffriranno lungo e rigoroso processo, e resteranno in prigione. Si può contare tuttociò per cose da nulla? Nulladimeno se la corte credesse; che null' ostante il giudizio si potesse giudicar il processo nello stato in cui si trova; potrebbe ella forse dispensarsi dal regi-

strare la dimanda civile, quando però vi aggiugnesse questa necessaria precauzione, che il processo fosse giudicato senza nuova istruzione?

Seconda obbiezione. Questo grande affare sembraci finito, ma non però si dee dire che lo sia assolutamente: noi vi dicemmo fin dal principio ch' esso era sempre egualmente inesplicabile, e lo replichiamo anche adesso prima di finire. Ricordatevi, o signori, per un momento quanto vi abbiam detto intorno ai giudici di Castiglione, cosa che vi dicemmo con dispiacere, ma che non potevamo far a meno di non dire, che faceva duopo, o che gli accusati fossero colpevoli dell' assassinio, o che i giudici fossero convinti di una calunia più nera di un tal delitto; or una cosa e l' altra ci sembrano egualmente incredibili. L' assassinio è impossibile poiche l' ordine della procedura ci fa comparir vivo il signor de la Pivardiere. La calunnia, e la prevaricazione dei giudici non sembra meno impossibile, poiche bisogna supporre giudici gratuitamente colpevoli nelle circostanze più addatte di tutte a giustificarli. Noi sappiamo che le serve negli ultimi interrogatorj, dipingono la violenza, e il trasporto, diciam pure la crudeltà di questi giudici con i colori più neri; ma nel tempo stesso ch' elle lo fanno, vi aggiungono circostanze che tolgono ogni credenza alla loro dichiarazione; circostanze assurde, inconcepibili, smentite, dalla testimonianza degl' altri accusati; In questo stato, se si risparmiano

gli altri accusati, chi può dubitare che non facia duopo istruire il processo alle serve? Esse non sono più che semplici testimonj se non esiste più il delito di cui esse possono passar per complici, e per la loro stessa confession esse sono falsi testimoni: non resterà più che ad esaminare se siano state corrotte dalla loro propria malizia, o se siano gli sforzati strumenti della passione de' giudici; e questo dee produrre in seguito un doppio processo, che rinascerà dalle ceneri di quello della sig. di Pivardiere; il processo delle serve, ed il processo dei giudici. Ora chi può mai sapere qual sarà il fine di questo processo? Forse vedremo, troveremo uno scioglimento ignoto sino ad ora, ma fatale agli accusati; fors' essi si troveranno convinti di qualche altro delitto che un felice errore toglie da qualche tempo ai nostri occhi. Comincierassi dal mandarle a casa assolte nel tempo che una parte dei loro co-accusati non sono per anche giudicati, e che eglino stessi possono essere ancora colpevoli? Noi confessiamo che questo argomento sin da principio poteva fare qualche impressione sui nostri animi; ma nulla dimeno quanto più lo consideriamo tanto più parci del numero di quelli che han più splendore che solidità. I. Il processo della signora de la Pivardiere non ha nulla di commune con quello che ora bisognerà fare alle serve, sendochè l'una era accusata d' assassinio, e l'altre saranno accusate quai *falsi* testimonj; il processo dei giudici è ancora più

lontano dall' accusa dell' assassinio . 2. E' vero non esser impossibile che si trovi uno scioglimento inaspettato ; e la provvidenza tarda ma attenta a punire i gran delitti , potrebbe istruirci che coloro che s' afrettano di trionfare sarebbero colpevoli di un delitto che oggi essi nascondono alla vista degli uomini . Ma . 1. Ora non sonovi indizj nè presunzioni . Un solo ragionamento tratto dalla impossibilità di fingere un' altro scioglimento basterà esso per differire a pronunciare sulla dimanda civile ? 2. Non sarà egli possibile che dopo aver ratificato la dimanda civile , di provvedere a tutto con un saggio temperamento ; di ordinare prima di decidere , che sarà fatto processo alle serve , e che frattanto gli accusati saranno provvisionalmente posti in libertà ?

Noi dunque crediamo che la corte possa ratificare egualmente le due dimande civili ; quando non le piacesse in vece di ascoltare quella degli accusati , ordinare che il processo sia deciso nello stato in cui s' attrova .

Restaci da rispondere al rimprovero dell' incostanza della giustizia in uno stesso affare . La giustizia è una e sola ; ma i fatti si moltiplicano . La prima è immutabile ; mentre gli altri sono soggetti a cambiamento . La giustizia sarebbe ingiusta se non cambiasse coi fatti che le servono di materia . Quella stessa giustizia che vi fece pronunciare il vostro giudizio , ve lo farà anche ritrattare : *la giustizia è il principio comune sì delle conclusioni*

che prendemmo allora, che di quelle che prendiamo adesso. Separati nei mezzi, ci riuniamo nel fine e possiam dire della giustizia quel che un' antico disse degli Dei: *Justitiam miris modis, concordi discordia, veneramur, & colimus.*

Il giudizio ratificò le lettere di dimanda civile ottenute contro il giudizio dei 23. luglio 1698, uniformemente alle conclusioni, e fu posto in libertà il signor de la Pivardiere, riservate le spese.

Questo giudizio fu seguìto da un altro dei 29. luglio 1699; che ordinò che sarebbe tosto fatto e compiuto il processo in corte a Cattarina Lemoyne, e Margherita Marcier per le false testimonianze da esse prestate; e ciò sulla ricerca, e sotto la cura del procurator-generale del re; e che frattanto la signora de la Pivardiere, Silvano Charost priore di Misarey, ed il Regnault cuoco dell' Abbate di Misaray (accusati del preteso assassinio) fossero posti in libertà, con l' obbligazione di presentarsi ogni volta che fossero citati.

Nella procedura che fu fatta di poi vi furono molti decreti contro coloro ch' erano sospetti di essere stati gli autori, od i complici della falsa testimonianza delle due serve. L' una di esse ch' era Cattarina Lemoyne, morì nel mese di marzo l' anno 1700, avanti la decision del processo in cui non fu compresa attesa la di lei mancanza.

Finalmente, questo gran processo fu terminato deffinitivamente con un giudizio reso sulle relazioni del signor Bocart li 14. giugno 1701, il qual giudizio condannò Cattarina Marcier a far una pubblica ritrattazione dinanzi la chiesa di Castiglione sull' Indro ove dovesse dichiarare che maligna ed incautamente aveva fatte le false dichiarazioni accennate nel processo, e fu pure condannata ad essere frustata e bollata con un giglio, e bandita perpetuamente dal parlamento. Il signor de la Pivardiere, la dama sua moglie, il priore di Misaray, il Regnault, ed il Marcier furono dichiarati assolti dalle accuse formate contro di loro per l' assassinio, e per la pretesa impostura.

Riguardo alle altre persone ch' erano state decretate nel corso del processo, ed agli uffiziali di Castiglione ch' erano stati presi in giudizio qual parte furono assolti per difetto di prove sufficienti per condannarli.

SAGGIO

SULLO STATO DELLE PERSONE.

Lo studio del dritto delle persone è il principio ed il fine di tutta la giurisprudenza. Appunto da questo studio Giustiniano comincia le sue istituzioni. Egli riconosce essere inutile la scienza delle leggi qualora non si conosca le diverse qualità di coloro che furono l' unico oggetto di tutti i legislatori. *Parum est jus nosse, si personæ, quarum causa constitutum est ignorentur*, §. 12. Inst. de jur. nat. gent. & civili. *Omne jus, personarum causa constitum est*, L. 2. ff. *de statu hominum*. *Non ante juris ratio, quam persona quærenda est*, L. 14. in pr. ff. *de jure codicill.* Egli è difficile il comprendere per qual ragione Giustiniano che conobbe la necessità e l' utilità di questo metodo, che osservollo qual regola inviolabile nelle sue istituzioni, non l' abbia poi seguito che imperfettamente nel digesto, e del tutto trascurato nel codice. Ma tocca al Cujacio, ed a tutti quegli altri ammiratori del codice e del digesto a giustificarlo, se il possono; e senza che noi ci fermiamo più lungamente in osservazioni più curiose che utili, giova il far qui alcune rifflessioni generali su quel che deve formare la materia di questo titolo, ed il confrontare con esattezza tutte le

relazioni, e tutte le differenti qualità che compongono ciò che i giureconsulti han chiamato *lo stato delle persone*.

I.

Tutti gli uomini sono nati eguali dalle mani della natura, egualmente liberi, egualmente nobili; tutti figliuoli d' uno stesso padre, e membri d' uno stesso corpo. Quest' è quanto ci fan sapere i giureconsulti allorchè dicono che per dritto di natura non v' è alcuna disuguaglianza tra gli uomini; *Quod jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt*. L. 32. ff. *de reg. juris*. *Naturæ communis est*. L. 12. §. 4. ff. *de accusat*; Che la schiavitù è l' opera del dritto positivo, e contraria alla natura. L. 4. ff. *de just & jure* L. 4. §. 1. ff. *de statu hominum*; che gli uomini debbonsi considerare come uniti pe' legami della parentela: *Cognationem quandam inter nos natura constituit*. L. 2. ff. *de just. & jur.*

II.

Quantunque la natura abbia stabilito questa perfetta eguaglianza nell' origine di tutti gli uomini, dessa ha non pertanto fatto mancare tra di loro certe differenze: è si può dire che se sono eguali, non sono però simili; *pares magis quam similes*. Perciò appunto la natura stessa c' insegna a non confondere que' che son nati con coloro che sono ancora nel ventre della lor madre. Dessa è che distingue i due sessi; que' che son capaci di generare da que' che nol sono; que' che son perfetti da coloro che chia-

mansi mostri. Le distinzioni de' puberi e degli impuberi, de' maggiori e de' minori, de' sani di mente e de' mentecatti, de' padri e de' figliuoli ec. sono anche queste fondate sul dritto naturale; e comechè il dritto positivo abbia prescritto molte regole sopra queste materie, traggono esse tuttavia la loro origine e la lor forza dalla natura.

III.

Il dritto civile, cioè il dritto particolare di ciascuna nazione, a queste qualità naturali vi aggiugne distinzioni puramente civili ed arbitrarie, fondate unicamente sulle costumanze di ciascun popolo, o sulla volontà assoluta del legislatore. Tali sono per esempio le differenze stabilite dalle leggi trai cittadini ed i forestieri, trai liberi e gli schiavi, trai nobili e gl' ignobili; differenze parte delle quali sono state ignote al dritto di natura, e parte vi sono assolutamente contrarie. *Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur.* L. 4. §. 1. ff. *de stat. hominum.*

IV.

Quantunque quest' ultime distizioni siano più soggette alla podestà del juscivile, come quelle che sono intieramente la sua opera, esso stende tuttavolta la sua autorità sulle qualità naturali, non già per distruggerle o per indebolirle, ma per confermarle e renderle vieppiù inviolabili con regole e con massime certe. Questa unione del dritto civile col dritto

naturale forma, per così dire, una terza spezie di differenze tragli uomini, le quali si possono chiamare miste, perocchè esse partecipano dell'uno e dell'altro dritto, e devono il loro principio alla natura, e la lor perfezione alla legge. E', per esempio, del dritto naturale, che gli uomini e le donne pervengano allo stato di pubertà dopo un certo numero d'anni; ma è del dritto civile, che questo tempo sia fissato e determinato, e senza consultare la diversità de' temperamenti, senza ricorrere alle osservazioni del corpo, segnasi una regola uniforme e costante anche rispetto a coloro ne' quali la natura potrebbe essere o più pronta, o più lenta. La minorità, o i privilegi che le sono affissi hanno medesimamte il loro fondamento nel jus naturale; ma il termine di quest' età, e la durata delle sue prerogative vengono determinate dalle leggi civili. E si può osservare che in tutte quaste differenze ciò che è fondato sul jus naturale è certo ed immutabile; laddove ciò che è prescritto dal dritto positivo, è, com' esso, soggetto al cambiamento ed all' incostanza. E per limitarci ad un solo degli esempi da noi recati, la legge non può mai ricusare il suo ajuto ad un minore finattantochè sarà minore, perchè una tal protezione è di jus naturale ed inviolabile; ma essa può fare ch' ei non sia più minore, accorciando il tempo della maggiorezza, perchè questo tempo essendo arbitrario, e potendo calcolarsi diversamente a nor-

norma della differenza de' climi e delle costumanze di ciascun popolo, è soggetto alla podestà della legge.

V.

Si possono adunque distinguere tre sorti di qualità differenti, che formano lo stato di tutti gli uomini: quelle che sono puramente naturali: quelle che sono puramente civili: quelle che sono miste, composte cioè di dritto naturale, e di jus civile. Ma questa distinzione esatta nella speculazione, non sarebbe di verun uso nella pratica, attesochè tralle' qualità naturali non ce n'è pur una, che non abbia ricevuto una nuova forma dal jus civile; e quest' è quanto riconoscerassi agevolmente in seguito. Perciò si può stralciare uno de' membri di questa divisione, e ridurle alla sola distinzione delle qualità che sono apoggiate al jus naturale e di quelle che per una distinzione puramente positiva ed arbitraria furono introdotte fragli uomini.

VI.

Ma prima d' entrare nel particolare delle questioni, che si debbon trattare in queste due parti, non è inutile il qui osservare in poche parole, in che consistano precisamente quelle qualità personali, di cui noi abbiam trovato l'origine nella natura, e nel jus civile, e le quali formano lo stato di ciascuna persona in particolare.

I giureconsulti romani avvisarono esser cosa pericolosa il fare veruna distinzione esatta

nel dritto : *Omnis definitio in jure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti possit*. L. 202. ff. de reg. jur. Può essere ch' eglino abbiano aggiunto a questa prima massima una nuova riflessione, tratta dalla venerazione ch' essi avevano per l' antichità. Adotavano come sacro checchè si fosse detto dagli antichi interpreti del dritto, ed avevano un grandissimo timore di snervare colle loro spiegazioni i termini di cui que' primi autori si fossero serviti : *Non omnium quæ a majoribus constituta sunt ratio reddi potest alioquin multa ex his quæ certa sunt subvertentur*. L. 20. 21. ff. de *legib*. Ed apparentemente da queste ragioni deriva che quantunque nel digesto vi sia un titolo *de statu hominum*, un titolo *de verborum significatione*, e nell' istituta un titolo *de jure personarum*, non vi si trova alcuna definizione chiara ed esatta, alcuna idea precisa e distinta di tutti i termini generali, che son tuttavia i più importanti. E mentre i giureconsulti sono tutti affaccendati a spiegarci curiosamente che cosa sia dignità di pari, o ad insegnarci l' etimologia del termine *spurius*, trasandano di definire che cosa sia lo stato, in che consiste quel carattere ch' esso imprime sulla persona. Tuttavia da ciò che si trova sparso ne' libri del dritto si può raccogliere ch' eglino distinguevano due sorti di stati l' uno pubblico, che si può chiamare lo stato del cittadino, ed anco appellasi frequentemente lo stato in generale; l' altro particolare, a cui si

può dare il nome di stato, e d'uomo. Queste due idee si trovano nelle opere d'Ulpiano, tit. *de tutelis*, §. 12, e nella legge 1. §. 8. ff. ad Senat. Tertul. Nel primo di questi passi, si definisce *minima capitis deminutio* quella, nella quale *status dumtaxat hominis mutatur, civitate & libertate salva*. E nella legge 1. §. 8. si dà a queste due qualità, cioè alla libertà ed al dritto di cittadinanza il nome di stato in generale. *Capitis minutio, salvo statu contingens*. Il paragone di questi due passi stabilisce chiarissimamente la distinzione dello stato del citiadino dallo stato dell'uomo, o ciò che torna tutt'uno, dello stato pubblico dallo stato particolare. Si può altresì conchiuderne che la libertà e la cittadinanza formano parte dello stato pubblico e che la famiglia a rincontro appartiene allo stato particolare. E ques'è una conseguenza che si può trarre da tutte le disposizioni de' titoli *de capitis deminutione*, che sono nel digesto e nelle istituzioni. Ma queste distinzioni suppongono la definizione dello stato, ma non la danno. E poichè ci manca l'ajuto de' giureconsulti, bisogna ricorrere ai lumi, che la ragione naturale ci dà su di questa materia. Per togliere l'equivoco di certe espressioni si può alla bella prima distinguere due significati diversi, che le leggi danno a questo termine *stato*. Qualche volta ha una grand'estensione, e prendesi generalmente per ogni sorte di caratteri passeggeri, o perpetui, per ogni fatto di

qualità, che stabiliscano qualche distinzione tragli uomini, in questo senso appunto le leggi dicono che v' è uno stato di dignità, di magistratura, ed anche uno stato di riputazione, d'onore, d'opinione pubblica. La legge 5 § 2. ff. de extraord. cognit. servesi espressamente del termine *de statu dignitatis*. La legge antedetta definisce la riputazione ch' essa chiama *existimatio dignitatis illesæ status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum, aut minuitur aut consumitur*. In questo medesimo senso la legge 20. ff. *stat. homin.* dice che un furioso *retinet tstatum & dignitatem, imo & magistratum & potestatem retinere videtur, sicuti rei suæ dominium retinet.*, cioè che non perde quella spezie di stato generale, che lo fa considerare qual magistrato, qual padre di famiglia, ma perde l' esercizio del dritto derivantegli dalle suddette qualità; ed in tal senso, è vero il dire che soffre un cangiamento di stato, come vedremo in progresso.

Questa prima nozione dello stato è molto imperfetta, e non è quella che si ha in vista allorchè trattasi di giudicare una questione di stato. E' forza adunque il convenire che questo termine ha un secondo significato men esteso del primo, e che forma a parlar propriamente, la materia di questo titolo. Per ispiegarlo devesi primanente supporre, secondo l' idea datacene da tutti i giureconsulti, che il dritto ha due parti. La prima concerce l' in-

teresse pubblico, e per servirci, de' termini delle leggi, *statum rei publicæ*; la seconda non ha per iscopo che l' utilità de' particolari nell' ordine della società civile. Non è questo il luogo d' estendere e spiegare questa divisione. Ma fa d' uopo aggiugnere necessariamente, secondo quel ne pensa il Domat, che tutte le leggi civili regolatrici del dritto particolare non hanno per oggetto che i contratti e le successioni; che tutte le loro disposizioni s' aggirano su questi due punti principali, che comprendono tutto ciò che si fa ed in tempo di vita, ed in momento di morte.

Supposti questi principj, qualora s' esaminino le diverse qualità che formano la materia delle quistioni di stato, si troverà ch' esse hanno una relazione necessaria ed essenziale col dritto pubblico o particolare e che sono chiamate *qualità di stato distinzioni di stato ec.*; e ciò per questa ragione, ch' esse rendono coloro che le hanno, capaci o incapaci di partecipare dello stato pubblico, e dello stato particolare.

Per dar principio dal dritto pubblico, è, per esempio, una quistione di stato il sapere se un uomo sia libero o veramente schiavo, se cittadino, o schiavo; perocchè se è libero o cittadino, egli è capace di prestar servizio alla sua patria in tutti i pubblici impieghi; laddove se è schiavo, o forestiero, egli è escluso per l' una o per l' altra di queste qualità, da tutte le funzioni, che riguardano il dritto pubblico e privato, e da tutti quegli

emolumeti, che appartengono unicamente a coloro che di quelle partecipano. Ma non è già una questione di stato il sapere se un uomo avrà una tal carica, o se non l' avrà; perocchè quantunque egli abbia un' incapacità particolare, che lo renda indegno di possederla, tuttavia non n' è incapace assolutamente quand' egli non sia privo delle qualità esterne di libero, e di cittadino. La cosa passa così anche rispetto al jus particolare. Riducendosi questo unicamente a regolare i contratti e le successioni, bisogna ancora che le qualità determinanti lo stato particolare, abbiano una relazione certa co' contratti e colle successioni, e rendano gli uomini capaci o incapaci di certe obbligazioni in generale, e di certe successioni pure in generale, o anche d' ogni sorta d' impegni e di successioni. Così, per cominciar dalle obbligazioni, la qualità di maggiore rende un uomo capace d' ogni sorte d' impegni. Quella di minore al contrario, il rende incapace a molte obbligazioni e massime a quelle che li sono dannose. Questa qualità adunque può essere annoverata tra quelle che formano e determinano lo stato. Finattantochè un uomo è impubere, la natura e la legge il dichiarano incapace di contrarre verun matrimonio. Arrivato che sia alla pubertà e l' una e l' altra glielo permettono. Si può adunque dire propiamente, che questa qualità di pubere ed impubere è affetta allo stato, poichè da essa appunto dipende la capacità o

l'incapacità di contrare tutte le obbligazioni che sono d'una certa natura.

Quanto alle successioni, e sopratutto a quelle che vengono deferite dalla legge, un bastardo n'è incapace, laddove possono conseguirsi da que' che son legittimi. La medesima differenza ritrovasi tra' cittadini e gli estranei. Ella ha dunque il carattere d'una qualità costitutiva dello stato, poichè rende quei che l'hanno, capaci, o incapaci d'ogni successione, o di certe successioni in generale. Ma pel contrario, la qualità di vasallo, quella di debitore, di donatario ec. non possono formare ciò che chiamasi uno stato, quand' anche la condizione dell' impegno fosse tale che quegli che l'avesse accettato, fosse tenuto ad astenersi da certe convenzioni; perchè queste sorti di condizioni hanno sempre un effetto limitato che non risguarda che le persone de' contraenti, e non impedisce loro di partecipare del dritto civile o in tutto o in parte. Altronde (e questa è una seconda riflessione che si può fare per iscoprire la natura delle qualità) che costituiscono lo stato c'è sempre una differenza essenziale tra quelle obbligazioni particolari che ciascuno può contrarre, e quei caratteri personali che formano la materia di questa dissertazione. Le une sono conseguenze d'una convenzione libera e volontaria, reale o personale; laddove l'altre sono talmente affisse alla persona, che non possono essere separate senza che succeda un

cambiamento nel loro stato. Esse non sono assolutamente dipendenti dalla loro scelta. La natura e la legge inprimono queste qualità, è queli che ne sono forniti le conservano sovente contro la loro stessa inclinazione. Il Domat, che ha trattato questa materia con maggiore aggiustatezza e solidità che tutti i giureconsulti, osserva che queste qualità sono di tal natura che ciascuna n' ha sempre una ch' l' è opposta; di manierra che formano, per così dire, due linee parallele, che conprendono tutte le condizioni degli uomini; perciocchè bisogna necessariamente trovarsi nell' una o nell' altra. Tutti gli uomini sono o liberi o schiavi, maggiori, o minori, puberi, o impuberi ec. E forse per questa ragione appunto si dà loro il nome di qualità di stato, perchè lo stato degli uomini è compreso nell' uno o nell' altro di questi caratteri. Quest' ultimo carattere che comprende ciò che gli uomini sono per le loro convenzioni può apparire con molto fondamento men solido e meno infallibile dei due primi, che esprimono ciò che gli uomini sono per natura o per legge.

Vero si è che le qualità costitutive dello stato sono talmente opposte tra di loro, che ogni uomo ha l' una o l' altra; ma se questa proprietà è loro comune con molte altre qualità, che non determinano lo stato, bisogna convenire che non deve esser considerata come un carattere di distinzione, poichè nulla è più opposto a quest' idea quanto il conve-

nire a cose che sono assolutamente diverse.

Ora, egli è facile di trovar molte altre qualità opposte, che avranno tutte queste proprietà, che tutti gli uomini saranno compresi nell' una o nell' altra di quelle che sono in parallelo. In questa guisa si può dire che ogni uomo è persona pubblica, o persona privata; che è artigiano, o che vive liberalmente; che è soggetto ai pubblici inpieghi, o che n' è esente ec.

Tuttavia queste qualità possono ben formare una professione, un genere di vita, una condizione; ma non formeranno mai ciò che s' intende sotto il termine di stato. Bisogna adunque metter da parte questo terzo carattere di distinzione poichè a rincontro è una proprietà comune e conviene a molte qualità che non sono costitutive dello stato.

Il perchè, presupposti i principj, le divisioni e le distinzioni or ora stabilite, si può proporre in questi termini le definizioni di stato pubblico, e di stato particolare.

Lo stato pubblico consiste in una capacità, o incapacità fondata sulla natura o sulla legge, o su tutte e due di participare agli impieghi, agli onori, ed alle altre prerogative accordate a quei che sono considerati come membri della republica. Ad uno stesso modo lo stato particolare può definirsi una qualità che la convenzione sola reale o personale non può stabilire ma che deve essere impressa o

dal dritto naturale, o dal dritto civile, o da tutti e due; e tale stato rende quei che ne sono forniti, capaci o incapaci di tutte le obbligazioni d'una certa spezie, o anche d'ogni sorte d'obbligazioni; o che li rende capaci o incapaci di conseguir certe successioni, o anche ogni sorte di successioni di qualunque natura possano essere.

VII.

Quando si applichino queste definizioni a tutte le qualità, che si conprendono ordinariamente sotto le qualità di stato, si troverà ch'esse loro convengono perfettamente. Non vi sono che tre stati, nei quali sembra a prima vista che si duri fatica a scoprire questi caratteri: il primo è il matrimonio; il secondo, l'ordine ecclesiastico; ed il terzo è la professione religiosa.

Si pretenderà a prima giunta che questi tre stati sieno l'effetto d'una scelta assolutamente libera, d'un'obbligazione puramente volontaria, e che per conseguenza non possano mai esser posti nel numero delle qualità costitutive dello stato, poichè una delle principali proprietà di questo carattere, e d'essere impresso necessariamente o dalla natura, o dalla legge.

A questa osservazione generale si aggiugnerà una riflessione particolare sullo stato del matrimonio nel quale sembra che sia difficile di trovare il fondamento d'una capacità o d'un'incapacità personale, in rispetto a certe obbligazioni, o a certe successioni.

Per rispondere alla prima obbiezione generale, egli è necessario il distinguere due cose ne' tre stati che noi andiamo esaminando. La prima è l'obbligazione che le parti contraggono o tra esse, od in faccia a Dio ed alla chiesa. La seconda è l'autorità, il carattere, e gli effetti che la legge dà a quest'obbligazione che è assolutamente volontaria; perocchè è libero a chi s'obbliga di contrare, o non contrarre. Ma subito che ha dato il suo assenso, si sottomette a tutte le conseguenze di quest'obbligazione; e sin d'allora la legge gl'imprime un carattere indipendente dai cangiamenti della sua volontà. Così lo stato del matrimonio, lo stato ecclesiastico, e lo stato religioso sono volontarj nel loro principio; ma assolutamente necessarj nel loro progresso, e perciò possono essere giustamente paragonati colle altre qualità che formano lo stato, poichè non affettano meno la persona, e ne sono egualmente inseparabili. Si può applicare alla professione ecclesiastica e religiosa ciò che Finesio disse del matrimonio nel quinto secolo. Scrive egli a suo fratello che non si può risolvere a lasciar sua moglie perchè l'ha ricevuta da Dio, e dalla legge per le mani d'un sacro ministro.

Queste qualità sono adunque un'opera della legge e di Dio stesso, la quale non può più esser distrutta; il che pare sufficiente per istabilire una distinzione di stato.

La seconda obbiezione non può esser propo-

sta che contra lo stato del matrimonio, poichè rispetto all' ordine ecclesiastico ed allo stato religioso, egli è certo che quei che vi s' impegnano divengono incapaci di contrarre certi vincoli e singolarmente quei de matrimonio. E' più difficile di trovare in questo una simile incapacità.

Ci potremmo dispensare d' entrar in quest' esame, sostenendo che i giureconsulti romani non hanno mai considerato il nome di marito, e di moglie come un nome ed una qualità di stato. Allegherebbesi il silenzio delle leggi nei titoli *de statu hominum*, *de jure personarum*. Non vi si trova veruna distinzione d' uomini ammogliati e non ammogliati; finalmente aggiugnerebbesi, che se trovasi fatto discorso del matrimonio nel primo libro delle istituzioni, che è destinato al trattato dello stato delle persone, non è già perchè si consideri il matrimonio come uno stato in se stesso, ma piuttosto perchè è il fondamento di molti stati, come di quello di padre di famiglia, di figlio di famiglia, di figlo naturale, di legittimo. Unicamente rispetto alla paterna podestà, il titolo *de nuptiis*, come anche quel, *de adoptionibus* sono posti nel primo libro. Nell' uno è la natura, e nell' altro la legge, che dà ai padri figliuoli legitimi soggetti alla loro autorità.

Ma senza esaminare se i giureconsulti abbiano compreso lo stato delle sone maritaperte nei titoli che concernono il dritto delle per-

sone, basta il far vedere che l'idea che si è data dello stato in generale, conviene a quel del matrimonio, e che quei che sono in questo stato contraggono una incapacità personale di contrarre certi vincoli che è il vero carattere delle qualità di stato.

Non ci fermeremo già qui a spiegare questa spezie d'interdetto, che la legge pronunzia contro la moglie, e la rende incapace d'agire senza l'approvazione di suo marito: proporrebbesi con ragione, che quest'incapacità non ha tutti i caratteri, che sono essenziali per formar lo stato del matrimonio, poichè non n'è una conseguenza necessaria, nè comune a tutte le nazioni, e d'altronde non è reciproca. Nemmeno si allegherà la proibizione rispettiva delle donazioni fra marito e moglie. Oltreche non è d'un dritto generale, ha effetti troppo limitati per poter costituire uno stato. Bisogna adunque ridursi unicamente al dire che il marito e la moglie perdono del pari il dritto ch'essi avevano sulla loro persona, che divengono incapaci di far voti, d'abbracciare lo stato ecclesiastico; in una parola che l'indissolubilità del vincolo, l'incapacità di poterne contrarre d'un'altra natura, o con un'altra persona sembrano sufficienti per riporre la qualità di marito, e di moglie nel numero dei caratteri che meritano il nome di stato.

Si potrebbe inoltre aggiugnere che, siccome i vincoli della parentela si contraggono *colla*

nascita, quei dell'affinità si formano nel matrimonio, ed in quella guisa che i primi stabiliscono un'incapacità di contrare certe obbligazioni, come quei del matrimonio, così i secondi formano gli stessi impedimenti, e stabiliscono la stessa incapacità.

VIII.

Da quanto è stato proposto fino a quest'ora apparisce che, si potrebbe seguire due idee, e due divisioni differenti nel trattato dello stato delle persone. Si può considerarle o relativamente al jus pubblico, e relativamente al jus particolare; o esaminarle nello stato della natura e nello stato della legge. Quantunque la prima di queste divisioni sia quella de' giureconsulti, che non conoscono che due sorti di stati, *statum pubblicum*, *statum privatum*; sembra tuttavia che la seconda divisione sia più giusta, e più naturale, perchè vi sono molte qualità comuni allo stato publico, ed allo stato particolare, come quelle di pubere ed impubere, d'uomo e di femmina, di maggiore e di minore.

Allora il jus pubblico le ha in considerazione quando esclude gl'impuberi, le femmine ed i minori dalle funzioni pubbliche. E questi tre stati hanno altresì una necessaria relazione al jus particolare, poichè sono incapaci di certe obbligazioni. Perciò, per evitare le repetizioni sarà più a proposito il seguire in questo trattato la distinzione della natura e della legge, facendo osservare in ciascuna par-

se la relazione che le qualità naturali e civili hanno coll' uno e coll' altro dritto, cioè col dritto pubblico, e col dritto particolare. Quantunque il matrimonio sia la prima e la più importante delle quistioni concernenti lo stato, nonostante è cosa molto indifferente il dargli il primo o l' ultimo grado nell' ordine delle materie. Que' che vorranno dargli il primo posto, diranno ch' è il fondamento di tutti gli stati, che senza il matrimonio, la maggior parte delle differenze che sono tra gli uomini, non sussisterebbono più. Que' che sosterranno l' opinione contraria, diranno che bisogna essere prima di poter essere maritato; che è necessario d' essere stato figlio prima di poter essere padre; e che il buon ordine vuole che si consideri gli uomini anche innanzi il tempo della loro nascita; che si segua un bambino ne' suoi differenti stati, sino a condurlo a quel del matrimonio, che richiede un uomo perfetto.

Per collocare tutte le altre quistioni in quel posto che loro conviene, gli uomini possono essere considerati sotto due diversi aspetti, che abbracciano tutte quelle distinzioni che la natura seppe fare tra di loro. Le leggi hanno per oggetto o que' che non sono per anco nati, o que' che sono nel numero degli uomini.

Rispetto a coloro che non sono ancor nati, si può distinguere due sorti di massime stabilite dalle leggi; le une sono generali, e *con-*

vengono indistintamente a tutto il tempo, durante il quale il figliuolo si ritrova nel ventre della madre. Le altre sono più limitate, e non risguardano che due momenti in particolare, quel della concezione, e quel della formazione. Si esaminerà dapprima ciò che v' è di singolare in questi due tempi, e si spiegherà in seguito tutte quelle regole generali che comprendono tutto il tempo della gravidanza. Que' che son nati sono assai più suscettibili di distinzioni differenti. Si considera: 1. il tempo della nascita: 2. la maniera di nascere: 3. la disposizione del corpo: 4. l' età; 5. le diverse relazioni naturali che chi è nato può avere cogli altri uomini.

Nella prima distinzione si può esaminare; 1. quei che sono nati nel tempo legittimo o fuori del tempo legittimo: 2. que' che son nati durante la vita, o dopo la morte del loro padre.

Nella seconda distinzione che concerne il modo della nascita, non si trova che una sola divisione di que' che son nati per la via ordinaria e naturale e di que' che son nati *ex secto matris utero, atque inde cæsones dicti*.

Nella terza distinzione si può considerare molti stati differenti: 1. di quei che nascono vivi, e di quei che si chiamano nati-morti. 2. di quei che nascono perfetti e di quei che nascono imperfetti. Gl' imperfetti racchiudono due diverse spezie: i mostri, e gli eunuchi. 3. degli uomini, delle femmine, e degli ermafodriti. 4. dei puberi e degli impuberi.

La

La quarta distinzione in rispetto all'età contiene unicamente una divisione degli uomini in minori; *et qui his comparantur*, ed in maggiori.

Nell' ultima distinzione, che abbraccia le diverse relazioni naturali che gli uomini hanno gli uni cogli altri, si possono considerare quattro diverse classi: la prima di coloro, che vivono nel celibato, e di quei che vivono nel matrimonio: la seconda di quei che sono legittimi, e di quei che nol sono: la terza dei padri di famiglia e dei figli di famiglia: la quarta di quei cha sono legati co' vincoli della patentela, e di quei che non lo sono. Si può rinchiudere tutte le disposizioni delle leggi intorno a questa materia in tre principj generali. Il primo si è che le leggi vegliano alla conservazione del parto, ch' esse ne assicurano la nascita, lo stato e la condizione. Il secondo che ogni qual volta si tratta dell' interesse del figliuolo che è nel ventre di sua madre, viene considerato in conto di nato; e la legge gli accorda anticipatamente i dritti che non potrebbe sperare che nascendo nell' ordine della natura. Il terzo, che allorquando quegli che *in utero est*, è senza interesse, viene considerato dai giuresconsulti non come un animal distinto e separato, ma come una porzione di sua madre, che non può nuocere nè dar profitto altrui. Questi tre principj sono fecondi di diverse conseguenze che è necessario d'esaminare separatamente.

Primo principio.

Tutto il pubblico ha un interesse nell'impedire dall'una parte la supposizione del parto, e dall'altra a conservar que' che si ritrovano ancora nel ventre della lor madre. Sin da quel momento la legge li prende sotto la sua protezione e li considera sin d'allora quai membri della repubblica. Ma sarebbe un alterare le espressioni delle leggi il volerle tradurre; è meglio quì riferirle nel loro intiero. *Sicuti liberorum eorum qui jam in rebus umanis sunt curam prætor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sunt, propter spem nascendi, non neglexit.* L. 1. in pr. ff. de ventr. in poss. mittend. *publice enim interest partus non subjici, ut ordinum dignitas familiarumque salva sit.* L. 1. §. 13. ff. de insp. ventr. *Favorabilior est causa partus quam pueri; puero enim in hoc favetur ut in familiam inducatur; partui ut in lucem producatur; adeoque partus omnimodo alendus est, qui non tantum parenti cujus esse dicitur, verum etiam Reipublicæ nascitur.* L. 1. §. 15. ff. de ventr. in poss. mittend. *Et benigniorem esse in hac parte prætorem oportet, ne qui speratur ante vitam necetur.* Dicta. L. 1. §. 9. ff. de ventr. in poss. mittend.

Si può distinguere due motivi differenti nella cura che la legge prende di coloro che sono ancora nel ventre della lor madre. Il primo si è di prevenir le supposizioni e di assi-

curare con ciò lo stato de' figliuoli legittimi. Il secondo di dare alimenti a quello, il quale deve essere un giorno il padrone di tutti i beni o d'una parte: *Ne forte ei qui natus bonorum possessor futurus est denegasse alimenta videamur*. Sono le stesse parole della legge 6, ff. de ventr. in poss. mittend. Queste due viste sono marcate a termini chiari nella rubrica del titolo del ff. de aqu. & alend. liberis. Questo titolo contiene due parti; la sicurezza dello stato de' figliuoli, l'alimento e l'educazione de' medesimi. Nel jus civile trovansi quattro leggi differenti, che hanno regolato tutto ciò che può risguardare l'uno e l'altro di questi due capi. La prima e la più antica è il senatusconsulto Planciano o Plauziano, perocchè se gli dà questi due nomi. La data di questo senatusconsulto è incerta. Sembra unicamente che sia anteriore al tempo d'Adriano. L. 3. §. 1. ff. de lib. agnosc. Antonio-Augostino, che ha marcato con molta esattezza il tempo, in cui sono state fatte le leggi romane non riferisce alcuna congiettura vavole a scoprire la data di questo senatusconsulto. *Senatus Consultum*, dice Ulpiano, L. 1. ff. de agn. lib. *duas species complectitur: unam eorum qui agnoscunt; alteram earum quæ falsum partum subjiciunt*.

Ma tutte le precauzioni ch'egli ordinava che si prendessero, risguardavano puramente il caso del divorzio; ed appunto per supplire all'imperfezione di questa legge, il senato fe-

ce un' altra regolazione a' tempi dell' imperadore Adriano la quale permise ai padri ed alle madri d' osservare le stesse formalità, per assicurare lo stato de' figliuoli nati durante il matrimonio. L. 38. l. ff. de lib. agnosc.

Queste due leggi avevano questo di comune, che non prevedevano che un sol caso, cioè quello in cui una moglie dopo il divorzio, e durante il matrimonio dinunzia a suo marito d' essere incinta per assicurare lo stato del figliuolo. E sia che le donne non avessero ancor esse appresa l' arte di dissimulare la loro gravidanza, sia che sin allora non ne fosse accaduto verun inconveniente, non si vede sino al tempo di Marc' Aurelio, e di Lucio Vero, che verun marito dinunziasse la gravidanza di sua moglie, e dimandasse di farne la prova con una visita regolare. Quest'è quanto apparisce dalle parole di cui si serve Ulpiano nel tit. de lib. agnosc. e nel titolo de insp. vent. custodiendoque partu. *Illud notandum est quod denuntiatio a marito non incipit, sed a muliere*. Queste sono le parole del giusresconsulto nella legge, §. 5. ff. de agnosc. lib. E nella legge 1. in pr. ff. de insp. ventr. riferisce le parole del rescritto degli imperadori Marc'Antonio, e Lucio Vero, dalle quali apparisce che la novità del caso meritò che si stabilisse una nuova giurisprudenza. *Novam rem desiderare Rutilius Severus videtur, ut uxori, quæ ab eo diverterit & se non esse*

prægnantem profiteatur, custodem apponat, & ideo nemo mirabitur si nos quoque novum consilium, & remedium suggeramus, ec.

Ulpiano, che riferisce questo rescritto ne deduce ad un tempo stesso questa conseguenza, ch'egli spiega meglio di quello noi potremmo fare. *Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatusconsulta de liberis agnoscendis locum non habuisses, si mulier dissimularet se prægnantem, vel etiam negaret: nec immerito; partus enim antequam edatur mulieris portio est vel viscerum; post editum plane partum, jam potest maritus jure suo filium desiderare, aut exiberi sibi, aut ec.* L. 1. ff. de insp. ventr. Pare adunque che questa sottile distinzione della podestà delle madri, la quale dura fino alla nascita, da quella de'padri che ha l'origine nel momento della natività, avesse impedito al senato ed ai giureconsulti di accettare non meno la denunzia del padre, che quella della madre. Il rescritto degli imperadori fece cessar finalmente una tal differenza; ma mancava ancora un quarto grado di perfezione a queste tre leggi. Allorchè ordinavano la denunzia, avevano unicamente in vista la persona della moglie, o quella del marito, o tutt'al più del padre del marito, quand'ei fosse ancor soggetto alla potestà paterna. *Illud tenendum est*, dice Ulpiano nell' ultimo paragrafo citato, *hæc senatusconsulta post mortem parentis cessare, si is supersit in cujus potestatem liberi recusari non sunt... Imo*

si, vivo patre redditum sit præjudicium, & antequam sententia feratur, pater decesserit, transeundum est ad Carbonianum Edictum. Cioè che siccome i senatusconsulti si servivano del termine *de liberis agnoscendis*, che può convenire soltanto al padre ed all' avo *in cujus potestate est*, perdevano tutta la loro forza tostochè il padre e l'avo non vi avevano più interesse.

L' editto del pretore, che è la quarta legge che si può esaminare intorno a questa materia, è molto più generale. Abbraccia tutti i casi, ha in vista tutte le persone che possono avere interesse alla nascita del figliuolo. Perciò per ispiegare in due parole questo progresso del dritto: il primo senatusconsulto era il più imperfetto di tutti, come quello che niente altro aveva preveduto che il caso del divorzio: il secondo era men difettoso, poichè aggiugneva il caso della nascita d'un figliuolo durante il matrimonio: la terza legge considerava l' interesse del padre, che era sfuggito per inavvertenza, o per sottigliezza, ai primi legislatori: la quarta finisce di perfezionare questa disposizione supplendo un caso importante stato omesso da tutti gli altri; ed è quello della denunzia che si fa, non già alla moglie, al marito, o al di lui padre, ma agli eredi del marito, ed a tutti quei generalmente che possono avere un' interesse alla nascita del figliuolo.

Dopo avere spiegato separatamente le dispo-

sizioni ed i motivi particolari di queste leggi differenti, si può a quest'ora entrare nel particolare delle saggie precauzioni da esse prescritte per prevenire la supposizione del parto, e per conservare alla repubblica quei ch' essa comincia sin d' allora a riporre nell' ordine de' cittadini.

Si può riferire a certi capi tutte le riflessioni che si debbon fare intorno a questa materia. L' ordine richiede che si esamini: 1. in qual caso la denonzia debba esser fatta: 2. da chi debba, e possa esser fatta: 3. a quai persone sia d' uopo denunziare la gravidanza: 4. in qual tempo: 5. in qual luogo debba esser fatta questa intimazione: 6. ciò che è d uopo denunziare: 7. quai siano gli effetti della denunzia. Le tre prime questioni sono state decise anticipatamente nell' istoria che è stata fatta delle leggi che hanno regolato questa materia. Si è potuto osservarvi: 1. che la prima legge non faceva menzione che del caso del divorzio, che la seconda ha aggiunto quello del matrimonio, e che la quarta ha egualmente supplito il caso della morte del marito, ch' essa non ha trascurato, e l' interesse de' suoi eredi. 2. ch' in altri tempi la denunzia doveva esser fatta dalla moglie *a marito incipit, non a muliere*; ma che il rescritto degli imperadori diede la stessa facoltà al marito. Se la moglie non ha la cura di denunziare il suo stato, il padre di famiglia, sotto la cui podestà si ritrova può supplire all

negligenza di sua figlia, e far egli stesso la denunzia. Quest' è quanto sta scritto a parole chiare nella legge 1. §. 1. ff. de lib. agnosc.

Sembra che per una giusta interpretazione della legge debbasi pure accordare al padre del marito la facoltà di dimandare che sua nuora sia visitata per assicurare la verità della sua gravidanza, e lo stato di suo figlio; e quantunque i giureconsulti non abbiano ciò marcato espressamente, si può dire che questa è una conseguenza così naturale de' principj da loro stabiliti che non può mai ammettere veruna difficoltà. Secondo l' editto del pretore, la moglie deve dinunziare la sua gravidanza a tutti coloro che possono esservi interessati; e secondo l' interpretazione di quest' editto, un sostituto che dimanda che si pongano guardie alla femmina, debb' essere ascoltato. La denunzia debb' esser fatta dalla moglie a tutti quei, che hanno un interesse alla nascita del figliuolo. Così tutti quei che vi sono interessati possono dimandare che la moglie sia assicurata. Ma una seconda conseguenza di queste leggi, è che nelle nostre usanze non si deve ammettere la disposizione stabilita da' giuresconsulti tra la moglie emancipata e quella che è nella podestà di suo padre. Nel primo caso, il padre non poteva denunziare la gravidanza di sua figlia. Nel secondo caso, questa facoltà gli veniva accordata. Una tal distinzione è contraria non pure alla natura, ma altresì a' principj stabiliti

dai giuresconsulti. Se la denunzia debb' essere fatta e da quei che hanno interesse alla conservazion del parto, ed a quei che v'hanno interesse, si può forse ricusare questo dritto ad un avo? E c' è forse alcuno di lui più interessato ad escludere dalla sua famiglia estranei, che vi vogliono entrare per la via della supposizione ed a conservarvi a rincontro quelli che la natura vi fece nascere?

Tai sono le riflessioni, che si possono fare intorno alle persone, che hanno la facoltà di denunziare la gravidanza; e si riducono a questa distinzione, o la denunzia si fa al marito o alla moglie. Se al marito, la moglie sola, o suo padre possono adempire ad un tal dovere; ma con questa differenza che il jus romano la permette unicamente al padre di famiglia, e l' equità naturale accorda un tal dritto a tutti i padri indistintamente. Se la denunzia si fa alla moglie, può esser fatta dal marito, dal padre del marito, nella cui podestà egli si ritrova, e dagli eredi, e dalle altre persone, che han dritto di combattere lo stato del figliuolo. E la stessa ragione d'equità vuole che si aggiunga a questo numero il padre del marito emancipato, poichè v'è sempre una legge naturale che parla in suo favore, e che non permette che si decida della sorte di suo nipote senza che vi sia chiamato.

La terza questione non è già maggiormente suscettibile di difficoltà. Bisogna ritenere quel-

la stessa distinzione proposta rispetto alle persone che possono denunziare la gravidanza. Se la dinunzia vien dalla parte del marito debb' esser fatta alla moglie, perchè è quella sola che bisogna custodire relativamente alla nascita del figliuolo, di cui pretende essere incinta. Se a rincontro la dinunzia comincia dal canto della moglie, è d' uopo distinguere l'ordine de' tempi. I primi senatusconsulti parlavano unicamente del marito, e del padre del marito, nella podestà del quale ei si ritrovasse tutt' ora. L' editto del pretore più generale, e più equo, vuole che la dinunzia sia fatta a tutti coloro *quorum interest partum non subjici, his scilicet, quos proxima spes successionis contingit, sive totam hæreditatem habituri sint, sive partem ejus, sive ab intestato sive ex testamento.* E questa massima è così favorevole che deve aver luogo anche allor quando vien istituito uno schiavo, in caso che la moglie del testatore non gli dia verun legittimo erede.

L' espressioni, di cui servesi il giureconsulto meritano d' esser quì inserite per intiero. *Si servus hæres institutus sit, ni nemo natus fuerit, Aristo scribit hic quoque servo, quamvis non omnia quædam tamen circa partum custodiendum arbitrio prætoris esse concedenda, quam sententiam puto veram; publice enim interest partus non subjici ut ordinum dignitas familiarumque salva sit. Ideoque etiam servus iste, cum sit in spe successionis consti-*

tutus qualis sit audiri debere, rem & publicam & suam gerens. Il tempo, nel quale sua moglie deve dinunziare la propria gravidanza è stato marcato dal senatusconsulto Planciano, il quale prescrive alla moglie il termine di trenta giorni, perchè la legge presume che un tal tempo sia sufficiente ad istruirla del proprio stato. Questi trenta giorni sono continui e non sono utili. Quantunque questo termine sia stato definito dal decreto del senato, il pretore accettava sovente, anche dopo i trenta giorni, la dinunzia d'una moglie ma l'accettava con cognizione di causa.

Quanto al marito, le leggi non gli prescrivono verun tempo certo per dimandare che si diano guardie a sua moglie, tuttavia sembra che i giuresconsulti abbiano voluto fissargli il tempo di trenta giorni, sull'esempio del senatus-consulto Planciano, poichè dicono che dopo spirato questo tempo non deesi più ascoltarlo che con cognizione di causa. Il luogo, in cui dev'esser fatta la dinunzia, è il luogo del domicilio del marito, di suo padre, della moglie, o di quanti possono esservi interessati. Si può solamente osservare in questo luogo, che i giuresconsulti dicono che *domum accipere debemus hospitium si in civitate maneat; quod si non sit, sed in villa, vel municipio, illic ubi laborem matrimonia collocaverunt*, il che marca una specie di domicilio del matrimonio.

La dinunzia fatta dalla moglie non doveva

contener altro se non che la moglie è incinta di suo marito. Ma quella fatta dal marito, doveva contenere una citazione alla moglie, di dichiarare s'ella fosse gravida o nol fosse, e di venire a farne la dichiarazione dinnanzi al pretore.

Gli effetti della dinunzia sono in gran numero. 1. Se è fatta dalla moglie, mette il marito nella necessità di pigliare l'una, o l'altra di queste precauzioni; cioè esso deve o dinunziare alla moglie ch'ei non crede che sia incinta o che s'ella lo è, ciò non proviene da lui: ecco la prima precauzione. La seconda è di mandar delle guardie per prevenire le frodi e le supposizioni. 2. Se il marito è quegli che vuol render pubblica la gravidanza di sua moglie, può obbligarla a comparire dinnanzi al pretore a dichiarar la verità del suo stato. La dichiarazione ch'essa fa è d'un così gran peso, che è considerata come assolutamente decisiva, allorchè le è stato deferito il giuramento. S'ella ricusa di venire, o di rispondere dinnanzi a lui, il giudice può costringervela *captis pignoribus vel mulcta irrogata*. 3. O la dinunzia venga dalla parte del marito, o da quella della moglie, l'uno o l'altra può dimandare che la moglie sia visitata da levatrici *probatæ artis & fidei*. Il numero di tre era marcato dal rescritto di Marc' Aurelio e di Lucio Vero. L'editto del pretore permette d'ametterne sino al numero di cinque, che non tocca a nominare nè al ma-

rito nè alla moglie. Questa scelta è riservata al pretore, ed ei deve seguire il giudizio ch' esse avranno pronunziato sullo stato della moglie a pluralità di voti. Tocca pure a lui il nominare la casa, in cui la moglie sarà veduta e visitata. Le altre formalità di questa visita sono marcate ne' §. 7. e 10. della legge 1. ff. de insp. ventr. 46. Istessamente nell'uno e nell' altro caso, sia che il marito agisca, o veramente la moglie, sin dal momento che lo stato del figliuolo può esser combattuto, l'editto del pretore vuole che si dia guardie alla madre, le cui funzioni e durante la gravidanza e nel tempo del parto sono esattamente prescritte nel §. 10. dalla legge ff. de insp. insp. ventr. 5. Sono una conseguenza naturale della dinunzia le quistioni di stato, che le leggi chiamano *præjudiciales, in quibus quæritur an uxor fuerit, an in matrimonio, an post divortium conceptus sit partus.*

6. Frattanto un' osservazione importantissima a fare su questa materia si è che l'omissione della dinunzia e di tutte le formalità che la seguono, non debbono per verità inferire giammai verun pregiudizio, nè allo stato del padre, nè a quel del figliuolo.

Perciò, quando la madre, per ignoranza, *imperitia non malitia*, trascurò di dimandare guardie e di farsi visitare può non pertanto sostenere la sua qualità di madre legittima. La legge dice *imperitia non malitia;* io credo che ciò debba iriferirsi unicamente alle altre

pene, che si pronunziano contro le femmine che hanno tenuta occulta la loro gravidanza. Perocchè quand' anche l' avess' ella dissimulato per malizia, per qual ragione cesserebbe d'esser madre legittima tanto più che lo stato del figliuolo in questo caso è inseparabile da quel della madre?

Perciò il marito può sempre o riconoscere il figliuolo o rigettarlo, sia ch' egli abbia deferito alla dinunzia di sua moglie, sia che non vi abbia avuto verun riguardo; non pure quand' egli ha fatto delle proteste, ma altresì quando non ha fatto neppur motto. Ulpiano esamina nei paragrafi citati tutti i casi che possono presentarsi intorno a questa materia, e conclude sempre che il marito e la moglie possono riconoscere o rigettare il figliuolo malgrado l' omissione o l' osservazione delle formalità prescritte dalle leggi.

Finalmente lo stato del figliuolo non può mai ricevere verun attacco dalla negligenza de' suoi genitori. Tale è la conclusione d'Ulpiano nella legge citata. *Sive autem mulier quae eum ex Senatus-Consulto observare oportuit nihil praejudicatur filio, sive maritus neglexerit facere quae ex Senatusconsulto debet, filium poterit recusare.*

7. Si può dimandare a che servano dunque queste formalità così rigorose? 1. Esse assicurano la verità del fatto della nascita e dell' esistenza del figliuolo. 2. Esse mettono la presunzione in suo favore; ed il

contrario fanno presumere la supposizione, e la falsità della gravidanza. Perocchè se il marito non deferisce alla dinunzia della moglie, se non manda guardie, se non fa alcuna protesta, *interim tenetur partum agnoscere, & nisi agnoverit contra ordinem coercetur, imo & alimenta ei præstare*. E' vero come si è già fatto vedere, che può contrastare e la gravidanza della moglie, e sin anche la legittimità del figlio, ma quando ei non provi chiaramente o che la gravidanza fosse un sogno, o ch'ei non ne fosse l'autore, il figliuolo si presume sempre legittimo, ed il padre è tenuto ad alimentarlo. Quest'è almeno il senso il più favorevole ed il più naturale che si possa dare ai paragrafi sopracitati.

Se pel contrario il marito ha mandato guardie alla moglie, ed essa non abbia voluto accettarle; se ha dimandato che fosse visitata, ed ella non v'abbia acconsentito, egli può non riconoscere il figlio; e la presunzione sarà contro il figlio finattantochè non abbia provato la verità del suo stato. 3. Finalmente le leggi hanno prescritto pene contro il marito, e contro la moglie che abusano del potere da esso loro accordato per intentare un'azione calunniosa; e quest'è l'ultimo stato della dinunzia.

1. Se la moglie ha dinunziato falsamente d'essere gravida, bisogna distinguere: o essa l'ha fatto di buona fede, sorpresa ella stessa da apparenze ingannatrici; o a rincontro ella

s' è chiamata incinta per frode e per malizia. Nel primo caso, non può mai esser condannata a veruna pena, neppure alla restituzione degli alimenti *quamvis sine causa alta sit sub prætextu ventris*. Nel secondo caso la moglie vien punita. 1. colla restituzione di quanto ha ricevuto *ventris nomine*: 2. colla condanna nè danni ed interessi che talvolta possono essere di somma considerazione. 3. coll' infamia, L. unic. ff. si mal. ventr. nom. in poss. cal. caus. esse dicatur. L. 15. 16. 17. 18. 19. de his qui notantur infamia. Il padre della moglie che ha falsamente dinunziato la gravidanza di lei, o ch' è stato complice delle sue frodi, è sottoposto al medesimo castigo; come apparisce dalle leggi sopracitate. 2. Se il marito s' è ingannato allorchè dimandò che sua moglie fosse guardata e visitata, la legge distingue ancora il marito *qui injuriæ faciendæ animo id desideravit*, e quel che ingannato dagli artifizj della moglie, o impegnato dal troppo desiderio d' aver figliuoli credette con troppa facilità lei esser gravida.

I giureconsulti assoggettavano l' uno alla pena arbitraria, ch' era la conseguenza dell' azione che si chiamava *injuriam*; ed iscusavano l' ignoranza dell' altro. Ed in una parola gl' imperadori davano quest' avviso al marito: *Sciat maritus ad invidiam existimationemque suam pertinere si enixa non fuerit, ut non a marito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris injuriam*. Si può riconoscere nella

spie-

spiegazione di queste diverse regole, la verità di quanto abbiam detto in principio, che le leggi in queste dispozioni hanno avuto due viste differenti: la prima di prevenire le supposizioni affine d' assicurare lo stato del figliuolo: la seconda di alimentarlo, e vegliarne alla conservazione. Noi avremo ancora occasione di parlare di questa seconda parte, quando spiegheremo ciò che concerne il possesso de' beni, che il pretore accorda al ventre.

Secondo principio.

Il secondo principio generale che le leggi stabilirono in favor di que' che *in utero sunt*, si è che tutte volte che si tratta del loro interesse, son riputati nel numero di coloro che son già nati. *Qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus quæritur.* I giureconsulti da questo principio ne trassero molte conseguenze d'importanza, che si possono distinguere rispetto ai tre diversi interessi che può avere un figliuolo nel ventre della madre cioè 1. l' interesse di sua vita, e della sua conservazione. 2. quel del suo onore, e della sua dignità, e della nobiltà di sua origine: 3. quel de' suoi beni ec.

Si possono osservare quattro diversi effetti della finzione, con cui la legge ripone il figliuolo che è ancora nel ventre della madre, nel numero di que' che sono nati in rispetto alla conservazione della sua vita naturale.

1. In questa vista appunto essa accorda alimenti alla madre, durante tutto quel tempo ch' ella il porta nel suo seno, come ciò si spiegherà più particolarmente in progresso. 2. La stessa provvidenza delle leggi ha fatto stabilire che se una moglie gravida è condannata alla morte, alla tortura, o a qualche altra pena corporale, cui essa non possa soggiacere senza esporre la vita di suo figliuolo, il supplizio di lei venisse differito fino a tanto che fosse sgravata del feto; affinchè si potesse punire la colpevole senza esser obbligati a far portar la pena ad un' innocente. Questa è la disposizione della legge 18. de stat. homin. l. prægnantis 3. ff. de pænis paul. 1. sent. tit. 12. §. prægnantes. Il Cujacio allega molte autorità di Clemente Alessandrino, di Plutarco, d' Eliano, di Iliodoro Siciliano, dalle quali apparisce che quest' uso sia una spezie di jus delle genti, osservato da tutte le nazioni. *Vid. Barnab. Brisson. selectarum antiq. lib. 2. cap. 20.*

Un effetto della medesima attenzione è altresì ciò ch' è scritto nella legge 2. *ff. de mort. inf.*, cioè che non si deve seppellire una donna gravida senza aprirla, onde procurar di salvare la vita al suo feto. *Negat lex regia mulierem quæ prægnans mortua sit humari antequam partus ei excidatur, qui contra fecerit spem animantium gravida peremisse videatur.* 1 Sotto il nome di *Lex Regia* Gottifredo, nella prima edizione delle sue note intende la legge *Imperator* 18. *ff. de statu. hom.*, ch' è

dell' imperadore Adriano; ma nell' edizione d' Olanda (riconosce ragionevolmente che questo passo non può essere inteso che della legge di *Numa*, che Plinio *lib.* 14. *cap.* 12. chiama *legem posthumiam*, e che comprendeva molte disposizioni risguardanti le cirimonie funebri, e tralle altre quella di cui si parla in quella legge. Giusto Lipsio nella sua raccolta delle leggi Reali *de legibus regis*, ripone questa legge nel numero di quelle di Numa. Ei cita Dionigio d' Alicarnasso. *Vid. Festum in verbo respærsum*. Valerio massimo *lib.* 1. *cap.* 8. *esem.* 15. racconta un avvenimento singolare, che serve a far conoscere l' equità di questa disposizione di dritto. *Gorsius in funere matris suæ utero elapsus, inopinatu vagitu suo luctum ferens consistere coegit, novumque spectaculum patriæ præbuit, non tantum ex ipso genetricis rogo lucem sed etiam curas assecutus. Eodem enim momento temporis altera jam fato functa gerit, alter ante elatus quam natus est.*
4. Finalmente l' ultima e principale conseguenza, della finzione, colla quale un figlio nel ventre di sua madre è riputato nato, allorchè lo richiede l' interesse di sua vita, e di sua conservazione, è la severità, con cui la legge punisce gli aborti. Essa considera come un omicida l' uccisore di chi non è ancora che la speranza d' un uomo.

Si può dire altresì che questa massima sia una spezie di dritto delle genti. Non ve n' ha che sia più autorizzata dal consenso di tutte le

nazioni. I poeti, e gli oratori ne han formato il soggetto delle loro declamazioni le quali fan vedere quanto sia antico questo delitto, e qual sia l' orrore avutosene in tutti i secoli. Ippocrate, nel giuramento posto alla testa delle sue opere, promette solennemente di non dar mai ad una donna gravida verun medicamento che possa farla abortire. Il suo giuramento è seguito da imprecazioni, che fan vedere che il delitto era considerato per uno de' più gran delitti che un medico potesse mai commettere. Aristotele nel lib. 1. delle sue politiche, capit. 16., difende l' aborto, ma con una restrizione che sarà spiegata in seguito. Cicerone nell' orazione *pro Cluentio* narra che durante la sua dimora in Asia una moglie di Mileto fu condannata a morte per aver ella procurato con medicamenti, la perdita del suo frutto. *Nec injuria quæ spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, hæredem familiæ, designatum reipublicæ civem sustulisset.* Aggiugne, che questo delitto è tanto più atroce, che quei che il commettono, fanno molti omicidj togliendo la vita ad una sola persona. *Ceteri non videntur in singulis hominibus multa homicidia suscipere p sse; oppiunicus inventus est qui in uno corpore plures nec iret.*

Sarebbe inutile il qui inserire la disposizione di tutte le leggi, che condannano come omicidi, quei che procurano un aborto. E' un principio così fermo e saldo che non ha

mestieri di prove; ed altronde queste leggi saranno a bastanza spiegate in rispetto alle pene ch' esse hanno prescritte contro un tal delitto.

Per ispiegar queste pene bisogna qui supporre molte distinzioni che han tutte il loro fondamento nelle leggi, o nei canoni, o nei pareri de' dottori. Eccovi quai sieno queste distinzioni. 1. Si può esaminare lo stato dell' aborto e considerare se fosse o non fosse. 2. Distinguesi nella persona del colpevole, se è il padre la madre od un estraneo. 3. Cercasi qual sia stato il motivo di questo delitto; e possono esserne stati molti, più, o meno criminosi, che saranno spiegati inprogresso. 4. Si guardano gli effetti più o meno funesti che questa passione produsse.

Sarebbe malagevole il trovar nelle leggi verun segnale della prima distinzione proposta.

Si esaminino pure tutti i testi del dritto, che parlarono degli aborti, non se ne troverà pur uno che condanni più severamente colui che diede la morte ad un feto già formato ed animato, che quegli il quale s' affretta di commettere un omicidio prevenendo il tempo dell' animazione. Il perchè questa prima differenza sarebbe inutile, qualore si trattasse semplicemente di spiegar la disposizione delle leggi Romane. Ma perchè questa distinzione par fondata sull' equità naturale; e gli antichi filosofi, i teologi, i padri, e gl' interpreti del jus civile e canonico l' hanno seguita in alcu-

ni luoghi, egli è necessario il qui esaminare s' ella abbia un solido e leggittimo fondamento.

Dove venga considerata rispetto alla natura, questa opinione dipende da un' altra difficoltà che consiste nel leggere in qual tempo, l' anima ragionevole si unisca al corpo umano; se nel momento della concessione, o in quel della formazione. Quei che pretenderanno che l' anima sia creata in quel tempo, in cui è concepito il corpo; rigetteranno assolutamente la distinzione che noi andiamo esaminando; perocchè in qualunque tempo succeda l' aborto, si potrà sempre chiamare un vero omicidio. Ma siccome una tal opinione potrebbe avere pochi seguaci, pare che non si debba esaminar questa quistione che rispetto a coloro che seguono il comun parere de' medici, e de' filosofi; che l' anima non s' unisca al corpo che quando è organizzato; ed in istato di poter rispondere co' suoi moti, ai pensieri, ed ai desiderj dell' anima. Ora, supposto un tal principio, non pare che la pena di chi procura un aborto innanzi al tempo della formazione, debba esser più mite di quella di chi dà la morte, ad un parto già formato. Il disegno degli uni e degli altri è egualmente criminoso. Essi estinguono del pari le speranze d' un padre, la memoria del suo nome, l' appoggio della famiglia, l' erede de' suoi beni, privano egualmente la natura d' un uomo, e la repubblica d' un cittadino. L' uno fa morire

un uomo già formato; l' altro gl' impedisce di formarsi. L' azione del primo è un vero omicidio, il delitto del secondo è un omicidio anticipato.

Quest' è quanto espresse così acconciamente Tertulliano in quelle famose parole che si son citate tante volte: *Nobis homicidio semes interdicto etiam conceptum utero dum aduc sanguis in hominem delibatur, dissolvere non licet homicidii festinatio est prohibere nasci, nec refert natam quis eripiat animam, an nascentem disturbet; homo est & qui futurus est, & fructus hominis jam in semine est.* Il delitto, secondo Minuzio Felice, consiste nell' estinguere *futuri hominis originem*, ed un tal delitto commettesi egualmente e prima e dopo l' animazione. Sant' Agostino unisce queste due azioni e pare eguagliarle, allorchè dice nel suo libro de *Nuptiis & concepiscent. Aliquando eo usque provenit libidinosa crudelitas, & libido crudelis, ut sterilitatis venena, & si nihil valuerit concoptos fætus aliquo modo intra viscera extinguat, & fundat, volendo prius interire quam vivere, aut si in utero jam vivebat, occidi antequam nasci. Prius interire quam vivere* risguarda gli aborti che succedono prima dell' animazione; e quei che succedono dopo questo tempo, son marcati coi termini *occidi antequam nasci*; gli uni e gli altri egualmente candannati.

Tuttavia da un' altra parte si può rispondere che qualora si convenisse essere eguale la

malizia tanto di chi distrugge la speranza d' un uomo quanto di chi fa morire un uomo già formato; bisogna non per tanto riconoscere che secondo i principj della fede cattolica, passa sempre un' estrema differenza trà questi due delitti, e che se sono eguali in rispetto alla politica, l' uno è molto più atroce dell' altro in riguardo alla religione. Quegli che impedisce la formazione e l' animazione d' un uomo, toglie a dire vero alla Republica, per quanto a lui, un cittadino; ma ciò ch' egli distrugge non è ch' una massa informe incapace di sentimento, ed in conseguenza del bene e del male. Non fa torto che alla madre, la cui vita mette a cimento, ed allo stato, al quale ei toglie uno de' suoi membri; ma non fa verun torto al figlio poichè non è per anco formato, e si può dire di lui ciò che Giobbe desiderava che si fosse potuto dire di lui stesso, *fuit quasi non fuisset, de utero translatus ad tumulum*.

Dopo avere spiegato ciò che i lumi naturali possono suggerire intorno a questa materia, ora fa d' uopo consultare l' autorità, e paragonar quei che hanno stabilito questa distinzione con quei che l' hanno rigettata. La prima, la più antica, e la più grande di tutte le autorità, di cui ci possiam valere affine d' appoggiare la distinzione, di cui si tratta, è quella tratta dall' esodo; e ciò che v' è di singolare in quest' autorità, è ch' essa favorisce egualmente ed il parere di coloro che ap-

provano questa distinzione, e quel di chi la rigetta. Quando vogliamo attenerci alla vulgata, non si troverà nulla nel seguente passo che stabilisca una differenza in questo delitto, in rispetto all' età del figliuolo. Ecco quai ne sieno i termini. *Si rixati fuerint viri, & percusserit quis mulierem prægnantem, & abortum quidem fecerit, sed ipsa vixerit, subjacebit damno quantum maritus mulieris expetiverit, & arbitri judicaverint. Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima.* Se a rincontro vogliamo appigliarci alla versione de' settanta, la distinzione del feto informe dal feto formato vi è stabilita a termini chiari. Le parole sono citate da sant' Agostino nelle sue questioni intorno all' esodo, pag. 448, e sono assai conformi al greco. *Si litigaverint duo viri, & percusserint mulierem prægnantem, & exierit infans ejus nondum formatus detrimentum patietur quantum indixerit vir mulieris, & dabit cum postulatione.* (Nel testo greco leggesi *cum æstimatione*, il qual termine è più intellegibile che *postulatione*. Quei che intendono l' ebreo, assicurano che la vulgata è del tutto conforme al testo quale noi l' abbiamo oggigiorno; ma i critici pretendono che i settanta abbiano letto diversamente un termine di quel versetto, e che cangiandone una lettera, si cangi intieramente il senso. Checchè ne sia egli e certo che la differenza delle versioni ha prodotto la diversità de' pareri che si trovano intorno a questa materia. Sant' Ago-

stino, loc. citat. ha seguito la decisione de' settanta, e si è attenuto alla distinzione proposta dal versetto. Credette inoltre che la legge con questa disposizione facesse vedere che non poteva risguardarsi qual omicidio la sperdita d'un feto non ancor formato. *Ideo bene noluit ad homicidium pertinere, quia nondum dici potest anima viva in eo corpore, quod sensu caret*. Teodoreto nella sua quistione 48 sull' esodo, ha seguito l'oggetto del medesimo testo, e si è attenuto alla stessa distinzione. A queste autorità possono aggiugnersi quelle di Graziano, che ha riferito il passo di sant' Agostino, e quel d'Ilario Iliarone, ch' egli attribuisce falsamente allo stesso autore. L'uno è il canone *quod vero*, e l'altro, il canone *Moyses caus*. 32. *quæst*. 2. In questi due canoni è fatta menzione della legge di Mosè, quale era stata spiegata dai settanta; e poichè Graziano gli ha inseriti nella sua compilazione, v'è luogo al credere ch'ei fosse d'uno stesso parere. Atenagora pel contrario, nella chiesa greca, Tertulliano in quella d'Africa, Minuzio felice in quella di Roma, non istabiliscono veruna distinzione. Si può anzi dire ch' essi l'escludano intieramente colle parole di cui si servano. Il primo a dir vero si spiega con termini generali; ma Tertulliano fa vedere espresamente che questo delitto è un omicidio anche prima della formazione. *Conceptum in utero dum adhuc sanguis in hominem delibatur occidere non licet* ec. E Minuzio Felice

non si vale che d'una sola espressione per disegnare tutti i delitti, che si possono commettere in tal materia : *originem futuri hominis extinguunt*. L' autorità di S. Basilio è ancora più forte. Esclude egli positivamente la distinzione del feto informe dal parto formato. Prescrive in amendue i casi la stessa penitenza, come si vede, nella prima lettera canonica da lui scritta ad Anfiloco. Già si sa che l'autorità di questa lettera è paragonata a quella de' concilj, per essere stata inserita nel corpo de' canoni della chiesa greca. *Quæ de industria fœtum conrupit cædis penam luat; formati autem, vel informis, subtilitas a nobis non attenditur: hic enim non solum quod nascendum est vindicatur, verum etiam ipsa, quæ insidias paravit, quoniam ut plurimum ejusmodi incæptis una quoque mulieres intereunt. Si autem accedit alia cædes, fœtus nimirum interitus, eorum quidem qui talia audent existimatione*. Queste ultime parole meritano una grandissima considerazione, come quelle che contengono il motivo e la ragione di questa legge. Se essa non fa veruna distinzione tra quei che prevengono il tempo della formazione, e quei che fan morire il parto già formato, questo adiviene perchè l' intenzione degli uni, e degli altri è egualmente criminosa, è perchè si può dire con tutta verità che quanto ad essi, danno la morte a coloro, la cui vita sarebbe una prova continua de' loro traviamenti. All' autorità di S. Basilio noi potremmo aggiugne-

re quella di tutti i canoni de' concilj ed anteriori e posteriosi alla medesima, e le di cui disposizioni saranno spiegate in progresso. Essi non fanno veruna menzione di questa pretesa distinzione, e pronunziano in generale le stesse pene contro tutti coloro che procurano un aborto, senz'esaminare in che stato si ritrovasse il feto.

Quella stessa divisione, e quella stessa contrarietà che trovasi tragli autori ecclesiastici intorno a questa materia, incontransi parimente trai filosofi, e tra' giureconsulti. Dall'una parte, par chè Ippocrate entri nella distinzione proposta. Per convincersene basta il confrontare il giuramento ch'ei fa nel principio delle sue opere, con quel ch'ei dice nel suo trattato, *de natura pueri*. pag. 236. Nel primo di questi passi s'impegna con un voto solenne, di non dar mai alle femmine verun medicamento, che possa farle abortire. Nell'altro, narra che una femmina che temeva d'essere incinta essendo venuta a trovarlo, comprese ch'essa non era che nel sesto giorno, e che col mezzo d'un esercizio violento, che le fece fare liberolla dal soggetto del suo timore. E' poco credibile che se Ippocrate avesse creduto questa condotta contraria al giuramento da lui fatto, volesse istruire il pubblico e tutta la posterità d'una prevaricazione, ch'in tal caso egli avrebbe certamente commessa, E' più naturale il dire ch'egli avvisossi non esser proibiti quegli aborti che non

chiamansi propriamente *abbortiones*, ma *effluxiones*. Aristotele decide formalmente nel settimo libro delle sue politiche, cap. 16, pag. 441, che allor quando il numero de' cittadini è troppo grande in una Republica, ed una femmina ha concepito in pregiudizio delle proibizioni fatte dai Magistrati, ella può farsi abortire. Dice altresì ch'ella il dee prima che il parto sia animato, ed abbia vita e sentimento. Queste ultime parole fan vedere linpidamente che questo filosofo era di parere che la vita ed il sentimento fossero ciò che determinava la qualità dell' azione in innocente o criminosa. Ma chi potrà approvar la bizzaria di tutti i pensieri di questo principe de' filosofi.

L'autorità di questi autori non apparisce aver fatto veruna impressione su' giureconsulti Romani, i quali han tramutato totalmente una tal distinzione. La glosa unicamente l'ha osservata sulla legge *Divus* 4. ff. de extraord. crim. Questa legge non punisce l' aborto con un bando temporaneo, laddove molt' altre leggi pronunziano la pena di morte. Per conciliare questa contrarietà, Accursio dice che nel caso di questa legge, l' aborto era seguito avanti il tempo della formazione, e che nelle altre bisogna supporre che il feto fosse già formato allorchè fu commesso il delitto. Cita egli la legge di Mosè, è si determina sull' autorità di quella. Noi vedremo in seguito, che questa pretesa conciliazione delle leggi deve la nascita all' imaginazione d' Acursio. Basta,

quanto all' uopo presente , l'avere spiegato qual ne sia il vero senso.

Ma se le leggi Romane non contengono verun vestigio d'una tal distinzione, se ne scoprono a rincontro di grandi prove nelle leggi de' popoli settentrionali che inondarono la Francia, e la Spagna. Nella raccolta di Lindembrox si trovano tre differenti leggi, che ne hanno portato. La prima è quella de' Visigoti, lib. 6. tit. 3. §. 2. Si spiega in questi termini: *si formatum infantem extinxit, CCI solidos reddat, si vero informem centum solidos pro facto extinguat*. Una tal distinzione è particolare all' uomo; e queste leggi, all' esattezza delle quali niente è fuggito di ciò che concerne la qualità de' delitti, non l'han ripetuta nel lib. 8. tit. 4. §. 5. dove si fa menzione degli aborti degli altri animali. La legge de' Tedeschi, numero 77, parla unicamente di chi fa perire il bambino già formato. Quella de' Bavaresi è conforme a quella de' Visigoti. *Si autem partus tantum extinguitur, adhuc partus vivens non fuit, XX solidos componat. Si autem jam vivens fuit, VVeregildum (hoc est emendam) persolvat LIII solid. & tremissem (hoc est IV denarios) Leg. Bajvvariorum* tit. 7. §. 19. Si può qui aggiugnere l'autorità de' capitolari di Carlomagno, lib. 6. §. 12. Non contengono veruna disposizione; ma vi è inserita la legge di Mosè secondo la versione dei settanta.

Da quanto s'è detto intorno a questa ma-

teria si può conchiudere 1. che vi sono ragioni da amendue le parti per distruggere o sostenere siffatta distinzione; che tuttavia se si trattasse di fare un' ordinanza intorno a tal materia, pare che ci sarebbe luogo al seguirla, e ad imporre pene più severe a quei che uccidono un infante già formato, che non a coloro che prevengono il tempo dell'animazione. La legge ha avuto egualmente in vista e la persona della madre, e quella del figliuolo, e queste sue considerazioni sono ben più forti dopo la formazione, poichè la vita della madre in tal caso è esposta ad un maggior cimento; e secondo i principj della fede, l'infante già formato vien privato con una morte anticipata, della speranza dell'eterna felicità.

Che se consultasi l' autorità, quella della sacra scrittura è dubbiosa, poichè dipende dalla fedeltà delle versioni, quella de' padri non è già più certa, poichè non ha che questo fondamento; ma quella dei canoni, e delle leggi Romane condannano intieramente col loro silenzio una tal distinzione; e comechè la glosa abbia voluto supplirla, ed anco le leggi particolari di alcune provincie l' abbiamo autorizzata, sarebbe per avventura difficile di stabilirla senza una nuova ordinanza, che ne facesse una legge per l' avvenire; tanto più, quanto che l' ordinanza d' Enrico II, per le femmine che han tenuto nascosta la loro gravidanza è così severa su tal articolo, che ren-

de frustanea ogni distinzione. Perocchè, se la sola dissimulazione della gravidanza, se la sola intenzione di commettere il delitto è punita di morte, la pena ne potrà forse esser più dolce a delitto già consumato, in qualunque tempo ciò sia avvenuto?

La seconda distinzione, che si può esaminare intorno a questa materia, è stata proposta da Cicerone, nell' orazione pro Cluentio. Paragona egli il delitto d' Oppianico, cui veniva opposto d' aver dato de' beveroni ad una donna per farla abortire, con quel d' una moglie di Mileto, che fu condannata a morte per aversi procurato ella stessa l' aborto. *Quanto est Oppianicus in eadem injuria majore supplicio dignus, si quidem illa cum suo corpori vim intulisset se ipsam cruciavit, hic autem idem illud effecit per alieni corporis mortem atque cruciatum*. Un tal raziocinio è più degno d' un oratore che d' un giureconsulto. Le leggi puniscono egualmente coloro che fanno morire gli altri, e quei che si danno la morte da se stessi.

Pare a rincontro, che quantunque i giureconsulti non abbiano proposto questa distinzione in termini formali, possa nondimeno considerarsi come una conseguenza de' principj da loro stabiliti, e che vi sia luogo, secondo le massime del dritto Romano di pronunziare una pena più severa contro il padre o la madre, che danno la morte a' loro propri figliuoli, di quello sia contro un estraneo, che pro-

cura un aborto. Per convincersene basta il riassumere in poche parole i principj delle leggi intorno a tal materia. Un bambino nel ventre della madre riputasi per nato semprechè l'interesse della sua vita, e della conservazione il richiedano. Chi gli dà la morte è avuto in conto d'omicida, quantunque a parlar propriamente, non distrugga che la speranza d'un uomo. Ma ciò che nella persona d'un'estraneo chiamasi puramente omicidio, merita il nome di parricidio nella persona d'un padre, o d'una madre. Dunque un padre, od una padre, che fanno morire i loro figliuoli prima che nascano, debbono punirsi quai parricidi, ed in conseguenza, il loro supplizio dev'esser molto più grande di quello degli altri colpevoli.

La terza distinzione poc'anzi proposta, è scritta nelle leggi. Esse considerano i diversi motivi che può avere una donna, che si fa abortire, o qualunque altra persona colpevole dello stesso delitto. Riguardo a questa distinzione si possono esaminare due differenti questioni. La prima riguarda la donna che ha commesso questo delitto volontariamente *data opera*. La seconda concerne coloro che non *malo animo, sed malo exemplo poculum abortionis dederunt*. Quanto alla prima questione i giureconsulti distinguono. Se la donna si fa abortire *accepta a secundis hæredibus pæcunia*, o per qualunque altro motivo d'interesse, deve condannarsi all'ultimo supplizio. Se al contra-

rio, *post divortium*, *visceribus suis*, *quod prægnans*, *vim intulerit*, *ne jam inimico marito filium procrearet* la sua pena non sarà che un esilio, ed anche un esilio temporaneo. Questa è la distinzione marcata nella legge Cicero. 39. ff. *de pœnis* e che era stata seguita dagli Imperatori Severo ed Antonino. Gl' interpreti van molto discordi sulla conciliazione di questa legge colla legge *Divus* 4. *ff. de extraord. crim.*, e colla legge 8. *ff. ad leg. Cornel. de Sicariis*. Nell' una la pena dell' aborto è la morte, nell' altre è l' esilio, ed un esilio temporaneo. La Glosa d' Accursio intorno alla legge *Divus*, dice che bisogna supporre che nel caso di questa legge, *partus nondum erat vitalis*; ma in quest' occasione come in molt' altre giuoca ad indovinare. Goffredo, intorno alla legge 39. *de pœnis*, approva quest' opinione senz' addurre niun motivo della sua determinazione. Ne propone un' altra che par migliore, ed è presa dalla legge stessa che condanna una femmina a diverse pene secondo i diversi motivi che l' han portata a commettere questo delitto; ed ei suppone assai fondatamente che nelle leggi che parlano puramente dell' esilio, la moglie s' era fatta abortire in odio di suo marito, nelle altre *pecunia accepta*. Questa soluzione è giustissima, e vera rispetto alla legge, *Divus*, *ff. de extraord. crim.* e quando si confronti questa legge colla legge 39. *ff. de pœnis* si troverà nè più nè meno la stessa cosa. Trifonino riferisce nell' ulti-

ma un rescritto degl'Imperadori Severo ed Antonino, che ha condannato una femmina colpevole di questo delitto, ad un esilio temporaneo, perchè l'aveva commesso soltanto *in odium mariti*. E la legge 4. *de extraord. crim.* non è altra cosa che questo rescritto stesso allegato dal giureconsulto Marziano. Il primo di questi giureconsulti spiegasi in questi termini. *Si qua visceribus . . . . . vim intulerit ut temporali exilio coerceatur ab optimis Imperatoribus nostris rescriptum est*. Il secondo dice, *Divus Severus, & Antoninus rescripserunt eam quæ data opera partum adegit a præside in temporali exilium dandam*.

Sotto il termine *optimi Imperatoris*, ch'è nella legge di Trifonino non si può intendere che gl'Imperadori Severo ed Antonino, sotto cui visse, ed in conseguenza c'è luogo al presumere che sia precisamente lo stesso rescritto, di cui si fa menzione in quelle due leggi, ma con questa differenza che Trifonino marcò il vero caso, in cui era stato pronunziato il giudizio, laddove Marziano ha fatto una regola generale di ciò che non era stato deciso che per un caso particolare.

L'esempio di Marziano è stato molto più seguito dai compilatori dei decreti, che non quello di Trifonino. Quanto alla legge 8. ff. ad Cornel. de Sicariis essa può ammettere la medesima interpretazione. E' generale, non pronunzia che la pena dell' esilio; ma deve limitarsi al caso peculiare della legge 39. ff. de

pœnis; e si può credere che Ulpiano sia stato ingannato come Marziano da una falsa conseguenza che si è tratta dai rescritti degl'Imperadori Severo ed Antonino.

Quantunque una tal distinzione sia fondata sull'autorità delle leggi, non deve tuttavia ammettere veruna applicazione nel nostro uso perchè resiste egualmente e alla ragione, ed all'umanità. Essa giustifica un delitto con un altro delitto, la crudeltà d'una madre verso il suo proprio sangue, col desiderio ch'ell'ha di vendicarsi di suo marito; e nel tempo stesso che le leggi condannano a morte coloro che *non malo animo, sed malo exemplo*, danno ad una femmina una pozione atta a farla morire, esse scusano un odio così crudele, qual è quello d'una moglie, *quæ visceribus suis vim infert ne inimico marito filium procreet*. E' permesso ad un poeta di proporre una somigliante scusa, ed Ovidio ha potuto dire impunemente parlando di Medea, e di Progne,

Utraque sæva parens, sed tristibus utraque causis
Jactura socii sanguinis, ulta virum est.

Ma è cosa vergognosa per la giurisprudenza romana, che giureconsulti illuminati abbiano potuto seguire una distinzione così contraria alla natura, e che non bisogna osservare nel jus civile, se non per evitarla ne' giudizj.

La seconda differenza, che le leggi fanno rispetto ai motivi di coloro che procurano un aborto, è più conforme alla ragione, ed alla

natura. Esse distinguono quello che per errore, per imprudenza, senz' alcun malvagio disegno diede una bevanda capace di far abortire una femmina, da quello che all' effetto vi aggiunse anche l'intenzione. Il primo, *etsi dolo non fecerit, tamen quia mali exempli res est, humilior in metallum, honestior in insulam relegatur, amissa parte bonorum.* Il secondo debb' esser condannato all' ultimo supplizio. *L.* 38. §. 5. *L.* 34. *ff. de pœnis.* Finalmente l'ultima distinzione, che si può fare rispetto alle pene di questo delitto, risguarda le diverse conseguenze da esso avute. Quantunque le leggi considerino nei delitti molto più la volontà, che non l'effetto: *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus; consilium enim uniuscujusque, non factum puniendum est*; tuttavia esse hanno in vista anche l' esito e le conseguenze, che ne sono derivate: Più le conseguenze ne sono grandi, più egli è importante di dare un esempio luminoso, capace di contenere il resto degli uomini nel loro dovere, col timore delle pene *Omnis enim pœna*, (dice il Cujacio intorno al *tit. C. de pœnis*) *non tam ad delictum, quam ad exemplum pertinet.* Ed allorchè le conseguenze del delitto sono state più considerabili, il pubblico dimanda una più grande soddisfazione, perchè la vendetta dev' esser proporzionata all' ingiuria; e la riparazione alla perdita soffertane. Appunto per questo la legge 16. §. 8. ff. de pœnis, dice: *Eventus spectetur.* Il residuo di questa

legge è molto oscuro; e ne sembra corrotto il testo. Il senso che le danno le Basiliche è che l'esito deve considerarsi nelle azioni che sono commesse da persone non sospette; cioè, secondo la spiegazione de' greci interpreti, che *si vir clemens nec seditiosus arma sumat quasi occidendi causa non punitur ut homicida, nisi eventus sequatur. At in seditiosis aliter, qui non tantum, si occiderint, puniuntur, sed etsi non occiderint, ob id solum quod armati processerint.* Checchè ne sia sarebbe facile di provare con una lunga induzione che i delitti che hanno avuto conseguenze più funeste, son puniti più severamente degli altri tuttochè l'intenzione de' colpevoli sia la stessa. Inerendo a questi principj la legge 38. §. 5. ff. de pænis, decide che quegli che *non quidem malo animo, sed malo exemplo abortionis poculum dedit*, debb' esser condannato alla morte *si mulier eo perierit*; e che a rincontro la sua pena non sarà che l'esilio, se la morte dell' infante non sarà seguita da quella della madre. Ma perchè si potrebbe dare un altro senso a questa legge; non è inutile il proporne quì i termini colla spiegazione che alcuni autori le danno. *Qui abortionis, aut amatorium poculum dant, & si dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur. Quod si eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio afficiuntur.* Tutta la difficoltà va a cadere su queste parole, *si homo perierit*

Vi sono alcuni dottori che avvisano trovare in quest' espressione la prima distinzione spiegata tra il parto animato, e non animato; come se la legge volesse dire che quando chi perisce per una pozione data a sua madre, è uomo, il reo deve condannarsi a morte. Una tal spiegazione è sospetta: 1. perchè paie troppo ricercata, e non è verisimile che se i giureconsulti avessero seguito siffatta distinzione, non se ne trovasse pur vestigio nelle leggi, e ch' essa fosse fondata unicamente sull' oscura, ed incerta autorità d' un sol passo. 2. Basta il leggere tutto il paragrafo, di cui si tratta, dal principio sino alla fine, per convincersi che il termine *homo* non deve riferirsi al figliuolo che perisce per una bevanda data a sua madre; ma ad un uomo, al quale si avrebbe dato ciò che le leggi chiamavano *amatorium poculum*. Questa legge punisce due sorti di colpevoli, cioè quei che danno delle pozioni o per procurare un aborto o per ispirare l' amore. Il primo di questi delitti non può per verità eseguirsi che nella persona d' una donna; il secondo può commettersi rispetto ad un uomo, ed appunto per questo il giureconsulto aggiugne, che se queste pozioni diedero la morte ad un uomo, il supplizio è capitale. Quest' ultime parole non risguardano la pena dell' aborto, ma sibbene quella delle streghe-rie, e degli altri artifizj, coi quali gli antichi si lusingavano di poter cangiare i cuori, ed ispirar loro o l' odio o l' amore.

Hæ se carminibus promittit solvere mentes
Quas velit, atque aliis duras immittere curas &c.

Le Basiliche determinano precisamente il senso di questo passo, nella maniera spiegata; perocchè in tal modo il §. 5 della legge 38. ff. *de pœnis* vi è tradotto. *Qui abortionis, aut amatorium poculum dat, etsi dolo careat, humilior in metallum damnatur, honestior vero relegatur, publicata parte bonorum; quod si eo is qui bibit, perierit, ultimo supplicio afficitur.* Da questo si vede che il termine *homo* deve riferirsi a tutti coloro, che possono aver preso una pozione pericolosa, e non si può senza far violenza al testo, spiegarlo del figliuolo che perisce per aborto.

Dopo avere spiegato il senso di questa legge la conseguenza che devesi dedurne è naturale alla distinzione che noi esaminiamo; e poichè le leggi puniscono di morte coloro, che per imprudenza sono stati la cagione d'un aborto, e della morte della madre, devesi conchiudere, anche con maggior ragione, che quei che han commesso un tal delitto volontariamente devono soggettarsi alla stessa pena, o anche ad una pena più severa.

Da tutte le distinzioni proposte si riconosce: 1. che deve rigettarsi nell'uso la differenza che alcuni autori fanno dell'aborto succeduto prima, o dopo l'animazione del parto; perchè, quantunque siffatta distinzione possa apparir verisimile, le leggi romane, i canoni della chiesa, e le ordinanze de'nostri re non

l' hanno mai seguita. 2. Che non ci dobbiamo nepur fermare alla distinzione contraria alla natura che i giureconsulti han fatto tra una moglie che cerca di vendicarsi di suo marito, privandolo della speranza d' un figlio, ed un' altra che commette un certo delitto per interesse, o per avarizia. 3. Che bisogna adunque ridursi unicamente alle tre distinzioni, che sembrano le sole legittime, e sono fondate sulla differenza della persona, dei motivi, e delle conseguenze, che l' azione ha avuto. O il delitto è stato commesso dal padre o dalla madre, o da estranei. Nel primo caso, deve paragonarsi al parricidio. Nel secondo ad un semplice omicidio. O quei che hân fato una pozione capace di far abortire, il fecero con disegno, e coll' intenzione di commettere questo delitto, o il fecero innocentemente, e per imprudenza, *malo exemplo non animo*. La pena de' primi è la morte. Gli altri son condannati alle mine, o all' esilio, secondo la differenza della loro condizione; perocchè si fa di passaggio quell' inportante osservazione, che le leggi romane han sempre proporzionato le pene, non pure alla qualità dei delitti, ma altresì alla qualità delle persone. *Majores nostri in omni supplicio, severius servos, quam liberos, famosos, quam integræ famæ homines punierunt*. O finalmente il delitto si è terminato colla morte del figliuolo; ed in tal caso si seguono le due prime distinzioni proposte; o a rincon-

tro è stato seguito dalla morte della madre, ed in allora senza distinzione del motivo, la pena del reo è la morte, e questa decisione che par dura in certi casi, è conforme a quella della legge di Mosè, già citata molte volte, che punisce di morte colui che sarà stato la cagione anche involontariamente, dell' aborto d' una femmina: *Si rixati fuerint duo viri; & percusserit quis mulierem prægnantem & mors fuerit subsecuta*, ec. Queste sono le parole della legge di Mosè, nelle quali apparisce che l' aborto è l' effetto d' una disgrazia puramente involontaria.

Non sarà inutile il qui aggiugnere due riflessioni per ultimar la spiegazione di questa materia rispetto al jus civile. La prima, che per prevenir questo delitto le leggi han creduto che fosse necessario di punir severamente tutto ciò che potesse avervi una qualche relazione. Perciò esse vietano di vender pubblicamente medicamenti per facilitare la concezione, e la legge 3. §. 2. ff. ad L. Cornel. *de sicariis* fa menzione d' un senatusconsulto, che aveva condannato all' esilio una femmina, *quæ non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit ex quo ea quæ acceperat, decesserat*. Colla differenza de' motivi bisogna conciliare questa legge colla legge 38. §. 5. *ff. de pœnis*, che condanna a morte quei che danno de' beveroni per ispirare l' amore allorchè coloro che ne hanno pre-

to son morti. Il fine di que' che *medicamenta ad conceptionem dedere*, non è criminoso. Se ne temono le conseguenze, e cercasi piuttosto a dare un esempio di quello sia a pronunziare un castigo. Ma il fine che si propongono coloro che danno *amatorium poculum* non può essere innocente, e l'intenzione congiunta colle funeste conseguenze da essa avute li fa dannare all'ultimo supplizio.

Si può dubitare con molta ragione se debbasi seguire l'esempio di quel senatus-consulto, di cui parla la legge 3. *ad Leg. Cornel. de sicariis*, ma è una quistione, che dipende assolutamente dalle circostanze, e nella quale sarebbe cosa pericolosa il fare una decisione generica. La seconda riflessione, che si può qui aggiugnere, si è che quand'anche la moglie non fosse perseguita criminalmente per essersi fatta abortire il marito può sempre *privatum dolorem ulcisci*, separandosi da una moglie, che lo priva della speranza già certa d'un figlio, e d'un successore. Quest'è una delle legittime cagioni di far un vero divorzio, che Giustiniano ha aggiunte a quelle disposte da Teodosio il giovane. Dopo aver fatto l'enumerazione delle seconde, si spiega in questi termini. *Has itaque causas nobis Theodosius explanavit, nos autem ex veteribus sumentes & alias adjecimus tres, si enim mulier tanta teneatur nequitia, ut etiam ex studio abortum faciat virumque contristet, & privet spe filiorum . . . . licentia dabitur a nobis viro*

mittere ei ripudia, & lucrari dotes, & ante nuptiales habere donationes, utpote etiam his causis rationabiliter solvere valentibus matrimonium. NNovell. 22. cap. 16. §. 1. Lo stesso Imperadore nella novella 117 cinqu' anni dopo la novella 22. abrogò tacitamente questa causa di divorzio. Egli si è proposto in questa legge di diminuire anche il numero delle cause di divorzio. Dichiara che non si potrà proporre in avvenire che quelle, dicui fa l' enumerazione nei cap. 8. di questa novella. *Perspeximus ex his abscindere aliquas, quæ nobis indignæ ad solvendas nuptias visæ sunt, & eas solummodo nominatim præsenti inserere legi pro quibus rationabiliter potest sive vir, sive mulier, repudium mittere.* Ora in tutte le cagioni che Giustiniano spiega in progresso di questa novella non è fatto veruna menzione di quella che ha per fondamento l' aborto criminoso della moglie. Non si può adunque mettere in contingenza che questa cagione non sia abrogata.

Questo senso appunto Leone il filosofo diede a queste due novelle, preferì egli la disposizione della prima a quella dell' ultime: *nos legi divortium suadenti assentientes, illi (quæ divortium non permittit) ut multo utiliori auctoritatem attribuimus .... nam si quæ solum extra ædes mansit ... hanc lex a nexu matrimoniali separat (cum tamen hic maritum odii nullum tam evidens testimonium est) cujus rationis erit eam quæ tantum in maritum & naturam odium conceperit non disjungere, si*

ita marito videatur, & jubere ipsum uxorem habere quæ ipsius vitæ insidietur. Novell. Leonis 31.

Quantunque queste leggi parlino d'un vero divorzio, tuttavia presso di noi siffatte massime non potrebbono aver luogo che rispetto ad una dimanda di separazione di corpo e d'abitazione, ma questa quistione concerne più la materia del matrimonio, che quella di cui si tratta.

Tali sono tutte le pene, che il dritto civile aveva stabilito contro coloro che procurano un aborto, sia rispetto all'interesse pubblico, sia rispetto all'interesse privato del marito. Noi abbiam già veduto che le leggi de' Visigoti, degli Alemanni, de' Bavari, non pronunziavano che pene pecuniarie quanto al nostr' uso noi seguiamo l'ordinanza d'Enricco II. dell' anno 1556, contro le femmine, che avranno celata la loro gravidanza. Questa legge è più saggia, e più severa di tutte le leggi romane. Più saggia in quanto essa obbliga le femmine a palesar la loro gravidanza, ed il loro parto, affinchè gli Uffiziali di polizia possano vegliare alla conservazione del figliuolo. Più severa in quanto ella presume sempre senza verun'altra prova, che ogni femmina, il cui figliuolo si trovi privato di battesimo, e di sepultura pubblica, *sia riputata aver ucciso* suo figlio, *e per riparazione, sia punita di morte e dell' ultimo supplizio*. Questa legge è stata seguita da una regolazione dell' anno

1586, che ingiugne a' curati di pubblicare quest' ordinanza a' loro parochiani di tre in tre mesi. E perchè questa pubblicazione non si fa più, vi sono molte persone, che credono che quest' ordinanza non debbasi più eseguire a rigore. Tuttavia quei ch' hanno servito alla *Tornelle* sanno che vi è strettamente osservata semprechè il fatto sia certo; ma è raro che lo sia, perchè il tempo della concezione, e quel del partorire essendo incerto, è molto facile il far dire ai chirurgi, ed alle levatrici, che l' accusata non era ancora in procinto di partorire, ed in tal caso si presume favorevolmente ch' essa l' avrebbe dichiarato prima di sgravarsi del parto.

Dopo avere spiegata la disposizione delle leggi civili, e delle nostre ordinanze intorno a questa materia, altro non ci resta che di esporre le decisioni di alcuni canoni de' concilj, in rispetto alle pene ecclesiastice. Il più antico di tutti i concilj che si possa citare intorno a tal materia è quel d' Elviro, tenuto verso l' anno 305. In esso si fa una distinzione trai catecumini, ed i battezzati. *Cathecumena si per adulterium conceperit, & conceptum necaverit, placuit baptizari*. Canon 68. Concl. Elib. *Si qua mulier per adulterium absente marito conceperit, idque post facinus occiderit, placuit nex in fine dandam esse comunionem, eo quod geminaverit scelus. can. 64. eodem concil.* Questo concilio non parla delle femmine, che non sono maritate. Pare che

la pena debba essere meno severa a loro riguardo. E' una gran questione il sapere come bisogni leggere quest' ultimo canone del concilio d' Elviro. Molti conpilatori lo citano in diversa maniera, ed in vece di leggere *nec in fine* leggono *vix in fine*, il che forma una gran differenza nel senso. Si può consultare Frate Mendosa nelle sue note intorno al concilio d' Elviro; e senza qui allegare tutto ciò che si può dire sopra una tal questione ci contenteremo di proporre due ragioni che provano che bisogna seguire la lezione ordinaria del concilio, e leggere *nec in fine dandam eis esse comunionem*. 1. Questo concilio nel canone 68. non accorda il battesimo ai catecumeni, che avranno commesso questo delitto, che alla fine della vita; ora ci deve essere della differenza tra la pena d' un catecumeno, e quella d' un battezzato, secondo le regole della disciplina ecclesiastica. 2. Il medesimo concilio (can. 64. vuole che si ricusi la comunione, anche in punto di morte) ad una donna adultera, che avrà perseverato nel suo delitto fino al tempo della sua ultima malattia. Ora la pena dev' essere almeno egualmente contra quelle, che per servirci delle espressioni del concilio, *germinaverunt scelus*.

Questa quistione concerne più la critica de' concilj, che non la materia, che noi esaminiamo. Tutto quello, che si può qui osservare, è che supposto che i padri del concilio d' Elviro abbiano voluto negare la comunione,

fin anche in procinto di morte, in tal caso la loro disposizione è unica, e non è mai stata seguita da quella di verun altro concilio. Quello d'Ancira, tenuto nell'anno 314, ridusse il tempo della penitenza a' dieci anni. *De mulieribus, quæ fornicantur, & partus suos interimunt, & medicamentis abortionis faciendis student, prior quidem definitio usque ad vitæ exitum prohibebat, & ei quidem assentiuntur, humanius autem agentes ut decennium per gradus præfinitos impleant*. S. Basilio epist. ad *Amphil.* nel *can.* 8. già citato, è conforme alla disciplina del concilio Ancirano. Una stessa decisione ritrovasi nel canone 3. d'un concilio d'Arles, citata dal Burchard L. 17. cap. 53. Non la trovo per altro ne' concilj del padre Labbe. *Item* nel penitenziale romano. Il concilio di Lerida dell'anno 524, non dimanda che sett'anni di penitenza canonica: *ita tamen ut omni tempore vitæ suæ fletibus, & humilitati insistant*. Can. 2. 3. Il concilio, in Trullo, can. 91, pronunzia le stesse pene che contro gli omicidi. Tale si è ancora la disposizione d'un concilio di Wormes, tenuto nell'anno 868. can. 35. Finalmente si può qui inserire le parole d'un concilio di Macon, citato dal Burchard, l. 3. cap. 200, di cui non so la data, il quale debb'esser considerato come una regolazione generale intorno a questa materia, che le leggi civili, e canoniche hanno egualmente imitato. *In hoc sancto concilio decretum est ut unusquisque præsbiter in sua plebe*

plebe pubblice annuntiet, ut si aliqua fæmina clanculo corrupta conceperit, & peperit nequaquam diabolo cohartante, filium, aut filiam suam interficiat, sed quocumque prævalet ingenio ante januas, ecclesiæ partum deportari, ibique, poni faciat, ut coram sacerdote in crastinam delatus, ab aliquo fideli suscipiatur, & nuntiatur, & tali ex causa homicidii reatum, & quot majus est parricidium evadat.

Dai canoni citati (si può riconoscere la verità di quanto è stato detto di sopra, cioè che la distinzione di alcuni autori *inter partum informem & formatum*, è stata ignorata dai concilj, e si trova puramente in una decretale d'un papa recente, cioè d'Innocenzo terzo, cap. sicut 26. sede *homicid. val.*, & casual. vid. gloss. ad hoc. cap. Se il parto riputasi nato rispetto alla sua vita, ed alla sua conservazione, non lo è già meno qualora l' interesse del suo onore il richieda. Ora il richiede in tre diverse occasioni. 1. allorchè trattasi della libertà 2. Rispetto all' ingenuità 3. Rispetto alla dignità.

DISSERTAZIONE

SULL' ERRORE DEL DRITTO.

I.

L' Uomo può essere considerato o rispetto all' ordine pubblico, o rispetto alle particolari obbligazioni ch' ei contrae cogli altri uomini: appunto da questa duplice idea nasce la distinzione che i giureconsultir romani pare che abbiano stabilita tra lo stato pubblico, e lo stato privato.

II. Nella prima di queste due viste, l' uomo è impegnato, se si può parlar così, colla legge obstessa; e colla sola legge ei contrae, ei s' obbliga, ei legasi, in rispetto a tutto ciò che risguarda la polizia generale e l' ordine esteriore della società; ed alla sola legge debb' egli render contro delle infrazioni della legge stessa.

III. Nella seconda vista a rincontro l' uomo non teme che quello col quale ei contratta. La legge non punisce l' ignoranza concernente puramente il dritto privato, quantunque ella stabilisca questo dritto come il dritto pubblico: essa non lo regola che rispetto all' interesse de' privati; e la perdita de' dritti che avrebbono potuto loro appartenere è la sola ed unica pene che la legge possa far soffrire a quei che non hanno violato colla

loro imprudenza, che le massime dell'ordine privato.

IV. Siccome l'ordine pubblico risguarda direttamente l' utilità pubblica, laddove l'ordine, o il dritto privato non la risguarda che indirettamente, il primo deve sempre considerarsi come più importante, e più inviolabile del secondo.

V. Il jus pubblico, non regolando che le azioni più esterne degli uomini, è molto più facile da concepire, e molto più agevole da ossevare che il dritto privato. Di cinquanta libri, di cui è composto il digesto ve ne sono più di quaranta che sono intieramente consecrati alla spiegazione delle regole del dritto de' privati. Si può dire lo stesso a proporzione del codice di Giustiniano.

VI. Da tutte queste differenze che si trovano tral jus pubblico, ed il jus privato, si può trarre questa conseguenza generale, che quantunque l'; ignoranza del dritto sia sempre viziosa, essa è tuttavia più criminosa, allorchè viola le massime dell' ordine pubblico, che allor quando attacca qualche regola del jus privato. 1. Perchè la legge ha sempre ragione, e siccome in ciò che s' appartiene all' ordine pubblico, l' uomo non tratta che colla legge, non trovasi mai quella compensazione de' falli scambievoli, la quale serve sovente di scusa a coloro, che contraggono con altri uomini, in tutto ciò che spetta all' ordine privato. 2. Perchè quegli che contrav-

viene per errore ad una legge privata, se si può parlar così, non fa torto che a se stesso, laddove quegli che viola per ignoranza una legge pubblica, o piuttosto una legge dell'ordine pubblico, attacca per quanto è in lui, tutta la società civile, e pecca direttamente contro l'utilità comune di tutti i cittadini. 3. Perchè il jus pubblico, (e sotto questo nome intendo quel dritto che deve osservarsi da tutti i cittadini) essendo molto più semplice, quegli che l'ignora è molto più inescusabile.

VII. Dunque per una necessaria conseguenza di questo principio, l'ignoranza dell'ordine pubblico, deve quasi sempre punirsi, quantunque la qualità delle persone, la natura delle leggi, e la varietà delle circostanze, possano molto aumentare, o diminuire la pena.

VIII. Dunque ciò che si è perduto per ignoranza del jus pubblico, è perduto senza riparo, poichè quest'ignoranza, tanto è da lungi che possa servir di scusa quantochè ne abbisogna ella stessa.

IX. Dunque con vieppiù ragione l'ignoranza dell'ordine pubblico non può far ricuperare un bene che si è mancato d'acquistare; perocchè come mai potrebbe ella esser ricompensata, poichè deve sempre riputarsi fortunata possa evitarne il castigo?

Ma siccome queste massime rigorose non possono sempre osservarsi esattamente in quel che spetta al jus privato, egli è necessario il qui supporre alcune nozioni generali, che deg-

giono cooperare a scoprire i veri principj di questa materia .

I. *Jure naturæ æquum est , neminem cum alterius detrimento , & injuria fieri locupletiorem. L. 206. ff. de reg. juris L. 14. de cond. Indeb.*

II. *Id quod nostrum est , sine nostro facto ad alterum transferri non potest .* L. 11. ff. de reg. jur.

Facti autem nomine vel consensus , vel etiam delictum intelligitur ; Vide Jacob. gotlof. ad hanc regulam .

III. Niuna obbligazione senza causa ; conseguenza del principio precedente .

Hæc conditio ex bono & æquo introducta , quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur , revocare consuevit . L. 66. ff. de condict. indeb.

IV. Quod nullum est , nullum producit effectum : *dunque* , si ab initio non constitit obligatio , quia sine causa promissum est , ante solutionem , ipsa obligatio , post solutionem , quantitas soluta condicetur . L. 1. de condicta sine causa . Hinc condictio indebiti , hinc condictio sine causa : Toto tit. ff & cod. de cond. indeb. & de condict. sine causa . Hinc etiam condictio causa data , causa non secuta , & condictio ob turpem vel injustam causam . Tot. T. ff. & cod.

V. Idem est , aut nullam ab initio , aut injustam , aut non secutam causam fuisse , propter quam obligatio intervenit . Sive ab initio sine causa promissum est , sive fuit causa promittendi , quæ finita est , vel secuta non est ,

dicendum est condictioni locum fore. L. 1. §. 2. ff. de condict. sina causa. Constat id demum condici posse alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel reddit ad non justam causam. Dict. leg. §. 3. ibid. Ex his omnibus causis, quæ jure non valuerunt, vel non habuerunt effectum; secuta per errorem solutione, condictioni locus erit. L. 54. ff. de condict. indeb.

VI. Poco rileva che tutta l' obbligazione sia senza causa o non ve ne sia che una parte; *utile per inutile non vitiatur, nec inutile per utile confirmari potest. Sed scinditur obligatio.* En ipsa Juliani verba, in l. 3. ff. de cond. sine caus. Ne refert omnem quis obligationem sine causa suscipiat, an maiorem, quam suscipere eum oportuerit, nisi quod alias condictione id agitur ut omni obligatione liberetur, alias ut exoneretur, veluti qui decem promisit. Nam, si quidem nullam causam promittendi habuit, incerti condictione consequitur, ut tota stipulatio accepto fiat: at si, cum quinque promittere deberet, decem promisit, incerti condictione consequetur, ut in quinque liberetur.

VII. Nihil prohibet ex pluribus causis eamdem obligationem coalescere; quarum una deficiente, altera salva maneat: quamdiu autem aliqua vel minima causa subest, tamdiu sustinetur obligatio; semper enim interpretatio fieri debet potius ut actus valeat, quam ut intercidat.

VIII. Indebitum pluribum modis dicitur. 1.

Quod nullo jure, hoc est, quod neque natura, neque civili jure debet. 2. Quod natura quidem debitum hoc etiam debitum jure gentium vocant Jurisconsulti. L. 47. ff. de cond. indeb. Jure autem civili indebitum sit. V. l. 74. ff. de cond. indeb. 3. Quod non natura, sed civili jure debetur. 4. Indebitum dicitur quod & natura & civili jure debetur; sed ita tamen ut debitor ad solvendum cogi non possit, videlicet quia exceptione tutus est. Duplicis autem generis exceptiones hac in parte distingui possunt; in hac parte differunt enim vel tempore, vel effectu. Si tempus inspicias, vel sunt temporariæ, vel perpetuæ, vel ambiguæ, id est, dubitatur an temporariæ sint, an perpetuæ, idque plerumque ex incerto eventu pendet; puta tibi debeo certam pecuniam; pactus sum ne peteres, donec Titius consul fieret: si Titius morietur, perpetuam; si Titius consulatum inierit, temporariam ab initio fuisse obligationem ex postfacto apparebit. Vid. Cujac. ad l. 66. & l. 49. ff. de cond. indeb.

Si vero effectum consideres, vel aliæ sunt exceptiones quæ tollunt naturalem omnino obligationem, aliæ quæ naturalem non tollunt, civilem duntaxat impediunt. Prioris generis exemplum habetur in exceptione pacti perpetui, quo cautum est ne omnino petatur, in exceptione doli mali, Senatus-consulti Velleiani, Jurisjurandi, &c.

Alterius vero generis est exceptio Senatus-consulti Macedoniani, exceptio rei judicatæ,

&c. Exceptio, seu retentio quæ per legem Falcidiam inducitur, &c.

Addi etiam potest altera distinctio ex legibus ipsis deprompta. Nimirum l. 40. ff. de cond. indeb. Aut enim exceptio ejus causa datur, cum quo agitur, ut accidit in Senatus-consulto de intercessionibus: & hujus generis exceptiones a Glossa, aliisque favorabiles vocantur. Aut in odium ejus cui debetur, exceptio datur, cujus exceptionis exemplum a lege ponitur in Senatus-consulto Macedoniano, eaque ab iisdem interpretibus dicitur odiosa.

IX. L'error del dritto non deve essere utile a niuno: la ragione n' è evidente; ed il Cujacio l' ha toccato brevemente nella sua operazione intorno alla legge 8. ff. de jur. & fact. ignor. *alioqui erranti lucro esset ignorantia Juris*. L'errore sarebbe più privilegiato della cognizione, ed in questa guisa verrebbe ad esser ricompensata l' ignoranza mentre la scienza nol sarebbe. Hinc solemnes illæ legum definitiones. *Juris ignorantia non prodest acquirere volentibus*. L. 7. ff. de jur. *&* *facti ignor.* Juris error nec fœminis *in compendiis prodest*. L. 8. ff. cod. Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse. L. 4. ff. eod. l. in pr. de *usurpat. & usucap.* l. 2. §. 15. ff. *pro empt. & alibi passim.*

Ma questa massima, pare che non sia stata ravvisata che sotto uno di questi aspetti. La maggior parte di coloro che l' hanno spiegata, non la considerarono che nella persona di chi

cade in un errore di dritto, al quale è certo che la sua ignoranza non può mai esser vantaggiosa. Ma questa regola non sembra già men certa rispetto a quelli, co' quali noi possiamo obbligarci per un puro error di dritto; voglio dire che non è men evidente che l' error di dritto non può essere per loro un titolo ed un mezzo di profittare. Io suppongo che l' errore di dritto sia l' unica causa, ed il solo fondamento del contratto o dell' obbligazione, in una parola dell' atto, che viene stipulato; ed in tal supposizione, io dico, che siccome l' errore non può dar il minimo vantaggio a chi contratta, così non può nemmeno giovare a quello, con chi egli fa il suo contratto. In diversa maniera tutti i principj da noi supposti veri sarebbono assolutamente falsi; eppure si è potuto vedere apertamente che non ce n'è pur uno che non sia un primo principio del dritto naturale. Sarebbe falso il dire che l' equità non permette che un uomo divenga ricco a spese altrui, e che ciò che è nostro possa essere acquistato da altri *sine nostro consensu aut delicto*, quando non vogliasi dire o che quegli che è in errore dia un consenso vero, o che la legge riguardi l'errore di dritto come un delitto, ch' essa punisce colla perdita del bene, che n' è stato la materia, e l' occasione. Ma il primo non è sostenibile; e come mai proverassi il secondo? Dato anco che quegli che erra in dritto meritasse di perdere il suo bene, in che modo si potrà mai

far vedere che l'altro meriti di acquistarlo? E ciò per questa sola ragione che chi erra non conosce il suo dritto. In una parola chi oserà sostenere che per quest' errore essi abbiano meritato, l'uno d'essere spogliato di ciò che gli appartiene, e l'altro di essere fornito di ciò che non gli appartiene? Non basta, bisognerà altresì sostenere che un'obbligazione senza causa, o fondata sopra una falsa causa ingiusta, ed illegittima, potrà esser valida; che ciò ch'è nullo potrà produrre degli effetti; che il dritto non ha potuto stabilire quel rimedio favorevole a cui ha dato il nome di *condictio sine causa*, o di *condictio indebiti*; e convertendosi così tutte le obbligazioni senza causa in donazioni forzate, si farà passare tutti i contraenti che errano per veri donatori.

Per evitare tutti questi inconvenienti non v'è nulla di più semplice, che di dare alla regola di dritto tutta l'estensione ch'essa può avere. *Error juris in compendiis non prodest*, dunque non giova nè al reo, nè allo stipulante, all'uno, perchè non è giusto, che il suo fallo gli serva, e ch'egli profitti dell'errore, di cui è colpevole: all'altro, perchè non si potrebbe trovare in tutto il dritto una sola legge, che c'insegni, che l'errore altrui per se stesso, e destituto d'ogni altra causa, sia un titolo legittimo, ed un giusto mezzo per acquistare.

Supposti tutti questi principj, sembra facile

il decidere delle conseguenze, che deve avere l' ignoranza di dritto. Perocchè 1. o si tratta di acquistare, o si tratta di perdere. Se trattasi d' acquistare, l' errore di dritto non è nè una scusa, nè un titolo, nisi minoribus, aliisque, quibus etiam in lucro succurritur. L. 7. §. 6. ec. seqq. ff. de Minorib. Ed in ciò principalmente consiste la differenza dell'errore di dritto e dell' errore di fatto. *In errore facti* (dice il Cujacio ad L. 8. ff. de juris & fact. ignorantia) non distinguuntur damna a compendiis, in errore juris distinguuntur. Vid. L. 1. 4. 8. ff. de jur. & fact. ignor. Se si tratta di conservare, o di non perdere, in allora *vix, ac ne vix quidem pugnantes interpretum sententiæ in concordiam* reduci posse videntur; ac ne novos interpretes solos accuses, ecce tibi Basilicon ipsi interpretes qui ea de re minum in modum dissidia exercent. Sic enim exponunt hæc verba. L. 7. ff. de jur. & fact. *ignorant. juris ignorantia suum petentibus non nocet*. Verbi gratia quidam servum dignum aureis viginti sibi dari stipulatus est; servo autem mortuo cum promissor existimaret, se tenere adhuc actione ex stipulatu, viginti aureos solvit stipulatori. Subvenitur ei quia damno aureorum viginti pollicitus est eosque repetere potest. Est juris manifesti error. Videlicet tritam hanc, & pervulgatam juris regulam ignorabat promissor, debitorem speciei ejus interitu liberari: si modo in ea tradenda nullam morum

fecerit. Tamen quia agitur de damno vitando, juris error nocet; imo, etiamsi soluta fuerit per errorem pecunia condici potest, quod summopere notari convenit, ut infra dicemus. Verum sequenti articulo Basilicon interpretes contrariam omnino opinionem tueri videntur; hæc nempe verba sufficiunt. Excipe eos qui jus ignorantes indebitum solverunt; ut L. 1. cod. T. 18. Anatolius ait. Qui per errorem juris indebitam pecuniam solvit, non repetit; sin autem per ignorantiam facti repetit.

Quo teneam vultus mutantem protea nodo? Sed quis miretur tantam inter legum interpretes discordiam? Ipsæ etiam leges inter se discordare videntur. Hanc enim juris regulam Diocletianus, & Maximianus tradunt in L. Cum quis, 10 cod. de iur., & fact. ignoranati. Cum quis jus ignorans indebitam pecuniam solverit, cessat repetitio: per ignorantiam enim facti repetitionem tantum indebiti soluti competere, sibi notum est. Hic variæ indebiti soluti species non distinguuntur, sed quodcumque indebitum per errorem juris solutum est, id omne repeti non posse, constare videtur; quod vero per ignorantiam facti solutum est, id solummodo condici posse. Contrarium enim ostendit ipse Tit. ff. & cod. de cond. sine causa quidquid autem vel sine causa, vel non ob justam causam promissum est hac actione repeti, indubitati juris est. Vid. supra num. 6. Adde leg. 40. ff. de cond.

indeb. Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest. Sed hoc non est perpetuum; nam si quidem ejus causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere potest ut accidit in Senatusconsulto (nempe Vellejano) de intercessionibus; uti vero in odium ejus, cui debetur exceptio datur perperam solutum repetitur, veluti *si filius* jam. contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit, & patet Jam. Factu solverit, non repetit. In hac lege agi de errore juris facile intelliget, qui notabit. 1. Hic ex ipso tenore verborum, evidenter colligi, eum qui solvit ignorasse, se exceptione perpetua tutum esse; sic enim ait lex: Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest. Ergo solutum per errorem; sive per ignorantiam exceptionis, repetitur; en sensus quem verba ipsa præ se ferre videntur; at qui ignorat sibi juris exceptionem competere, quid aliud quam jus ignorat?

2. Non ex verbis solum, sed ex ipsa ratione legis idem etiam manifesto sequi; qua enim distinctione utitur jurisconsultus, ut explicet quarum exceptionum ignorantia noceat, quarum vero non noceat? Num errorem ejus ab errore facti separat? Imo aperte conjungit dum docet hujus quæstionis nodum in varia exceptionum natura positum esse; alias nimirum esse favorabiles, quæ ut vult Cujacius naturalem ipsam obligationem perimunt; alias vero odiosas, quæ magis creditoribus nocent,

quam debitoribus prosunt, non id horum gratiam, sed in illorum odium introductæ, quæque adeo actionem civilem dumtaxat, non etiam obbligationem naturalem tollunt. Atqui ab hac distinctione, sive regula, omnis prorsus exulat distinctio juris & facti, imo satis apparet famosam illam distinctionem nullum sibi locum in hac regula vindicare posse, cum aliis principiis, aliis omnino fundamentis nitatur. Ergo etiam ad errorem juris hæc lex porrigi potest. Ideque non obscure colligi posse videtur ex Cujacio. Ad L. 66. ff. de cond. indeb. . . . . . quem consule.

Huc accedit, quod condictio indebiti ut egregie notat ibid. Cujacius, causam habet naturalem, non lege aliqua certa, non prætoris edicto, sed ex jure gentium, ex æquitate naturali, ex bono & æquo, interpretatione prudentum, & usu fori introductam; nihil autem magis æquitati repugnat, quam quod omnino indebitum per errorem juris solutum est, repeti non posse. Et cum hæc condictio ut ait Papinianus, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consueverit, quomodo quod errore datum est non revocabit? Error enim, etiam juris, pro causa haberi non potest. Denique Papinianus, romanæ jurisprudentiæ viva vox & oraculum, totam rem unica distinctione confecisse sibi visus est tam L. 7., quam L. 8. de jure & fact. ignorantia. Juris ignorantia non prodest acquirere volentibus, suum vero petentibus non no-

cet. L. 7. Omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet. L. 8. Ergo, quoties de damno vitando, aut resarciendo agitur, toties non nocet juris ignorantia. Quæ cum ita sint, quis ferat, hinc Diocletianum, & Maximianum aperte statuere, indebitam pecuniam, per errorem juris solutam repeti non posse, inde autem Jurisconsultos ipsamque adeo æquitatem clamare, juris errorem suum petentibus non nocere, aut quod idem est, in damnis non nocere.

Glossa quidem & doctores ejus asseclæ, quales fere omnes ante Cujacium fuerunt, ab hac se antinomia ita expedit, ut indebiti nomen non generaliter, sed strictæ accipiendum esse doceat in L. cum quis C. de cond. indeb.

Distinctio igitur adhibenda est justa glossas comunemque interpretum sententiam. Aut agitur de pecunia civiliter cuidam indebita, sed naturaliter debita, & tunc solutum per errorem facti repetitur, solutum per errorem juris non repetitur. Aut contra agitur de debito civili, quod tamen est naturaliter indebitum & eo casu indistincte solutum condici potest. Vel neutro jure debitum solutum est, & pariter indistincte solutioni locus est. Vel denique utroque jure debeatur, quod solutum est, sed tamen ope exceptionis erat quasi indebitum, & tunc vel exceptio erat dilatoria, vel perpetua, vel dubia inter utramque. Si dilatoria, error juris obstat repetitioni, error facti non nocet. Si perpetua, rursus subdistin-

gue, vel favorabilis, & revocatur quod solu-
tum est, sive per errorem juris, sive per er-
rorem facti solutum, talis est Vellejani exce-
ptio; vel odiosa, & pecunia soluta repeti po-
test, si error in facto versetur; si in jure,
non potest. Talis est Macedoniani exceptio.
Si denique exceptio dubia pendeat inter dela-
toriam, & perpetuam, indistincte locum ha-
bet condictio. In hac distinctione glossæ, quæ
suo more lutulenta fuit multa sunt quæ sper-
nere, multa etiam, quæ tollere possis. Quod
enim negat Diocletiani lege id genus indebi-
ti contineri, quod neutro jure, hoc est neque
natura, neque lege debetur, id sane etiam,
atque etiam animadvertendum est; ut mox
dicemus. Quod autem affirmat repeti posse
quod solutum est, licet natura debeatur, cum
per errorem facti solutum est, ut si filius jam
solverit pecuniam in facto errans quam Sena-
tus Consulti Macedoniani auctoritate retinere
poterat id vero omnibus juris principiis aper-
te, evidenterque resistit ut infra probabitur.

Quod vero subjicit, civile debitum quod
non sit naturale, repeti posse sive per errorem
juris, sive per errorem facti solutum, id omni-
no dubium & obscurum, ne dicam falsum vi-
deri debet; sed de hoc etiam infra. Si glos-
sam tam immaniter errantem sequi piget, jam
Cujacii excutienda distinctio est, & diligenter
pertractanda. Extat autem in L. 8. ff. de jur.
& fact. ignor. L. 1. definit. Papin. Extat etiam
& quidem accuratius in L. 7. eod. ex lib. 19.

Quæst. Papin. Ubi secum ipse Cujacius consentire non videtur[d]. Ubi postquam solemnem, & decantatam juris & facti, itemque lucri, & damni distinctionem exposuit, sic denique concludit. *Item condicentibus indebita soluta* juris error non nocet; nam neque mas, neque fæmina potest condicere quod indebitum per juris ignorantiam solvit, ut in L. Regula §. penult. & ult. ff. de jur. & fact. ignor. L. cum quis cod. eod. leg. error. C. ad. L. falcidiam; quia qui condicit quod solvit, id agit ut acquirat quod amisit, non ut quod suum est non amittat; denique sollicitus est de lucro, non de damno. Erranti in jure subvenitur, ne tuum amittat, non etiam ne amiserit ne damnum faciat, non etiam ne fecerit: damna facta, qui infecta facere studet, lucrum captat, non damnum futurum amolitur. Huc igitur recidit Cujacii distinctio, ut si error juris appareat ante solutionem, retentioni locus sit, adeoque error non noceat; si vero solutio jam perfecta fuerit, si damnum contigerit, si non id agatur, ut quod suum est errans in jure servare possit, sed ut id quod jam alterius factum est, recuperet; tunc sero sibi subveniri postulet, qui de se tantum queri potest, a semetipso deceptus, & quasi circumventus. Quæ distinctio, licet prima fronte probabilis esse videatur, tamen altius inspicientibus, & dura, & iniqua, nec minus legum auctoritati, quam æquo & bono contraria merito videri potest.

Repugnat enim: 1. Legi ipsimet, quam Cujacius interpretatur. Quid enim ait Papinianus? Omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet? Ibi aperte omnis cessat distinctio. Quicumque de damno vitando certat, ei juris error non nocet: subtilior enim videtur hic Cujacii argumentatio, quam ut cuiquam illudere possit; distinguit eum qui damnum futurum amolitur; & eum qui damnum jam factum, infectum facere studet; quasi vero is qui amsit quod suum est, agat de lucro captando, cum illud recuperare studet; aut quasi jurisconsultus, quoties de damno quæstio est, damnum impendens a damno præterito sæparet. Quod si cui Papiniani verba Cujacii opinioni favere videntur (ait enim juris errorem non nocere in damnis amittendæ rei suæ, quæ verba futurum tempus quodammodo tacite includere videntur, non etiam præteritum) is legat eamdem legem in Basilicis, ubi hæc eadem verba sic vertuntur juris ignorantia in damno nemini nocet suum petere volenti; aut in græco habetur *to idion apetise propium repetere*; hæc est enim genuina significatio 48. *apetise*. Verum instat Cujacius, & negat id quod jam alteri per errorem solutum est, meum dici posse, jam enim alterius factum est; ergo cum illud repeto non meam, sed alienam rem repeto. Inanis plane subtilitas, ut facile cuivis attendenti patet. Ut autem accuratius dissolvatur tota ista cavillatio, diligentius investigandum est, qua-

nam juris ratione introducta sit condictio indebiti; an quia pecunia indebita, etiam post solutionem, remanet solventis: an quia, etiamsi juris subtilitate accipientis facta dicatur, æquitas tamen non ferat quemquam alienis spoliis ditescere, & cum alterius detrimento fieri locupletiorem. Si prior ratio etiam potior habetur, valet sane Cujacii argumentum quis enim dubitat summo jure, solutam quamvis per errorem, pecuniam, statim fieri accipientis? Sed si hoc ita est, evanescet prorsus in quocumque casu, condictio indebiti; sive enim per errorem facti, sive per ignorantiam juris indebitum solvitur, idem juris obtinet; nam utrobique constat, rem non jam meam, sed alienam videri. Nec longe petenda sunt argumenta, quibus id demonstretur: ipsum enim condictionis nomen hoc satis per se ostendit. Nemo enim rem suam condicit, sed vindicat; nec nisi in actione furti, contingit ut dominus condictione utatur, quod odio furum receptum est, quo pluribus actionibus tenerentur, ut ait Justinianus, Instit. de action. §. 14. Si igitur hoc indistincte cuiuslibet indebiti condictioni convenit ut rem jam alterius factam repetat; aut abolenda est prorsus condictio indebiti, aut fatendum est eam non recte denegari ei qui in jure erravit, hoc colore scilicet quia rem non suam sed alienam persequitur.

Alteri igitur sententiæ inherendum, & dicendum potius videtur, hoc uno principio

hanc actionem contineri quod natura æquum non sit, rem alterius apud alterum sine causa deprehendi; quæ ratio cum ex æquo suffragetur & ei qui in facto, & ei qui in jure erravit, cur alteri denegetur condictio, alteri concedatur explicari facile non potest. Certe Cujacius non explicat dum subtiliter contendit, pecuniam solutam non jam solventis esse, sed accipientis.

Quod autem subjicit ideo erranti in jure condictionem non dari quin lucrum captat, qui rem alienam persequitur, id vereor ne non satis probari possit iis, qui æquum & bonum, quam potius subtilitatem juris sectantur.

Quamvis enim subtili quadam ratione dici possit eum qui rem, quam amisit, repetit, lucrum captare, tamen revera damnum quod patitur, tantummodo resarcire cupit; id agit, ne perdiderit, non ut lucretur; quid autem interest si solam æquitatem spectes, inter damnum futurum & damnum præteritum, ut qui damno jam præterito medetur lucrum facere, qui vero damnum nondum factum amolitur, damnum tantum vitare dicendus est; uterque nihil acquirit, uterque non fit locupletior; hic ne amittat laborabat, hic ne amiserit; hic quod sine causa amissurus erat, damno jam impendente servat; hic quod sine causa amisit, damno jam imflicto, recuperat; uterque eodem legum oraculo se tuetur, nimirum in damnis nemini juris ignorantiam nocere. Sensit hoc etiam ipse Cujacius qui hujusce dis-

tinctionis auctor idem ac subversor merito dici potest. Cum enim agitur de muliere, quæ ignara juris & nesciens dotis causam esse præcipuam, antiquioribus creditoribus satisfieri permiserit. Cujacius ad eamdem legem 8. de jur. & fact. ignorantia aperte ingenuæque fatetur, ab eis creditoribus mulierem dotem suam revocaturam, ne in damno amittendæ dotis suæ error ei noceat. At ibi constat 1. agi de damno præterito; id ex ipsis Cujacii verbis luce clarius apparet. 2. In hac parte inter viros & fæminas nullum esse discrimen: nam juris error nec fæminis in compendiis prodest, nec maribus in damnis nocet. Ergo recte, vel Cujacio ipso judice, ex hoc exemplo colligitur. 1. Eum qui damnum *sine causa* acceptum resarcire studet, lucrum facere non videri nam si revera lucrum captaret, mulieri dotem suam repetenti non succurretur ne error juris ei prodesset. Frustra igitur hic inter damna futura, & damna præterita distingui, cum Cujacius ipse agnoscat mulieri damnum non metuenti, sed jam expertæ, dari actionem revocatoriam.

Et certe satis apparet nunquam Cujacium hanc distinctionem inter damna futura, & damna præterita excogitaturum fuisse, nisi legis *Cum quis* præfatam decisionem reformidasset. Cum enim hæc lex aperte diceret, indebitum per errorem juris solutum non repeti, Papinianus autem ex altera parte responderet, juris errorem nemini in damnis no-

cere, prima autem facie videretur eum qui indebitum solvit, revera damnum facere, adeoque errore juris non gravari, haud aliter sese ab hoc lubrico, & difficili passu expedire posse Cujacius arbitratus est; quam si diceret, reclamante ipsa naturæ æquitate, eum qui damum resarcire studet, lucrum captare.

En totius distinctionis commentitiæ originem quam ipse Cujacius vix, ac ne vix quidem constanter tenuit. Idem enim qui hanc distinctionem excogitavit ad L. 7. & 8. ff. de jur. & fact. ignor. idem ad L. 66. de condict. indebiti, naturæ æquitate quasi victus fatetur, eum qui id quod natura non debuit, solvit repetere solutum posse, etiamsi ipso jure debuit; qui tutus ea exceptione (quæ natura lem obbligationem) per errorem solvit, repetit, quia non debuit natura. Quin etiam multo apertius secum ipse pugnat in eadem repetitione, nempe ad L. 7. ff. de jur. & fact. ignor. Hujus enim disputationis initio recte distinguit inter delicta, in quibus error juris nocet & alia negotia, ubi, inquit, nemini nocet, ut si indebitum solvero per juris ignorantiam, non ideo mihi deneganda est condictio, puta si id nec naturaliter, nec civiliter debui. Et tamen paulo post, cum semel legem. Cum quis aspexit, metu antinomiæ in gravissimam ipse distinctionem incidit; sic enim totam ferme stipulationem concludit. *In hac quæstione de condictione indebiti indebitum dicitur, quod nullo jure debetur, id*

est in hoc tantum indebiti genere, valet differentia inter errorem facti, & errorem juris; puta quod nullo jure debui nec civili nec naturali, si per errorem facti solvi, repetam; si per errorem juris, non repetam. Quis igitur legum conciliatorem, secum ipse reconciliare possit? 2. Cujacii distinctio non modo legi, quam interpretatur repugnat, verum etiam aliis bene multis legibus; paucas hic subjicere libet. Et primo quidem omnes, quotquot de condictione sine causa loquuntur, leges Cujacii distinctioni adversantur, donec probatum fuerit, errorem juris justæ & legitimæ causæ instar haberi. Deinde afferri possunt etiam supra laudatæ leges, quibus exponuntur indebiti condictionis principia, & in quibus sæpe notatur idcirco hanc actionem ex æquo & bono fuisse introductam ut quod alterius apud alterum sine causa deprehenderet, id revocaret. Sed ut apertius aliquid proferatur, in primis notandæ sunt. LL. 46. ff. de jur. Dot. L. 64. ff. de condict. indeb. & L. 29. §. 5. ff. mandati. In L. 46. §. 2. de jur. dot. hæc verba habentur, *pater etiamsi* falso existimans se filiæ debitorem esse, dotem promisisset obligabitur. Hic ipse Cujacius notat, & recte quidem agi de filia in potestate patris constituta: alias enim non recte affirmaret Julianus, dotem deberi, cum idcirco tantum obbligetur in hac specie errans pater, quia natura dotis debitor est, & pietatis causa sufficit, ut quamvis errans doti tamen obligetur: at cessaret

hæc ratio in filia emancipata, ergo omnino tenendum est de filia familias speciem esse in dicta lege. Sed si hoc semel admittimus, jam profecto consequens est ut etiam fateamur hic agi de errore juris; cum enim inter patrem & filiam in potestate constisutam nulla obbligatio, nulla actio stare possit, non potuit pater, qui se existimabat filiæ debitorem esse, nisi in jure errare quamvis enim factum etiam dubium esset, tamen ex jure tota res pendebat; debebat enim pater & factum ipsum cognoscere & etiamsi de facto sibi certus videretur, debebat non ignorare, obbligationem quæ de facto inter patrem & filiam inita fuerat, jure irritam esse; ergo sive error facti admixtus fuerit, sive non, parum refert, cum semper utroque casu res in errorem juris recidat.

Nec est quod cuiquam videatur fingi posse patrem filiæ debitorem fuisse, salvo patriæ potestatis jure, puta quia bona adventitia possideret: nam Juliani tempore, qui hujus legis auctor est, peculii adventitii nomen in jure civili peritus ignorabatur; & ut verbis Justiniani utar in §. 1. *instit. quibus alieri licet, vel non. Olim quidquid ad filios pervenerat, exceptis videlicet castrensibus peculiis; hoc parentibus suis acquirebant sine ulla distinctione, & hoc ita parentum fiebat ut etiam esset eis licentia. . . alii filio, vel extraneo donare vel vendere, vel quocumque modo voluerant applicare.* Primus enim Constantinus bona materna

excepit, quorum usumfructum dumtaxat patribus fam. acquiri jussit &c. Alia denique sequentes imperatores addidere, quæ hic recensere longum esset. Constat certe ante Constantinum, solum castrense peculium a patria potestate excemptum fuisse: castrense autem peculium in filiafamilias cadere non potest.

Igitur ad rem redeamus, agitur in dicta lege de filiafamilias, ergo pater errore juris laboravit. Quanam igitur ratione obligatur? An quia erravit in jure? Minime; sed quia naturale debitum persolvit: hæc est enim vera legis ratio, quam ipse Cujacius amplectitur, quæque vel ex ipsa rubrica, sub qua lex collocata est, colligitur, vel ex eo potissimum probatur, quod si idcirco pater obbligationi remaneret obnoxius, quia scilicet in jure erravit, idem etiam statuendum esset in patre, qui filiam emancipaverat: atqui id specialiter obtinet in patrefamilias; ergo parum hic juris error attenditur, nec idcirco pater obbligatur quia erravit, sed quia natura debuit.

Longe fortius in re pæne simili, argumentum duci potest ex lege 64. ff. de cond. indeb. Verba legis sunt. *Si quod dominus servo debuit*, manumisso solvit, quamvis existimans ei se aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale agnovit debitum; ut enim libertas naturali jure continetur, & dominatio ex gentium jure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intelligenda est.

Egregia certe lex, & quæ omnem omnino hujusce quæstionis ambiguitatem resolvere videtur in ea manifestum juris errorem versare nemini dubium esse potest. Existimabat enim dominus se aliqua actione servo teneri; quæ opinio & solutæ & crassæ, & supinæ ignorantiæ prolata ab ipsis legibus nomina procul dubio meretur. An eam tamen Tryphoninus legis auctor domino imputat? Nequaquam? Non enim idcirco cessare condictionem pronuntiat, quia dominus in jure erravit; & quia non stultis solet succurri, errantibus; sed ideo tantum *quia dominus naturale agnovit debitum*.

Ergo a contrario sensu licet concludere, si natura debitum non esset, si nullo jure teneretur dominus, solutum repetere potuisse. Quis enim in animum inducere possit, tam apertam, tam expeditam decidendi rationem Tryphoninum prætermisisse si revera constaret, indebitum cujuscumque tandem generis sit, semel per errorem juris solutum, repeti non posse?

Cæterum non modo propositam quæstionem solvit jurisconsultus, sed novam quamdam & generalem juris regulam demonstrat, cujus ope omnes, quæ in hac materia exoriri possunt quæstiones, facile decidi possint. Hæc autem regula elegantissima comparatione explicatur; *libertas*, inquit, *naturali jure continetur*, hoc est omnes homines natura sunt liberi, omnes igitur naturali obbligationis vinculo teneri posse dicendum est, contra vero servitus, sive

dominatio ex jure gentium introducta est, quo solo jure commercio cum servis interdictum est, adeo ut nec aliis obbligentur, nec alios sibi obbligare possint: duplex ergo obbligationum genus distingui potest; aliæ sunt mere naturales aliæ juris gentium; aliæ juris civili: harum servi incapaces, illarum non item: sed eo exemplo quæri potest an pariter indebiti nomen duplici sensu accipi possit, nimirum naturaliter, & civiliter, & hoc etiam supponit Tryphoninus quibus ex omnibus expensis, tandem generaliter definit, indebiti nomen, quoties de hac condictione agitur, naturaliter intelligendum esse. *Debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intelligenda est.* Porro ex hoc sequitur, quod initio legis Jurisconsultus responderat, nempe toties cessare pecuniæ solutæ repetitionem, quoties subest naturalis obbligatio; toties autem locum esse repetitioni quoties nulla subsit ne naturalis quidem obbligatio idque rejecta omni subtilitate juris; nomina enim hic, non civiliter, sed naturaliter intelliguntur, & quoties de indebito simpliciter loquuntur jurisconsulti, illud indebiti genus intelligendum est quod nec naturaliter debetur: videlicet cum illud repeti posse affirmant, quia tunc condictio locum habet, cum vero negant, sæpius indebiti nomen pro eo accipitur quod iure civili tantum non etiam natura indebitum est, ut infra pluribus dicetur.

Haud absimile argumentum etiam præbet,

Lex 40. ff. de cond. indebiti, quæ iam supra exposita est; ab hac enim exulat omnis distinctio iuris, & facti; & condictio ex eo solum pendere dicitur, an qui solvit natura debuerit necne.

Tertium argumentum præbet, Lex 29. §. 1., & 5. ff. mandati In §. 1. quæritur, an fideiussor qui ignorabat se inutiliter obligatum habeat, mandati actionem adversus principalem reum, & distinguit iurisconsultus, *si quidem factum ignoravit recipi ignorantia ejus potest*, si vero ius, *aliud dixi debet*; & recte quidem; nam absurdum foret errore iuris acquiri actionem adversus reum, qui hujus erroris ignarus, huic locum dare non potuit. Verum in §. 5. cum varias species, & initio legis & sequentibus §. potuisset jurisconsultus, eas omnes generaliter complecti videtur, ut quod omnibus casibus ex æquo convenit, simul explicet; sic enim loquitur. In omnibus autem visionibus, seu quæstionibus, quæ popositæ sunt, ubi creditor vel non numeratam pecuniam accepit, vel numeratam iterum accepit, repetitio contra eum competit, nisi ex condemnatione fuerit ei pecunia soluta: tunc enim propter auctoritatem rei judicatæ repetitio quidem cessat, ipse autem stellionatus crimine propter suam calliditatem plectitur. Ergo infert Glossa, cum inter alias visiones quæ præsedunt, fidejussoris in jure errantis species proposita fuerit, merito statuendum est, quod sine causa solutum est, etiam ab eo qui in

jure erravit, repeti posse etiamsi fidejussor actionem mandati adversus reum non adquirat. Hoc tamen argumentum levior efficitur duabus potissimum rationibus. 1. Quidem licet jurisconsulti verba omnino generalia esse videantur & omnibus quæ jam dixit æqualiter congruere, tamen hæc ita dicam verborum generalitas sequentibus verbis restringi videtur. Non enim simpliciter tantum pronuntiat in omnibus visionibus &c., sed statim subjicit, sive creditor *non* numeratam pecuniam accepit, sive bis accepit, quæ certe verba prioribus quodammodo derogare videntur, & ita Ulpiani responsum limitare, ut non ultra duplicem hunc casum protrahatur, alterum scilicet cum creditor pecuniam non numeratam accipit, alterum *vero cum numeratam bis accipit*. 2. Hæc verba quibus potissimum innititur glossæ interpretatio, absunt a Basilicis, ut si tanti ponderis visa fuissent, quanti ea eximat glossa, numquam Basilicon conditores ea detrahere voluisse utrumque colligi potest. Quidquid sit certe Cujacius ad D. *L.* 7. ff. de jur. & fact. ignor. Glossæ interpretationem damnat. 3. Cujacii interpretatio ipsi etiam æquitati ræpugnare videtur: quod quoniam supra plurimis locis dum aliud ageretur demonstratum est, hic fusius explicari otiosum foret. 4. Idemque omnibus ferme juris interpretibus, qui glossam hanc in parte secuti sunt, adversatur Cujacius, saltem si hanc unicam quæstionem inspicimus, in qua id agitur utrum indebitum

etiam naturaliter, per errorem juris solutum repeti possit necne. Et hæc quidem sunt quæ Cujacianæ distinctioni opponi possunt argumenta; sed quid hæc, si palam & aperte lex plane conceptis verbis definiat, nulla adhibita distinctione, nullo casu excepto, *eum qui jus* ignorans indebitam pecuniam solverit, condictione non uti? L. Cum quis 10. C. de jur. & fact. ignor.

Frustra igitur doctores, frustra æquitas, frustra pugnantes legum sententiæ, frustra ipsa Papiniani regula Cujacio opponitur, cum ipse se clara & evidenti legis decisione tueatur. Ergo aut Cujacio adhærendum, aut evertenda est legis hujusce auctoritas, aut certe commodior interpretatio ei subjici debet, ut ejus acerbitas leniore quodam æquitatis temperamento mitigari possit. Vidit hoc Joannes Robertus, Sent. jur. lib. 1. cap. 6. & seqq. hujus dissidii placandi rectam viam inire cæpit, dum hanc distinctionem proponit. *Aut simpliciter juris ignorantiam spectamus illiusque causam* omni æquitatis auxilio, & favorem destitutam judicamus, & tunc ejus protextu repetionem dari numquam existimabimus; nempe enim summo jure favendus est qui se legum ignorantia lapsum allegat. *Aut vero ipsam naturæ æquitatem inspicimus, qua scilicet tota condictio indebiti continetur, & tunc repetionem pecuniæ naturaliter debitæ, quamvis errore juris solutæ dari agnoscimus*, non hujusce ignorantiæ protextu, aut excusatione, nec quia cuiquam

prodesse debeat, sed æqui, & boni contemplatione, cum natura iniquum sit, alterum alterius jactura sine causa locupletiorem fieri; quo fit, ut illi in juris obsistens condictio, naturalis a jurisconsultis dicatur.

Quod si hæc distinctio probetur, jam proclivis erit legis oppositæ solutio. Vel enim dicendum est, in ea lege agi de eo quod summo jure obtinet, solo errore juris inspecto, non etiam ex æquitate, & servata juris regula, quæ id quod nostrum est ad alterum transferri sine nostro consensu aut delicto prohibet. Vel indebiti nomen per se æquivocum aut ambiguum, ut apud omnes constat, de eo indebito in dicta lege esse intelligendum, quod naturaliter quidem debetur, cæterum jure civili peti non potest; hoc enim si per errorem juris solutum fuerit, non repetitur, tum quia semper causa solutioni subest, quæ condictioni obstat, tum quia debitor solvendo naturale debitum videtur agnovisse.

Sed huic ultimæ interpretationi opponi potest, quod si res ita se haberet, indebiti nomen duplici sensu, eoque plane diverso in eadem lege sumeretur, in prima enim parte legis pro eo indebito acciperetur, quod natura non jure debetur, at in secunda parte, ubi dicitur, *per ignorantiam facti tantum, indebiti soluti repetitionem competere*, eadem *indebiti vox*, illud indebiti genus designaret, quod ne natura quidem debetur; nam, si natura deberetur, vix est ut stare possit, quod *illa lege*

respondent Imperatores, per ignorantiam facti solutum repeti posse: sive enim in facto, sive in jure errans debitum naturale agnovi, cessare condictionem juris esse explorari videtur. Si igitur secunda hæc solutio minus arrideat, tertia erit adhibenda; & libere fatendum erit, non præfractè hanc legem accipiendam esse, quasi omne omnino indebiti genus in ea excutere voluerint Imperatores (neque enim de indebito agebatur, saltem directo) sed generalem juris regulam circa errorem facti & juris proponere voluisse Diocletianum & Maximianum; nimirum indebitum solutum repeti, si per errorem facti solutum sit; secus; si per errorem juris; quodnam vero indebiti genus in ea regula contineretur, id indefinitum, cum de eo quæstio non esset, reliquisse.

At inquies, quænam remanebit distinctio, in condictione indebiti, inter errorem juris & errorem facti, ut merito dici possit cum imperatoribus, solutum per errorem iuris non repeti, solutum vero per errorem facti condici posse. Nam aut res vel pecunia debebatur naturaliter, aut non debebatur, ne naturaliter quidem; si natura debitum erat, frustra distinguitur inter errorem facti & errorem juris; utroque enim casu cessare debet repetitio; quod si ne naturale quidem fuit debitum, utroque casu debet admitti condictio.

Ut huic quæstioni fiat satis, ante omnia fatendum est, si revera constaret, debitum na-

turale

turale nullo casu semel solutum repeti posse, inutilem prorsus & supervacaneam juris & facti distinctionem futuram esse, saltem in condictione indebiti. Verum longe aliter se res habet; sæpius enim in jure hoc evenit, ut etiam id quod naturaliter debetur, solutum condici possit. Duo hic hujusce rei exempla adnotasset sufficiet.

Primum est in lege falcidia: qua naturalis debiti retentionem ipso jure introduci merito notat *Robertus dicto loc: cap.* 7. ergo si hæres integra semel & solida legata præstiterit, repetitioni nullus jam locus superesset, si debitum naturale nunquam revocari posset, cum semel solutum est; id tamen negat. *L. error* 9. *Cod. ad Falcid.* falsum est igitur, quod supponitur, solam distinctionem naturalis & civilis debiti in hac quæstione locum sibi vindicare; imo contrarium satis apparet; hic enim licet debitum naturale ante oculos versetur, tamen aliquid præterea requirimus, ut sciri possit an condictioni locus sit, vel non: quid autem illud est quod desideramus, nisi famosa illa juris & facti distinctio, cujus ope decidit Gordianus Imperator, an hæres repetere possit quod ultra dodrantem bonorum legatariis persolvit; sic enim ait *in d. Lege error. ad L. Falcid. error facti, quarta ex causa fideicommissi non retenti repetitionem non impedit; is autem qui sciens se posse retinere, universum restituit, condictionem non habet; quin etiam, si jus ignoraverit, cessat repetitio*. Ex-

go. juris & facti distinctio non est cur cuiquam otiosa esse videatur.

Illud etiam ad hanc legem obiter notare convenit, ex ea magnam lucem legi *Cum quis de jur. & fact ignor.* afferri posse; quid enim hæc lex juris nomine designat? Nempe legem falcidiam, aliaque id genus beneficia, quorum auxilio, qui naturaliter debet, sese jure civili tueri potest; hoc autem jus si ignoraverit debitor, eum repetere non posse, iniquum videri non potest, cum natura semper debitor remaneat; ergo pariter cum *L. Cum quis, de jur. & fact. ign.* eodem juris nomine utitur, illud profecto jus intelligendum est, quo jure, exceptionis aut retentionis beneficium debitori conceditur, quodque adeo obligationem naturalem semper præsupponit.

Secundum exemplum repeti potest. ex *L. Qui exceptionem* 40. *ff. de cond. indeb.* ubi quæritur an debitor qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere possit; & distinguit jurisconsultus an exceptio introducta sit in favorem ejus qui debet, an in odium ejus cui debetur; 1. casu locum habet condictio; 2. casu non item; at ibi naturalis & civilis debiti nulla distinctio, imo hæc distinctio prorsus damnatur: nam sic hoc duntaxat quæreretur, utrum debitum naturale subsit, necne, indistincte respondendum foret, cessare condictionem; sive enim exceptio in gratiam debitoris, sive in odium creditoris introducta sit, certe utroque casu, naturale

debitum manet, quandoquidem exceptione opus est; ergo prædicta distinctio naturalis & civilis debiti non sufficit; cum sæpius aliarum distinctionum ope, debitum naturale, licet solutum repeti possit.

Sed ex his omnibus manifesto etiam sequitur, quod supra secundæ solutioni legis *Cum quis*, adversari videbatur, facillime posse dissolvi. Diximus enim 1. indebiti nomen de eo indebito esse intelligendum quod naturaliter non civiliter debetur; deinde vero, hanc solutionem, sive interpretationem dicere mavis, dubiam videri posse, ea scilicet ratione, quod si ita esset, indebiti nomen in eadem lege diverso plane sensu sumeretur; cum enim in secunda parte legis decidatur illud duntaxat indebitum, quod per errorem facti solutum est, repeti posse, ibi certe indebiti nomen de eo quod naturaliter debetur intelligi non posse videtur; nam illud indebitum, etiamsi in facto errans debitor solverit, condicere non potest. Ergo, indebiti nomen in prima legis parte, de indebito civiliter tantum, in secunda vero, de indebito etiam naturaliter intelligeretur.

Verum hanc conclusionem falso omnino principio inniti jam satis apparet; supponit enim indebitum civiliter sed naturaliter debitum numquam repeti; quod pluribus modis falsum & iniquum esse supra demonstravimus; sed si hoc semel admittimus, jam indebiti nomen eodem plane sensu in Lege, *Cum quis* usurpa-

bitur. Ita ut sensus sit, quod natura debetur si per errorem juris solutum fuerit, non condici, secus si per errorem facti, cujus decisionis egregium exemplum præbet, supra jam laudata Lex *Error Cod. ad L. Falcid.* Ergo nihil obstat quominus triplex legis *Cum quis*, solutio superius allata stare possit.

Stare autem debere, tribus potissimum rationibus præter ea quæ jam supra disputata sunt, adducor ut credam. Prima deducitur ex rubrica ipsa, sub qua lex *Cum quis*, posita est, nimirum sub titulo *de jur. & fact. ing.* in quo nulla de indebito quæstio est; nec id agitur, ut variæ hujusce vocis interpretationes exponantur, aut ut definiatur, quibus casibus cesset, quibus vero locum habeat, indebiti condictio; sed illud tantum ut distinguatur inter errorem juris & errorem facti; porro certum est præter alia in quibus differunt, hoc maxime eminere discrimen, quod generaliter loquendo, & abstracte, ut ita dicam, ab omni indebiti specie, error facti non noceat in condictione, error vero juris noceat. Igitur sententiæ legis, & legislatoris intentioni abunde satisfactum est, cum legi *Cum quis* ea interpretatio tribuitur, quæ discrimen erroris in jure, & erroris in facto, aperte planeque demonstrat; quod vero lex non attigit, nimirum quænam sint indebiti species, id intactum relinquit. Altera autem ratio longe firmior. Constat enim ex his quæ supra diximus, alterutram legem, hoc est vel legem, *Cum quis*,

vel *Leg.* 7. & 8. *ff. de jur. & fact. ignor.* interpretatione imo & distinctione indigere. Si enim L. *Cum quis* prefacte intelligas, quomodo stare poterit quod ait Papinianus, in *dd. LL.* 7. & 8. *de jur. & fact. ignor.* juris errorem nemini in damnis nocere? Igitur eo casu damni futuri & damni præteriti distinctio in Papinianeis responsis ex mente Cujacii erit supplenda. Si autem Papiniani verba in dictis legibus simpliciter, nullaque distinctione adhibita, intelligas, absurda plane videbitur Gordiani sententia in L. *Cum quis*, nisi eam ita temperes, ut, aut summo jure locum habeat, non etiam ex æquitate, aut de eo quod natura debetur accipienda sit, aut denique, definitionem quamdam generalem contineat a qua multi casus excipi possint. Ergo, quoniam necessario & interpretatio & distinctio in alterutra lege adhibenda est, illud nunc quærendum superest, utra tandem interpretatio, utra distinctio æquior, & justior esse videatur an, quod hoc uno fondamento nititur, scilicet, eum, qui suum repetit, lucrum captare, &, quod apud omnes peræque homines damni nomine appellatur, id solummodo damnum dici, cum futurum est, & adhuc caveri potest, cum vero semel præteriit, nec jam amplius caveri, sed revocari tantum aut resarciri potest, id lucri instar videri; an, inquam, hæc distinctio potior habenda sit, quæ plurimas leges, quæ æquitatem ipsam subvertit, quæ alterum jubet alterius jactura sine causa locu-

pletari, quæ denique Titulos, *ff. & cod. de condict. sine causa*, magna ex parte abolet, & antiquat.

An vero illius loco substituenda sit longe favorabilior distinctio, cui naturalis ratio, cui æquitas, cui omnes leges favent, una excepta quæ ambigua potius quam contraria merito dici possit: an denique amplectenda sit illa distinctio quæ nihil supponit, nisi quod apud omnes constat, nimirum, sæpius Jurisconsultos aliud summo jure, aliud ex æquo, & bono obtinere, plures esse indebiti species; sed quantum ad errorem juris & facti pertinet, illud tantum perpendi an id quod naturaliter debebatur, fuerit solutum per errorem juris, an per errorem facti; denique omnem definitionem in jure esse periculosam; nullamque ut vulgo dicitur, tam longe lateque patere regulam, ut non aliquando exceptionem patiatur quæ omnia si certa, si manifesta, si omnibus nota & probata merito dici possunt, distinctionem quæ his principiis continetur, jure alteri distinctioni anteferri dicendum est, qua posita, multa ex his quæ certa sunt, subverti necesse sit.

Adde, quod ab omnibus certatim juris auctoribus definitur, benignius leges interpretandas esse, quo voluntas earum conservetur; in ambigua voce legis eam potius accipiendam esse quæ vitio caret, præsertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit. In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non mi-

nus justius esse, quam tutius. Quæ omnia & Cujacianæ distinctioni adversantur, & contrariam distinctionem mirum in modum videntur commendare. Tertia denique ratio, quæ tres modo allatas solutiones tuetur, desumi potest ex Basilicon interpretibus, *ad Tit. de jur. & fact. ignor.*

Diximus supra non minori eos quam alios interpretes, discordia laborare; verum ea est dissentio quæ facillime componi possit, si modo distinguamus inter id quod naturaliter non civiliter debetur, & id quod nec naturaliter, nec civiliter debitum est. Quod ut apertius intelligatur, repetenda est illa quam supra notavimus, Græcorum Interpretum observatio ad hæc Papiniani verba, *juris error suum petentibus nocet*. Verbi gratia; (inquiunt græci interpretes) quidam servum dignum aureis viginti sibi dari stipulatus est: servo autem ante moram mortuo, cum promissor existimaret se adhuc teneri actione ex stipulatu, viginti aureos solvit stipulatori. Subvenitur ei, aut, ut in Græco textu habetur, ignoscitur ei quia de damno viginti aureorum certat, eosque repetere potest.

Jam supra demonstravimus hic juris manifestum errorem notari, tum ex mente interpretum, qui speciem fingere voluerunt, de eo qui in jure erraret, tum etiam ex ipsa facti specie, in qua ignoravit debitor solemne illud jurisprudentiæ effatum, debitorem speciei ejus interitu liberari. Ergo ex sententia græ-

corum interpretum, qui indebitum per errorem juris solvit, potest condicere.

Verum, inquies, & hic & alibi passim iidem interpretes dictitant, eos qui jus ignorantes indebitum solverunt, repetere non posse. Mira sane contrarietas, sed quæ & facile solvi queat, & soluta, distinctionem Cujacii funditus evertat, oppositamque stabiliat. Neque enim non modo diversa, sed plane contraria eodem temporis momento sensisse doctos interpretes credibile est; debet igitur aliqua latere via, qua secum ipsi in gratiam redire possint. Quænam autem illa est? Constat certe eam Cujacium non detexisse, dum damna præterita a futuris distinguit: in prima enim parte græcæ interpretationis, agitur de damno præterito; soluta enim fuerat per errorem juris pecunia, nimirum viginti aurei, quos promissor sese debere arbitrabatur, pretium videlicet servi ante moram extincti; & tamen condictio tribuitur. Ergo frustra damnum futurum a damno præterito in hac condictione distinguere tentat Cujacius. Neque enim in hac distinctione græcorum interpretum pugnantes in specie sententias conciliare potest.

Quid igitur restat, nisi ad sæpius laudatam distinctionem confugere & fateri, juris errorem non nocere cum nullo jure nec civili, nec naturali tenebatur is qui indebitum solvit, contra si jure naturali alligatus fuisset, & errore juris solvisset, merito ei condictionem denegari; adeo ut hæc sit certa & constans

regula ei qui natura debet, tunc tantum repetitionem indulgeri, cum in facto errans pecuniam civiliter indebitam solvit? Duo nempe hujusce distinctionis commoda. 1. Quidam græcorum interpretum dissidium facile componit: in prima enim observatione agitur de eo qui & naturaliter & civiliter fuerat liberatus servi promissi interitu, adeoque error juris ei nocere non potest, nec condictio denegari; in secunda autem observatione de iis debitoribus agitur, qui cum natura deberent, juris civilis ignari quo sese tueri poterant, solverunt, quique ideo de lucro certare merito dicendi sunt, quod nemo damnum facere intelligitur, cum debitum naturale persolvit. 2. Non solum hæc distinctio omnem prorsus contradictionis notam eluit, sed sola omnino id præstare potest; neque probabilis modo, verum etiam unice necessaria est. Unde merito concludendum est, Basilicon interpretes, quasi mutuo, & ab hac distinctione juvari, & eam vicissim tueri; ut enim hæc distinctio illos explicat, ita etiam ab illis probatur; nam falsa videri non potest illa distinctio, sine qua, perpetuum inter eos foret dissidium, quos ne momento quidem temporis diversa imo contraria sensisse, existimandum est. Igitur ut summa hujusce disputationis capita brevi quadam anacephalæosi ad certos fines redigamus, sic in tota hac quæstione distinguendum videtur: Qui indebitum ignorans solvit, vel in facto vel in jure erravit. Si in facto erravit, indistincte

videtur repetere posse, etiamsi natura deberet; cum error facti ne maribus quidem in damnis vel compendiis obsit. *L.* 8. *ff. de jur. & fact. ignor. Vid. tamen Joann. Robert. sentent. Lib.* 1. *cap.* 8. Quod si in jure erraverit, vel de lucro agitur, vel de damno. Si de lucro quæstio versatur, errorem juris numquam prodesse, non ambiguitur. *D. L.* 7. *ff. de jur. & fact. ignor.* Si de damno, omissa distinctione damni futuri & damni præteriti, errorem juris non obesse dicendum videtur: ut autem facilius dignosci possit, quidnam hic damni nomine intelligatur, adhibenda est sequens distinctio: vel natura tantum debebat is qui indebitum solvit, & tunc in jure errans non auditur; certat enim potius de lucro captando, is qui quod natura debuit, solutum repetere tentat. Posset tamen tentari, hic etiam in jure erranti subveniri, id que auctoritate *Legis* 40. *ff. de cond. indeb. ubi*: qui exceptionem perpetuam habet, solutum repetere potest, si modo exceptio sit favorabilis, & in gratiam debitoris, non odium creditoris introducta, qualis est Vellejani exceptio; at eo casu mulier tamen videtur naturaliter obligata, nisi cum Cujacio dicere mavis, eam esse vim Senatus-consulti Vellejani, ut non civilem modo, sed etiam naturalem obligationem tollat; quod tamen ipsum intellectu difficile est. Tutius forsitan esset, quamvis supra aliter senserimus, dictam legem de errore facti interpretari, ut tunc tantum solu-

tam pecuniam mulier repetere possit, cum errore facti solverit. Tamen nescio quid aliud lex innuere videtur; vetus quidam interpres sensit id speciale esse in muliere, ut quamvis natura deberet, solutum tamen per errorem juris posset repetere. Vel jure tantum debebat non etiam natura, puta iniqua sententia damnatus, a qua cum provocare posset, ipse eam justam esse ratus, judicatum solvit, & tunc, cum res judicata pro veritate habeatur, repetitionem cessare libenter crediderim; sed de hoc diligentius inquirendum. *V. L.* 29. §. 5. *ff. mandati.* Vel utroque jure debebat, perpetua tamen exceptione tutus, quam ignorans solvit; & cum is qui natura tantum debuit, solutum repetere non possit, a fortiori dicendum est eum qui utroque jure debuit, non condicere; nisi tamen ejusmodi sit exceptio quæ naturalem obligationem tollat. Vel denique neutro jure tenebatur, & tunc solutum quamvis per errorem juris repeti supra, ut cumque probatum est, nisi, quod hic postremo loco adjiciendum est, pietatis causa solutum est; *sublata enim falsa opinione, relinquitur pietatis causa ex qua solutum repeti non potest. L.* 32. §. 2. *ff. de condict. indebit.* Igitur hic pietas obligationis substinet vicem, & vinculi naturalis instar habetur; quamdiu autem, ut supra distinximus, aliqua vel minima remanet obligationis causa, tamdiu cessare indebiti condictionem æquius est.

Fine del Tomo XII.

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO.

ARINGA LIX.

ARINGA LX.

SAGGIO.

DISSERTAZIONE



Primo principio.



pe
to
va
da
su
m
al
du
Si
sun
non
neg
ten
ord
§.
sa
tu
ce
di
ci
§.
gr
qu
9.

la

no ancora nel ventre della lor madre. Il pri-
mo si è di prevenir le supposizioni e di assi-

curare con ciò lo stato de' figliuoli legittimi. Il
secondo di dare alimenti a quello, il quale



tutti i
tus bo-
imenta
legge
e due
la ru-
libe-
sicu-
to e l'
e tro-
no re-
uno e
e la più
o Plau-
nomi. La
a. Sem-
po d'
Anto-
esat-
leg-
ttura
scon-
L. 1.
unam
fal-

nava
mente
il caso del divorzio; ed appunto per supplire
all' imperfezione di questa legge, il senato fe-